Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 72 del 26 marzo 1992 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 26 marzo 1992** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 57

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Intese programmatiche per l'attuazione del programma triennale 1989-1991 per la tutela dell'ambiente tra Ministero dell'ambiente e le regioni e province autonome.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Intese programmatiche per l'attuazione del programma triennale 1989-1991 per la tutela dell'ambiente.

Intese di programma tra il Ministero e le regioni e province autonome:

INTESE PROGRAMMATICHE
TRA
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E
REGIONE ABRUZZO

INTESA DEL 31 OTTOBRE 1991

INTESA INTEGRATIVA DEL 16 DICEMBRE 1991

INTESA RELATIVA AL PROGRAMMA CARG DEL 29 OTTOBRE 1991

INTESA PROGRAMMATICA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/91 PER LA TUTELA AMBIENTALE

(Legge 28 agosto 1989 n. 305, articolo 4)

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 31 ottobre, in Roma presso la sede del Ministero dell'Ambiente,

sono presenti:

- per il Ministero dell'Ambiente, l'On.le Giorgio Ruffolo;
- per la Regione Abruzzo il Presidente Dr. Rocco Salini;

VISTA la legge 28 agosto 1989 n. 305 che all'art. 4, prevede che per l'attuazione del Programma triennale per la tutela ambientale il Ministro dell'Ambiente promuova apposite intese programmatiche con le singole regioni e province autonome per l'impiego coordinato delle risorse ed in particolare per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio, con finanziamenti a carico dello Stato, delle regioni e degli altri soggetti partecipanti alle intese;

CONSIDERATO che il Programma Triennale 1989-91 per la tutela ambientale (P.T.T.A.), approvato con Delibera CIPE 3 agosto 1990 (G.U. n. 58/1990), è lo strumento fondamentale per la definizione del quadro di riferimento globale della politica ambientalista per l'impiego coordinato delle risorse finanziarie, per la scelta degli interventi prioritari e per la messa a punto delle procedure. A tal fine definisce le direttrici programmatiche, i programmi strategici, i programmi generali di intervento ed un programma speciale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 253, art. 9, quinto comma, che prevede l'applicazione delle procedure di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito còn modificazioni della legge 4 agosto 1989, n. 283 per l'utilizzazione degli stanziamenti per l'esercizio 1990 destinati agli interventi urgenti previsti dall'art. 2-bis del citato decreto-legge;

CONSIDERATO che il procedimento per la ripartizione delle risorse previste dall'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è tutt'ora in fase di definizione, e che è pertanto necessario stralciare le risorse in questione dalla presente intesa;

VISTA l'Intesa di Programma tra il Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno, il Ministro dell'Ambiente e il Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica, del 10 aprile 1990, avente ad oggetto la definizione degli indirizzi generali del progetto strategico di valorizzazione dell'ambiente nel Mezzogiorno individuato dal Programma triennale di attuazione dell'Intervento Straordinario 1988/90;

VISTO il P.T.T.A., sezione 7, che, nel dettare le procedure di attuazione del Progetto Strategico ha previsto l'istituzione di un comitato di coordinamento con il compito, tra gli altri di definire il programma degli interventi;

VISTO il verbale della riunione del 27 marzo 1991 del Comitato di coordinamento costituito con il decreto interministeriale del 27.11.90

VISTO CHE la Regione Abruzzo, con delibera regionale n. 2170/C del 17/4/1991 che si allega sub-A ha definito ed approvato le proposte di intervento relative alle risorse per il biennio 1989-90 previste dal P.T.T.A.

RITENUTO che, sulla base della documentazione fatta pervenire dalla Regione Abruzzo, le proposte di intervento concordate presentano i requisiti di legittimità, coerenza e fattibilità richiesti dal P.T.T.A. e sono conformi alle finalità del programma stesso per cui possono essere ammesse al finanziamento mediante la

conclusione di una intesa programmatica, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sez. 5 del citato P.T.T.A.

Tutto ciò premesso e ritenuto

Le Amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della seguente intesa, ai sensi della delibera CIPE 3.8.1990

ART. 1
(premessa)

La premessa che precede, le Tabelle, l'Appendice e gli Allegati indicati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale, del presente atto.

ART. 2
(risorse assegnate)

Nel periodo 1982-1990 sono state assegnate alla Regione Abruzzo risorse per complessive 299.519 milioni di lire.
La Tabella "A", contenente la situazione dell'utilizzo delle risorse, evidenzia una percentuale media di avviamento degli interventi per il 77% ed uno stato d'avanzamento dei lavori nella misura del 41% del totale.
Le parti si impegnano, per il futuro, a fornirsi reciprocamente, in relazione a ciascun intervento, tutti i dati disponibili in merito ai progetti finanziati, a quelli avviati, ai relativi importi erogati, ai lavori eseguiti ed ai risultati conseguiti.

ART. 3
(finalità dell'intesa)

Oggetto dell'intesa indicata in premessa è l'attuazione (parziale) del P.T.T.A. limitatamente alle risorse di cui al biennio 1989/90 e relativamente agli interventi da realizzare nella Regione Abruzzo La definizione di tali interventi avviene tenuto conto delle direttrici programmatiche, dei programmi strategici e dei programmi generali definiti nel P.T.T.A. stesso, nonché della programmazione di settore della Regione Abruzzo.

TABELLA "A"
RISORSE ASSEGNATE NEL PERIODO 1982/90

PROGRAMMI GENERALI canali di finanziamento	Numero Progetti		% avviamento	Importi globali (milioni L.)	% lavori eseguiti
	Finanziati	Avviati			
SMAR					
FIO 86/88	3	3	100	41.103	70
FIO 89	2	1	50	36.253	20
L. 441/87 art. 1	1	1	100	23.168	40
L. 441/87 art. 1 bis	8	7	88	11.591	50
L. 475/88 art. 9 ter	1	1	100	464	0
Totale	15	13	87	112.579	45
DEAC					
FIO 84	3	0	0	37.317	0
FIO 85	2	2	100	34.466	65
FIO 86/88	4	4	100	48.891	65
FIO 89	4	4	100	48.760	30
L. 283/89 art. 2 bis (I ann.)	2	2	100	9.837	25
L. 119/87 art. 5	1	1	100	1.169	25
Totale	16	13	81	180.440	40
SINA					
L. 67/88 art. 18 (*) (Piano annuale '88)	1	0	0	1.000	0
NOC					
L. 67/88 art. 18 (**) (Piano annuale '88)	3	1	33	5.500	0
RIEPILOGO STATO DI ATTUAZIONE					
SMAR	15	13	87	112.579	45
DEAC	16	13	81	180.440	40
ALTRI	4	1	25	6.500	0
TOTALE	35	27	77	299.519	41

(*) in corso di avvio

(**) i dati sull'avviamento e sullo stato di avanzamento lavori si riferiscono al progetto finanziato direttamente alla Regione

ART. 4
(risorse finanziarie)

Le risorse finanziarie previste dal P.T.T.A. per l'attuazione dell'intesa programmatica ammontano complessivamente a 48.200 milioni di lire disaggregati nei vari programmi generali secondo quanto riportato nella Tabella "B".
Concorrono inoltre al finanziamento degli interventi risorse diverse dal P.T.T.A. per l'ammontare di 567 milioni di lire a valere su fondi comunali.
Pertanto le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi inclusi in questa intesa programmatica, relativa alla prima utilizzazione del P.T.T.A. 1989/90, ammontano a 48.767 milioni di lire.

ART. 5
(indicazione dei programmi e degli interventi)

I programmi generali, strategici e speciali oggetto di questa intesa di programma sono:

A) PROGRAMMI GENERALI

- Smaltimento rifiuti (SMAR)
- Depurazione acque (DEAC)
- Disinquinamento atmosferico ed acustico (DISIA)
- Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA)
- Nuova Occupazione (NOC)

B) PROGRAMMI STRATEGICI

- Bacini Nazionali
- Recupero qualità urbane rispetto a inquinamento acustico, atmosferico, traffico e verde
- Finalizzazione risorse NOC nel Mezzogiorno ai comparti acque, rifiuti e valorizzazione aree naturalistiche ed urbane

Il quadro riassuntivo degli interventi e delle risorse finanziarie è contenuto nella Tabella "C".
La descrizione dei singoli interventi relativi ai programmi generali e strategici è riportata nell'Appendice.

TABELLA "B"

PRIMA UTILIZZAZIONE 1989/90 DEL P.T.T.A.

Programmi Generali	Leggi	Valori parziali (in miliardi)	Valori totali (in miliardi)
1) SMAR	L. 441/87 art. 1 ter L. 475/88 (*)	11,4	11,4
2) DEAC	L. 283/89 art. 2 bis 119/87 art.5 L. 305/89 art. 8 Totale	10,0 7,7 6,1	23,8
3) DISIA	L.305/89 art.7	5,3	5,3
4) SINA	L. 305/89 art 13	1,7	1,7
5) RICSA	L. 305/89 art 11 (**)		
6) PRONAC	L. 305/89 art. 10	0,0	0,0
7) DERISP	L. 305/89 art. 6	0,0	0,0
8) CARG	L. 305/89 art. 14 (*)		
9) NOC	L. 305/89 art 9	6,0	6,0
10) INFEA	L. 305/89 art. 12 (*)		
TOTALI		48,2	48,2

(*) risorse da ripartire
(**) intervento diretto del Ministero dell'Ambiente

TABELLA "C"

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI INTERVENTI

Programmi Generali	SMAR	DEAC	DISIA	SINA	NOC	TOTALE
N. interventi	5	5	4	1	(*)	15
Finanziamenti P.T.T.A (in milioni di lire) di cui:	11.400	23.800	5.300	1.700	6.000	48.200
Fonti di finanziamento diverse dal P.T.T.A. (in milioni di lire)	567		-	-	-	567
Costo totale (in milioni di lire)	11.967	23.800	5.300	1.700	6.000	48.767

(*) i progetti relativi agli interventi sono in corso di valutazione da parte della Commissione Tecnico Scientifica del Ministero dell'Ambiente, integrata da due rappresentanti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e da due rappresentanti del Ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno.

ART. 6
(sub-schemi)

In conformità a quanto previsto dal P.T.T.A. le parti dichiarano che gli interventi oggetto della presente intesa sono quelli identificati per ciascuno dei cinque programmi generali nei corrispondenti sub-schemi, tutti allegati a questo atto sub B.

ART. 7
(interventi da attuare)

Gli interventi oggetto della presente intesa, con riferimento alla loro collocazione rispetto a programmi strategici e generali, sono quelli più specificamente definiti e descritti nelle rispettive schede di fattibilità, sottoscritte per la Regione Abruzzo dai soggetti titolari.
Le schede sono depositate e conservate presso il Ministero dell'Ambiente.

ART. 8
(attuazione delle intese)

Dichiarano espressamente le parti contraenti che, ai fini ed agli effetti dell'esecuzione della presente intesa programmatica e dei successivi provvedimenti di finanziamento, le stesse faranno costantemente ed integralmente riferimento agli interventi sinteticamente indicati nel precedente art. 5 e più dettagliatamente descritti nelle schede di fattibilità.
La validità e l'efficacia dell'intesa è subordinata alla conformità, in fase di realizzazione, dei singoli interventi a quelli concordati nell'intesa stessa.

ART. 9
(copertura finanziaria)

Dichiarano le parti contraenti che gli interventi individuati e definiti con la presente intesa risultano conformi alle indicazioni previste dal P.T.T.A. e sono pertanto fattibili, in base a quanto rilevato dalle corrispondenti schede di fattibilità, depositate presso il Ministero.

Per quanto riguarda il Programma Generale SINA, al fine di assicurare la formazione ed il flusso informativo di dati ambientali, di cui è previsto il trattamento informatico nell'intervento proposto, è fatto obbligo alla Regione - ai fini dell'utilizzo delle risorse - di pervenire, preliminarmente al progetto esecutivo, ad un protocollo d'intesa vincolante con i soggetti pubblici operanti nel territorio regionale preposti istituzionalmente alla raccolta ed al rilevamento dei dati ambientali.
Gli oneri relativi, previa verifica del progetto esecutivo e fatte salve le finalità progettuali, faranno carico, in tutto o in parte, sulle disponibilità finanziarie previste per la realizzazione dell'intervento di cui alla presente intesa.

In ordine al Programma Generale NOC è in corso la valutazione dei progetti da parte dalla Commissione Tecnico-Scientifica del Ministero dell'Ambiente, integrata da due rappresentanti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e da due rappresentanti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (secondo quanto prescritto dalla L. 305/89 art.9).

Il finanziamento per la somma complessiva di 48.200 milioni di lire, articolato nei vari programmi secondo quanto indicato nella precedente Tabella C, verrà disposto con successivi decreti, fermo restando il rispetto delle leggi vigenti che regolano le rispettive fonti di finanziamento.

ART. 10

(integrazione dell'intesa)

La presente intesa ai sensi della lettera D del cap. 1 della Sez. 5 del P.T.T.A., sarà integrata, ai fini della completa attuazione del programma triennale, da successiva intesa programmatica parziale, da stipularsi con le stesse modalità della presente, relativa al programma INFEA , per il quale è in corso di definizione il quadro finanziario di coerenza nazionale.

La Regione Abruzzo e il Ministero dell'Ambiente concordano che, in sede delle intese da stipulare in attuazione del P.T.T.A. per quanto riguarda il 1991, sia data priorità all'impianto di depurazione delle acque reflue per il Comune di Pescasseroli nonché agli altri interventi già proposti dalla Regione con la delibera N. 9169/C del 28/12/90, previa valutazione della loro fattibilità.

ART. 11

(accordo di programma per il progetto strategico Mezzogiorno ambiente)

Il Ministero dell'Ambiente e la Regione Abruzzo concordano che nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di programma per il progetto strategico Mezzogiorno - Ambiente il Ministro dell'Ambiente promuoverà le azioni necessarie alla predisposizione di una o più iniziative sovraregionali per la rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione e per il recupero delle perdite nelle reti dei sistemi di acquedotto e fognature che interessino anche la Regione Abruzzo.
La Regione Abruzzo esprime l'esigenza che in sede di riparto delle risorse previste dal citato progetto strategico Mezzogiorno - Ambiente, si tenga conto del fatto che la Regione ha finanziato con propri fondi alcuni programmi regionali di sviluppo ambientale.

ART. 12

(conformità degli interventi alla legislazione vigente)

La Regione Abruzzo dichiara che gli interventi concordati con questo atto verranno comunque realizzati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela ambientale, in conformità alla normativa urbanistica, ai vincoli storico-paesistici, ed a tutte le altre norme in vigore per ciascuno dei settori interessati dagli interventi stessi.

ART.13

(rappresentante nel Comitato di coordinamento)

Il Presidente della Giunta Regionale nominerà con successivo atto il proprio rappresentante e il suo eventuale sostituto presso il Comitato di coordinamento per le attività di verifica e controllo, previsto dal P.T.T.A. alla Sezione 5, Cap. 5 .

ART. 14

(rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, varranno i princìpi e le disposizione contenuti nella legge 28.8.89 n. 305 e nella delibera CIPE 3 agosto 1990.

ART. 15

(validità dell'intesa)

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 31 ottobre 1991

Il Presidente della Giunta Regionale
della Regione Abruzzo
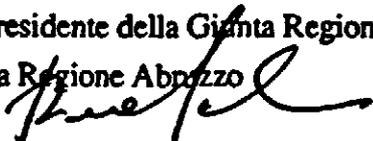
Il Ministro dell'Ambiente

APPENDICE

A. PROGRAMMI GENERALI

B. PROGRAMMI STRATEGICI

A. SMALTIMENTO RIFIUTI (SMAR)

Il quadro analitico degli interventi, le indicazioni tecniche ed il piano finanziario, con l'identificazione delle diverse forme di finanziamento, sono riportati, rispettivamente, nelle tabelle A. 1 SMAR, A. 2 SMAR e A. 3 SMAR.

A. 1 SMAR

INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Costo Globale (in milioni di lire)
1	C.I.R.S.U.	Ampliamento dei capannoni per nobilitazione del compost. I° stralcio.	3.000
2	Consorzio dei comuni del Vastese	Adeguamento e potenziamento dell'impianto integrato di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti civili del consorzio	1.500
3	Consorzio di Teramo	Sistema integrato per lo smaltimento di R.S.U. del Consorzio I° Lotto	2.455
4	Consorzio R.S.U. l'Aquila	Impianto di smaltimento consortile - I lotto	3.045
5	Comune di Capestrano	Realizzazione di un centro sperimentale integrato di raccolta e combustione di residui legnosi, agroalimentari e fanghi di depurazione con annesso centro agroflorovivaistico in serre idroponiche climatizzate	1.400
TOTALE			11.400

A. 2 SMAR

INDICAZIONI TECNICHE

N. ordine	NOTAZIONI
1	In fase di attuazione e di controllo del programma è necessario acquisire la configurazione progettuale che non risulta sufficientemente definita ai fini della valutazione di fattibilità e di conformità.
2	In fase di attuazione e di controllo del programma è necessario acquisire la configurazione progettuale che non risulta sufficientemente definita ai fini della valutazione di fattibilità e di conformità.
3	In fase di attuazione e di controllo del programma è necessario acquisire la configurazione progettuale che non risulta sufficientemente definita ai fini della valutazione di fattibilità e di conformità.
4	In fase di attuazione e di controllo del programma è necessario acquisire la configurazione progettuale che non risulta sufficientemente definita ai fini della valutazione di fattibilità e di conformità.
5	In fase di attuazione e di controllo del programma è necessario acquisire la configurazione progettuale che non risulta sufficientemente definita ai fini della valutazione di fattibilità e di conformità, in particolare per quanto attiene alla tipologia dei rifiuti in ingresso.

A. 3 SMAR

FINANZIAMENTI

N. ordine	Origine fondi P.T.T.A.	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)	Altri finanziamenti (in milioni di lire)	Totale finanziamenti (in milioni di lire)
1	L. 441/87 art. 1 ter	3.000	-	3.000
2	L. 441/87 art. 1 ter	1.500	-	1.500
3	L. 441/87 art. 1 ter	2.455	-	2.455
4	L. 441/87 art. 1 ter	3.045	-	3.045
5	L. 441/87 art. 1 ter	1.400	567 (1)	1.967
TOTALE		11.400	-	11.967

(1) Risorse comunali

A. DEPURAZIONE ACQUE (DEAC)

Il quadro analitico degli interventi, le indicazioni tecniche ed il piano finanziario, con l'identificazione delle diverse forme di finanziamento, sono riportati, rispettivamente, nelle tabelle A. 1 DEAC, A. 2 DEAC e A. 3 DEAC.

A. 1 DEAC

INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Costo globale. (in milioni di lire)
1	Regione Abruzzo	Piattaforme per la depurazione delle acque di vegetazione, localizzazione presso i Comuni di Atessa e Ortona	7.700
2	Regione Abruzzo	Ristrutturazione impianto di depurazione di Alfedena e collettamento liquami del Comune di Scontrone (Bacino Volturno)	1.100
3	Regione Abruzzo	Ampliamento dell'esistente impianto di depurazione di Carsoli (Bacino Tevere)	1.000
4	Regione Abruzzo	Interventi di collettamento e depurazione scarichi dei Comuni di Tagliacozzo, Cappadocia e Castellafiume (Bacino Liri)	3.000
5	Regione Abruzzo	Risanamento Fiume Liri (Bacino Liri)	1.000
6	Regione Abruzzo	Piano sperimentale di risanamento del Bacino idrografico Aterno Pescara	8.500
7	Consorzio acquedottistico Val Pescara Tavo-Foro	Individuazione erilevamento delle perdite delle reti acquedotistiche urbane(Bacino Aterno-Pescara)	1.500
TOTALE			23.800

A. 2 DEAC

INDICAZIONI TECNICHE

N. ordine	NOTAZIONI
1	In fase di attuazione e di controllo del programma è necessario acquisire la configurazione progettuale che non risulta sufficientemente definita ai fini della valutazione di fattibilità e di conformità.
2	Nessuna osservazione
3	Nessuna osservazione
4	Nessuna osservazione
5	In fase di attuazione e di controllo del programma è necessario acquisire la configurazione progettuale che non risulta sufficientemente definita ai fini della valutazione di fattibilità e di conformità.
6	Nessuna osservazione
7	In fase di attuazione e di controllo puntualizzare il quadro delle attività che si realizzano con il finanziamento, tenuto conto del fatto che le medesime risultano insufficientemente definite.

A. 3 DEAC

FINANZIAMENTI

N. ordine	Origine fondi P.T.T.A.	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)	Altri Finanziamenti (in milioni di lire)	Totale finanziamenti (in milioni di lire)
1	L. 119/87 art. 5	7.700	-	7.700
2	L. 305/89 art.8	1.100	-	1.100
3	L. 305/89 art.8	1.000	-	1.000
4	L. 305/89 art.8	3.000	-	3.000
5	L. 305/89 art.8	1.000	-	1.000
6	L. 283/89 art. 2 bis	8.500		8.500
7	L. 283/89 art. 2 bis	1.500		1.500
TOTALE				23.800

A. DISINQUINAMENTO ATMOSFERICO ED ACUSTICO (DISIA)

Il quadro analitico degli interventi ed il piano finanziario, con l'identificazione delle diverse forme di finanziamento, sono riportati, rispettivamente, nelle tabelle A. 1 DISIA e A. 2 DISIA

A. 1 DISIA

INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Costo globale (in milioni di lire)
1	Provincia dell'Aquila	Censimento delle fonti di inquinamento con istituzione del relativo sistema informativo provinciale	1.000
2	Comune di Pescara	Rilevamento dei dati relativi all'inquinamento acustico dell'area urbana del bacino sperimentale Pescara - Chieti	1.800
3	Comune di Pescara	Sistema di interventi diagnostici e tecnici necessari ai fini del risparmio energetico e del miglioramento delle emissioni degli impianti di riscaldamento del patrimonio pubblico	1.250
4	Comune di Chieti	Prevenzione e contenimento delle emissioni in atmosfera connesse con il traffico urbano mediante ampliamento della rete pubblica a trazione elettrica e sostituzione dei mezzi a gasolio con mezzi elettrici	1.250
TOTALE			5.300

A. 2 DISIA

FINANZIAMENTI

N. ordine	Origine fondi P.T.T.A.	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)	Altri Finanziamenti (in milioni di lire)	Totale finanziamenti (in milioni di lire)
1	L. 305/89 art. 7	1.000	-	1.000
2	L. 305/89 art. 7	1.800	-	1.800
3	L. 305/89 art. 7	1.250	-	1.250
4	L. 305/89 art. 7	1.250	-	1.250
TOTALE		5.300		5.300

A. SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE AMBIENTALE (SINA)

Nell'ambito delle attività generali previste dal programma stralcio 1989-90 la Regione Abruzzo si impegna a:

- connettere il proprio polo regionale del SINA con il polo nazionale e attivare uno sportello elettronico presso il modulo centrale del Ministero dell'Ambiente e garantirne l'avvio funzionale con proprio personale;
- operare per la creazione di un interfacciamento fra modulo nazionale e modulo regionale che consenta l'accesso delle basi informative di carattere ambientale esistenti presso tutte le strutture regionali e lo scambio delle informazioni necessarie allo svolgimento delle rispettive funzioni e dei comuni programmi di attività; a tal fine, la Regione costituirà un apposito gruppo di lavoro interassessorile di tecnici esperti nei vari comparti ambientali per garantire il coordinamento tecnico-operativo;
- richiedere gli standards al Ministero dell'Ambiente prima di procedere alla realizzazione degli interventi previsti.

Nell'ambito di tali condizioni generali, l'entità e le caratteristiche dell'offerta che si intende rendere disponibile con il programma stralcio 1989-90 consistono nella creazione del polo regionale del SINA attraverso la connessione in rete e l'interfacciamento delle strutture regionali e subregionali con valenza ambientale, e nel raccordo dei flussi informativi esistenti. A tal fine si provvederà a:

- Integrare con le finalità e l'operatività del progetto "Realizzazione di un sistema informativo integrato ambientale regionale", oggetto della presente intesa, tutti i progetti finanziati dal Ministero dell'Ambiente nel quadro del programma annuale 1988 e del presente programma triennale, ed in particolare:
  - il progetto "Sviluppo del sistema informativo territoriale per salvaguardia parchi e zone maggiore qualità ambientale" (Piano Annuale 88);
  - i censimenti degli scarichi pubblici e privati nei corpi idrici ed i catasti delle discariche finanziati nel Piano Annuale 88 e quelli previsti nel Piano Triennale sul programma generale NOC;
  - le attività conoscitive sui bacini idrografici previste nel programma generale DEAC;
- ottimizzare lo sviluppo del software di raccolta e gestione dei dati previsto dai finanziamenti sui vari programmi generali del Piano Triennale, così da renderlo utilizzabile e disponibile per le strutture regionali e infra regionali nell'ambito del SINA.

Il quadro analitico degli interventi, le indicazioni tecniche ed il piano finanziario, con l'identificazione delle diverse forme di finanziamento, sono riportati, rispettivamente, nelle tabelle A. 1 SINA, A. 2 SINA e A. 3 SINA.

A. 1 SINA

INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Costo globale (in milioni di lire)
1	Regione Abruzzo	Realizzazione di un sistema informativo ambientale Regionale	1.700

A. 2 SINA

INDICAZIONI TECNICHE

N. ordine	NOTAZIONI
1	La Regione si impegna a pervenire, preliminarmente al progetto esecutivo, al protocollo d'intesa di cui al precedente articolo 9 nonchè ad assolvere agli obblighi prima elencati (connessione del polo regionale con il polo nazionale SINA, interfacciamento tra modulo nazionale e regionale e richiesta degli standards al Ministero). In fase di attuazione del programma è necessaria la verifica del progetto esecutivo al fine di puntualizzare la corrispondenza tra il finanziamento e le opere da realizzare tenuto conto che: - potranno essere messi a disposizione della Regione i prodotti software che si renderanno disponibili a seguito delle convenzioni e delle intese che il Ministero dell'Ambiente sta attivando nell'ambito del SINA; - si dovranno precisare le modalità di integrazione nel sistema informativo regionale dei catasti delle discariche e degli scarichi nei corpi idrici finanziati alla Regione sul programma NOC nell'ambito del piano annuale 88; - dovranno essere assicurati i flussi informativi verso il polo regionale anche attraverso le modalità previste nell'articolo 9 della presente intesa con particolare riferimento ai dati derivanti dall'attività di monitoraggio svolta dall'istituto di zooprofilassi e dai presidi multizonali di prevenzione operanti sul territorio regionale. L'intervento è funzionalmente collegato con il progetto "Sviluppo del sistema informativo territoriale per salvaguardia parchi e zone maggiore qualità ambientale" finanziato con Lire 1.000 milioni sul Piano Annuale 88.

A. 3 SINA

FINANZIAMENTI

N. ordine	Origina fondi P.T.T.A.	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)	Altri Finanziamenti (in milioni di lire)	Totale finanziamenti (in milioni di lire)0
1	L. 305/89 art. 13	1.700	-	1.700

B. PROGRAMMI STRATEGICI

1. I Programmi strategici sono azioni di dimensione sovraregionale e di natura intersettoriale che si realizzano tramite specifici interventi di vari programmi generali. I Programmi strategici relativi alla Regione Abruzzo previsti dal P.T.T.A. sono:

   a) Bacini nazionali

   b) Attività di sperimentazione nel bacino Aterno-Pescara

   c) Finalizzazione risorse NOC nel Mezzogiorno ai comparti acque, rifiuti e valorizzazione aree naturalistiche ed urbane

   d) Recupero qualità urbane rispetto a inquinamento acustico, atmosferico, traffico e verde

2. Nella Tabella "D" è riportato il quadro sintetico degli interventi.

TABELLA "D"

QUADRO SINTETICO DEGLI INTERVENTI

Programmi generali	Bacini nazionali	Bacino Aterno-Pescara	Finalizzazione risorse NOC nel Mezzogiorno ai comparti acque, rifiuti e valorizzazione aree naturalistiche ed urbane	Recupero qualità urbane rispetto a inquinamento acustico, atmosferico, traffico e verde
DEAC	6.100	10.000		
DISIA				5.300
NOC			6.000	
TOTALI	6.100	10.000	6.000	5.300

INTESA PROGRAMMATICA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/91 PER LA TUTELA AMBIENTALE

(Legge 8 agosto 1989 n. 305, articolo 4)

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 16 del mese di dicembre, in Roma presso la sede del Ministero dell'Ambiente,

sono presenti:

- per il Ministero dell'ambiente, l'On. Giorgio Ruffolo;
- per la Regione Abruzzo l'Assessore all'ambiente Piero D'Andreamatteo giusta delega conferitagli con delibera della giunta regionale n.9168/C del 28 dicembre 1990;

Premesso che la legge 28 agosto 1989, n.305, all'art.4, prevede che per l'attuazione del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale (nel seguito denominato P.T.T.A.) il Ministro dell'ambiente promuova apposite intese di programma con le singole Regioni per l'impiego coordinato delle risorse e per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio;

Considerato che il P.T.T.A., approvato con la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 (pubblicata sul supp. ord. alla G.U. dell'8 settembre 1990 n. 210), modificata con la deliberazione CIPE 30 luglio 1991 (pubblicata sulla G.U. n.190 del 14 agosto 1991), prevede alla sezione 5, capitolo 1, lettera D), la possibilità di stipulare intese programmatiche parziali;

Vista l'intesa stipulata il 31 ottobre 1991 tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Abruzzo, con la quale sono stati individuati gli interventi relativi ai programmi: Smaltimento rifiuti (SMAR), Depurazione acque (DEAC), Disinquinamento atmosferico ed acustico (DISIA), Sistema informativo nazionale ambientale (SINA).

Considerato che occorre stipulare l'intesa per il programma Nuova occupazione (NOC) non incluso nella precedente intesa;

Visto che la Regione Abruzzo, con la delibera della Giunta Regionale n. 2170/C del.17.4.1991 ha definito ed approvato la proposta di intervento, limitatamente alle risorse del P.T.T.A. di cui al biennio 1989/90;

Ritenuto che gli interventi concordati con la Regione Abruzzo presentano i requisiti di legittimità, di coerenza, di congruità e di fattibilità e sono conformi alle finalità del programma stesso per cui possono essere ammessi al finanziamento mediante la conclusione della presente intesa, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sezione 5 del P.T.T.A.;

Tutto ciò premesso e ritenuto

le Amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della presente intesa integrativa, ai sensi della deliberazione CIPE 3/8/90.

ARTICOLO 1
(premessa)

La premessa che precede e gli allegati indicati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2
(finalità dell'intesa)

Oggetto dell'intesa indicata in premessa è l'attuazione del programma triennale di salvaguardia dell'ambiente 1990/91 approvato con deliberazione CIPE 3/8/90 e in particolare l'attuazione del programma generale NOC, limitatamente alle risorse di cui al biennio 1989/90 e relativamente agli interventi da realizzare nella Regione Abruzzo.

ARTICOLO 3

(interventi da attuare)

Gli interventi, oggetto della presente intesa, sono quelli più specificatamente definiti e descritti nelle rispettive schede di fattibilità, sottoscritte per la Regione Abruzzo dai soggetti titolari.

Le schede sono depositate e conservate presso il Ministero dell'ambiente.

La descrizione dei singoli interventi, le indicazioni tecniche e la ripartizione dei finanziamenti sono riportati nell'Appendice.

ARTICOLO 4

(copertura finanziaria)

Dichiarano le parti contraenti che per quanto riguarda il programma generale NOC tutti gli interventi individuati e definiti con la presente intesa risultano conformi alle indicazioni previste dal P.T.T.A. e sono pertanto fattibili, in base a quanto rilevato dalle corrispondenti schede di fattibilità, depositate presso il Ministero.

Il Ministero dell'ambiente ammette quindi i predetti interventi alla procedura di finanziamento.

Il finanziamento per la somma complessiva di 6.000 milioni di lire per il programma NOC, verrà disposto con successivo decreto, fermo restando il rispetto delle leggi vigenti in materia di finanziamento.

ARTICOLO 5

(rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, si fa riferimento all'intesa già stipulata con la Regione Abruzzo in data 31 ottobre 1991.

ARTICOLO 6

(validità dell'intesa)

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 16 dicembre 1991

L'Assessore all'ambiente

Il Ministro dell'ambiente

APPENDICE

NOC
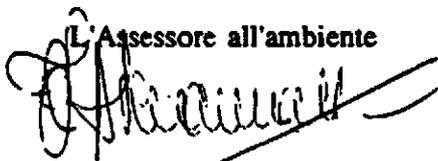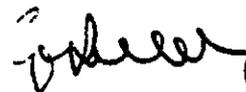
NTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Intervento	Finanz. P.T.T.A.
1	provincia di Chieti	recupero di cave dismesse e bonifica di suoli inquinati	2.000
2	Regione abruzzo	progetto regionale per lo sviluppo di occupazione aggiuntiva nel settore della protezione della natura	2.000
3	Regione Abruzzo	Censimento e utilizzazione del verde montano, della flora e delle aree protette.	2.000
TOTALE			6.000

INDICAZIONI TECNICHE

N. ordine	NOTAZIONI
1	E' necessario sopprimere la parte riguardante i rifiuti, già finanziata in altra sede, ed integrare il progetto con indicazioni riguardanti l'estensione del campo di intervento e una puntuale definizione degli aspetti metodologici e formativi (ore di formazione, professionalità dei docenti e sede di svolgimento dei corsi). Deve essere riformulato il quadro economico di spesa.
2	E' necessario specificare puntualmente l'estensione dell'area oggetto di intervento e gli aspetti formativi (ore di formazione, professionalità dei docenti, sede di svolgimento dei corsi e strutture formativa). Deve essere inoltre specificata l'ulteriore fonte di finanziamento.
3	Il progetto presenta nei suoi aspetti formativi, tecnici ed economici carenze tali da renderne necessaria la riformulazione E' in corso di acquisizione l'integrazione istruttoria delle altre amministrazioni centrali competenti.

FINANZIAMENTI

(in milioni di lire)

N. ordine	Origine fondi P.T.T.A.	Finanziamenti P.T.T.A.	Altri finanziamenti	Totale finanziamenti
1	L. 305/89 art.9	2.000		2.000
2	L. 305/89 art.9	2.000		2.000
3	L. 305/89 art.9	2.000		2.000
TOTALE				6.000

INTESA DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/91 TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E LA REGIONE ABRUZZO

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 29 del mese di ottobre, in Roma presso la sede del Ministero dell'Ambiente,

sono presenti:

- per il Ministero dell'Ambiente, l'On.le Giorgio Ruffolo;
- per la Regione Abruzzo, il Presidente della Giunta Regionale, Dott.Rocco Salini;

Premesso che la legge 28 agosto 1989, n. 305, all'articolo 4 prevede che per l'attuazione del Programma triennale 1989/91 per la tutela ambientale (nel seguito denominato PTTA) il Ministro dell'Ambiente promuove apposite intese di programma con le singole Regioni per l'impiego coordinato delle risorse e per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio.

Considerato che la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 alla sezione 5 capitolo 1 lettera D), modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata nella G.U. n° 190 del 14 agosto 1991, per l'attuazione anche parziale del programma, prevede la possibilità di stipulare intese programmatiche non globali;

Rilevato che la Regione Abruzzo nell'ambito delle iniziative previste dal programma Carta Geologica (CARG) 1989/91 ha predisposto un sub schema di programma relativo alla realizzazione di n. 5 (cinque) fogli geologici, (F. 359 "L'Aquila", F. 360 "Torre dei Passeri", F. 368 "Avezzano", F. 369 "Sulmona" e F. 372 "Vasto").

Considerato che il Servizio Geologico, nell'esprimere la sua valutazione tecnica ha fatto presente che tale progetto rientra nelle priorità contemplate nella Sezione 3^ capitolo 8 lettera c) punto 3 della succitata deliberazione CIPE;

Rilevato che il Servizio Geologico Nazionale, d'accordo con i dirigenti regionali responsabili del progetto, ha ritenuto opportuno introdurre una modifica al progetto originario presentato dalla Regione Abruzzo, e precisamente concordando di realizzare n. 4 fogli geologici: F. 359 "L'Aquila", F. 360 "Torre dei Passeri", F. 368 "Avezzano", F. 369 "Sulmona" per un costo di £ 4.200 milioni, con un finanziamento a carico del bilancio della Regione Abruzzo di £ 2.050 milioni e di £ 2.150

milioni a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico Nazionale;

Visto che la Regione Abruzzo, con delibera della Giunta Regionale del 6 dicembre 1990, n. 8060, ha definito ed approvato la suindicata proposta di intervento, limitatamente alle risorse del PTTA di cui al biennio 1989/90;

Ritenuto che la proposta di intervento concordata con la Regione Abruzzo presenta i requisiti di legittimità, di coerenza, di congruità e di fattibilità richiesti dal PTTA ed è conforme alle finalità del programma stesso per cui può essere ammessa al finanziamento mediante la conclusione della presente intesa, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sezione 5 del programma triennale approvato con la deliberazione CIPE 3.8.90;

Le Amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della seguente intesa, ai sensi della deliberazione CIPE 3.8.90.

ARTICOLO 1

La premessa che precede e gli Allegati indicati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2

Oggetto dell'intesa indicata in premessa è l'attuazione parziale del programma triennale di salvaguardia dell'ambiente 1989/91 approvato con deliberazione CIPE 3.8.90, ed in particolare l'attuazione del programma generale CARG, limitatamente alle risorse di cui al biennio 1989/90 e relativamente agli interventi da realizzare nella Regione Abruzzo.

ARTICOLO 3

Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri giusta nota del 23 maggio 1991, n. UCA/1841/1.3.1/2740/1 e sentito il Servizio Geologico Nazionale in merito al programma CARG 1989/90 presentato dalla Regione Abruzzo concorda con la Regione Abruzzo di realizzare il programma come è descritto nella scheda n. 9 (scheda di

fattibilità) e nel sub schema, con le modifiche concordate tra il Servizio Geologico Nazionale e la Regione Abruzzo e precisamente:

n. 4 carte geologiche relative ai fogli: F. 359 "L'Aquila", F. 360 "Torre dei Passeri", F. 368 "Avezzano", F. 369 "Sulmona".

ARTICOLO 4

Il costo globale per la realizzazione di quanto precede è pari a lire 4.200 milioni di cui lire 2.050 milioni a carico della Regione Abruzzo e lire 2.150 milioni a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico Nazionale. Le risorse finanziarie relative alla predetta intesa a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri saranno attribuite con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente. Il finanziamento avverrà mediante stipula di apposita convenzione tra Servizio Geologico Nazionale e Regione Abruzzo ai sensi di quanto previsto dalla lettera b) punto 4.2 della Sezione 5 della Deliberazione CIPE del 3 agosto 1990, modificata dalla deliberazione CIPE del 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991.

ARTICOLO 5

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, varranno i principi e le disposizioni contenuti nella legge 28 agosto 1989, n. 305 e nella deliberazione CIPE 3 agosto 1990, pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 58 dell'8 settembre 1990, modificata dalla delibera CIPE 30 luglio 1991 pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991.

ARTICOLO 6

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
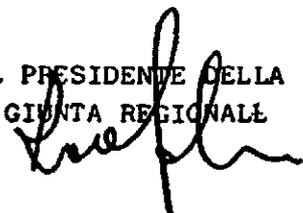
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

INTESE PROGRAMMATICHE
TRA
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E
REGIONE BASILICATA

INTESA INTEGRATIVA DEL 16 DICEMBRE 1991

INTESA RELATIVA AL PROGRAMMA CARG DEL 29 OTTOBRE 1991

INTESA RELATIVA AL PROGRAMMA PRONAC DEL 16 DICEMBRE 1991

INTESA PROGRAMMATICA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/91 PER LA TUTELA AMBIENTALE

(Legge 8 agosto 1989 n. 305, articolo 4)

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 16 del mese di dicembre, in Roma presso la sede del Ministero dell'Ambiente,

sono presenti:

- per il Ministero dell'ambiente, l'On. Giorgio Ruffolo
- per la Regione Basilicata il Presidente Dr. Antonio Boccia;

Premesso che la legge 28 agosto 1989, n.305, all'art.4, prevede che per l'attuazione del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale (nel seguito denominato P.T.T.A.) il Ministro dell'ambiente promuova apposite intese di programma con le singole Regioni per l'impiego coordinato delle risorse e per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio;

Considerato che il P.T.T.A. approvato con la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 (pubblicata sul supp. ord. alla G.U. dell'8 settembre 1990 n. 210), modificata con la deliberazione CIPE 30 luglio 1991 (pubblicata sulla G.U. n.190 del 14 agosto 1991), prevede alla sezione 5, capitolo 1, lettera D), la possibilità di stipulare intese programmatiche parziali;

Vista l'intesa stipulata il 18 aprile 1991 tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Basilicata con la quale sono stati individuati gli interventi relativi ai programmi: Smaltimento rifiuti (SMAR), Depurazione acque (DEAC), Sistema informativo nazionale ambientale (SINA).

Considerato che occorre stipulare l'intesa per i programmi: Nuova occupazione (NOC) e Informazione e educazione ambientale (INFEA)

Visto che la Regione Basilicata con le delibere della Giunta Regionale n. 7155 del 10 dicembre 1990, n. 7918 del 24 dicembre 1990, n. 7919 del 24 dicembre 1990, n. 7921 del 24 dicembre 1990, n. 9 e n. 12 del 7 gennaio 1991, n. 2410 del 15 aprile 1991, con atto del 16 aprile 1991 e con delibera del 9 dicembre 1991 n.8146, ha definito ed approvato la proposta di intervento, limitatamente alle risorse del P.T.T.A. di cui al biennio 1989/90;

Ritenuto che gli interventi concordati con la Regione Basilicata presentano i requisiti di legittimità, di coerenza, di congruità e di fattibilità e sono conformi alle finalità del programma stesso per cui possono essere ammessi al finanziamento mediante la conclusione della presente intesa, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sezione 5 del P.T.T.A.;

Tutto ciò premesso e ritenuto

le Amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della presente intesa integrativa, ai sensi della deliberazione CIPE 3/8/90.

ARTICOLO 1
(premessa)

La premessa che precede e gli allegati indicati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale, del presente atto.

ARTICOLO 2
(finalità dell'intesa)

Oggetto dell'intesa indicata in premessa è l'attuazione del programma triennale di salvaguardia dell'ambiente 1990/91 approvato con deliberazione CIPE 3/8/90 e in particolare l'attuazione dei programmi generali NOC e INFEA limitatamente alle risorse di cui al biennio 1989/90 e relativamente agli interventi da realizzare nella Regione Basilicata.

ARTICOLO 3
(interventi da attuare)

Gli interventi, oggetto della presente intesa, sono quelli più specificatamente definiti e descritti nelle rispettive schede di fattibilità, sottoscritte per la Regione Basilicata dai soggetti titolari.

Le schede sono depositate e conservate presso il Ministero dell'ambiente.

La descrizione dei singoli interventi, le indicazioni tecniche e la ripartizione dei finanziamenti sono riportati nell'Appendice.

ARTICOLO 4
(copertura finanziaria)

Dichiarano le parti contraenti che per quanto riguarda i programmi generali NOC e INFEA tutti gli interventi individuati e definiti con la presente intesa risultano conformi alle indicazioni previste dal P.T.T.A. e sono pertanto fattibili, in base a quanto rilevato dalle corrispondenti schede di fattibilità, depositate presso il Ministero.

Il Ministero dell'ambiente ammette quindi i predetti interventi alla procedura di finanziamento.

Il finanziamento per la somma complessiva di 5.897 milioni di lire, di cui 5.000 milioni per il programma NOC e 897 milioni per il programma INFEA, verrà disposto con successivi decreti, fermo restando il rispetto delle leggi vigenti che regolano le rispettive fonti di finanziamento.

ARTICOLO 5
(rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, si fa riferimento all'intesa già stipulata con la Regione Basilicata in data 18 aprile 1991.

ARTICOLO 6
(validità dell'intesa)

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 16 dicembre 1991

Il Presidente della Giunta Regionale

Il Ministro dell'ambiente

APPENDICE

NOC
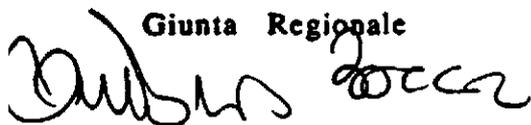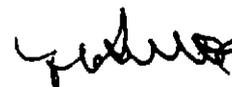
INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Intervento	Finanziamento P.T.T.A.
1	Com. Montana Alto Agri	organizzazione e gestione dei servizi per la tutela e la valorizzazione del territorio della Comunità Montana "Alto Agri".	1.670
2	Amm. Prov. Matera	salvaguardia e valorizzazione dell'Appennino Lucano aree montuose e boschive interne del materano	1.670
3	Amm. Prov. di Potenza	censimento del catasto degli scarichi pubblici e rilevamento dei siti inquinati ed opere di salvaguardia ambientale per la prov. di Potenza	1.660
TOTALE			5.000

NOC

INDICAZIONI TECNICHE

N. ordine	NOTAZIONI
1	Nulla da rilevare.
2	Va esclusa la parte relativa alla progettazione del sistema informativo per la gestione della banca dati (la sua realizzazione non è prevista dalla proposta). Vanno meglio definiti gli aspetti formativi (materie, ore di insegnamento, docenti e durata del corso, qualifiche da conseguire, sede del corso e caratteristiche della struttura formativa). Devono essere riformulati sia il quadro economico di spesa sia il piano finanziario, con l'indicazione della ulteriore fonte di finanziamento. La firma del titolare del progetto non è identificabile.
3	E' necessario rispettare il vincolo del 70% relativo all'attivazione dei contratti di lavoro a termine per giovani disoccupati. Vanno meglio definiti gli aspetti formativi (costo docenza da rideterminare in relazione ai parametri regionali, sede del corso e caratteristiche della struttura formativa). Deve essere riformulato il quadro economico di spesa.

NOC

FINANZIAMENTI

N. ordine	Origine fondi P.T.T.A.	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)	Altri Finanziamenti	Totale finanziamenti (in milioni di lire)
1	L. 305/89 art. 9	1.670		1.670
2	L. 305/89 art. 9	1.670		1.670
3	L. 305/89 art. 9	1.660		1.660
Totale		5.000		5.000

INFEA

INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Intervento	Finanziamento P.T.T.A. (in milioni di Lire)
1	Regione Basilicata	progettazione e realizzazione del Centro di Informazione ed educazione ambientale per il Parco del Pollino	897

INFEA

INDICAZIONI TECNICHE

N. ordine	NOTAZIONI
1	E' necessario acquisire la configurazione progettuale che non risulta definita in maniera sufficiente a valutarne la fattibilità. Ai fini della verifica di conformità degli interventi negli eventuali atti convenzionali stipulati dai soggetti ammessi a finanziamento con terzi, relativi alla realizzazione degli interventi approvati, deve essere inserita esplicita clausola che subordina all'assenso del Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente, l'attestazione di conformità degli interventi, per successivi stadi di avanzamento dei lavori a quanto concordato nell'intesa nonchè nel progetto esecutivo.

INFEA

FINANZIAMENTI

N. ordine	Origine fondi P.T.T.A.	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)	Altri Finanziamenti	Totale finanziamenti (in milioni di lire)
1	L. 305/89 art. 12	897		897

PROGRAMMA GENERALE INFEA

Nell'ambito delle attività generali previste dal programma stralcio 1989-90 la Regione BASILIÇATA si impegna a:

-progettare e realizzare un Centro di informazione ed educazione ambientale per il Parco del Pollino.

A tal fine si provvederà a :

- progettazione di dettaglio del centro.

- realizzazione del centro (modifiche alle opere esistenti, costruzione e posizionamento del materiale espositivo e degli arredi).

- gestione del centro durante il primo anno di vita.

INTESA DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/91 TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E LA REGIONE BASILICATA

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 29 ottobre, in Roma presso la sede del Ministro dell'Ambiente,

sono presenti:

- per il Ministero dell'Ambiente, l'On le Giorgio Ruffolo;
- per la Regione Basilicata il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Antonio Boccia, giusta delega conferitagli con delibera del Consiglio regionale n° 125 del 29 gennaio 1991;

Premesso che la legge 28 agosto 1989, n. 305, all'articolo 4 prevede che per l'attuazione del Programma triennale 1989/91 per la tutela ambientale (nel seguito denominato PTTA) il Ministro dell'Ambiente promuove apposite intese di programma con le singole Regioni per l'impiego coordinato delle risorse e per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio.

Considerato che la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 alla sezione 5 capitolo 1 lettera D), modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991, per l'attuazione anche parziale del programma, prevede la possibilità di stipulare intese programmatiche non globali;

Rilevato che la Regione Basilicata nell'ambito delle iniziative previste dal programma Carta Geologica (CARG) 1989/91 ha predisposto un sub schema di programma relativo alla realizzazione di n. 9 (nove) fogli geologici, di n. 2 fogli geologici di aggiornamento e revisione, di n. 5 fogli geotematici e carte di dettaglio;

Considerato che il Servizio Geologico, nell'esprimere la sua valutazione tecnica ha fatto presente che tale progetto rientra nelle priorità contemplate nella Sezione 3^ capitolo 8 lettera c) punto 3 della succitata deliberazione CIPE;

Rilevato che il Servizio Geologico Nazionale, d'accordo con i dirigenti regionali responsabili del progetto, ha ritenuto opportuno introdurre una modifica al progetto originario presentato dalla Regione Basilicata e precisamente concordando di realizzare n. 3 (tre) fogli geologici alle scale 1:500, proposti originariamente e precisamente i fogli F. 452 "Ronero in Vulture", F. 490 "Stigliano", F. 508 "Policoro"; l'aggiornamento e la revisione di n. 2 fogli geologici alla scala 1:50.000, ovvero F. 505 "Moliterno" e F.507 "Pisticci"; il completamento del foglio geologico n. 523 "Rotondella" con il rilevamento delle aree marine con integrazione dei dati con quelli del rilevamento a terra; n. 4 fogli idrogeologici alla scala 1:50.000 e precisamente F. 505 "Moliterno", F. 506 "Sant'Arcangelo", F. 521 "Lauria" e F. 522 "Senise", per un costo di £ 3.663,54 milioni, con un finanziamento di £ 1.023,54 milioni a carico del bilancio della Regione Basilicata e di £ 2.650 milioni a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico Nazionale;

Visto che la Regione Basilicata ha definito ed approvato la suindicata proposta di intervento, limitatamente alle risorse del PTTA di cui al biennio 1989/90;

Ritenuto che la proposta di intervento concordata con la Regione Basilicata presenta i requisiti di legittimità, di coerenza, di congruità e di fattibilità richiesti dal PTTA ed è conforme alle finalità del programma stesso per cui può essere ammessa al finanziamento mediante la conclusione della presente intesa, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sezione 5 del programma triennale approvato con la deliberazione CIPE 3.8.90;

Le Amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della seguente intesa, ai sensi della deliberazione CIPE 3.8.90.

ARTICOLO 1

La premessa che precede e gli Allegati indicati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2

Oggetto dell'intesa indicata in premessa è l'attuazione parziale del programma triennale di salvaguardia dell'ambiente 1989/91 approvato con deliberazione CIPE 3.8.90, ed in particolare l'attuazione del programma generale CARG, limitatamente alle risorse di cui al biennio 1989/90 e relativamente agli interventi da realizzare nella Regione Basilicata.

ARTICOLO 3

Il Ministro dell'Ambiente, d'intesao con la Presidenza del Consiglio dei Ministri giusta nota del 23 maggio 1991, n. UCA/1841/1.3.1/2740/1 e sentito il Servizio Geologico Nazionale in merito al programma CARG 1989/90 presentato dalla Regione Basilicata concorda con la Regione Basilicata di realizzare il programma come è descritto nella scheda n. 9 (scheda di fattibilità) e nel sub schema, con le modifiche concordat tra il Servizio Geologico Nazionale con accordo della Regione Basilicata e precisamente:
n. 3 carte geologiche alla scala 1:50.000 e precisamente i fogli: F. 452 "Rionero in Vulture", F. 490 "Stigliano", F. 508 "Policoro", l'aggiornamento e la revisione di n. 2 fogli geologici alla scala 1:50.000, ovvero F. 505 "Moliterno" e F. 507 "Pisticci"; il completamento del foglio geologico n. 523 "Rotondella" con il rilevamento delle aree marine con integrazione dei dati con quelli del rilevamento a terra; n. 4 fogli idrogeologici alla scala 1:50.000 e precisamente F. 505 "Moliterno", F. 506 "Sant'Arcangelo", F. 521 "Lauria" e F. 522 "Senise".

ARTICOLO 4

Il costo globale per la realizzazione di quanto precede è pari a lire 3.663,54, di cui lire 1.023,54 milioni a carico della Regione Basilicata e lire 2.650 milioni a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico Nazionale. Le risorse finanziarie relative alla predetta intesa a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri saranno attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Ambiente. Il finanziamento avverrà mediante stipula di apposita convenzione tra Servizio Geologico Nazionale e Regione Basilicata ai sensi di quanto

previsto dalla lettera b) punto 4.2 della Sezione 5 della Deliberazione CIPE del 3.8.90, modificata dalla deliberazione 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991.

ARTICOLO 5

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, varranno i principi e le disposizioni contenuti nella legge 28 agosto 1989, n. 305 e nella deliberazione CIPE 3 agosto 1990, pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 58 dell'8 settembre 1990, modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991.

ARTICOLO 6

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

INTESA DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/1991
PER LA TUTELA AMBIENTALE
(Legge 28 Agosto 1989 n. 305, art. 4)

TRA

il Ministero dell'Ambiente, nella persona del Sottosegretario on.le Piero Angelini, giusta delega ex decreto Ministro dell'Ambiente del 16.7.1991, registrato alla Corte dei Conti il 19.9.1991, registro 2 - foglio 345

E

la Regione Basilicata nella persona del Presidente della Giunta Regionale Antonio Boccia,

PREMESSO

che l'art. 18, comma 1, lett. c), della legge 12 marzo 1988 n.67, prevede, in attesa dell'approvazione della legge quadro sulle aree protette, l'istituzione con le procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986 n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e d'intesa con la Regione Sardegna del parco marino del Golfo di Orosei;

che l'art. 10 della legge 28 agosto 1989 n. 305 prevede l'istituzione con le procedure di cui all'art 5 della legge 8 luglio 1986 n.349 del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, dell'Arcipelago Toscano e dell'Aspromonte

che il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, approvato con delibera CIPE 5 agosto 1988 (G.U. n. 215/88), ripartisce le risorse finanziarie disponibili per l'istituzione di nuovi parchi nazionali individuando i tre settori di intervento:

a) perimetrazione e definizione delle misure provvisorie di salvaguardia, istituzione dell'Ente per la gestione del parco, e redazione del piano di sviluppo socio-economico;
b) primi interventi di salvaguardia;
c) interventi urgenti per la valorizzazione e la fruibilità delle aree protette;

che il Programma Triennale 1989-1991, per la tutela ambientale (P.T.T.A.) approvato con delibera CIPE 3 agosto 1990 (G.U. n. 58/1990), è lo strumento fondamentale per la definizione del quadro di riferimento globale della politica ambientalista per l'impiego coordinato delle risorse finanziarie, per la scelta degli interventi prioritari e per la messa a punto delle procedure di attuazione della legge 28 agosto 1989 n.305;

che in tale quadro, prevede un programma generale finalizzato alla protezione della natura (PRONAC) il quale definisce gli obiettivi generali e le caratteristiche degli interventi per attivare il funzionamento dei parchi nazionali in via di istituzione, e costituisce - per finalità, oggetto, modalità di attuazione - l'integrazione e la continuazione degli interventi per l'istituzione di nuovi parchi previsti dalla delibera CIPE del 5 agosto 1988;

che il citato Programma Triennale prevede per il programma generale PRONAC quattro settori prioritari di intervento:
a) conoscenza degli ecosistemi presenti nel parco, con particolare riferimento ai sistemi vegetazionali, ai popolamenti faunistici, alle emersioni geologiche ed a quelle marine presenti;
b) recupero, conservazione e tutela dell'ambiente, da realizzare mediante interventi connessi alle misure provvisorie di salvaguardia ed ai primi interventi di riqualificazione dell'ambiente degradato;
c) informazione, educazione e formazione, in particolare dei giovani, sugli aspetti ambientali, culturali, storici e tradizionali presenti nell'area del parco;
d) valorizzazione e promozione della fruibilità del parco e promozione dello sviluppo socio-economico delle popolazioni residenti.

che l'art. 4 della legge 28 agosto 1989 n. 305, prevede, per l'attuazione del Programma Triennale per la tutela ambientale, la promozione da parte del Ministro dell'ambiente di apposite intese programmatiche con le singole Regioni e Province autonome per l'impiego coordinato delle risorse ed in particolare per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio, con finanziamento a carico dello Stato, delle Regioni e degli altri soggetti partecipanti alle intese;

che l'integrazione della delibera CIPE 3 agosto 1990 approvata dal CIPE in data 30 luglio 1991 prevede che i progetti relativi ai parchi nazionali presentati dalle

Regioni per l'attuazione del Programma annuale 1988 e per l'attuazione delle intese del Programma Triennale sono ammissibili al finanziamento, con le procedure previste dal Programma Triennale 1989-91, utilizzando le risorse sia del Programma Triennale stesso che del Programma annuale 1988;

che sul capitolo n. 7406, categoria XII del bilancio 1991 del Ministero dell'ambiente, a seguito delle variazioni apportate con il decreto del Ministro del Tesoro del 29.10.1991 registrato presso la Corte dei Conti in data 29.11.1991, registro n. 39, foglio n. 331 elenco n. 631, risulta iscritta in conto residui la somma di Lire 31.000 milioni;

che sul capitolo n. 7408, categoria XII del bilancio 1991 del Ministero dell'ambiente risulta iscritta in conto residui la somma di lire 10.000 milioni;

che nell'ambito delle intese di programma precedentemente stipulate con la Regione Basilicata non sono stati inclusi gli interventi relativi al programma generale della protezione della natura (PRONAC);

che la Commissione Tecnico Scientifica del Ministero dell'Ambiente ha esaminato le istanze di finanziamento trasmesse al Ministero dell'Ambiente direttamente o tramite le Amministrazioni regionali dai soggetti indicati dal Programma Annuale 1988 e dal P.T.T.A. 1989/91 ha espresso il proprio parere, indicando il piano di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili e gli interventi da ammettere a finanziamento;

che tutte le proposte di intervento riportate nell'allegato A alla presente intesa presentano i requisiti di legittimità, coerenza e fattibilità richiesti dal P.T.T.A. e sono conformi alle finalità del programma stesso per cui possono essere ammesse al finanziamento mediante la conclusione di una intesa programmatica, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sez. 5 del citato P.T.T.A.;

che il comma 1 dell'art. 10 della legge 28 agosto 1989 n. 305, autorizza la spesa di Lire 500 milioni per le spese di primo funzionamento dei parchi nazionali per i quali si attuino le procedure di istituzione ai sensi dell'art. 5 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

che il comma 9 dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991 n.394 autorizza per l'anno 1991 la spesa di lire 14.000 milioni per i parchi nazionali previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988,

n. 67, e dall'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

che per consentire l'istituzione e il primo funzionamento dell'Ente di gestione del Parco Nazionale del Pollino è opportuno effettuare il trasferimento della somma di lire 2300 milioni nei confronti della Regione Basilicata ove è prevista la sede legale del suddetto Ente.

SI CONVIENE

Art. 1
(Premessa)

La premessa che precede e gli allegati costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2
(Oggetto dell'intesa)

L'oggetto dell'intesa è l'attuazione nella Regione Basilicata del programma generale Protezione della Natura (PRONAC), finanziato con le risorse del Programma Annuale 1988 e del Programma Triennale 1989/91 per la tutela ambientale, nonché l'avvio della gestione relativa al Parco Nazionale del Pollino mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 35, comma 9, della legge 6.12.1991 n. 394 e all'art. 10, comma 1, della legge 28 agosto 1989, n. 305.

Art. 3
(Interventi e risorse finanziarie)

La definizione degli interventi ammessi a finanziamento avviene tenuto conto delle direttrici programmatiche, dei programmi strategici, delle finalità e modalità di attuazione del programma PRONAC e della programmazione di settore della Regione, tenuto conto della relazione prodotta dalla Commissione Tecnico-scientifica del Ministero dell'Ambiente.

Per l'attuazione degli interventi relativi al programma generale di protezione della natura (PRONAC) nella Regione Basilicata e descritti nell'allegato A alla presente intesa ed, eventualmente, per l'attuazione di quelli di cui al successivo comma, tutti dettagliatamente descritti secondo le schede di fattibilità presentate alla Commissione Tecnico-scientifica del Ministero dell'Ambiente, è assegnata la somma complessiva di Lire 5656 milioni.

Modifiche alla presente intesa potranno essere effettuate, su richiesta della Regione, prima dell'emanazione del decreto di trasferimento di cui al successivo art. 6 e con le stesse modalità previste per la conclusione del presente atto nonchè nel rispetto di quanto disposto dalla delibera CIPE del 3 agosto 1990 così come modificata dalla delibera CIPE del 30 luglio 1991.

Art. 4
(Copertura finanziaria)

Le parti convengono che tutti gli interventi finanziati ai sensi della presente intesa, eventualmente modificata ai sensi del precedente art.3, abbiano i requisiti di fattibilità e conformità alle indicazioni previste dal Programma Triennale 1989/91 per la tutela ambientale e sono pertanto ammessi a finanziamento, per la somma complessiva di Lire 5656 milioni a valere sul bilancio del Ministero dell'ambiente, fermo restando il rispetto delle leggi vigenti che regolano le rispettive fonti di finanziamento.

Art. 5
(Finanziamento per dell'Ente di gestione)
(del Parco Nazionale del Pollino)

In considerazione del fatto che nella Regione Basilicata è prevista la sede legale dell'Ente di gestione del Parco Nazionale del Pollino, è assegnata alla medesima Regione la somma complessiva di Lire 2300 milioni, a valere sui fondi di cui all'art. 35, comma 9, legge 6.12.1991, n. 394, ed art. 10, comma 1, legge 28 agosto 1989, n. 305. Il trasferimento delle citate risorse finanziarie avverrà con successivo decreto.

La Regione destinerà, con apposito provvedimento, la somma di cui al comma precedente all'avvio della gestione del Parco Nazionale del Pollino, vincolandone l'utilizzo in conformità a quanto previsto dalle due leggi sopra citate.

Art. 6
(Trasferimento dei fondi dell'intesa)

I fondi previsti dall'art. 4 della presente intesa verranno trasferiti alla Regione, tenuto conto di quanto stabilito dal precedente art.3 comma 3, con apposito decreto che definirà anche tempi e modalità per l'utilizzo degli stessi fondi in base a quanto previsto dalla sezione 5 della delibera CIPE 3 agosto 1990.

Il trasferimento dei fondi dei cui alla presente intesa avviene con preavviso di almeno 30 giorni da parte del Ministero dell'Ambiente alla Regione Basilicata.

Art. 7
(Conformità degli interventi alla legislazione vigente)

La Regione si impegna a realizzare gli interventi di cui alla presente intesa nel rispetto della vigente normativa in materia di ambiente, di assetto del territorio, di beni storico-artistici e paesaggistici e di ogni altra eventuale materia ricompresa nel settore interessato dagli interventi stessi.

Art. 8
(Validità dell'intesa)

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti del Decreto di trasferimento dei fondi di cui al precedente art. 6.

Roma li, 18.12.91

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
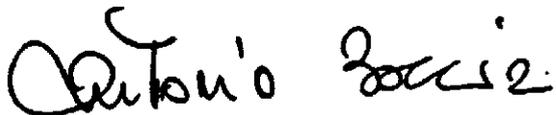
p. IL MINISTRO
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Allegato A Intesa tra MINISTERO AMBIENTE e Regione BASILICATA – Programma PRONAC –

INTERVENTI PER IL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

Riferimento Prot. CTS	Titolo del Progetto	Costo globale (milioni di lire)	Finanziamento concesso (milioni di lire)
87	Progetto di riqualificazione e tutela ambientale del parco del Pollino (1 lotto).	1.996	1.996
88	Gli anni verdi del Pollino.	1.000	1.000
129	Proposta di intervento per la produzione, valorizzazione, commercializzazione di oggetti di artigianato artistico tipico del Pollino.	2.500	1.330
203	Centro di commercializzazione e tipicizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici del parco del Pollino.	2.500	1.330
TOTALE FINANZIAMENTO CONCESSO SUL PROGRAMMA PRONAC (milioni di lire)			5.656
FONDI DA TRASFERIRE PER L'ISTITUZIONE E IL PRIMO FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PARCO (milioni di lire)			2.300
TOTALE DEI FINANZIAMENTI DA TRASFERIRE ALLA REGIONE (milioni di lire)			7.956

INTESA PROGRAMMATICA
TRA
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

INTESA RELATIVA AL PROGRAMMA CARG DEL 29 OTTOBRE 1991

INTESA DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/91 TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 29 del mese di ottobre, in Roma presso la sede del Ministero dell'Ambiente,

sono presenti:

- per il Ministero dell'Ambiente, l'On.le Giorgio Ruffolo;
- per la Provincia Autonoma di Bolzano, l'Assessore alla tutela dell'Ambiente, Dott. Erich Achmüller giusta delega conferita con delibera della Giunta Provinciale n° 7905/90 del 10 dicembre 1990.

Premesso che la legge 28 agosto 1989, n. 305, all'articolo 4 prevede che per l'attuazione del Programma triennale 1989/91 per la tutela ambientale (nel seguito denominato PTTA) il Ministro dell'Ambiente promuove apposite intese di programma con le singole Regioni per l'impiego coordinato delle risorse e per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio.

Considerato che la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 alla sezione 5 capitolo 1 lettera D), modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991, per l'attuazione anche parziale del programma, prevede la possibilità di stipulare intese programmatiche non globali;

Rilevato che la Provincia Autonoma di Bolzano, nell'ambito delle iniziative previste dal programma Carta geologica (CARG) 1989/91 ha predisposto un sub schema di programma relativo alla realizzazione di n. 5 fogli (cinque), di cui n. 2 in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento e di n. 1 foglio geotematico della pericolosità geologica in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Veneto;

Considerato che il Servizio Geologico, nell'esprimere la sua valutazione tecnica ha fatto presente che tale progetto rientra nelle priorità contemplate nella Sezione 3^ capitolo 8 lettera c) punto 3 della succitata deliberazione CIPE;

Rilevato che il Servizio Geologico Nazionale, d'accordo con i dirigenti regionali responsabili del progetto, ha ritenuto opportuno introdurre una modifica al progetto originario presentato dalla Provincia Autonoma di Bolzano, e precisamente concordando di realizzare n. 4 fogli geologici di cui n. 1 in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento e n. 1 foglio geotematico in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Veneto e precisamente: i fogli 003 (G) "Vetta d'Italia", 009 (G) "Anterselva", 016 (G) "Dobbiaco", 026 (G) "Appiano", 028 (T) "Marmolada" per un costo di £ 4.393 milioni, con un finanziamento a carico del bilancio della Provincia Autonoma di Bolzano di £ 1.593 milioni e di £ 2.800 milioni a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico Nazionale;

Visto che la Provincia Autonoma di Bolzano ha definito ed approvato la suindicata proposta di intervento, limitatamente alle risorse del PTTA di cui al biennio 1989/90;

Ritenuto che la proposta di intervento concordata con la Provincia Autonoma di Bolzano presenta i requisiti di legittimità, di coerenza, di congruità e di fattibilità richiesti dal PTTA ed è conforme alle finalità del programma stesso per cui può essere ammessa al finanziamento mediante la conclusione della presente intesa, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sezione 5 del programma triennale approvato con la deliberazione CIPE 3.8.90;

Le Amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della seguente intesa, ai sensi della deliberazione CIPE 3.8.90.

ARTICOLO 1

La premessa che precede e gli Allegati indicati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2

Oggetto dell'intesa indicata in premessa è l'attuazione parziale del programma triennale di salvaguardia dell'ambiente 1989/91 approvato con deliberazione CIPE 3.8.90, ed in particolare l'attuazione del programma generale CARG, limitatamente alle risorse di cui al biennio 1989/90 e relativamente agli interventi da realizzare nella Provincia Autonoma di Bolzano.

ARTICOLO 3

Il Ministro dell'Ambiente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri giusta nota del 23 maggio 1991, n. UCA/1841/1.3.1/2740/1 e sentito il Servizio Geologico Nazionale in merito al programma CARG 1989/90 presentato dalla Provincia Autonoma di Bolzano, concorda con la Provincia Autonoma di Bolzano di realizzare il programma come è descritto nella scheda n. 9 (scheda di fattibilità) e nel sub schema, con le modifiche concordate tra il Servizio Geologico Nazionale e la Provincia Autonoma di Bolzano e precisamente:
n. 4 carte geologiche di cui n. 1 in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento e n. 1 foglio geotematico in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Veneto e precisamente: i fogli 003 (G) "Vetta d'Italia", 009 (G) "Anterselva", 016 (G) "Dobbiaco", 026 (G) "Appiano", 028 (T) "Marmolada";

ARTICOLO 4

Il costo globale per la realizzazione di quanto precede è pari a lire 4.393 milioni di cui lire 1.593 milioni a carico della Provincia Autonoma di Bolzanoe lire 2.800 milioni a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico Nazionale - . Le risorse finanziarie relative alla predetta intesa a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri saranno attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente. Il finanziamento avverrà mediante stipula di apposita convenzione tra Servizio Geologico Nazionale e la Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi di quanto previsto dalla lettera b) punto 4.2 della Sezione 5 della Deliberazione CIPE del 3.8.90, modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991.

ARTICOLO 5

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, varranno i principi e le disposizioni contenuti nella legge 28 agosto 1989, n. 305 e nella deliberazione CIPE 3 agosto 1990, pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 58 dell'8 settembre 1990, modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991.

ARTICOLO 6

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

INTESE PROGRAMMATICHE
TRA
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E
REGIONE CALABRIA

INTESA INTEGRATIVA DEL 16 DICEMBRE 1991

INTESA RELATIVA AL PROGRAMMA CARG DEL 29 OTTOBRE 1991

INTESA RELATIVA AL PROGRAMMA PRONAC DEL 16 DICEMBRE 1991

INTESA PROGRAMMATICA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/91 PER LA TUTELA AMBIENTALE

(Legge 8 agosto 1989 n. 305, articolo 4)

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 16 del mese di dicembre, in Roma presso la sede del Ministero dell'Ambiente,

sono presenti:

- per il Ministero dell'ambiente, l'On. Giorgio Ruffolo
- per la Regione Calabria, l'Assessore all'ambiente Leopoldo Chieffallo, giusta delega conferitagli con delibera della Giunta Regionale n.6388 del 17 dicembre 1990.

Premesso che la legge 28 agosto 1989, n.305, all'art.4 prevede che per l'attuazione del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale (nel seguito denominato P.T.T.A.) il Ministro dell'ambiente promuova apposite intese di programma con le singole Regioni per l'impiego coordinato delle risorse e per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio;

Considerato che il P.T.T.A., approvato con la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 (pubblicata sul supp. ord. alla G.U. dell'8 settembre 1990 n. 210) modificata con la deliberazione CIPE 30 luglio 1991 (pubblicata sulla G.U. n.190 del 14 agosto 1991), prevede alla sezione 5 capitolo 1 lettera D), la possibilità di stipulare intese programmatiche parziali;

Vista l'intesa stipulata il 3 maggio 1991 tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Calabria, con la quale sono stati individuati gli interventi relativi ai programmi: Smaltimento rifiuti (SMAR), Depurazione delle acque (DEAC) e Delocalizzazione e ristrutturazione processi produttivi. Rischio industriale (DERISP);

Considerato che occorre stipulare l'intesa per i programmi Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), Nuova occupazione (NOC) e Informazione e educazione ambientale (INFEA) non inclusi nella precedente intesa;

Visto che la Regione Calabria, con la citata delibera della Giunta Regionale e con nota del 15 marzo 1991, ha definito ed approvato la proposta di intervento, limitatamente alle risorse del P.T.T.A. di cui al biennio 1989/90;

Ritenuto che gli interventi concordati con la Regione Calabria presentano i requisiti di legittimità, di coerenza, di congruità e di fattibilità e sono conformi alle finalità del programma stesso per cui possono essere ammessi al finanziamento mediante la conclusione della presente intesa, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sezione 5 del P.T.T.A.;

Tutto ciò premesso e ritenuto

Le Amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della presente intesa integrativa, ai sensi della deliberazione CIPE 3/8/90.

ARTICOLO 1
(premessa)

La premessa che precede e gli allegati indicati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale, del presente atto.

ARTICOLO 2
(finalità dell'intesa)

Oggetto dell'intesa indicata in premessa è l'attuazione del programma triennale di salvaguardia dell'ambiente 1990/91 approvato con deliberazione CIPE 3/8/90 e in particolare l'attuazione dei programmi generali SINA e NOC, limitatamente alle risorse di cui al biennio 1989/90 e relativamente agli interventi da realizzare nella Regione Calabria.

ARTICOLO 3
(interventi da attuare)

Gli interventi, oggetto della presente intesa, sono quelli più specificatamente definiti e descritti nelle rispettive schede di fattibilità, sottoscritte per la Regione Calabria dai soggetti titolari.

Le schede sono depositate e conservate presso il Ministero dell'ambiente.

La descrizione dei singoli interventi, le indicazioni tecniche e la ripartizione dei finanziamenti sono riportate nell'Appendice.

ARTICOLO 4
(copertura finanziaria)

Dichiarano le parti contraenti che per quanto riguarda i programmi generali SINA, NOC e INFEA tutti gli interventi individuati e definiti con la presente intesa risultano conformi alle indicazioni previste dal P.T.T.A. e sono pertanto fattibili, in base a quanto rilevato dalle corrispondenti schede di fattibilità, depositate presso il Ministero.

Il Ministero dell'ambiente ammette quindi i predetti interventi alla procedura di finanziamento.

Il finanziamento per la somma complessiva di 20.800 milioni di lire di cui 3.100 milioni per il programma SINA , 17.000 milioni per il programma NOC e 700 milioni per il programma INFEA, verrà disposto con successivi decreti, fermo restando il rispetto delle leggi vigenti che regolano le rispettive fonti di finanziamento.Concorrono inoltre al finanziamento degli interventi ulteriori risorse per l'ammontare di 300 milioni di lire da parte della Regione, pertanto le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi inseriti in questa intesa parziale ammontano a 21.100 milioni di lire.

ARTICOLO 5
(rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, si fa riferimento all'intesa già stipulata con la Regione Calabria in data 3 maggio 1991.

ARTICOLO 6
(validità dell'intesa)

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 16 dicembre 1991

L'Assessore all'ambiente

Il Ministro dell'ambiente

APPENDICE

NOC
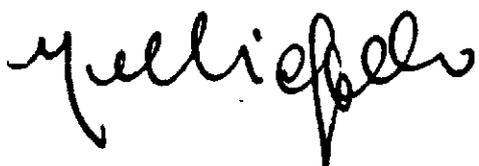
INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Intervento	Finanziamento P.T.T.A.
1	Provincia di Cosenza	completamento del catasto degli scarichi pubblici e privati in corpi idrici, per la provincia di Cosenza	2.000
2	Comunità Montana del Pollino	infrastrutturazione di prima attivazione turistica nell'area calabrese del P.N. del Pollino	3.000
3	MAF	salvaguardia e valorizzazione ambientale nel PN della Calabria, area nord della "Sila grande"- II intervento	2.000
4	Comunità Montana Silana	completamento del sistema integrato di studi e di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione amb. del territorio della Comunità Montana Silana	4.999
5	Com.Mon-tana dei monti Reventino Tiriolo e Mancuso	completamento prog. di salvaguardia amb.per il territorio della Comunità montana dei monti Reventino, Tiriolo e Mancuso	2.364
6	C.I.S.A.	progetto di completamento per la salvaguardia e la valorizzazione ambientale di area di particolare rilevanza ambientale	2.637
TOTALE			17.000

NOC

INDICAZIONI TECNICHE.

N. ordine	NOTAZIONI
1	Si rende necessario rispettare il vincolo del 70% relativo all'attuazione dei contratti di lavoro a termine per i giovani disoccupati, nonchè ridurre i costi di coordinamento. Deve essere specificata l'attività formativa (materie ed ore di formazione, docenze, durata e sede del corso, caratteristiche della struttura formativa). L'importo del costo di docenza deve essere determinato in relazione ai parametri regionali. Va infine riformulato il quadro economico di spesa.
2	Si rende necessario rispettare il vincolo del 70% relativo all'attivazione dei contratti di lavoro a termine per i giovani disoccupati, nonchè ridurre i costi di coordinamento. Deve essere specificata l'attività formativa (materie ed ore di formazione, docenze, durata e sede del corso, caratteristiche della struttura formativa). L'importo del costo di docenza deve essere determinato in relazione ai parametri regionali. Va infine riformulato il quadro economico di spesa.
3	Il progetto presenta, nèi suoi aspetti formativi, tecnici ed economici, carenze tali da renderne necessaria la riformulazione.
4	Il progetto presenta, nei suoi aspetti formativi, tecnici ed economici, carenze tali da renderne necessaria la riformulazione.
5	Il progetto presenta, nei suoi aspetti formativi, tecnici ed economici, carenze tali da renderne necessaria la riformulazione.
6	Nulla da rilevare.

NOC

FINANZIAMENTI

(in milioni di lire)

N. ordine	Origine fondi P.T.T.A.	Finanziamenti P.T.T.A.	Altri finanziamenti	Totale finanziamenti
1	L. 305/89 art.9	2.000		2.000
2	L. 305/89 art.9	3.000		3.000
3	L. 305/89 art.9	2.000		2.000
4	L. 305/89 art.9	4.999		4.999
5	L. 305/89 art.9	2.364		2.364
6	L. 305/89 art.9	2.637		2.637
Totale				17.000

PROGRAMMA GENERALE SINA

Nell'ambito delle attività generali previste dal programma stralcio 1989-90 la Regione Calabria si impegna a:

- connettere il proprio polo regionale del SINA con il polo nazionale e attivare uno sportello elettronico presso il modulo centrale del Ministero dell'ambiente e garantirne l'avvio funzionale con proprio personale;
- operare per la creazione di un interfacciamento fra modulo nazionale e modulo regionale che consenta l'accesso delle basi informative di carattere ambientale esistenti presso tutte le strutture regionali e lo scambio delle informazioni necessarie allo svolgimento delle rispettive funzioni e dei comuni programmi di attività.
- richiedere gli standards al Ministero dell'ambiente prima di procedere alla realizzazione degli interventi previsti.

Nell'ambito di tali condizioni generali, l'entità e le caratteristiche dell'offerta che si intende rendere disponibile con il programma stralcio 1989-90 consistono nella creazione del polo regionale del SINA e dei sottosistemi informativi delle aree a rischio di Crotone, la connessione in rete e l'interfacciamento delle strutture regionali e subregionali con valenza ambientale, e il raccordo dei flussi informativi esistenti. A tal fine si provvederà a:

- Integrare con le finalità e l'operatività del progetto "Realizzazione del Sistema informativo territoriale della Regione Calabria", oggetto della presente intesa, tutti i progetti finanziati dal Ministero dell'ambiente nel quadro del programma annuale 1988 e del presente programma triennale, ed in particolare:
  - i censimenti degli scarichi pubblici e privati nei corpi idrici ed i catasti delle discariche finanziati nel piano annuale 88 e quelli previsti nel piano triennale sul programma generale NOC;
  - le attività conoscitive previste nel programma generale DEAC;
- Ottimizzare lo sviluppo del software di raccolta e gestione dei dati previsto dai finanziamenti sui vari programmi generali del piano Triennale, così da renderlo utilizzabile e disponibile per le strutture regionali e subregionali nell'ambito del SINA;

Al fine di assicurare la formazione ed il flusso informativo di dati ambientali, è fatto obbligo alla Regione - ai fini dell'utilizzo delle risorse - di pervenire, preliminarmente al progetto esecutivo, ad una convenzione con i soggetti pubblici operanti nel territorio regionale preposti istituzionalmente alla raccolta ed al rilevamento dei dati ambientali.
Gli oneri relativi, previa verifica del progetto esecutivo e fatte salve le finalità progettuali, faranno carico, in tutto o in parte, sulle disponibilità finanziarie previste per la realizzazione dell'intervento di cui alla presente intesa.

N° ORD.	SOGGETTO TITOLARE	O G G E T T O	FINANZ.TO P.T.T.A.
1	Regione Calabria	Progetto relativo alla "Realizzazione del Sistema Informativo Territoriale Ambientale Regione Calabria e monitoraggio area a rischio zona industriale di Crotone	3100

I valori sono in milioni di lire

PIANO FINANZIARIO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

N.Ordine	Costo Globale	Finanziamenti P.T.T.A.	Finanziamenti Regione	Origine fondi P.T.T.A.
1	3100	3100	-	vedere Tab.successiva

I valori sono in milioni di lire

INTERVENTO	L. 305/89 art.6 Area a rischio "Crotone"	L. 305/89 art. 13	TOTALE
1	1400	1700	3100

ASPETTI TECNICI E FINANZIARI DEI SINGOLI INTERVENTI

N.Ordine	Notazioni
1	Prima dell'attuazione del programma è necessaria la verifica da parte del Ministero dell'ambiente del progetto esecutivo al fine di puntualizzare la corrispondenza tra il finanziamento e gli interventi da realizzare. Sarà definita l'architettura tecnologica e informativa. Sarà verificata la disponibilità ed il trasferimento di SW applicativo già sviluppato con fondi del Ministero dell'ambiente nell'ambito del SINA utile per il presente intervento. La Regione dovrà assicurare i flussi informativi verso il polo regionale secondo quanto previsto nelle premesse, con particolare riferimento ai flussi di dati provenienti dalle attività svolte dai Servizi Multizonali di Prevenzione operanti sul territorio regionale e nell' area a rischio di Crotone. Di tali dati dovrà essere assicurato il trattamento informatico nel presente intervento. Dovranno altresì essere acquisite ed integrate le basi informative derivanti dalle attività conoscitive previste nella elaborazione dei piani di risanamento ambientale dell' areea a rischio regionale. In fase di progettazione esecutiva verranno ridefiniti i sistemi di monitoraggio delle aree a rischio in accordo con le indicazioni che scaturiranno dai piani di risanamento ambientale di tali aree. Verrà prevista l'attivazione di una utenza remota del S.I. regionale presso il Ministero dell'ambiente. La Regione dovrà richiedere gli standards al Ministero dell'ambiente prima di procedere alla realizzazione degli interventi previsti. Ai fini della verifica di conformità di cui all'art. 8 comma 2 della presente intesa, negli eventuali atti convenzionali stipulati dai soggetti ammessi a finanziamento con terzi, relativi alla realizzazione degli interventi approvati, deve essere inserita esplicita clausola che subordina all'assenso del Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente, l'attestazione di conformità degli interventi, per successivi stadi di avanzamento dei lavori, a quanto concordato nell'intesa nonchè nel progetto esecutivo.

PROGRAMMA GENERALE INFEA

Nell'ambito delle attività generali previste dal programma stralcio 1989-90 la Regione CALABRIA si impegna a:

- realizzare un Centro di Educazione e Documentazione nella Regione relativamente alle tematiche legate alla gestione dell'ambiente e alla pianificazione del territorio e relativa struttura di servizio. Tale centro ha le seguenti finalità:
  - informare il pubblico sullo stato dell'ambiente a livello locale, inquadrato nell'ambito nazionale, attraverso una rappresentazione sintetica ed efficace dei dati delle reti e delle campagne di monitoraggio relativamente alle caratteristiche del territorio;
  - fornire elementi di educazione ambientale attraverso la predisposizione di materiale didattico e prototipi dimostrativi di tecniche di monitoraggio ambientale;
  - costituire un polo di riferimento con le attrezzature multimediali utili per autoaggiornamento e corsi di aggiornamento dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado;

A tal fine si provvederà ad articolare l'intervento nelle seguenti fasi:

Servizi per l'educazione e la documentazione:

- Individuazione dell'offerta di servizi e delle specifiche caratteristiche del territorio;
- Selezione ed acquisizione del materiale multimediale disponibile sul mercato e presso enti;
- Acquisizione terminali e collegamento alla rete telematica IATIN
- Formazione di due addetti
- Pubblicizzazione dell'iniziativa di offerta dei servizi sul territorio;

Allestimento Centro e mezzo mobile:

- Progettazione delle infrastrutture necessarie, anche mediante la ristrutturazione di locali preesistenti;
- Realizzazione delle infrastrutture
- Realizzazione del mezzo mobile;

N°ORDINE	SOGGETTO TITOLARE	O G G E T T O	FINANZ.TO P.T.T.A.
1	REGIONE CALABRIA	Centro di educazione e documentazione relativamente alle tematiche legate alla gestione dell'ambiente e alla pianificazione del territorio struttura di servizio	700

I valori sono espressi in milioni

PIANO FINANZIARIO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

N° ORDINE	COSTO GLOBALE	FINANZIAMENTI P.T.T.A.	FINANZIAMENTI REGIONE	ORIGINE FONDI P.T.T.A.
1	1.000	700	300	L.305/89 art. 12

I valori sono espressi in milioni

PROGRAMMA GENERALE INFEA

INDICAZIONI TECNICHE

N°ORDINE	ANNOTAZIONI
1	Si subordina il trasferimento dei fondi relativi al finanziamento accordato alla presentazione del progetto esecutivo.

INTESA DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/91 TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E LA REGIONE CALABRIA

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 29 del mese di ottobre, in Roma presso la sede del Ministrero dell'Ambiente,

sono presenti:

- Per il Ministro dell'Ambiente, l'On.le Giorgio Ruffolo;
- per la Regione Calabria l'Assessore all'Ambiente, Leopoldo Chiefallo giusta delega conferitagli con delibera della Giunta Regionale n° 6388 del 17 dicembre 1990.

Premesso che la legge 28 agosto 1989, n. 305, all'articolo 4 prevede che per l'attuazione del Programma triennale 1989/91 per la tutela ambientale (nel seguito denominato PTTA) il Ministro dell'Ambiente promuove apposite intese di programma con le singole Regioni per l'impiego coordinato delle risorse e per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio.

Considerato che la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 alla sezione 5 capitolo 1 lettera D), modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata nella G.U. n° 190 del 14 agosto 1991, per l'attuazione anche parziale del programma, prevede la possibilità di stipulare intese programmatiche non globali;

Rilevato che la Regione Calabria nell'ambito delle iniziative previste dal programma Carta Geologica (CARG) 1989/91 ha predisposto un sub schema di programma relativo alla realizzazione di n. 15 (quindici) fogli geologici e n. 16 fogli geotematici;

Considerato che il Servizio Geologico, nell'esprimere la sua valutazione tecnica ha fatto presente che tale progetto rientra nelle priorità contemplate nella Sezione 3^ capitolo 8 lettera c) punto 3 della succitata deliberazione CIPE;

Rilevato che il Servizio Geologico Nazionale, d'accordo con i dirigenti regionali responsabili del progetto, ha ritenuto opportuno introdurre una modifica al progetto originario presentato dalla Regione Calabria e precisamente concordando di realizzare n. 2 (due) fogli proposti originariamente, e precisamente i fogli F. 574 "Lamezia Terme" e F. 575 "Catanzaro" e di completare il foglio F. 580 "Soverato" con il

rilevamento delle relative aree marine integrando i dati con quelli del rilevamento a terra, per un costo globale di £ 2.000 milioni, un finanziamento di £ 1.000 milioni a carico del bilancio della Regione Calabria e con un finanziamento di £ 1.000 milioni a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico Nazionale;

Visto che la Regione Calabria ha definito ed approvato la suindicata proposta di intervento, limitatamente alle risorse del PTTA di cui al biennio 1989/90;

Ritenuto che la proposta di intervento concordata con la Regione Calabria presenta i requisiti di legittimità, di coerenza, di congruità e di fattibilità richiesti dal PTTA ed è conforme alle finalità del programma stesso per cui può essere ammessa al finanziamento mediante la conclusione della presente intesa, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sezione 5 del programma triennale approvato con la deliberazione CIPE 3.8.90;

Le Amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della seguente intesa, ai sensi della deliberazione CIPE 3.8.90.

ARTICOLO 1

La premessa che precede e gli Allegati indicati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2

Oggetto dell'intesa indicata in premessa è l'attuazione parziale del programma triennale di salvaguardia dell'ambiente 1989/91 approvato con deliberazione CIPE 3.8.90, ed in particolare l'attuazione del programma generale CARG, limitatamente alle risorse di cui al biennio 1989/90 e relativamente agli interventi da realizzare nella Regione Calabria.

ARTICOLO 3

Il Ministro dell'Ambiente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri giusta nota del 23 maggio 1991, n. UCA/1841/1.3.1/2740/1 e sentito il Servizio Geologico Nazionale in merito al programma CARG 1989/90 presentato dalla Regione Calabria concorda con la Regione

Calabria di realizzare il programma come è descritto nella scheda n. 9 (scheda di fattibilità) e nel sub schema, con le modifiche concordate tra il Servizio Geologico Nazionale e la Regione Calabria e precisamente:
n. 2 carte geologiche alla scala 1:50.000 e precisamente i fogli F. .574 "Lamezia Terme" e F. 575 "Catanzaro" e di completare il foglio F. 580 "Soverato" con il rilevamento delle relative aree marine integrando i dati con quelli del rilevamento a terra.

ARTICOLO 4

Il costo globale per la realizzazione di quanto precede è pari a lire 2.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni a carico del bilancio della Regione Calabria e lire 1.000 a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico Nazionale. Le risorse finanziarie relative alla predetta intesa a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri saranno attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente. Il finanziamento avverrà mediante stipula di apposita convenzione tra Servizio Geologico Nazionale e Regione Calabria ai sensi di quanto previsto dalla lettera b) punto 4.2 della Sezione 5 della Deliberazione CIPE del 3.8.90, modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991.

ARTICOLO 5

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, varranno i principi e le disposizioni contenuti nella legge 28 agosto 1989, n. 305 e nella deliberazione CIPE 3 agosto 1990, pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 58 dell'8 settembre 1990, modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991.

ARTICOLO 6

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

INTESA DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/1991 PER LA TUTELA AMBIENTALE (Legge 28 Agosto 1989 n. 305, art. 4)

TRA

il Ministero dell'Ambiente, nella persona del Sottosegretario on.le Piero Angelini, giusta delega ex decreto Ministro dell'Ambiente del 16.7.1991, registrato alla Corte dei Conti il 19.9.1991, registro 2 - foglio 345

E

la Regione Calabria nella persona dell'Assessore Regionale all'ambiente On. Leopoldo Chieffallo,

PREMESSO

che l'art. 18, comma 1, lett. c), della legge 12 marzo 1988 n.67, prevede, in attesa dell'approvazione della legge quadro sulle aree protette, l'istituzione con le procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986 n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e d'intesa con la Regione Sardegna del parco marino del Golfo di Orosei;

che l'art. 10 della legge 28 agosto 1989 n. 305 prevede l'istituzione con le procedure di cui all'art 5 della legge 8 luglio 1986 n.349 del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, dell'Arcipelago Toscano e dell'Aspromonte

che il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, approvato con delibera CIPE 5 agosto 1988 (G.U. n. 215/88), ripartisce le risorse finanziarie disponibili per l'istituzione di nuovi parchi nazionali individuando i tre settori di intervento:

a) perimetrazione e definizione delle misure provvisorie di salvaguardia, istituzione dell'Ente per la gestione del parco, e redazione del piano di sviluppo socio-economico;
b) primi interventi di salvaguardia;
c) interventi urgenti per la valorizzazione e la fruibilità delle aree protette;

che il Programma Triennale 1989-1991, per la tutela ambientale (P.T.T.A.) approvato con delibera CIPE 3 agosto 1990 (G.U. n.,58/1990),è lo strumento fondamentale per la definizione del quadro di riferimento globale della politica ambientalista per l'impiego coordinato delle risorse finanziarie, per la scelta degli interventi prioritari e per la messa a punto delle procedure di attuazione della legge 28 agosto 1989 n.305;

che in tale quadro, prevede un programma generale finalizzato alla protezione della natura (PRONAC) il quale definisce gli obiettivi generali e le caratteristiche degli interventi per attivare il funzionamento dei parchi nazionali in via di istituzione, e costituisce - per finalità, oggetto, modalità di attuazione - l'integrazione e la continuazione degli interventi per l'istituzione di nuovi parchi previsti dalla delibera CIPE del 5 agosto 1988;

che il citato Programma Triennale prevede per il programma generale PRONAC quattro settori prioritari di intervento:

a) conoscenza degli ecosistemi presenti nel parco, con particolare riferimento ai sistemi vegetazionali, ai popolamenti faunistici, alle emersioni geologiche ed a quelle marine presenti;
b) recupero, conservazione e tutela dell'ambiente, da realizzare mediante interventi connessi alle misure provvisorie di salvaguardia ed ai primi interventi di riqualificazione dell'ambiente degradato;
c) informazione, educazione e formazione, in particolare dei giovani, sugli aspetti ambientali, culturali, storici e tradizionali presenti nell'area del parco;
d) valorizzazione e promozione della fruibilità del parco e promozione dello sviluppo socio-economico delle popolazioni residenti.

che l'art. 4 della legge 28 agosto 1989 n. 305, prevede, per l'attuazione del Programma Triennale per la tutela ambientale, la promozione da parte del Ministro dell'ambiente di apposite intese programmatiche con le singole Regioni e Province autonome per l'impiego coordinato delle risorse ed in particolare per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio, con finanziamento a carico dello Stato, delle Regioni e degli altri soggetti partecipanti alle intese;

che l'integrazione della delibera CIPE 3 agosto 1990 approvata dal CIPE in data 30 luglio 1991 prevede che i progetti relativi ai parchi nazionali presentati dalle

Regioni per l'attuazione del Programma annuale 1988 e per l'attuazione delle intese del Programma Triennale sono ammissibili al finanziamento, con le procedure previste dal Programma Triennale 1989-91, utilizzando le risorse sia del Programma Triennale stesso che del Programma annuale 1988;

che sul capitolo n. 7406, categoria XII del bilancio 1991 del Ministero dell'ambiente, a seguito delle variazioni apportate con il decreto del Ministro del Tesoro del 29.10.1991 registrato presso la Corte dei Conti in data 29.11.1991, registro n. 39, foglio n. 331 elenco n. 631, risulta iscritta in conto residui la somma di Lire 31.000 milioni ;

che sul capitolo n. 7408, categoria XII del bilancio 1991 del Ministero dell'ambiente risulta iscritta in conto residui la somma di lire 10.000 milioni

che nell'ambito delle intese di programma precedentemente stipulate con la Regione Calabria non sono stati inclusi gli interventi relativi al programma generale della protezione della natura (PRONAC);

che la Commissione Tecnico Scientifica del Ministero dell'Ambiente ha esaminato le istanze di finanziamento trasmesse al Ministero dell'Ambiente direttamente o tramite le Amministrazioni regionali dai soggetti indicati dal Programma Annuale 1988 e dal P.T.T.A. 1989/91 ha espresso il proprio parere, indicando il piano di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili e gli interventi da ammettere a finanziamento;

che tutte le proposte di intervento riportate nell'allegato A alla presente intesa presentano i requisiti di legittimità, coerenza e fattibilità richiesti dal P.T.T.A. e sono conformi alle finalità del programma stesso per cui possono essere ammesse al finanziamento mediante la conclusione di una intesa programmatica, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sez. 5 del citato P.T.T.A.;

che il comma 1 dell'art. 10 della legge 28 agosto 1989 n. 305, autorizza la spesa di Lire 500 milioni per le spese di primo funzionamento dei parchi nazionali per i quali si attuino le procedure di istituzione ai sensi dell'art. 5 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

che il comma 9 dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991 n.394 autorizza per l'anno 1991 la spesa di lire 14.000 milioni per i parchi nazionali previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988,

n. 67, e dall'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

che per consentire l'istituzione e il primo funzionamento dell'Ente di gestione del Parco Nazionale dell'Aspromonte è opportuno effettuare il trasferimento della somma di lire 2300 milioni nei confronti della Regione Calabria ove è prevista la sede legale del suddetto Ente.

SI CONVIENE

Art. 1
(Premessa)

La premessa che precede e gli allegati costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2
(Oggetto dell'intesa)

L'oggetto dell'intesa è l'attuazione nella Regione Calabria del programma generale Protezione della Natura (PRONAC), finanziato con le risorse del Programma Annuale 1988 e del Programma Triennale 1989/91 per la tutela ambientale, nonché l'avvio della gestione relativa al Parco Nazionale dell'Aspromonte mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 35, comma 9, della legge 6.12.1991 n. 394 e all'art. 10, comma 1, della legge 28 agosto 1989, n. 305.

Art. 3
(Interventi e risorse finanziarie)

La definizione degli interventi ammessi a finanziamento avviene tenuto conto delle direttrici programmatiche, dei programmi strategici, delle finalità e modalità di attuazione del programma PRONAC e della programmazione di settore della Regione, tenuto conto della relazione prodotta dalla Commissione Tecnico-scientifica del Ministero dell'Ambiente.

Per l'attuazione degli interventi relativi al programma generale di protezione della natura (PRONAC) nella Regione Calabria e descritti nell'allegato A alla presente intesa ed, eventualmente, per l'attuazione di quelli di cui al successivo comma, tutti dettagliatamente descritti secondo le schede di fattibilità presentate alla Commissione Tecnico-scientifica del Ministero dell'Ambiente, è assegnata la somma complessiva di Lire 7574 milioni.

Modifiche alla presente intesa potranno essere effettuate, su richiesta della Regione, prima dell'emanazione del decreto di trasferimento di cui al successivo art. 6 e con le stesse modalità previste per la conclusione del presente atto nonchè nel rispetto di quanto disposto dalla delibera CIPE del 3 agosto 1990 così come modificata dalla delibera CIPE del 30 luglio 1991.

Art. 4
(Copertura finanziaria)

Le parti convengono che tutti gli interventi finanziati ai sensi della presente intesa, eventualmente modificata ai sensi del precedente art.3, abbiano i requisiti di fattibilità e conformità alle indicazioni previste dal Programma Triennale 1989/91 per la tutela ambientale e sono pertanto ammessi a finanziamento, per la somma complessiva di Lire 7574 milioni a valere sul bilancio del Ministero dell'ambiente, fermo restando il rispetto delle leggi vigenti che regolano le rispettive fonti di finanziamento.

Art. 5
(Finanziamento dell'Ente di gestione)
(del Parco Nazionale dell'Aspromonte)

In considerazione del fatto che nella Regione Calabria è prevista la sede legale dell'Ente di gestione del Parco Nazionale dell'Aspromonte, è assegnata alla medesima Regione la somma complessiva di Lire 2300 milioni, a valere sui fondi di cui all'art. 35, comma 9, legge 6.12.1991, n. 394, ed art. 10, comma 1, legge 28 agosto 1989, n. 305. Il trasferimento delle citate risorse finanziarie avverrà con successivo decreto.

La Regione destinerà, con apposito provvedimento, la somma di cui al comma precedente all'avvio della gestione del Parco Nazionale dell'Aspromonte, vincolandone l'utilizzo in conformità a quanto previsto dalle due leggi sopra citate.

Art. 6
(Trasferimento dei fondi dell'intesa)

I fondi previsti dall'art. 4 della presente intesa verranno trasferiti alla Regione, tenuto conto di quanto stabilito dal precedente art.3 comma 3, con apposito decreto che definirà anche tempi e modalità per l'utilizzo degli stessi fondi in base a quanto previsto dalla sezione 5 della delibera CIPE 3 agosto 1990.

Il trasferimento dei fondi di cui alla presente intesa avviene con preavviso di almeno 30 giorni da parte del Ministero dell'Ambiente alla Regione Calabria.

Art. 7
(Conformità degli interventi alla legislazione vigente)

La Regione si impegna a realizzare gli interventi di cui alla presente intesa nel rispetto della vigente normativa in materia di ambiente, di assetto del territorio, di beni storico-artistici e paesaggistici e di ogni altra eventuale materia ricompresa nel settore interessato dagli interventi stessi.

Art. 8
(Validità dell'intesa)

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione dell'intesa sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana.

Roma lì,16.12.91

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Allegato A — **Intesa tra MINISTERO AMBIENTE e Regione CALABRIA - Programma PRONAC -**

INTERVENTI PER IL PARCO NAZIONONALE DEL POLLINO

Riferimento Prot. CTS	Titolo del Progetto	Costo globale (milioni di lire)	Finanziamento concesso (milioni di lire)
200	Interventi di riqualificazione ambientale nell'area del Pollino.	2.000	500
201	Creazione di un centro di servizi nell'area del parco nazionale del Pollino.	3.200	2.500
202	Corsi di informazione ed educazione ambientale per la conservazione delle aree di rilevante interesse naturalistico in Calabria (vedi 204)	487	487
TOTALE FINANZIAMENTO CONCESSO PER IL P.N. DEL POLLINO (milioni di lire)			3.487

INTERVENTI PER IL PARCO NAZIONONALE DELL'ASPROMONTE

Riferimento Prot. CTS	Titolo del Progetto	Costo globale (milioni di lire)	Finanziamento concesso (milioni di lire)
202 D	Corsi di informazione ed educazione ambientale per la conservazione delle aree di rilevante interesse naturalistico in calabria (nato dallo sdoppiamento. del 202)	487	487
204	Parco dell'Aspromonte: infrastrutturazione primaria turistica	1.498	1.300
TOTALE FINANZIAMENTO CONCESSO SUL PROGRAMMA PRONAC PER IL P.N. DELL'ASPROMONTE (milioni di lire)			1.787
FONDI DA TRASFERIRE PER L'ISTITUZIONE E IL PRIMO FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PARCO (milioni di lire)			2.300
TOTALE DEI FINANZIAMENTI DA TRASFERIRE ALLA REGIONE PER IL P.N. DELL'ASPROMONTE (milioni di lire)			4.087

TOTALE DEI FINANZIAMENTI DA TRASFERIRE ALLA REGIONE (milioni di lire) 7.574

INTESE PROGRAMMATICHE
TRA
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E
REGIONE CAMPANIA

INTESA DEL 3 DICEMBRE 1991

INTESA INTEGRATIVA DEL 16 DICEMBRE 1991

INTESA PROGRAMMATICA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/91 PER LA TUTELA AMBIENTALE

(Legge 28 agosto 1989 n. 305, articolo 4)

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 3 del mese di dicembre, in Roma presso la sede del Ministero dell'Ambiente,

sono presenti:

- per il Ministero dell'Ambiente, l'On.le Giorgio Ruffolo;
- per la Regione Campania l'Assessore all'Ambiente, Clino Bocchino giusta delega conferitagli con delibera della Giunta Regionale n.0133 del 18 dicembre 1990,ratificata dal Consiglio regionale con delibera n. 3/2 del 22 gennaio 1991,che si allegano sub-A e sub-B;

VISTA la legge 28 agosto 1989 n. 305, che all'art.4 prevede che per l'attuazione del Programma triennale per la tutela ambientale il Ministro dell'Ambiente promuova apposite intese programmatiche con le singole regioni e province autonome per l'impiego coordinato delle risorse ed in particolare per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio, con finanziamenti a carico dello Stato, delle regioni e degli altri soggetti partecipanti alle intese;

CONSIDERATO che il Programma Triennale 1989-91 per la tutela ambientale (P.T.T.A.), approvato con Delibera CIPE 3 agosto 1990 (G.U. n. 58/1990), è lo strumento fondamentale per la definizione del quadro di riferimento globale della politica ambientalista per l'impiego coordinato delle risorse finanziarie, per la scelta degli interventi prioritari e per la messa a punto delle procedure. A tal fine definisce le direttrici programmatiche, i programmi strategici, i programmi generali di intervento ed un programma speciale;

CONSIDERATO che il procedimento per la ripartizione delle risorse previste dall'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è tutt'ora in fase di definizione, e che è pertanto necessario stralciare le risorse in questione dalla presente intesa;

VISTA l'Intesa di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il Ministro dell'ambiente e il Ministro del bilancio e della programmazione economica, del 10 aprile 1990, avente ad oggetto la definizione degli indirizzi generali del progetto strategico di valorizzazione dell'ambiente nel Mezzogiorno individuato dal Programma triennale di attuazione dell'Intervento Straordinario 1988/90;

VISTO il P.T.T.A., sezione 7, che, nel dettare le procedure di attuazione del Progetto Strategico ha previsto l'istituzione di un comitato di coordinamento con il compito, tra gli altri, di definire il programma degli interventi;

VISTO il verbale della riunione del 27 marzo 1991 del Comitato di coordinamento costituito con il decreto interministeriale del 27.11.90

VISTO che la Regione Campania, con la delibera di Giunta regionale n.073 del 9 luglio 1991, nota n. 1013/91/SP dell'8 novembre 1991 e nota 49963/GAB del 3 dicembre 1991, che si allegano sub-C, sub-D e sub-E, ha definitivamente approvato le proposte di intervento relative alle risorse per il biennio 1989-90 previste dal P.T.T.A.;

CONSIDERATO che gli interventi indicati in questa intesa, ma non finanziati per vincoli di bilancio, dovranno considerarsi quali indicazioni prioritarie per l'aggiornamento e la definizione delle successive intese di programma a partire dal 1991;

RITENUTO che, sulla base della documentazione fatta pervenire dalla Regione Campania, tutte le proposte di intervento concordate presentano i requisiti di legittimità, coerenza e fattibilità richiesti dal P.T.T.A. e sono conformi alle finalità del programma stesso per cui possono essere ammesse al finanziamento mediante la conclusione di una intesa programmatica, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sez. 5 del citato P.T.T.A.

Tutto ciò premesso e ritenuto

Le Amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della seguente intesa, ai sensi della delibera CIPE 3.8.1990

ART. 1

(premessa)

La premessa che precede, le Tabelle, l'Appendice e gli Allegati indicati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale, del presente atto.

ART. 2

(risorse assegnate)

Nel periodo 1982-1990 sono state assegnate alla Regione Campania risorse per complessivi 597.864 milioni di lire.
La Tabella "A", contenente la situazione dell'utilizzo delle risorse, evidenzia una percentuale media di avviamento degli interventi del 67 % ed uno stato d'avanzamento dei lavori nella misura del 44 % del totale.
Le parti si impegnano, per il futuro, a fornirsi reciprocamente, in relazione a ciascun intervento, tutti i dati disponibili in merito ai progetti finanziati, a quelli avviati, ai relativi importi erogati, ai lavori eseguiti ed ai risultati conseguiti.

ART. 3

(finalità dell'intesa)

Oggetto dell'intesa indicata in premessa è l'attuazione (parziale) del P.T.T.A., limitatamente alle risorse di cui al biennio 1989/90 e relativamente agli interventi da realizzare nella Regione Campania. La definizione di tali interventi avviene tenuto conto delle direttrici programmatiche, dei programmi strategici e dei programmi generali definiti nel P.T.T.A. stesso, nonché della programmazione di settore della Regione Campania.

TABELLA "A"

RISORSE ASSEGNATE NEL PERIODO 1982/90

PROGRAMMI GENERALI canali di finanziamento	Numero Progetti		% avviamento	Importi globali (milioni L.)	% lavori eseguiti
	Finanziati	Avviati			
SMAR					
FIO 86/88	3	3	100	58.226	80
FIO 89	2	1	50	16.383	0
L. 441/87 art. 1 (*)	3	1	30	79.914	0
L. 441/87 art. 1 bis (**)	1	0	0	7.107	0
L. 441/87 art.1bis	160	110	69	47.447	25
L. 475/87 art. 9 ter	1	0	0	655	0
L. 67/88 art. 18 (P. ann. 88)	1	0	0	10.000	0
Totale	171	115	67	219.732	26
DEAC					
FIO 85	1	1	100	35.000	80
FIO 86/88	5	5	100	152.059	80
FIO 89	5	5	100	80.732	30
L. 67/88 art. 18 (P. ann. 88)	6	5	83	36.176	0
Eutrofizzazione 86	1	1	100	650	100
Eutrofizzazione 87	4	4	100	4.101	51
Totale	22	21	95	308.718	57
DISIA L. 67/88 art. 18 (Piano annuale '88)	1	1	100	4.997	0
DERISP L. 67/88 art. 18 (Piano annuale '88)	1	1	100	5.997	25
CARG L. 67/88 art. 18 (Piano annuale '88)	2			720	
NOC L. 67/88 art. 18 (Piano annuale '88)	20	8	40	57.700	0
RIEPILOGO STATO DI ATTUAZIONE					
SMAR	171	115	67	219.732,7	26
DEAC	22	21	95	308.718	57
ALTRI	24	10	41	69.414	2
TOTALE	217	146	67	597.864	44

(*) dei tre interventi soltanto quella di Santa Maria Capua Vetere ha già ottenuto la concessione del mutuo di 14.704 milioni di lire ed al 30 giugno 1991 risultano erogati dalla Cassa DD.PP. 1.119 milioni di lire. Per gli altri due interventi in data 11.1.91 è stata presentata la domanda di revisione.

(**) si tratta del finanziamento di 65 miliardi.

ART 4

(risorse finanziarie)

Il P.T.T.A. prevede per la Regione Campania risorse pari a 235.400 milioni di lire, disaggregate nei vari programmi generali secondo quanto riportato nella Tabella "B".
Tenuto conto che di tali risorse la somma di 12.500 milioni di lire è destinata al programma SINA, non incluso in questa intesa di programma, risultano in effetti disponibili sul P.T.T.A. (89/90) soltanto 222.900 milioni di lire.
Concorrono inoltre al finanziamento degli interventi risorse diverse dal P.T.T.A. per l'ammontare di 3.976 milioni di lire di soggetti privati.
Pertanto le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi inclusi in questa intesa programmatica , relativa alla prima utilizzazione del P.T.T.A. 1989/90, ammontano a 226.876 milioni di lire .

ART.5

(indicazione dei programmi e degli interventi)

I programmi generali, strategici e speciali oggetto di questa intesa di programma sono:

A) PROGRAMMI GENERALI

- Smaltimento rifiuti (SMAR)
- Depurazione acque (DEAC)
- Disinquinamento atmosferico ed acustico (DISIA)
- Delocalizzazione e Ristrutturazione Processi Produttivi. Rischio Industriale (DERISP)
- Nuova Occupazione (NOC)

B) PROGRAMMI STRATEGICI

- Bacini d'interesse nazionale (Liri-Garigliano e Volturno)
- Recupero e valorizzazione Dorsale Appenninica
- Finalizzazione risorse NOC nel Mezzogiorno ai comparti acque, rifiuti e valorizzazione aree naturalistiche ed urbane
- Recupero qualità urbane rispetto a inquinamento acustico, atmosferico, traffico e verde

TABELLA "B."

PRIMA UTILIZZAZIONE 1989/90 DEL P.T.T.A.

Programmi Generali	Leggi	Valori parziali (in miliardi)	Valori totali (in miliardi)
1) SMAR	L. 305/89 art. 6 L. 441/87 art. 1 ter L. 475/88 (*)	18,0 36,5	
	Totale		54,5
2) DEAC	L. 305/89 art. 6 L. 119/87 art.5 L. 305/89 art.8	44,6 15,0 18,8	
	Totale		78,4
3) DISIA	L.305/89 art.7	10,0	10,0
4) SINA	L. 305/89 art 6 L. 305/89 art 13	9,2 3,3	
	Totale		12,5
5) RICSA	L. 305/89 art 11 (**)		
6) PRONAC	L. 305/89 art. 10	0,0	0,0
7) DERISP	L. 305/89 art. 6	18,0	18,0
8) CARG	L. 305/89 art. 14	0,0	0,0
9) NOC	L. 305/89 art 9	62,0	62,0
10) INFEA	L. 305/89 art. 12 (*)		
TOTALI			235,4

(*) risorse da ripartire

(**) intervento diretto del Ministero dell'Ambiente

Il quadro riassuntivo degli interventi e delle risorse finanziarie è contenuto nella Tabella "C".
La descrizione dei singoli interventi relativi ai programmi generali e strategici è riportata nell'Appendice.

ART.6
(sub-schemi)

In conformità a quanto previsto dal P.T.T.A. le parti dichiarano che gli interventi oggetto della presente intesa sono quelli identificati per ciascuno dei quattro programmi generali nei corrispondenti sub-schemi, tutti allegati a questo atto sub-C.

ART.7
(interventi da attuare)

Gli interventi oggetto della presente intesa, con riferimento alla loro collocazione rispetto a programmi strategici e generali, sono quelli più specificamente definiti e descritti nelle rispettive schede di fattibilità, sottoscritte per la Regione Campania dai soggetti titolari.
Le schede sono depositate e conservate presso il Ministero dell'Ambiente.

ART.8
(attuazione delle intese)

Dichiarano espressamente le parti contraenti che, ai fini ed agli effetti dell'esecuzione della presente intesa programmatica e dei successivi provvedimenti di finanziamento, le stesse faranno costantemente ed integralmente riferimento agli interventi sinteticamente indicati nel precedente art. 5 e più dettagliatamente descritti nelle schede di fattibilità.
La validità e l'efficacia dell'intesa è subordinata alla conformità, in fase di realizzazione, dei singoli interventi a quelli concordati nell'intesa stessa.

TABELLA "C"

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI INTERVENTI

	SMAR	DEAC	NOC	DERISP	DISIA	TOTALE (in milioni di lire)
N. interventi	8	14	*	2	3	
Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)	(**) 60.200	78.400	62.000	(**) 12.300	10.000	222.900
Fonti di finanziamento diverse dal P.T.T.A. (in milioni di lire)				3.976		3.976
Costo totale (in milioni di lire)	60.200	78.400	62.000	16.276	10.000	226.876

(*) i progetti relativi agli interventi sono in corso di valutazione da parte della Commissione Tecnico Scientifica del Ministero dell'Ambiente, integrata da due rappresentanti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e da due rappresentanti del Ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno.

(**) Fondi per 5.700 milioni di lire assegnati originariamente al programma generale DERISP sono stati trasferiti al programma generale SMAR.

ART.9
(copertura finanziaria)

Dichiarano le parti contraenti che gli interventi individuati e definiti con la presente intesa risultano conformi alle indicazioni previste dal P.T.T.A. e sono pertanto fattibili, in base a quanto rilevato dalle corrispondenti schede di fattibilità, depositate presso il Ministero. Il Ministero dell'Ambiente ammette quindi i predetti interventi alla procedura di finanziamento.

Per quanto riguarda invece il programma generale NOC è in corso la valutazione dei progetti da parte dalla Commissione Tecnico-Scientifica del Ministero dell'Ambiente,

integrata da due rappresentanti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e da due rappresentanti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (secondo quanto prescritto dalla L. 305/89 art.9).

Il finanziamento per la somma complessiva di 222.900 milioni di lire, articolato nei vari programmi secondo quanto indicato nella precedente Tabella C, verrà disposto con successivi decreti, fermo restando il rispetto delle leggi vigenti che regolano le rispettive fonti di finanziamento.

ART. 10

(integrazione dell'intesa)

La presente intesa ai sensi della lettera D del cap. 1 della Sez. 5 del P.T.T.A., sarà integrata, ai fini dell'attuazione del programma triennale, da successiva intesa, da stipularsi con le stesse modalità della presente, relativa al programma SINA.

La Regione Campania e il Ministero dell'ambiente concordano che, in sede delle intese da stipulare in attuazione del nuovo piano triennale, sia data priorità agli interventi riportati nelle tabelle A.4 DEAC e A. 4 SMAR dell'appendice, già proposti dalla Regione con delibera n.3/2 del 22/1/1991 e che nell'ambito della formulazione del prossimo programma triennale sia verificata la possibilità di finanziare lo studio per il disinquinamento acustico ed atmosferico proposto dal Comune di Salerno.

ART. 11

(accordo di programma per il progetto strategico mezzogiorno ambiente)

Il Ministero dell'Ambiente e la Regione Campania concordano che nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di programma per il progetto strategico Mezzogiorno - Ambiente il Ministro dell'Ambiente promuoverà le azioni necessarie alla predisposizione di una o più iniziative sovraregionale per la rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione e per il recupero delle perdite nelle reti dei sistemi di acquedotto e fognature che interessino anche la Regione Campania.
Gli interventi finanziati per la realizzazione di tali iniziative saranno attuati, per la parte di competenza, di intesa con la Regione Campania.

ART. 12

(conformità degli interventi alla legislazione vigente)

La Regione Campania dichiara che gli interventi concordati con questo atto verranno comunque realizzati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela ambientale, secondo gli strumenti urbanistici esistenti, in conformità ai vincoli storico-paesistici, ed a tutte le altre norme in vigore per ciascuno dei settori interessati dagli interventi stessi.

ART.13

(rappresentante nel Comitato di coordinamento)

Il Presidente della Giunta Regionale nominerà con successivo atto il proprio rappresentante e il suo eventuale sostituto presso il Comitato di coordinamento per le attività di verifica e controllo, previsto dal P.T.T.A. alla Sezione 5, Cap. 5 .

ART. 14

(rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, varranno i principi e le disposizione contenuti nella legge 28.8.89, n. 305 e nella delibera CIPE 3 agosto 1990.

ART. 15

(validità dell'intesa)

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 3 dicembre 1991

L'Assessore all'Ambiente
della Regione Campania

Il Ministro dell'Ambiente

APPENDICE

A. PROGRAMMI GENERALI

B. PROGRAMMI STRATEGICI

C. PROGRAMMA SPECIALE ARIS

A. SMALTIMENTO RIFIUTI (SMAR)

Il quadro analitico degli interventi, le indicazioni tecniche ed il piano finanziario, con l'identificazione delle diverse forme di finanziamento, sono riportati, rispettivamente, nelle tabelle A.1 SMAR, A. 2 SMAR e A. 3 SMAR.

A. 1 SMAR

INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Costo Globale (in milioni di lire)
1	Comune di Benevento	Trattamento rifiuti solidi della città di Benevento e della zona limitrofa.	7.000
2	Comune di Salerno	Impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani.	20.000
3	Comune di Avellino (ASI)	Trattamento RSU	5.000
4	C.M. Alburni	Progetto per la raccolta differenziata per R.S.U. nell'ambito della Comunità Montana.	2.500
5	Comune di S. Lorenzello	Impianti per il trattamento di R.S.U.	2.000
6	Comune di Giugliano	Piattaforma di trattamento rifiuti speciali tossici e nocivi di origine industriale.	15.000
7	Comune di Villaricca	Bonifica discariche.	3.400
8	Comune di Qualiano	Bonifica discariche.	3.000
9	Regione Campania	Localizzazione e caratterizzazione delle discariche di rifiuti e dei siti da bonificare nell'area dell'Agro Sarnese-Nocerino.	2.300
Totale			60.200

* Area a rischio: Provincia di Napoli
** Area a rischio: Agro Sarnese Nocerino

A. 2. SMAR

INDICAZIONI TECNICHE

N. ordine	NOTAZIONI
1	In fase di attuazione del controllo verificare la funzionalità delle opere da realizzare, tenuto conto della scarsità delle risorse finanziarie disponibili a fronte della complessiva configurazione progettuale ipotizzata.
2	Nessuna osservazione rilevante.
3	In fase di attuazione del controllo verificare la funzionalità delle opere da realizzare, tenuto conto della scarsità delle risorse finanziarie disponibili a fronte della complessiva configurazione progettuale ipotizzata.
4	In fase di attuazione del programma puntualizzare la corrispondenza tra il finanziamento e le opere da realizzare e verificare la loro funzionalità.
5	In fase di attuazione del controllo verificare la funzionalità delle opere da realizzare, tenuto conto della scarsità delle risorse finanziarie disponibili a fronte della complessiva configurazione progettuale ipotizzata.
6	Nessuna osservazione rilevante.
7	In fase di attuazione del programma puntualizzare la corrispondenza tra il finanziamento e le opere da realizzare e verificarne la loro funzionalità.
8	E' necessario acquisire il quadro dettagliato delle opere e attività previste dall'intervento.
9	In fase di attuazione e di controllo del programma puntualizzare la corrispondenza tra il finanziamento e le attività da svolgere con l'intervento, tenuto conto del necessario coordinamento con le analoghe attività già finanziate e con quelle previste nell'ambito della predisposizione del piano relativo all'area a rischio ambientale.

A. 3 SMAR

FINANZIAMENTI

N. ordine	Origine fondi P.T.T.A.	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)	Finanziamenti Regione (in milioni di lire)	Altri Finanziamenti (in milioni di lire)	Finanziamenti Totali (in milioni di lire)
1	L. 441/87 art.1 ter	7.000			7.000
2	L. 441/87 art.1 ter	20.000			20.000
3	L. 441/87 art.1 ter	5.000			5.000
4	L. 441/87 art.1 ter	2.500			2.500
5	L. 441/87 art.1 ter	2.000			2.000
6	L. 305/89 art.6	15.000			15.000
7	L. 305/89 art. 6	(*) 3.400			3.400
8	L. 305/89 art.6	3.000			3.000
9	L. 305/89 art.6	(*) 2.300			2.300
Totale		60.200			60.200

(*) La regione Campania utilizza per il finanziamento di questi interventi 5.700 milioni di lire assegnati dalla delibera C.I.P.E. al programma generale DERISP.

A.4 SMAR

Intervento da considerarsi prioritario nell'utilizzo delle disponibilità del prossimo programma triennale secondo quanto previsto nell'art. 10.

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Finanziamento richiesto (in milioni di lire)
1	Regione Campania	Localizzazione e caratterizzazione delle discariche di rifiuti e dei siti di bonifica nell'area dell'Agro Sarnese-Nocerino.	2.000

A. DEPURAZIONE ACQUE (DEAC)

Il quadro analitico degli interventi, le indicazioni tecniche ed il piano finanziario, con l'identificazione delle diverse forme di finanziamento, sono riportati, rispettivamente, nelle tabelle A.1.DEAC, A. 2 DEAC e A. 3 DEAC.
Inoltre nella tabella A. 4 DEAC sono riportati gli interventi non finanziati nell'ambito di questa intesa, ma considerati prioritari nell'utilizzo delle disponibilità del prossimo programma triennale.

A. 1 DEAC

INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Costo Globale (in milioni di lire)
1 *	Comune di Napoli	Nuovo emissario fecale della fognatura di Napoli II° Lotto.	14.000
2 *	Comune di Anacapri	Progetto di sistemazione igienico-sanitaria del territorio mediante ampliamento sistema fognario e realizzazione nuove opere.	3.500
3 *	Comune di S. Giorgio a Cremano	Adeguamento rete fognaria.	4.000
4 *	Comune di Piano di Sorrento	Lavori di completamento ed adeguamento rete idrica e fognatura.	6.000
5 *	Comune di Forio d'Ischia	Impianto di depurazione.	5.300
6 *	Comune di Giugliano	Risanamento igienico-sanitario del territorio di Licola e Lago Patria	2.500
7 *	Consorzio Acquedotto Penisola Sorrentina	Completamento impianto depurazione P. Gradelle.	3.500
Totale a riporto			38.800

* Area a rischio: Provincia di Napoli

A. 1 DEAC segue

INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Costo Globale (in milioni di lire)
	Totale a riporto		38.800
8 **	Regione Campania	Impianto di depurazione Medio Sarno-2° lotto	5.800
9	Consorzio Bonifica Valle Telesina	Approvvigionamento idrico.	5.000
10	C.B. Ufita	Riutilizzo irriguo acque reflue agglomerato urbano Ariano Irpino.	4.000
11	Comune di Prata Sannita	Disinquinamento del fiume Lete di Prata Sannita e Pratella.	2.000
12	Comunità M. Titerno	Disinquinamento Titerno.	3.000
13	Comune di Frignano	Alveo Incoronata e Cavone del Lagno da Frignano ai Regi Lagni.	1.800
14	Comune di Morcone (BN)	Progetto di potabilizzazione.	1.000
15	Comunità Montana Alto Tammaro	Tutela delle falde degli impianti idrici.	1.000
16	Amministrazione Provinciale Avellino	Gestione corpi idrici riserve acque cause emergenza.	1.000
17	Comunità Montana Molti Alburni	Impianto consortile acque reflue da frantoi oleari.	6.000
18	Comunità Montana Vallo di Diano	Impianto consortile acque reflue da frantoi olari.	5.000
19	Comunità Montana Gelbison Cervati	Impianto consortile acque reflue da frantoi olari.	2.000
20	Comunità Montana Monte Stella	Impianto consortile acque reflue da frantoi oleari.	2.000
TOTALE			78.400

** Area a rischio: Agro Sarnese Nocerino

A. 2 DEAC

INDICAZIONI TECNICHE

N. ordine	NOTAZIONI
1	In fase di attuazione e di controllo del programma verificare la funzionalità dell'opera da realizzare, la cui configurazione progettuale non risulta definita.
2	In fase di attuazione e di controllo del programma verificare la funzionalità dell'opera da realizzare, in relazione alle opere già esistenti.
3	In fase di attuazione e di controllo del programma verificare l'efficienza delle opere da realizzare con particolare riguardo alla velocità nelle condotte rispetto alle caratteristiche del materiale impiegato.
4	In fase di attuazione e di controllo del programma verificare la funzionalità dell'opera da realizzare, la cui configurazione progettuale non risulta definita.
5	In fase di attuazione e di controllo del programma verificare la funzionalità dell'opera da realizzare, la cui configurazione progettuale non risulta sufficientemente definita in relazione alle opere già esistenti.
6	In fase di attuazione e di controllo del programma verificare la funzionalità dell'opera da realizzare, la cui configurazione progettuale non risulta sufficientemente definita in relazione alle opere già esistenti.
7	In fase di attuazione e di controllo del programma puntualizzare la corrispondenza tra il finanziamento e le opere da realizzare, tenuto conto che l'intervento è stato già parzialmente finanziato e che devono essere acquisiti ulteriori fondi.
8	In fase di attuazione e di controllo del programma verificare la funzionalità dell'opera da realizzare in relazione alle opere già esistenti e tenuto conto della complessità dell'intervento globale.
9	E' necessario acquisire la configurazione progettuale che non risulta definita.
10	In fase di attuazione e di controllo del programma verificare la funzionalità delle opere da realizzare in rapporto all'utilizzo finale.
11	In fase di attuazione e di controllo del programma verificare la funzionalità delle opere da realizzare in relazione al loro parziale finanziamento e l'efficienza del processo di trattamento in rapporto alle caratteristiche dei reflui.
12	In fase di attuazione e di controllo del programma puntualizzare la corrispondenza tra il finanziamento e le opere da realizzare, con particolare riguardo alla loro funzionalità in rapporto al loro parziale finanziamento.
13	In fase di attuazione e di controllo del programma puntualizzare la corrispondenza tra il finanziamento e le opere da realizzare, con particolare riguardo alla loro funzionalità in rapporto al loro parziale finanziamento.
14	In fase di attuazione e di controllo del programma puntualizzare la corrispondenza tra il finanziamento e le opere da realizzare, con particolare riguardo alla loro funzionalità in rapporto al loro parziale finanziamento.
15	E' necessario acquisire la configurazione progettuale che non risulta definita.
16	E' necessario acquisire la configurazione progettuale che non risulta definita.
17	E' necessario acquisire la configurazione progettuale che non risulta definita.
18	E' necessario acquisire la configurazione progettuale che non risulta definita.
19	In fase di attuazione e di controllo del programma verificare l'efficienza del processo di trattamento in relazione alle caratteristiche dei reflui.

A. 3. DEAC

FINANZIAMENTI

N. ordine	Origine fondi P.T.T.A.	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)	Finanziamenti Regione (in milioni di lire)	Altri Finanziamenti (in milioni di lire)	Finanziamenti Totali (in milioni di lire)
1	L. 305/89 art. 6	14.000			14.000
2	L. 305/89 art. 6	3.500			3.500
3	L. 305/89 art. 6	4.000			4.000
4	L. 305/89 art. 6	6.000			6.000
5	L. 305/89 art. 6	5.300			5.300
6	L. 305/89 art. 6	2.500			2.500
7	L. 305/89 art. 6	3.500			3.500
8	L. 305/89 art. 6	5.800			5.800
9	L. 305/89 art. 8	5.000			5.000
10	L. 305/89 art. 8	4.000			4.000
11	L. 305/89 art. 8	2.000			2.000
12	L. 305/89 art. 8	3.000			3.000
13	L. 305/89 art. 8	1.800			1.800
14	L. 305/89 art. 8	1.000			1.000
15	L. 305/89 art. 8	1.000			1.000
16	L. 305/89 art. 8	1.000			1.000
17	L. 119/87 art. 5	6.000			6.000
18	L. 119/87 art. 5	5.000			5.000
19	L. 119/87 art. 5	2.000			2.000
20	L. 119/87 art. 5	2.000			2.000
TOTALE		78.400			78.400

A.4 DEAC

Interventi da considerarsi prioritari nell'utilizzo delle disponibilità del prossimo programma triennale secondo quanto previsto nell'art. 10.

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Finanziamento richiesto (in milioni di lire)
1	Consorzio Bonifica Valle Telesina	Approvvigionamento idrico	5.000
2	Comune di Napoli	Collettore basso orientale	7.000
3	Comune di Forchia	Completamento collettori Valle Caudina	5.000
4	Provincia di Napoli	Alveo dei Camaldoli	5.000
TOTALE			22.000

A. DISINQUINAMENTO ATMOSFERICO ED ACUSTICO (DISIA)

Il quadro analitico degli interventi ed il piano finanziario, con l'identificazione delle diverse forme di finanziamento, sono riportati, rispettivamente, nelle tabelle A.1.DISIA e A. 2 DISIA.

A. 1 DISIA

INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Costo Globale (in milioni di lire)
1	Comune di Napoli	Realizzazione di un sistema per il rilevamento dello stato di inquinamento acustico e installazione di schermi antirumore in tratti della tangenziale di Napoli - Stralcio n. 2	6.000
2	Comune di Napoli	Sistema per la salvaguardia e difesa dall'inquinamento acustico.	3.000
3	Comune di Napoli	Studio per la fluidificazione del traffico privato ed interconnessione delle reti per il disinquinamento acustico ed atmosferico.	1.000
TOTALE			10.000

A. 2 DISIA

FINANZIAMENTI

N. ordine	Origine fondi P.T.T.A.	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)	Finanziamenti Regione (in milioni di lire)	Altri Finanziamenti (in milioni di lire)	Finanziamenti Totali (in milioni di lire)
1	L. 305/89 art.7	6.000			6.000
2	L. 305/89 art.7	3.000			3.000
3	L. 305/89-art.7	1.000			1.000
TOTALE		10.000			10.000

A. DELOCALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PROCESSI PRODUTTIVI. RISCHIO INDUSTRIALE (DERISP)

1. Il quadro analitico degli interventi, le indicazioni tecniche ed il piano finanziario, con l'identificazione delle diverse forme di finanziamento, sono riportati, rispettivamente, nelle tabelle A.1.DERISP, A. 2 DERISP e A.3.DERISP.

A. 1 DERISP

INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Costo Globale (in milioni di lire)
1	Kuwait - Raffinazione e chimica	Riduzione rischio attuale complesso petrolchimico Kuwait e studio di delocalizzazione	13.276
2	Agricola Imballaggi s.r.l.	Delocalizzazione dell'impianto di stampaggio materie plastiche sito nel Comune di Nocera Inferiore	3.000
TOTALE			16.276

A.2.DERISP

INDICAZIONI TECNICHE

N. ordine	NOTAZIONI
1	L'attività di studio e progettazione dovrà riguardare lo schema ottimale di una nuova raffineria per minimizzare gli impatti ambientali, la compatibilità con i siti individuati anche sotto l'aspetto socio-economico, le infrastrutture marine e terrestri e la progettazione globale. Gli interventi di ristrutturazione della raffineria attuale dovranno riguardare solo la sicurezza dell'oleodotto e non quella del processo produttivo da trasferire.
2	Nessuna osservazione rilevante.

A. 3 DERISP

FINANZIAMENTI

N. ordine	Origine fondi P.T.T.A.	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)	Finanziamenti Regione (in milioni di lire)	Altri Finanziamenti (in milioni di lire)	Finanziamenti Totali (in milioni di lire)
1	L. 305/89 art. 6	10.000		3.276	13.276
2	L. 305/89 art. 6	2.300		700	3.000
TOTALE		12.300		3.976	16.276

(*) Fondi P.T.T.A. per 5.700 milioni di lire assegnati originariamente a questo programma sono stati utilizzati per il programma SMAR.

B. PROGRAMMI STRATEGICI

1. I Programmi strategici sono azioni di dimensione sovraregionale e di natura intersettoriale che si realizzano tramite specifici interventi di vari programmi generali. I Programmi strategici perseguiti dalla Regione Campania con gli interventi compresi in questa intesa programmatica sono:

   - Bacini d'interesse nazionale (Volturno e Liri Garigliano)
   - Recupero e valorizzazione Dorsale Appenninica
   - Finalizzazione risorse NOC nel Mezzogiorno ai comparti acque, rifiuti e valorizzazione aree naturalistiche ed urbane
   - Recupero qualità urbane rispetto a inquinamento acustico, atmosferico, traffico e verde

2. Nella Tabella "D" è riportato il quadro sintetico degli interventi.

TABELLA "D"
QUADRO SINTETICO DEGLI INTERVENTI

Programmi strategici	Finalizzazione risorse NOC	Recupero qualità urbane rispetto a inquinamento acustico, atmosferico, traffico e verde	Bacino Volturno
Programmi generali	Importo (in milioni di lire)	Importo (in milioni di lire)	Importo (in milioni di lire)
SMAR			
DEAC			33.800
DISIA		10.000	
DERISP			
NOC	62.000		
TOTALI	62.000	10.000	33.800

C. PROGRAMMA SPECIALE ARIS

1. Il programma speciale ARIS è costituito da azioni organiche di risanamento ambientale di una specifica area altamente degradata e si realizza tramite interventi nell'ambito dei programmi generali SMAR, DEAC e DERISP.

2. Il quadro di dettaglio degli interventi del programma speciale ARIS per le aree a rischio della Provincia di Napoli e del Sarno relativo al finanziamento con fondi 1989/90 è il seguente:

a) nell'ambito del programma SMAR sono previsti 4 interventi identificati nella Tabella A. 2 SMAR con i numeri d'ordine 5, 6, 7 e 8 per un investimento di 23.700 milioni di lire con i fondi della L.305/89 art 6.

b) per quanto riguarda il programma DEAC sono previsti 8 interventi identificati nella Tabella A. 2 DEAC con i numeri d'ordine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 per un investimento di 44.600.milioni di lire con i fondi della L.305/89 art 6.

c) per quanto riguarda il programma DERISP sono previsti n. 2 intervento, identificato nella Tabella A.1 DERISP con i numeri d'ordine 1 e 2, per un investimento complessivo di 16.276 milioni di lire, di cui 12.300 con i fondi della L. 305/89 art. 6.

3. Complessivamente gli interventi previsti per le aree a rischio della Provincia di Napoli e del Sarno nel biennio 1989/90 ammontano a 84.576 milioni di lire, di cui 80.600 a valere sulle risorse del P.T.T.A.

INTESA PROGRAMMATICA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/91 PER LA TUTELA AMBIENTALE

(Legge 8 agosto 1989 n. 305, articolo 4)

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 16 del mese di dicembre, in Roma presso la sede del Ministero dell'Ambiente,

sono presenti:

- per il Ministero dell'ambiente, l'On. Giorgio Ruffolo
- per la Regione Campania l'Assessore all'ambiente Dr. Clino Bocchino giusta delega conferitagli con delibera della Giunta Regionale n. 0133 dell'18 dicembre 1990, ratificata dal Consiglio Regionale con delibera n. 3/2 del 22 gennaio 1991;

Premesso che la legge 28 agosto 1989, n.305, all'art.4, prevede che per l'attuazione del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale (nel seguito denominato P.T.T.A.) il Ministro dell'ambiente promuova apposite intese di programma con le singole Regioni per l'impiego coordinato delle risorse e per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio;

Considerato che il P.T.T.A., approvato con la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 (pubblicata sul supp. ord. alla G.U. dell'8 settembre 1990 n. 210), modificata con la deliberazione CIPE 30 luglio 1991 (pubblicata sulla G.U. n.190 del 14 agosto 1991), prevede alla sezione 5, capitolo 1, lettera D), la possibilità di stipulare intese programmatiche parziali;

Vista l'intesa stipulata il 3 dicembre 1991 tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Campania con la quale sono stati individuati gli interventi relativi ai programmi: Smaltimento rifiuti (SMAR), Depurazione acque (DEAC), Delocalizzazione e ristrutturazione processi produttivi. Rischio industriale (DERISP), Disinquinamento atmosferico ed acustico (DISIA),

Considerato che occorre stipulare l'intesa per i programmi: Sistema informativo nazionale ambientale (SINA) e Nuova occupazione (NOC) non inclusi nella precedente intesa;

Visto che la Regione Campania con la delibera della Giunta Regionale n. 073 del 9 luglio 1991, nota n. 1013/91/SP dell'8 novembre 1991 e nota 49963/GAB del 3 dicembre 1991 ha definito ed approvato la proposta di intervento, limitatamente alle risorse del P.T.T.A. di cui al biennio 1989/90;

Ritenuto che gli interventi concordati con la Regione Campania presentano i requisiti di legittimità, di coerenza, di congruità e di fattibilità e sono conformi alle finalità del programma stesso per cui possono essere ammessi al finanziamento mediante la conclusione della presente intesa, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sezione 5 del P.T.T.A.;

Tutto ciò premesso e ritenuto

le Amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della presente intesa, integrativa, ai sensi della deliberazione CIPE 3/8/90.

ARTICOLO 1
(premessa)

La premessa che precede e gli allegati indicati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale, del presente atto.

ARTICOLO 2
(finalità dell'intesa)

Oggetto dell'intesa indicata in premessa è l'attuazione del programma triennale di salvaguardia dell'ambiente 1990/91 approvato con deliberazione CIPE 3/8/90 e in particolare l'attuazione dei programmi generali NOC e SINA, limitatamente alle risorse di cui al biennio 1989/90 e relativamente agli interventi da realizzare nella Regione Campania.

ARTICOLO 3
(interventi da attuare)

Gli interventi, oggetto della presente intesa, sono quelli più specificatamente definiti e descritti nelle rispettive schede di fattibilità, sottoscritte per la Regione Campania dai soggetti titolari.

Le schede sono depositate e conservate presso il Ministero dell'ambiente.

La descrizione dei singoli interventi, le indicazioni tecniche e la ripartizione dei finanziamenti sono riportati nell'Appendice.

ARTICOLO 4
(copertura finanziaria)

Dichiarano le parti contraenti che per quanto riguarda i programmi generali NOC e SINA tutti gli interventi individuati e definiti con la presente intesa risultano conformi alle indicazioni previste dal P.T.T.A. e sono pertanto fattibili, in base a quanto rilevato dalle corrispondenti schede di fattibilità, depositate presso il Ministero.

Il Ministero dell'ambiente ammette quindi i predetti interventi alla procedura di finanziamento.

Il finanziamento per la somma complessiva di 74.500 milioni di lire, di cui 62.000 per il programma NOC e 12.500 milioni per il programma SINA verrà disposto con successivi decreti, fermo restando il rispetto delle leggi vigenti che regolano le rispettive fonti di finanziamento.

ARTICOLO 5
(rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, si fa riferimento all'intesa già stipulata con la Regione Campania in data 3 dicembre 1991.

ARTICOLO 6

(validità dell'intesa)

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 16 dicembre 1991

L'Assessore all'ambiente **Il Ministro dell'ambiente**

APPENDICE

NOC

INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)
1	Comune di Piaggine (SA)	Piani per la salvaguardia e valorizzazione ambientale del territorio nel Comune di Piaggine	6.000
2	Regione Campania	Programma di completamento del catasto degli scarichi in corpi idrici e rilevamento delle discariche di rifiuti esistenti nel territorio della Provincia di Salerno	4.000
3	C.M. Vallo di Diano (SA)	Programma di salvaguardia e valorizzazione ambientale dell'area relativa al comprensorio della Comunità Montana del Vallo di Diano	4.000
4	Provincia di Avellino	Programma di salvaguardia e valorizzazione ambientale dell'area del Terminio nella Provincia di Avellino	6.000
5	Comune di Ravello (SA)	Salvaguardia e valorizzazione di un'area di particolare rilevanza ambientale	2.000
6	C.M. del Partenio (AV)	Interventi per la salvaguardia e valorizzazione ambientale del territorio della Comunità Montana del Partenio	2.000
7	C.M. Alburni (SA)	Intervento teso alla salvaguardia del territorio ambientale e naturalistico delle aree del bacino del Calore con la costruzione di un orto botanico e di un centro sperimentale di agricoltura biologica	3.000
8	Regione Campania	Attività e studi per salvaguardia e valorizzazione del territorio montano della Penisola Sorrentina e del Monte Faito	1.500
TOTALE A RIPORTO			28.500

NOC SEGUE

INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)
TOTALE A	RIPORTO		28.500
9	C.M. Monte Maggiore (CE)	Salvaguardia e valorizzazione del Massiccio del M. Maggiore per la creazione di un parco ambientale	2.000
10	Comune di Napoli	Risanamento bonifica ed impianto parcheggio cavità N.456 Via Nicolardi Quartieri S. Carlo all'Arena	3.000
11	Comune di Pannarano (BN)	Interventi per la salvaguardia ambientale e valorizzazione del territorio di Pannarano	2.000
12	C.M. del Fortore (BN)	Progetto di ricerca e attività per la creazione del Parco naturale del Fortore	3.500
13	C.M. Taburno (BN)	Attività e studi per la creazione del Parco naturale del Taburno	4.000
14	Amm.ne Provinciale di Caserta	Progetto per la salvaguardia e la valorizzazione dell'area costiera di particolare rilevanza ambientale della Provincia di Caserta	2.000
15	Amm.ne Provinciale di Caserta	Attività di censimento delle cave esistenti e definizione delle modalità di recupero di quelle dismesse.	2.000
16	Comune di Ischia (NA)	Recupero e salvaguardia delle coste dell'isola di Ischia dai fenomeni di erosione della costa e dai fenomeni di frana.	2.000
17	Comune di Corbara (SA)	Bonifica dei siti recupero e risanamento verde urbano Recupero cave dismesse	2.000
18	Comune di Teggiano (SA)	Progetto per l'ottimizzazione delle risorse ambientali dell'area del Monte Cervati	1.000
19	Autorità di bacino del Volturno	Interventi di polizia idraulica nel bacino del Volturno.	3.500
20	Consorzio dei comuni depressi Vallo di Diano	Progetto di tutela ambientale nel comprensorio dei comuni depressi del Vallo di Diano	3.000
21	Consorzio acquedotto penisola sorrentina	Progetto di salvaguardia e di valorizzazione dei valloni dell'area sorrentina	2.000
22	Provincia di Caserta	Intervento mirato alla disinfezione e pulizia delle più importanti spiagge delle località balneari della provincia di Caserta.	1.500
TOTALE			62.000

NOC

INDICAZIONI TECNICHE

N. ordine	NOTAZIONI
1	Il progetto presenta nei suoi aspetti formativi, tecnici ed economici carenze tali da renderne necessaria la riformulazione.
2	E' necessario eliminare la parte relativa al rilevamento delle discariche. Deve essere meglio definito il programma didattico indicando la durata del corso e le ore di teoria e di pratica. La struttura formativa deve avere le necessarie capacità. Per il costo dei docenti si dovrà tener conto dei parametri stabiliti dalla Regione per i propri costi di formazione. In ogni caso gli interventi devono essere coordinati con i precedenti già finanziati allo stesso titolo a valere sul Piano annuale 1988. Il progetto va adeguato.
3	Il progetto presenta nei suoi aspetti formativi, tecnici ed economici carenze tali da renderne necessaria la riformulazione. La riformulazione terrà anche conto che la richiesta di finanziamento indicata nella scheda di fattibilità è diversa da quella indicata dalla proposta regionale. E' necessario che le attività proposte non incidano su quelle relative alla formulazione dei piani paesistici.
4	Il progetto presenta nei suoi aspetti formativi, tecnici ed economici carenze tali da renderne necessaria la riformulazione. La riformulazione terrà anche conto che la richiesta di finanziamento indicata nella scheda di fattibilità è diversa da quella indicata dalla proposta regionale. E' necessario che le attività proposte non incidano su quelle relative alla formulazione dei piani paesistici.
5	Il progetto presenta nei suoi aspetti formativi, tecnici ed economici carenze tali da renderne necessaria la riformulazione. La riformulazione terrà anche conto che la richiesta di finanziamento indicata nella scheda di fattibilità è diversa da quella indicata dalla proposta regionale. E' necessario che le attività proposte non incidano su quelle relative alla formulazione dei piani paesistici.
6	Il progetto presenta nei suoi aspetti formativi, tecnici ed economici carenze tali da renderne necessaria la riformulazione. La riformulazione terrà anche conto che la richiesta di finanziamento indicata nella scheda di fattibilità è diversa da quella indicata dalla proposta regionale.
7	Il progetto presenta nei suoi aspetti formativi, tecnici ed economici carenze tali da renderne necessaria la riformulazione. La riformulazione terrà anche conto che la richiesta di finanziamento indicata nella scheda di fattibilità è diversa da quella indicata dalla proposta regionale.

NOC SEGUE

INDICAZIONI TECNICHE

N. ordine	NOTAZIONI
8	Il progetto presenta nei suoi aspetti formativi, tecnici ed economici carenze tali da renderne necessaria la riformulazione. La riformulazione terrà anche conto che la richiesta di finanziamento indicata nella scheda di fattibilità è diversa da quella indicata dalla proposta regionale. La scheda non è firmata dal soggetto titolare (Regione).
9	Il progetto presenta nei suoi aspetti formativi, tecnici ed economici carenze tali da renderne necessaria la riformulazione. La riformulazione terrà anche conto che la richiesta di finanziamento indicata nella scheda di fattibilità è diversa da quella indicata dalla proposta regionale.
10	Il progetto presenta nei suoi aspetti formativi, tecnici ed economici carenze tali da renderne necessaria la riformulazione. La riformulazione terrà anche conto che la richiesta di finanziamento indicata nella scheda di fattibilità è diversa da quella indicata dalla proposta regionale. La scheda non è firmata dal soggetto titolare (Comune di Napoli).
11	E' necessario indicare puntualmente l'area interessata dell'intervento. Deve essere meglio definito il programma didattico indicando la durata del corso e le ore di teoria e di pratica. La struttura formativa deve avere le necessarie capacità. Per il costo dei docenti si dovrà tener conto dei parametri stabiliti dalla Regione per i propri corsi di formazione. La scheda è firmata sul frontespizio. Il progetto va adeguato.
12	Il progetto presenta nei suoi aspetti formativi, tecnici ed economici carenze tali da renderne necessaria la riformulazione. La riformulazione terrà anche conto che la richiesta di finanziamento indicata nella scheda di fattibilità è diversa da quella indicata dalla proposta regionale.
13	Il progetto presenta nei suoi aspetti formativi, tecnici ed economici carenze tali da renderne necessaria la riformulazione. La riformulazione terrà anche conto che la richiesta di finanziamento indicata nella scheda di fattibilità è diversa da quella indicata dalla proposta regionale.
14	Il progetto presenta nei suoi aspetti formativi, tecnici ed economici carenze tali da renderne necessaria la riformulazione. La riformulazione terrà anche conto che la richiesta di finanziamento indicata nella scheda di fattibilità è diversa da quella indicata dalla proposta regionale.
15	Il progetto presenta nei suoi aspetti formativi, tecnici ed economici carenze tali da renderne necessaria la riformulazione. La riformulazione terrà anche conto che la richiesta di finanziamento indicata nella scheda di fattibilità è diversa da quella indicata dalla proposta regionale.

NOC SEGUE

INDICAZIONI TECNICHE

N. ordine	NOTAZIONI
16	Il progetto presenta nei suoi aspetti formativi, tecnici ed economici carenze tali da renderne necessaria la riformulazione. La riformulazione terrà anche conto che la richiesta di finanziamento indicata nella scheda di fattibilità è diversa da quella indicata dalla proposta regionale.
17	Il progetto presenta nei suoi aspetti formativi, tecnici ed economici carenze tali da renderne necessaria la riformulazione. La riformulazione terrà anche conto che la richiesta di finanziamento indicata nella scheda di fattibilità è diversa da quella indicata dalla proposta regionale.
18	Il progetto presenta nei suoi aspetti formativi, tecnici ed economici carenze tali da renderne necessaria la riformulazione. La riformulazione terrà anche conto che la richiesta di finanziamento indicata nella scheda di fattibilità è diversa da quella indicata dalla proposta regionale.
19	Nessuna osservazione.
20	Il progetto presenta nei suoi aspetti formativi, tecnici ed economici carenze tali da renderne necessaria la riformulazione. E' in corso di acquisizione l'integrazione istruttoria delle altre amministrazioni centrali competenti. Va coordinato con il progetto n. 3.
21	Vanno meglio definiti gli aspetti formativi; il costo docenza è da determinare in relazione ai parametri regionali. Devono essere riformulati il piano finanziario e il quadro economico di spesa. E' in corso di acquisizione l'integrazione istruttoria delle altre amministrazioni centrali competenti.
22	La scheda va firmata dal soggetto titolare (Provincia). Il progetto presenta nei suoi aspetti formativi, tecnici ed economici carenze tali da renderne necessaria la riformulazione. E' in corso di acquisizione l'integrazione istruttoria delle altre amministrazioni centrali competenti.

NOC

FINANZIAMENTI

N. ordine	Origine fondi P.T.T.A.	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)	Altri Finanziamenti	Totale finanziamenti (in milioni di lire)
1	L. 305/89 art. 9	6.000		6.000
2	L. 305/89 art. 9	4.000		4.000
3	L. 305/89 art. 9	4.000		4.000
4	L. 305/89 art. 9	6.000		6.000
5	L. 305/89 art. 9	2.000		2.000
6	L. 305/89 art. 9	2.000		2.000
7	L. 305/89 art. 9	3.000		3.000
8	L. 305/89 art. 9	1.500		1.500
9	L. 305/89 art. 9	2.000		2.000
10	L. 305/89 art. 9	3.000		3.000
11	L. 305/89 art. 9	2.000		2.000
12	L. 305/89 art. 9	3.500		3.500
13	L. 305/89 art. 9	4.000		4.000
14	L. 305/89 art. 9	2.000		2.000
15	L. 305/89 art. 9	2.000		2.000
16	L. 305/89 art. 9	2.000		2.000
17	L. 305/89 art. 9	2.000		2.000
18	L. 305/89 art. 9	1.000		1.000
19	L. 305/89 art. 9	3.500		3.500
20	L. 305/89 art. 9	3.000		3.000
21	L. 305/89 art. 9	2.000		2.000
22	L. 305/89 art. 9	1.500		1.500
Totale		62.000		62.000

PROGRAMMA GENERALE SINA

Nell'ambito delle attività generali previste dal programma stralcio 1989-90 la Regione Campania si impegna a:

- connettere il proprio polo regionale del SINA con il polo nazionale e attivare uno sportello elettronico presso il modulo centrale del Ministero dell'ambiente e garantirne l'avvio funzionale con proprio personale;

- operare per la creazione di un interfacciamento fra modulo nazionale e modulo regionale che consenta l'accesso delle basi informative di carattere ambientale esistenti presso tutte le strutture regionali e lo scambio delle informazioni necessarie allo svolgimento delle rispettive funzioni e dei comuni programmi di attività.

- fornire la carta dell'uso del suolo regionale prodotta secondo la metodologia e le specifiche che saranno fornite dal Ministero dell'ambiente in relazione al programma CORINE;

- richiedere gli standards al Ministero dell'ambiente prima di procedere alla realizzazione degli interventi previsti.

Nell'ambito di tali condizioni generali, l'entità e le caratteristiche dell'offerta che si intende rendere disponibile con il programma stralcio 1989-90 consistono nella creazione del polo regionale del SINA e dei sottosistemi informativi delle aree a rischio di Napoli e del Sarno-Nocerina, la connessione in rete e l'interfacciamento delle strutture regionali e subregionali con valenza ambientale, e il raccordo dei flussi informativi esistenti. A tal fine si provvederà a:

- Integrare con le finalità e l'operatività dell'intervento, oggetto della presente intesa, tutti i progetti finanziati dal Ministero dell'ambiente nel quadro del programma annuale 1988 e del presente programma triennale, ed in particolare:
  - i sistemi di controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento atmosferico ed acustico da traffico veicolare e l'inventario delle emissioni previsti nel programma generale DISIA;
  - i censimenti degli scarichi pubblici e privati nei corpi idrici ed i catasti delle discariche finanziati nel piano annuale 88 e quelli previsti nel piano triennale sul programma generale NOC;
  - le attività conoscitive previste nel programma generale DEAC;
- Ottimizzare lo sviluppo del software di raccolta e gestione dei dati previsto dai finanziamenti sui vari programmi generali del piano Triennale, così da renderlo utilizzabile è disponibile per le strutture regionali e subregionali nell'ambito del SINA;

Al fine di assicurare la formazione ed il flusso informativo di dati ambientali, è fatto obbligo alla Regione - ai fini dell'utilizzo delle risorse - di pervenire, preliminarmente al progetto esecutivo, ad una convenzione con i soggetti pubblici operanti nel territorio regionale preposti istituzionalmente alla raccolta ed al rilevamento dei dati ambientali.
Gli oneri relativi, previa verifica del progetto esecutivo e fatte salve le finalità progettuali, faranno carico, in tutto o in parte, sulle disponibilità finanziarie previste per la realizzazione dell'intervento di cui alla presente intesa.

Gli obiettivi che si intendono conseguire con il presente intervento sono:

- 1) Indagine sulla vulnerabilità degli acquiferi della Regione Campania, Ricognizione dei fattori di rischio. Proposta di una carta di vulnerabilità degli acquiferi.

- 2) Indagine quali-quantitativa dei corpi idrici superficiali e profondi.

- 3) Estinzione del S.I. della vulnerabilità degli acquiferi e delle caratteristiche quali-quantitativi dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

- 4) Formazione del personale, definizione dei flussi informativi, campagna di sorveglianza a regime.

- 5) Catasto delle aree di rilevante interesse naturalistiche della provincia di Napoli.

- 6) Integrazione e centralizzazione dei sistemi a rilevante contenuto ambientale esistenti.

N° ORD.	SOGGETTO TITOLARE	O G G E T T O	FINANZ.TO P.T.T.A.
1	Regione Campania	Sistema informativo nazionale ambientale per la Regione Campania	12500

I valori sono in milioni di lire

PIANO FINANZIARIO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

N.Ordine	Costo Globale	Finanziamenti P.T.T.A.	Finanziamenti Regione	Origine fondi P.T.T.A.
1	12500	12500	-	vedere Tab.successiva

I valori sono in milioni di lire

INTERVENTO	L. 305/89 art.6 Area a rischio "Napoli"	L. 305/89 art. 6 Area a rischio "Sarno"	L. 305/89 art. 13	TOTALE
1	8000	1200	3300	12500

5 - Libreria - Suppl. ord. *G.U.* n. 72.

ASPETTI TECNICI E FINANZIARI DEI SINGOLI INTERVENTI

N.Ordine	Notazioni
1	Il trasferimento dei fondi è subordinato all'acquisizione della configurazione progettuale che non risulta definita in maniera sufficiente a valutarne la fattibilità. Sarà verificata la disponibilità e la possibilità di trasferimento di SW applicativo già sviluppato con fond del Ministero dell'ambiente nell'ambito del SINA utile per il il presente intervento. La Regione dovrà assicurare i flussi informativi verso il polo regionale secondo quanto previsto nelle premesse, con particolare riferimento ai flussi di dati provenienti dalle attività svolte dai Servizi Multizonali di Prevenzione operanti sul territorio regionale e nelle aree a rischio di Napoli e Sarno-Nocerina. Dovranno altresì essere acquisite ed integrate le basi informative derivanti dalle attività conoscitive previste nella elaborazione dei piani di risanamento ambientale delle areee a rischio regionali. Nel progetto esecutivo di cui sopra verranno definiti i sistemi di monitoraggio delle aree a rischio in accordo con le indicazioni che scaturiranno dai piani di risanamento ambientale di tali aree. Sulle disponibilità finanziarie previste per la realizzazione del presente intervento gravano i costi di realizzazione della carta di uso del suolo regionale secondo la metodologia e le specifiche del progetto CORINE. Verrà prevista l'attivazione di una utenza remota del S.I. regionale presso il Ministero dell'ambiente. La Regione dovrà richiedere gli standards al Ministero dell'ambiente prima di procedere alla realizzazione degli interventi previsti. Ai fini della verifica di conformità di cui all'art. 8 comma 2 della presente intesa, negli eventuali atti convenzionali stipulati dai soggetti ammessi a finanziamento con terzi, relativi alla realizzazione degli interventi approvati, deve essere inserita esplicita clausola che subordina all'assenso del Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente, l'attestazione di conformità degli interventi, per successivi stadi di avanzamento dei lavori, a quanto concordato nell'intesa nonchè nel progetto esecutivo.

INTESE PROGRAMMATICHE
TRA
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

INTESA INTEGRATIVA DEL 16 DICEMBRE 1991

INTESA RELATIVA AL PROGRAMMA CARG DEL 29 MARZO 1991

INTESA RELATIVA AL PROGRAMMA PRONAC DEL 16 DICEMBRE 1991

INTESA PROGRAMMATICA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/91 PER LA TUTELA AMBIENTALE

(Legge 8 agosto 1989 n. 305, articolo 4)

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 16 del mese di dicembre, in Roma presso la sede del Ministero dell'Ambiente,

sono presenti:

- per il Ministero dell'ambiente, l'On. Giorgio Ruffolo
- per la Regione Emilia Romagna l'Assessore all'ambiente Dr. Moris Bonacini;

Premesso che la legge 28 agosto 1989, n.305, all'art.4, prevede che per l'attuazione del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale (nel seguito denominato P.T.T.A.) il Ministro dell'ambiente promuova apposite intese di programma con le singole Regioni per l'impiego coordinato delle risorse e per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio;

Considerato che il P.T.T.A., approvato con la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 (pubblicata sul supp. ord. alla G.U. dell'8 settembre 1990 n. 210), modificata con la deliberazione CIPE 30 luglio 1991 (pubblicata sulla G.U. n.190 del 14 agosto 1991), prevede alla sezione 5, capitolo 1, lettera D), la possibilità di stipulare intese programmatiche parziali;

Vista l'intesa stipulata il 21 febbraio 1991 tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Emilia Romagna con la quale sono stati individuati gli interventi relativi ai programmi: Smaltimento rifiuti (SMAR), Depurazione acque (DEAC), Delocalizzazione e ristrutturazione processi produttivi. Rischio industriale (DERISP), Disinquinamento atmosferico ed acustico (DISIA), Sistema informativo nazionale ambientale (SINA).

Considerato che occorre stipulare l'intesa per il programma Informazione e educazione ambientale (INFEA) non incluso nella precedente intesa;

Visto che la Regione Emilia Romagna con la delibera del Consiglio Regionale n.214 del.18.12.1990 ha definito ed approvato la proposta di intervento, limitatamente alle risorse del P.T.T.A. di cui al biennio 1989/90;

Ritenuto che l' intervento concordato con la Regione Emilia Romagna presenta i requisiti di legittimità, di coerenza, di congruità e di fattibilità ed è conforme alle finalità del programma stesso per cui può essere ammesso al finanziamento mediante la conclusione della presente intesa, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sezione 5 del P.T.T.A.;

Tutto ciò premesso e ritenuto

le Amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della presente intesa integrativa, ai sensi della deliberazione CIPE 3/8/90.

ARTICOLO 1
(premessa)

La premessa che precede e gli allegati indicati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale, del presente atto.

ARTICOLO 2
(finalità dell'intesa)

Oggetto dell'intesa indicata in premessa è l'attuazione del programma triennale di salvaguardia dell'ambiente 1990/91 approvato con deliberazione CIPE 3/8/90 e in particolare l'attuazione del programma generale INFEA limitatamente alle risorse di cui al biennio 1989/90 e relativamente all'intervento da realizzare nella Regione Emilia Romagna

ARTICOLO 3
(interventi da attuare)

L'intervento, oggetto della presente intesa, è quello più specificatamente definito e descritto nella scheda di fattibilità, sottoscritta per la Regione Emilia Romagna dal soggetto titolare.

La scheda è depositata e conservata presso il Ministero dell'ambiente.

La descrizione dell'intervento, le indicazioni tecniche e la ripartizione del finanziamento sono riportati nell'Appendice.

ARTICOLO 4
(copertura finanziaria)

Dichiarano le parti contraenti che per quanto riguarda il programma generale INFEA l'intervento individuato e definito con la presente intesa risulta conforme alle indicazioni previste dal P.T.T.A. ed è pertanto fattibile, in base a quanto rilevato dalla corrispondente scheda di fattibilità, depositata presso il Ministero.

Il Ministero dell'ambiente ammette quindi il predetto intervento alla procedura di finanziamento.

Il finanziamento per la somma di 800 milioni per il programma INFEA, verrà disposto con successivo decreto, fermo restando il rispetto delle leggi vigenti in materia di finanziamento.

Concorrono inoltre al finanziamento dell'intervento ulteriori risorse per l'ammontare di 135 milioni di lire da parte della Regione pertanto le risorse disponibili per l'attuazione dell'intervento inserito in questa intesa ammontano a 935 milioni di lire.

ARTICOLO 5
(rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, si fa riferimento all'intesa già stipulata con la Regione Emilia Romagna in data 21 febbraio 1991.

ARTICOLO 6
(validità dell'intesa)

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 16 dicembre 1991

L'Assessore all'Ambiente

Il Ministro dell'ambiente

APPENDICE

PROGRAMMA GENERALE INFEA

Nell'ambito delle attività generali previste dal programma stralcio 1989-90 la Regione EMILIA ROMAGNA si impegna a:

- realizzare un intervento di formazione dei docenti di scuola elementare, media inferiore e media superiore;

- valorizzare e potenziare i Centri di educazione e documentazione;

- predisporre materiale didattico finalizzato anche ad attività da svolgere con il Ministero della Pubblica istruzione.

A tal fine si provvederà:

- ad attivare il corso di formazione relativo all'alfabetizzazione secondaria in materia ambientale per circa N. 240 docenti della scuola dell'obbligo e della scuola media superiore con il coinvolgimento con n. 5 centri di educazione ambientale esistenti sul territorio;

-sperimentare nelle provincie di Ravenna e Forlì degli osservatori ambientali condotti da n. 4 classi degli Istituti di scuola media superiore e da n. 15 classi degli istituti di scuole media inferiore e da n. 15 classi degli istituti di scuola elementare. Tali osservatori hanno la funzione di costituire delle banche dati relativamente alla peculiarità degli aspetti territorial ed ambientali del territorio coinvolto.

INFEA

INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Intervento	Finanziamento P.T.T.A. (in milioni di Lire)
1	Regione Emilia Romagna	interventi di educazione ambientale per i docenti delle scuole elementari, medie inferiori e medie superiori	800

INDICAZIONI TECNICHE

N. ordine	NOTAZIONI
1	Le modalità di realizzazione delle attività degli osservatori in materia di costituzione di banche dati delle attività di educazione ambientale saranno definite in sede di progettazione esecutiva di intesa con il Ministero dell'Ambiente - Servizio V.I.A. al fine di garantire i necessari accordi con altre attività in programma o in corso di realizzazione.

FINANZIAMENTI

N. ordine	Origine fondi P.T.T.A.	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)	Altri Finanziamenti	Totale finanziamenti (in milioni di lire)
1	L; 305/89 ART.12	800	135	935

INTESA DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/91 TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Premesso che la legge 28 agosto 1989 n.305 all'articolo 4 prevede che per l'attuazione del Programma triennale 1989/91 per la tutela ambientale (nel seguito denominato PTTA) il Ministro dell'ambiente promuove apposite intese di programma con le singole Regioni per l'impiego coordinato delle risorse ed in particolare per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio, con l'indicazione delle quote finanziarie dello Stato e della Regione partecipante all'intesa, nonché con le modalità di coordinamento e di integrazione delle procedure;

Considerato che la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 alla sezione 5 capitolo 1 lettera d), per l'attuazione anche parziale del programma, prevede la possibilità di stipulare intese programmatiche non globali;

Rilevato che la Regione Emilia Romagna nell'ambito delle iniziative previste dal programma CARG 1989/91 ha predisposto un sub schema di programma relativo alla realizzazione di n. 9 (nove) fogli geologici riguardanti l'area di pianura e n.1 (uno) foglio geotematico sperimentale;

Considerato che il Servizio Geologico nell'esprimere la sua valutazione tecnica ha fatto presente che tale progetto rientra nelle priorità contemplate nel capitolo 8 lettera c punto 3 della succitata deliberazione CIPE e rappresenta la logica prosecuzione ed integrazione di quello già approvato con il programma 1988 di cui al DM 19 giugno 1990, pubblicato in G.U. n.267 del 15 novembre 1990, per la realizzazione di n.22 fogli geologici, per un costo di 16.169 milioni, con un finanziamento a carico del bilancio della Regione Emilia Romagna di 12.929 milioni e di 3.240 milioni a carico del bilancio del Ministero dell'Ambiente;

Rilevato che il Servizio Geologico Nazionale, d'accordo con i dirigenti regionali responsabili del progetto per una maggiore omogeneità scientifica con il programma 1988, ha ritenuto opportuno introdurre una modifica al progetto presentato dalla Regione Emilia Romagna e precisamente concordando di realizzare:

- n.8 (otto) fogli geologici riguardanti l'area di pianura a fronte dei 9 (nove) fogli proposti originariamente e precisamente i fogli 187 "Codigoro", 200 "Reggio Emilia", 201 "Modena", 204 "Portomaggiore", 205 "Comacchio", 222 "Lugo", 223 "Ravenna", 240 "Forlì";

- l'integrazione dell'indagine geologica di pianura dei fogli 180 "Salsomaggiore", 199 "Parma Sud", 220 "Bologna Ovest" e 221 "Bologna Est" - già approvati con il programma 1988 - con rilievi del sottosuolo non finanziati e non previsti con il predetto programma, al fine di garantire l'omogeneità tecnico-scientifica con il programma 1989-90;
- l'elaborazione di una carta geotematica prototipo alla scala 1:250 000 "Carta del rischio geoambientale".

Visto che la Regione Emilia Romagna con delibera della Giunta Regionale del 7.12.1990 n. 6130 (che in copia conforme si allega sub C), ha definito ed approvato la suindicata proposta di intervento, limitatamente alle risorse del PTTA di cui al biennio 1989/90;

Ritenuto che la proposta di intervento concordata con la Regione Emilia Romagna presenta i requisiti di legittimità, di coerenza, di congruità e di fattibilità richiesti dal PTTA ed é conforme alle finalità del programma stesso per cui può essere ammessa al finanziamento mediante la conclusione di un'intesa programmatica, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sezione 5 del programma triennale approvato con la deliberazione CIPE 3.8.90;

Le Amministrazioni pubbliche costituite e rappresentate addivengono alla stipula delle seguenti intese, ai sensi della deliberazione CIPE 3.8.90.

ARTICOLO 1

La premessa che precede e gli allegati indicati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2

Oggetto dell'intesa indicata in premessa é l'attuazione parziale del programma triennale di salvaguardia dell'ambiente 1989/91 approvato con deliberazione CIPE 3.8.90, ed in particolare l'attuazione del programma generale carta geologica, limitatamente alle risorse di cui al biennio 1989/90 e relativamente agli interventi da realizzare nella Regione Emilia Romagna.

ARTICOLO 3

Il Ministro dell'ambiente, sentito il Servizio Geologico Nazionale in merito al programma CARG 1989/90 presentato dalla Regione Emilia Romagna, concorda con la Regione Emilia Romagna di realizzare il programma come é descritto nella scheda n.9 (scheda di fattibilità) e nel suo schema, con le modifiche apportate dal SGN con accordo della Regione Emilia Romagna e precisamente:

a) n.8 (otto) carte geologiche alla scala 1:50 000 relative ai fogli riguardanti l'area di pianura a fronte dei 9 (nove) fogli proposti originariamente (fogli 187 "Codigoro", 200 "Reggio Emilia", 201 "Modena", 204 "Portomaggiore", 205 "Comacchio", 222 "Lugo", 223 "Ravenna", 240 "Forlì");
b) integrazione dell'indagine geologica di pianura dei fogli 180 "Salsomaggiore", 199 "Parma Sud", 220 "Bologna Ovest" e 221 "Bologna Est" - già approvati con il programma 1988 - con rilievi del sottosuolo non finanziati e non previsti con il precetto programma, al fine di garantire l'omogeneità tecnico-scientifica con il programma 1989-90;
c) elaborazione di una carta geotematica prototipo alla scala 1:250 000 "carta del rischio geoambientale".

ARTICOLO 4

Il costo globale per la realizzazione di quanto precede é pari a 10.525 milioni di cui 525 milioni a carico della Regione Emilia Romagna e 10.000 milioni a carico del Ministero dell'ambiente. Il finanziamento avverrà mediante stipula di apposita convenzione tra SGN e Regione Emilia Romagna, ai sensi di quanto previsto dalla lettera b) punto 4.2 della Sezione 5 della Deliberazione CIPE del 3.8.90.

ARTICOLO 5

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, varranno i principi e le disposizioni contenuti nella legge 28.8.89 n.305 e ,nella deliberazione CIPE 3 agosto 1990, pubblicata sul S.O. alla G.U. 8.9.90 n.58.

ARTICOLO 6

Dichiarano le parti che la presente intesa, mentre é immediatamente valida ed efficace tra le parti dalla data di sottoscrizione, diventerà valida ed esecutiva a tutti gli effetti solo dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto ministeriale di approvazione, da emanarsi entro 30 giorni dalla sua stipulazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
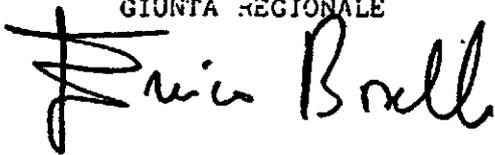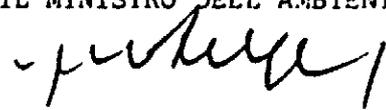
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

INTESA DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/1991 PER LA TUTELA AMBIENTALE (Legge 28 Agosto 1989 n. 305, art. 4)

TRA

il Ministero dell'Ambiente, nella persona del Sottosegretario on.le Piero Angelini, giusta delega ex decreto Ministro dell'Ambiente del 16.7.1991, registrato alla Corte dei Conti il 19.9.1991, registro 2 - foglio 345

E

la Regione Emilia Romagna nella persona dell'Assessore all'Ambiente della Giunta Regionale Moris Bonacini,

PREMESSO

che l'art. 18, comma 1, lett. c), della legge 12 marzo 1988 n.67, prevede, in attesa dell'approvazione della legge quadro sulle aree protette, l'istituzione con le procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986 n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e d'intesa con la Regione Sardegna del parco marino del Golfo di Orosei;

che l'art. 10 della legge 28 agosto 1989 n. 305 prevede l'istituzione con le procedure di cui all'art 5 della legge 8 luglio 1986 n.349 del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, dell'Arcipelago Toscano e dell'Aspromonte;

che il Programma Annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, approvato con delibera CIPE 5 agosto 1988 (G.U. n. 215/88), ripartisce le risorse finanziarie disponibili per l'istituzione di nuovi parchi nazionali individuando i tre settori di intervento:

a) perimetrazione e definizione delle misure provvisorie di salvaguardia, istituzione dell'Ente per la gestione del parco, e redazione del piano di sviluppo socio-economico;
b) primi interventi di salvaguardia;
c) interventi urgenti per la valorizzazione e la fruibilità delle aree protette;

che il Programma Triennale 1989-1991, per la tutela ambientale (P.T.T.A.) approvato con delibera CIPE 3 agosto 1990 (G.U. n. 58/1990),è lo strumento fondamentale per la definizione del quadro di riferimento globale della politica ambientalista per l'impiego coordinato delle risorse finanziarie, per la scelta degli interventi prioritari e per la messa a punto delle procedure di attuazione della legge 28 agosto 1989 n.305;

che in tale quadro, prevede un programma generale finalizzato alla protezione della natura (PRONAC) il quale definisce gli obiettivi generali e le caratteristiche degli interventi per attivare il funzionamento dei parchi nazionali in via di istituzione, e costituisce - per finalità, oggetto, modalità di attuazione - l'integrazione e la continuazione degli interventi per l'istituzione di nuovi parchi previsti dalla delibera CIPE del 5 agosto 1988;

che il citato Programma Triennale prevede per il programma generale PRONAC quattro settori prioritari di intervento:

a) conoscenza degli ecosistemi presenti nel parco, con particolare riferimento ai sistemi vegetazionali, ai popolamenti faunistici, alle emersioni geologiche ed a quelle marine presenti;
b) recupero, conservazione e tutela dell'ambiente, da realizzare mediante interventi connessi alle misure provvisorie di salvaguardia ed ai primi interventi di riqualificazione dell'ambiente degradato;
c) informazione, educazione e formazione, in particolare dei giovani, sugli aspetti ambientali, culturali, storici e tradizionali presenti nell'area del parco;
d) valorizzazione e promozione della fruibilità del parco e promozione dello sviluppo socio-economico delle popolazioni residenti.

che l'art. 4 della legge 28 agosto 1989 n. 305, prevede, per l'attuazione del Programma Triennale per la tutela ambientale, la promozione da parte del Ministro dell'ambiente di apposite intese programmatiche con le singole Regioni e Province autonome per l'impiego coordinato delle risorse ed in particolare per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio, con finanziamento a carico dello Stato, delle Regioni e degli altri soggetti partecipanti alle intese;

che l'integrazione della delibera CIPE 3 agosto 1990 approvata dal CIPE in data 30 luglio 1991 prevede che i progetti relativi ai parchi nazionali presentati dalle

Regioni per l'attuazione del Programma annuale 1988 e per l'attuazione delle intese del Programma Triennale sono ammissibili al finanziamento, con le procedure previste dal Programma Triennale 1989-91, utilizzando le risorse sia del Programma Triennale stesso che del Programma annuale 1988;

che sul capitolo n. 7406, categoria XII del bilancio 1991 del Ministero dell'ambiente, a seguito delle variazioni apportate con il decreto del Ministro del Tesoro del 29.10.1991 registrato presso la Corte dei Conti in data 29.11.1991, registro n. 39, foglio n. 331 elenco n. 631, risulta iscritta in conto residui la somma di Lire 31.000 milioni;

che sul capitolo n. 7408, categoria XII del bilancio 1991 del Ministero dell'ambiente risulta iscritta in conto residui la somma di lire 10.000 milioni;

che nell'ambito delle intese di programma precedentemente stipulate con la Regione Emilia Romagna non sono stati inclusi gli interventi relativi al programma generale della protezione della natura (PRONAC);

che la Commissione Tecnico Scientifica del Ministero dell'Ambiente ha esaminato le istanze di finanziamento trasmesse al Ministero dell'Ambiente direttamente o tramite le Amministrazioni regionali dai soggetti indicati dal Programma Annuale 1988 e dal P.T.T.A. 1989/91 ha espresso il proprio parere, indicando il piano di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili e gli interventi da ammettere a finanziamento;

che tutte le proposte di intervento riportate nell'allegato A alla presente intesa presentano i requisiti di legittimità, coerenza e fattibilità richiesti dal P.T.T.A. e sono conformi alle finalità del programma stesso per cui possono essere ammesse al finanziamento mediante la conclusione di una intesa programmatica, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sez. 5 del citato P.T.T.A.;

che il comma 1 dell'art. 10 della legge 28 agosto 1989 n. 305, autorizza la spesa di Lire 500 milioni per le spese di primo funzionamento dei parchi nazionali per i quali si attuino le procedure di istituzione ai sensi dell'art. 5 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

che il comma 9 dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991 n.394 autorizza per l'anno 1991 la spesa di lire 14.000 milioni per i parchi nazionali previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988,

n. 67, e dall'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

SI CONVIENE

Art. 1
(Premessa)

La premessa che precede e gli allegati costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2
(Oggetto dell'intesa)

L'oggetto dell'intesa è l'attuazione nella Regione Emilia Romagna del programma generale Protezione della Natura (PRONAC), finanziato con le risorse del Programma Annuale 1988 e del Programma Triennale 1989/91 per la tutela ambientale.

Art. 3
(Interventi e risorse finanziarie)

La definizione degli interventi ammessi a finanziamento avviene tenuto conto delle direttrici programmatiche, dei programmi strategici, delle finalità e modalità di attuazione del programma PRONAC e della programmazione di settore della Regione Emilia Romagna, tenuto conto della relazione prodotta dalla Commissione Tecnico-scientifica del Ministero dell'Ambiente.

Per l'attuazione degli interventi relativi al programma generale di protezione della natura (PRONAC) nella Regione Emilia Romagna e descritti nell'allegato A alla presente intesa ed, eventualmente, per l'attuazione di quelli di cui al successivo comma, tutti dettagliatamente descritti secondo le schede di fattibilità presentate alla Commissione Tecnico-scientifica del Ministero dell'Ambiente, è assegnata la somma complessiva di Lire 5189 milioni.

Modifiche alla presente intesa potranno essere effettuate, su richiesta della Regione, prima dell'emanazione del decreto di trasferimento di cui al successivo art. 5 e con le stesse modalità previste per la conclusione del presente atto nonchè nel rispetto di quanto disposto dalla delibera CIPE del 3 agosto 1990 così come modificata dalla delibera CIPE del 30 luglio 1991.

Art. 4
(Copertura finanziaria)

Le parti convengono che tutti gli interventi finanziati ai sensi della presente intesa, eventualmente modificata ai sensi del precedente art.3, abbiano i requisiti di fattibilità e conformità alle indicazioni previste dal Programma Triennale

1989/91 per la tutela ambientale e sono pertanto ammessi a finanziamento, per la somma complessiva di Lire 5189 milioni a valere sul bilancio del Ministero dell'ambiente, fermo restando il rispetto delle leggi vigenti che regolano le rispettive fonti di finanziamento.

Il Ministero dell'Ambiente e la Regione Emilia Romagna concordano che al finanziamento del progetto "Realizzazione del sistema informativo multimediale relativo ai servizi ed alla possibilità di fruizione del Parco", inizialmente presentato dalla Regione per il Parco del Delta del Po, si provvederà in ragione delle indicazioni della legge 394 del 6 dicembre 1991.

Art. 5
(Trasferimento dei fondi dell'intesa)

I fondi previsti dall'art. 4 della presente intesa verranno trasferiti alla Regione, tenuto conto di quanto stabilito dal precedente art.3 comma 3, con apposito decreto che definirà anche tempi e modalità per l'utilizzo degli stessi fondi in base a quanto previsto dalla sezione 5 della delibera CIPE 3 agosto 1990.

Il trasferimento dei fondi di cui alla presente intesa avviene con preavviso di almeno 30 giorni da parte del Ministero dell'Ambiente alla Regione Emilia Romagna.

Art. 6
(Conformità degli interventi alla legislazione vigente)

La Regione si impegna a realizzare gli interventi di cui alla presente intesa nel rispetto della vigente normativa in materia di ambiente, di assetto del territorio, di beni storico-artistici e paesaggistici e di ogni altra eventuale materia ricompresa nel settore interessato dagli interventi stessi.

Art. 7
(Validità dell'intesa)

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione dell'intesa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma lì, 16.12.91

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Allegato A

Intesa tra MINISTERO AMBIENTE e Regione EMILIA ROMAGNA - Programma PRONAC -

INTERVENTI PER IL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Riferimento Prot. CTS	Titolo del Progetto	Costo globale (milioni di lire)	Finanziamento concesso (milioni di lire)
181	Censimento ed attivazione dei centri visita e servizi destinati alla fruibilita' del parco.	2.394	2.394
182	Infrastrutture e servizi destinati alla fruibilita' del parco ed alla divulgazione ambientale naturalistica.	2.795	2.795
	TOTALE FINANZIAMENTO CONCESSO SUL PROGRAMMA PRONAC (milioni di lire)		5.189

INTESE PROGRAMMATICHE
TRA
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

INTESA INTEGRATIVA DEL 16 DICEMBRE 1991

INTESA RELATIVA AL PROGRAMMA CARG DEL 29 OTTOBRE 1991

INTESA PROGRAMMATICA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/91 PER LA TUTELA AMBIENTALE

(Legge 8 agosto 1989 n. 305, articolo 4)

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 16 del mese di dicembre, in Roma presso la sede del Ministero dell'Ambiente,

sono presenti:

- per il Ministero dell'ambiente, l'On. Giorgio Ruffolo
- per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l'Assessore all'ambiente Dr. Armando Angeli giusta delega conferitagli con delibera della Giunta Regionale n.6381 del 30.11.91;

Premesso che la legge 28 agosto 1989, n.305, all'art.4, prevede che per l'attuazione del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale (nel seguito denominato P.T.T.A.) il Ministro dell'ambiente promuova apposite intese di programma con le singole Regioni per l'impiego coordinato delle risorse e per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio;

Considerato che il P.T.T.A., approvato con la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 (pubblicata sul supp. ord. alla G.U. dell'8 settembre 1990 n. 210), modificata con la deliberazione CIPE 30 luglio 1991 (pubblicata sulla G.U. n.190 del 14 agosto 1991), prevede alla sezione 5, capitolo 1, lettera D), la possibilità di stipulare intese programmatiche parziali;

Vista l'intesa stipulata il 9 aprile 1991 tra il Ministero dell'ambiente e la Regione .Autonoma Friuli Venezia Giulia con la quale sono stati individuati gli interventi relativi ai programmi: Smaltimento rifiuti (SMAR), Depurazione acque (DEAC), Disinquinamento atmosferico ed acustico (DISIA), e Sistema informativo nazionale ambientale (SINA).

Considerato che occorre stipulare l'intesa per il programma Informazione e educazione ambientale (INFEA) non incluso nella precedente intesa;

Visto che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la citata delibera della Giunta Regionale n.6381 del 30.11.91 ha definito ed approvato la proposta di intervento, limitatamente alle risorse del P.T.T.A. di cui al biennio 1989/90;

Ritenuto che gli interventi concordati con la Regione Autonoma Friuli Venzia Giulia presentano i requisiti di legittimità, di coerenza, di congruità e di fattibilità e sono conformi alle finalità del programma stesso per cui possono essere ammessi al finanziamento mediante la conclusione della presente intesa, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sezione 5 del P.T.T.A.;

Tutto ciò premesso e ritenuto

le Amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della presente intesa integrativa, ai sensi della deliberazione CIPE 3/8/90.

ARTICOLO 1
(premessa)

La premessa che precede e gli allegati indicati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale, del presente atto.

ARTICOLO 2
(finalità dell'intesa)

Oggetto dell'intesa indicata in premessa è l'attuazione del programma triennale di salvaguardia dell'ambiente 1990/91 approvato con deliberazione CIPE 3/8/90 e in particolare l'attuazione del programma generale INFEA limitatamente alle risorse di cui al biennio 1989/90 e relativamente agli interventi da realizzare nella Regione Autonoma Friuli Venzia Giulia.

ARTICOLO 3
(interventi da attuare)

Gli interventi, oggetto della presente intesa, sono quelli più specificatamente definiti e descritti nelle rispettive schede di fattibilità, sottoscritte per la Regione Autonoma Friuli Venzia Giulia dai soggetti titolari.

Le schede sono depositate e conservate presso il Ministero dell'ambiente.

La descrizione dei singoli interventi, le indicazioni tecniche e la ripartizione dei finanziamenti sono riportati nell'Appendice.

ARTICOLO 4
(copertura finanziaria)

Dichiarano le parti contraenti che per quanto riguarda il programma generale INFEA tutti gli interventi individuati e definiti con la presente intesa risultano conformi alle indicazioni previste dal P.T.T.A. e sono pertanto fattibili, in base a quanto rilevato dalle corrispondenti schede di fattibilità, depositate presso il Ministero.

Il Ministero dell'ambiente ammette quindi i predetti interventi alla procedura di finanziamento.

Il finanziamento per la somma di 489 milioni per il programma INFEA, verrà disposto con successivi decreti, fermo restando il rispetto delle leggi vigenti che regolano le rispettive fonti di finanziamento.

Concorrono inoltre al finanziamento degli interventi ulteriori risorse per l'ammontare di 42,4 milioni di lire da parte della Regione pertanto le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi inseriti in questa intesa ammontano a 531,4 milioni di lire.

ARTICOLO 5
(rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, si fa riferimento all'intesa già stipulata con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 9 aprile 1991.

ARTICOLO 6

(validità dell'intesa)

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 16 dicembre 1991

L'Assessore all'ambiente

Il Ministro dell'ambiente

APPENDICE

PROGRAMMA GENERALE INFEA

Nell'ambito delle attività generali previste dal programma stralcio 1989-90 la Regione FRIULI VENEZIA GIULIA si impegna a:

- attivare N.4 corsi di formazione professionale finalizzati alla riqualificazione e all'aggiornamento delle figure professionali che svolgono funzioni di definizione, attuazione e controllo nei diversi settori dell'amministrazione regionale e locale direttamente o indirettamente connessi ai problemi ambientali. In particolare saranno attivati i seguenti corsi:

a) Corso per tecnico di monitoraggio ambientale;

b) Corso per l'abilitazione a responsbile della gestione di impianti di smaltimento dei rifiuti;

c) Corso di aggiornamento per la gestione e la tutela delle risorse ambientali;

d) Corso di specializzazione per la gestione-manutenzione degli impianti di depurazione;

A tal fine si provvederà:

- ad attivare una prima fase di Ricerca-progettazione da affidare ad un Istituto di ricerca o ad una società di consulenza esterna per un onere di spesa complessivo di Lire 152milioni. Tale ricerca, affidata a terzi, avrà lo scopo di: individuare e definire le figure professionali dei settori coinvolti nell'intervento, le modalità di intervento-utilizzo delle stesse nonchè la progettazione didattica dei contenuti dell'azione formativa.. L'indagine, sulla base di una conoscenza preliminare delle principali competenze tecniche già esistenti ed aventi funzioni di controllo della qualità ambientale nei vari settori d'intervento, procederà alla identificazione delle figure professionali adeguate, dei relativi compiti e della collocazione delle stesse nel mondo del lavoro.

- ad avviare una seconda fase di Organizzazione dei corsi sulla base dei risultati della ricerca, e del piano pluriennale della formazione professionale nonchè dei piani generali della Regione. Tale fase sarà curata dalla Direzione Generale della Formazione Professionale che indicherà le linee di intervento, fisserà gli obiettivi, seguirà le attività di realizzazione dell'iniziativa proposta e si occuperà di valutare e controllare l'operato degli apparati esecutivi. Tale fase avrà un onere di spesa complessivo di lire 42,4milioni.

- ad avviare la terza fase relativa alla Esecuzione dell'iniziativa formativa consistente nell'organizzazione operativa e nello svolgimento dei corsi proposti. Tale fase è di competenza dell'I.R.Fo.P. (Istituto Regionale per la Formazione Professionale) che si avvarrà delle strutture e dei propri centri di formazione secondo quanto stabilito dalla L.R. 76/82 "Ordinamento della formazione professionale". Tale fase avrà un onere di spesa complessivo di lire 337milioni.

N°ORDINE	SOGGETTO TITOLARE	O G G E T T O	FINANZ.TO P.T.T.A.
1	DIREZIONE REG.LE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	Corso per tecnici di monitoraggio ambientale	191,5
2	"	Corso per l'abilitazione a responsabile della gestione di impianti smaltimento rifiuti	97,5
3	"	Corso di specializzazione per la gestione-manutenzione degli impianti di depurazione	97,5
4	"	Corso di aggiornamento per la gestione e tutela ambientale	102,5

I valori sono espressi in milioni

INFEA

INDICAZIONI TECNICHE

N. ordine	NOTAZIONI
1,2,3,4	Al fine di valutare la rispondenza agli obiettivi dell'intervento le risultanze della fase di Ricerca e le relative indicazioni per la definizione degli interventi formativi dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame del Ministero dell'Ambiente per la loro successiva utilizzazione nell'organizzazione ed esecuzione dei corsi.

FINANZIAMENTI

N. ordine	Origine fondi P.T.T.A.	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)	Altri Finanziamenti	Totale finanziamenti (in milioni di lire)
1	L.305/89 ART.12	191.5	10.6	202.1
2	L.305/89 ART.12	97.5	10.6	108.1
3	L.305/89 ART.12	97.5	10.6	108.1
4	L.305/89 ART.12	102.5	10.6	113.1
TOTALE		489.0	42.4	531.4

INTESA DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/91 TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 29 del mese di ottobre, in Roma presso la sede del Ministro dell'Ambiente,

sono presenti:

- per il Ministrero dell'Ambiente, l'On.le Giorgio Ruffolo;
- per la Regione Autonoma del Friuli - Venezia Giulia l'Assessore all'Ambiente Dott. Armando Angeli, giusta delega conferitagli con delibera della Giunta Regionale n° 6381 del 30 novembre 1991.

Premesso che la legge 28 agosto 1989, n. 305, all'articolo 4 prevede che per l'attuazione del Programma triennale 1989/91 per la tutela ambientale (nel seguito denominato PTTA) il Ministro dell'Ambiente promuove apposite intese di programma con le singole Regioni per l'impiego coordinato delle risorse e per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio.

Considerato che la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 alla sezione 5 capitolo 1 lettera D), modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991, per l'attuazione anche parziale del programma, prevede la possibilità di stipulare intese programmatiche non globali;

Rilevato che la Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito delle iniziative previste dal programma Carta Geologica (CARG) 1989/91 ha predisposto un sub schema di programma relativo alla realizzazione di n. 3 (tre) fogli geologici e di n. 1 foglio di geologia marina;

Considerato che il Servizio Geologico, nell'esprimere la sua valutazione tecnica ha fatto presente che tale progetto rientra nelle priorità contemplate nella Sezione 3^ capitolo 8 lettera c) punto 3 della succitata deliberazione CIPE;

Rilevato che il Servizio Geologico Nazionale, d'accordo con i dirigenti regionali responsabili del progetto, ha ritenuto opportuno introdurre una modifica al progetto originario presentato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, e precisamente concordando di realizzare solo n. 2 fogli geologici e precisamente i Fogli 065 (G) "Maniago" e 066 (G) "Udine" per un costo di £ 1.900 milioni, con un finanziamento a carico del bilancio della Regione Friuli Venezia Giulia di £ 400 milioni e di £

1.500 milioni a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico Nazionale;

Visto che la Regione Friuli Venezia Giulia, con delibera della Giunta Regionale del 7.6.1991, n. 2702, ha definito ed approvato la suindicata proposta di intervento, limitatamente alle risorse del PTTA di cui al biennio 1989/90;

Ritenuto che la proposta di intervento concordata con la Regione Friuli presenta i requisiti di legittimità, di coerenza, di congruità e di fattibilità richiesti dal PTTA ed è conforme alle finalità del programma stesso per cui può essere ammessa al finanziamento mediante la conclusione della presente intesa programmatica, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sezione 5 del programma triennale approvato con la deliberazione CIPE 3.8.90;

Le Amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della seguente intesa, ai sensi della deliberazione CIPE 3.8.90.

ARTICOLO 1

La premessa che precede e gli allegati indicati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2

Oggetto dell'intesa indicata in premessa è l'attuazione parziale del programma triennale di salvaguardia dell'ambiente 1989/91 approvato con deliberazione CIPE 3.8.90, ed in particolare l'attuazione del programma generale CARG, limitatamente alle risorse di cui al biennio 1989/90 e relativamente agli interventi da realizzare nella Regione Friuli Venezia Giulia.

ARTICOLO 3

Il Ministro dell'Ambiente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri giusta nota del 23 maggio 1991, n. UCA/1841/1.3.1/2740/1 e sentito il Servizio Geologico Nazionale in merito al programma CARG 1989/90 presentato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, concorda con la Regione Friuli Venezia Giulia di realizzare il programma come è descritto nella scheda n. 9 (scheda di fattibilità) e nel sub schema,

con le modifiche concordate tra il Servizio Geologico Nazionale e la Regione Friuli Venezia Giulia e precisamente:
n. 2 carte geologiche riguardanti i Fogli 065 (G) "Maniago" e 066 (G) "Udine" a fronte dei 3 (tre) fogli proposti originariamente.

ARTICOLO 4

Il costo globale per la realizzazione di quanto precede è pari a lire 1.900 milioni di cui lire 400 milioni a carico della Regione Friuli Venezia Giulia e lire 1.500 milioni a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico Nazionale. Le risorse finanziarie relative alla predetta intesa a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri saranno attribuite con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente. Il finanziamento avverrà mediante stipula di apposita convenzione tra Servizio Geologico Nazionale e Regione Friuli venezia Giulia ai sensi di quanto previsto dalla lettera b) punto 4.2 della Sezione 5 della Deliberazione CIPE del 3.8.90, modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991.

ARTICOLO 5

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, varranno i principi e le disposizioni contenuti nella legge 28 agosto 1989, n. 305 e nella deliberazione CIPE 3 agosto 1990, pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 58 dell'8 settembre 1990, modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata nella G.U. n° 190 del 14 agosto 1991.

ARTICOLO 6

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

p. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'ASSESSORE REGIONALE ALL'AMBIENTE
dott. Armando Angeli

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
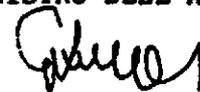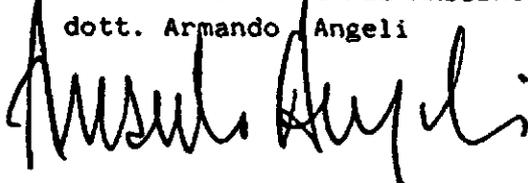
INTESE PROGRAMMATICHE
TRA
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E
REGIONE LAZIO

INTESA INTEGRATIVA DEL 16 DICEMBRE 1991

INTESA RELATIVA AL PROGRAMMA CARG DEL 29 OTTOBRE 1991

INTESA PROGRAMMATICA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/91 PER LA TUTELA AMBIENTALE

(Legge 8 agosto 1989 n. 305, articolo 4)

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 16 del mese di dicembre, in Roma presso la sede del Ministero dell'Ambiente,

sono presenti:

- per il Ministero dell'ambiente, l'On. Giorgio Ruffolo
- per la Regione Lazio il Presidente Dr. Rodolfo Gigli;

Premesso che la legge 28 agosto 1989, n.305, all'art.4, prevede che per l'attuazione del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale (nel seguito denominato P.T.T.A.) il Ministro dell'ambiente promuova apposite intese di programma con le singole Regioni per l'impiego coordinato delle risorse e per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio;

Considerato che il P.T.T.A., approvato con la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 (pubblicata sul supp. ord. alla G.U. dell'8 settembre 1990 n. 210), modificata con la deliberazione CIPE 30 luglio 1991 (pubblicata sulla G.U. n.190 del 14 agosto 1991), prevede alla sezione 5, capitolo 1, lettera D), la possibilità di stipulare intese programmatiche parziali;

Vista l'intesa stipulata il 16 maggio 1991 tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Lazio con la quale sono stati individuati gli interventi relativi ai programmi: Smaltimento rifiuti (SMAR), Depurazione acque (DEAC), Disinquinamento atmosferico ed acustico (DISIA) e Sistema informativo nazionale ambientale (SINA).

Considerato che occorre stipulare l'intesa per il programma Nuova occupazione (NOC) , non incluso nella precedente intesa;

Visto che la Regione Lazio con le delibere della Giunta Regionale n. 1122 del 20 febbraio 1991, n. 1849 del 12 marzo 1991, n. 2706 del 10 aprile 1991, n. 2930 del 16 aprile 1991 integrate dalla nota del 15 maggio 1991, ha definito ed approvato la proposta di intervento, limitatamente alle risorse del P.T.T.A. di cui al biennio 1989/90;

Ritenuto che gli interventi concordati con la Regione Lazio presentano i requisiti di legittimità, di coerenza, di congruità e di fattibilità e sono conformi alle finalità del programma stesso per cui possono essere ammessi al finanziamento mediante la conclusione della presente intesa, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sezione 5 del P.T.T.A.;

Tutto ciò premesso e ritenuto

le Amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della presente intesa integrativa, ai sensi della deliberazione CIPE 3/8/90.

ARTICOLO 1
(premessa)

La premessa che precede e gli allegati indicati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale, del presente atto.

ARTICOLO 2
(finalità dell'intesa)

Oggetto dell'intesa indicata in premessa è l'attuazione del programma triennale di salvaguardia dell'ambiente 1990/91 approvato con deliberazione CIPE 3/8/90 e in particolare l'attuazione del programma generale NOC limitatamente alle risorse di cui al biennio 1989/90 e relativamente agli interventi da realizzare nella Regione Lazio.

ARTICOLO 3

(interventi da attuare)

Gli interventi, oggetto della presente intesa, sono quelli più specificatamente definiti e descritti nelle rispettive schede di fattibilità, sottoscritte per la Regione Lazio dai soggetti titolari.

Le schede sono depositate e conservate presso il Ministero dell'ambiente.

La descrizione dei singoli interventi, le indicazioni tecniche e la ripartizione dei finanziamenti sono riportati nell'Appendice.

ARTICOLO 4

(copertura finanziaria)

Dichiarano le parti contraenti che per quanto riguarda il programma generale NOC tutti gli interventi individuati e definiti con la presente intesa risultano conformi alle indicazioni previste dal P.T.T.A. e sono pertanto fattibili, in base a quanto rilevato dalle corrispondenti schede di fattibilità, depositate presso il Ministero.

Il Ministero dell'ambiente ammette quindi i predetti interventi alla procedura di finanziamento.

Il finanziamento per la somma di 6.360 milioni di lire per il programma NOC verrà disposto con successivi decreti, fermo restando il rispetto delle leggi vigenti che regolano le rispettive fonti di finanziamento.

ARTICOLO 5

(rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, si fa riferimento all'intesa già stipulata con la Regione Lazio in data 16 maggio 1991.

ARTICOLO 6

(validità dell'intesa)

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 16 dicembre 1991

Il Presidente della Giunta Regionale

Il Ministro dell'ambiente

APPENDICE

NOC
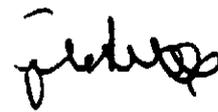
INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Intervento	Finanziamento P.T.T.A.
1	Regione Lazio	programma di sviluppo dell'occupazione nelle aree interne di rilevante interesse naturalistico	3.999
2	Regione Lazio	risanamento, ampliamento pulizia e forestazione delle aree verdi urbane del comune di Isola del Liri	2.361
TOTALE			6.360

NOC

INDICAZIONI TECNICHE

N. ordine	NOTAZIONI
1	Occorre specificare le figure professionali dei giovani disoccupati ed evidenziare i criteri ed i titoli per la definizione delle graduatorie per l'assunzione. Devono essere definiti il ruolo e le professionalità dei previsti coordinatori generali. Occorre descrivere nel dettaglio i corsi di formazione per quanto concerne: contenuti, professionalità dei docenti e caratteristiche della struttura formativa. E' comunque indispensabile incrementare l'attività formativa. Va riformulato il quadro economico di spesa.
2	Il progetto presenta nei suoi aspetti tecnici, economici e formativi carenze tali da rendere necessaria la riformulazione. La scheda non è firmata dal soggetto titolare (Comune). E' in corso di acquisizione l'integrazione istruttoria delle altre Amministrazioni centrali competenti.

NOC

FINANZIAMENTI

N. ordine	Origine fondi P.T.T.A.	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)	Altri Finanziamenti	Totale finanziamenti (in milioni di lire)
1	L. 305/89 art. 9	3.999		3.999
2	L. 305/89 art. 9	2.361		2.361
TOTALE				6.360

INTESA DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/91 TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E LA REGIONE LAZIO

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 29 del mese di ottobre, in Roma presso la sede della regione Lazio,

sono presenti:

- per il Ministero dell'Ambiente, l'On.le Giorgio Ruffolo;
- per la Regione Lazio, il Presidente della Giunta Regionale, Rodolfo Gigli, giusta delega conferitagli con delibera della Giunta Regionale n° 1122 del 20 febbraio 1991.

Premesso che la legge 28 agosto 1989, n. 305, all'articolo 4 prevede che per l'attuazione del Programma triennale 1989/91 per la tutela ambientale (nel seguito denominato PTTA) il Ministro dell'Ambiente promuove apposite intese di programma con le singole Regioni per l'impiego coordinato delle risorse e per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio.

Considerato che la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 alla sezione 5 capitolo 1 lettera D), modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991, per l'attuazione anche parziale del programma, prevede la possibilità di stipulare intese programmatiche non globali;

Rilevato che la Regione Lazio nell'ambito delle iniziative previste dal programma Carta Geologica (CARG) 1989/91 ha predisposto un sub schema di programma relativo alla realizzazione di n. 3 (tre) fogli geologici e di n. 6 fogli tematici;

Considerato che il Servizio Geologico, nell'esprimere la sua valutazione tecnica ha fatto presente che tale progetto rientra nelle priorità contemplate nella Sezione 3^ capitolo 8 lettera c) punto 3 della succitata deliberazione CIPE;

Rilevato che il Servizio Geologico Nazionale, d'accordo con i dirigenti regionali responsabili del progetto, ha ritenuto opportuno introdurre una modifica al progetto originario presentato dalla Regione Lazio, e precisamente concordando di realizzare n. 3 (tre) fogli geologici e precisamente i Fogli 353 "Montalto di Castro", 354

"Tarquinia", 358 "Pescorocchiano" e n. 1 foglio geomorfologico 389 "Anagni"per un costo di £ 3.260 milioni, con un finanziamento a carico del bilancio della Regione Lazio di £ 1.310,7 milioni e di £ 1.950 milioni a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico Nazionale;

Visto che la Regione Lazio con delibera della Giunta Regionale del 20.2.1991, n. 1122, ha definito ed approvato la suindicata proposta di intervento, limitatamente alle risorse del PTTA di cui al biennio 1989/90;

Ritenuto che la proposta di intervento concordata con la Regione Lazio presenta i requisiti di legittimità, di coerenza, di congruità e di fattibilità richiesti dal PTTA ed è conforme alle finalità del programma stesso per cui può essere ammessa al finanziamento mediante la conclusione della presente intesa, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sezione 5 del programma triennale approvato con la deliberazione CIPE 3.8.90;

Le Amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della seguente intesa, ai sensi della deliberazione CIPE 3.8.90.

ARTICOLO 1

La premessa che precede e gli Allegati indicati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2

Oggetto dell'intesa indicata in premessa è l'attuazione parziale del programma triennale di salvaguardia dell'ambiente 1989/91 approvato con deliberazione CIPE 3.8.90, ed in particolare l'attuazione del programma generale CARG, limitatamente alle risorse di cui al biennio 1989/90 e relativamente agli interventi da realizzare nella Regione Lazio.

ARTICOLO 3

Il Ministro dell'Ambiente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri giusta nota del 23 maggio 1991, n. UCA/1841/1.3.1/2740/1 e sentito il Servizio Geologico Nazionale in merito al programma CARG 1989/90 presentato dalla Regione Lazio concorda con la Regione Lazio di

realizzare il programma come è descritto nella scheda n. 9 (scheda di fattibilità) e nel sub schema, con le modifiche concordate tra il Servizio Geologico Nazionale e la Regione Lazio e precisamente:
n. 3 carte geologiche riguardanti i Fogli 353 "Montalto di Castro", 354 "Tarquinia", 358 "Pescorocchiano" e n. 1 foglio geomorfologico 389 "Anagni".

ARTICOLO 4

Il costo globale per la realizzazione di quanto precede è pari a lire 3.260 milioni di cui lire 1.310,7 milioni a carico della Regione Lazio e lire 1.950 milioni a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico Nazionale. Le risorse finanziarie relative alla predetta intesa a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri saranno attribuite con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente. Il finanziamento avverrà mediante stipula di apposita convenzione tra Servizio Geologico Nazionale e Regione Lazio ai sensi di quanto previsto dalla lettera b) punto 4.2 della Sezione 5 della Deliberazione CIPE del 3.8.90, modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991 pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991.

ARTICOLO 5

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, varranno i principi e le disposizioni contenuti nella legge 28 agosto 1989, n. 305 e nella deliberazione CIPE 3 agosto 1990, pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 58 dell'8 settembre 1990, modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991 pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991.

ARTICOLO 6

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

INTESA PROGRAMMATICA
TRA
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E
REGIONE LIGURIA

INTESA RELATIVA AL PROGRAMMA CARG DEL 29 OTTOBRE 1991

INTESA DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/91 TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E LA REGIONE LIGURIA

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 29 del mese di ottobre, in Roma presso la sede del Ministero dell'Ambiente,

sono presenti:

- per il Ministero dell'Ambiente, l'On.le Giorgio ruffolo;
- per la Regione Liguria, il Vice-Presidente della giunta regionale, Dott. Fabio Morchio, giusta delega conferita dal Consiglio Regionale n° 23 del 20 marzo 1990.

Premesso che la legge 28 agosto 1989, n. 305, all'articolo 4 prevede che per l'attuazione del Programma triennale 1989/91 per la tutela ambientale (nel seguito denominato PTTA) il Ministro dell'Ambiente promuove apposite intese di programma con le singole Regioni per l'impiego coordinato delle risorse e per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio.

Considerato che la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 alla sezione 5 capitolo 1 lettera D), modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991, per l'attuazione anche parziale del programma, prevede la possibilità di stipulare intese programmatiche non globali;

Rilevato che la Regione Liguria nell'ambito delle iniziative previste dal programma Carta Geologica (CARG) 1989/91 ha predisposto un sub schema di programma relativo alla realizzazione di n. 2 (due) fogli geologici, comprensivi di parte a mare;

Considerato che il Servizio Geologico, nell'esprimere la sua valutazione tecnica ha fatto presente che tale progetto rientra nelle priorità contemplate nella Sezione 3^ capitolo 8 lettera c) punto 3 della succitata deliberazione CIPE;

Rilevato che il Servizio Geologico Nazionale, d'accordo con i dirigenti regionali responsabili del progetto, ha ritenuto opportuno introdurre una modifica al progetto originario presentato dalla Regione Liguria e precisamente concordando di realizzare n. 1 (uno) foglio proposto originariamente e precisamente il foglio F. 248 "La Spezia", per un costo di £ 1.250 milioni, con un finanziamento regionale di £ 250

milioni e di £ 1.000 milioni a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico Nazionale;

Visto che la Regione Liguria ha definito ed approvato la suindicata proposta di intervento, limitatamente alle risorse del PTTA di cui al biennio 1989/90;

Ritenuto che la proposta di intervento concordata con la Regione Liguria presenta i requisiti di legittimità, di coerenza, di congruità e di fattibilità richiesti dal PTTA ed è conforme alle finalità del programma stesso per cui può essere ammessa al finanziamento mediante la conclusione della presente intesa, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sezione 5 del programma triennale approvato con la deliberazione CIPE 3.8.90;

Le Amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della seguente intesa, ai sensi della deliberazione CIPE 3.8.90.

ARTICOLO 1

La premessa che precede e gli Allegati indicati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2

Oggetto dell'intesa indicata in premessa è l'attuazione parziale del programma triennale di salvaguardia dell'ambiente 1989/91 approvato con deliberazione CIPE 3.8.90, ed in particolare l'attuazione del programma generale CARG, limitatamente alle risorse di cui al biennio 1989/90 e relativamente agli interventi da realizzare nella Regione Liguria.

ARTICOLO 3

Il Ministro dell'Ambiente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri giusta nota del 23 maggio 1991, n. UCA/1841/1.3.1/2740/1 e sentito il Servizio Geologico Nazionale in merito al programma CARG 1989/90 presentato dalla Regione Liguria concorda con la Regione Liguria di realizzare il programma come è descritto nella scheda n. 9 (scheda di fattibilità) e nel sub schema, con le modifiche concordate tra il Servizio Geologico Nazionale e la Regione Liguria e precisamente:

n. 1 carta geologia alla scala 1:50.000 e precisamente il foglio F. 248 "La Spezia".

ARTICOLO 4

Il costo globale per la realizzazione di quanto precede è pari a lire 1.250 milioni, di cui lire 250 milioni a carico del bilancio della Regione Liguria e lire 1.000 milioni a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico Nazionale. Le risorse finanziarie relative alla predetta intesa a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri saranno attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente. Il finanziamento avverrà mediante stipula di apposita convenzione tra Servizio Geologico Nazionale e Regione Liguria ai sensi di quanto previsto dalla lettera b) punto 4.2 della Sezione 5 della Deliberazione CIPE del 3.8.90, modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991.

ARTICOLO 5

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, varranno i principi e le disposizioni contenuti nella legge 28 agosto 1989, n. 305 e nella deliberazione CIPE 3 agosto 1990, pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 58 dell'8 settembre 1990, modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991.

ARTICOLO 6

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

INTESA PROGRAMMATICA
TRA
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E
REGIONE LOMBARDIA

INTESA RELATIVA AL PROGRAMMA CARG DEL 29 OTTOBRE 1991

INTESA DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/91 TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E LA REGIONE LOMBARDIA

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 29 del mese di ottobre, in Roma presso la sede del Ministero dell'Ambiente,

sono presenti:

- per il Ministero dell'Ambiente, l'On.le Giorgio Ruffolo;
- per la Regione Lombardia, il Presidente della Giunta Regionale, Giuseppe Giovenzana;

Premesso che la legge 28 agosto 1989, n. 305, all'articolo 4 prevede che per l'attuazione del Programma triennale 1989/91 per la tutela ambientale (nel seguito denominato PTTA) il Ministro dell'Ambiente promuove apposite intese di programma con le singole Regioni per l'impiego coordinato delle risorse e per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio.

Considerato che la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 alla sezione 5 capitolo 1 lettera D), modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991, per l'attuazione anche parziale del programma, prevede la possibilità di stipulare intese programmatiche non globali;

Rilevato che la Regione Lombardia nell'ambito delle iniziative previste dal programma Carta Geologica (CARG) 1989/91 ha predisposto un sub schema di programma relativo alla realizzazione di n. 10 (dieci) fogli, di cui 2 riguardanti l'arco alpino;

Considerato che il Servizio Geologico, nell'esprimere la sua valutazione tecnica ha fatto presente che tale progetto rientra nelle priorità contemplate nella Sezione 3^ capitolo 8 lettera c) punto 3 della succitata deliberazione CIPE;

Rilevato che il Servizio Geologico Nazionale, d'accordo con i dirigenti regionali responsabili del progetto, ha ritenuto opportuno introdurre una modifica al progetto originario presentato dalla Regione Lombardia e precisamente concordando di realizzare n. 10 (dieci) fogli proposti originariamente, e precisamente i fogli F. 24 "Bormio e F. 41 "Ponte di Legno" per un costo di £ 2.400 milioni, con un finanziamento di £ 2.400 milioni a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico Nazionale;

Visto che la Regione Lombardia ha definito ed approvato la suindicata proposta di intervento, limitatamente alle risorse del PTTA di cui al biennio 1989/90;

Ritenuto che la proposta di intervento concordata con la Regione Lombardia presenta i requisiti di legittimità, di coerenza, di congruità e di fattibilità richiesti dal PTTA ed è conforme alle finalità del programma stesso per cui può essere ammessa al finanziamento mediante la conclusione della presente intesa, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sezione 5 del programma triennale approvato con la deliberazione CIPE 3.8.90;

Le Amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della seguente intesa, ai sensi della deliberazione CIPE 3.8.90.

ARTICOLO 1

La premessa che precede e gli Allegati indicati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2

Oggetto dell'intesa indicata in premessa è l'attuazione parziale del programma triennale di salvaguardia dell'ambiente 1989/91 approvato con deliberazione CIPE 3.8.90, ed in particolare l'attuazione del programma generale CARG, limitatamente alle risorse di cui al biennio 1989/90 e relativamente agli interventi da realizzare nella Regione Lombardia.

ARTICOLO 3

Il Ministro dell'Ambiente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri giusta nota del 23 maggio 1991, n. UCA/1841/1.3.1/2740/1 e sentito il Servizio Geologico Nazionale in merito al programma CARG 1989/90 presentato dalla Regione Lombardia concorda con la Regione Lombardia di realizzare il programma come è descritto nella scheda n. 9 (scheda di fattibilità) e nel sub schema, con le modifiche concordate tra il Servizio Geologico Nazionale e la Regione Lombardia e precisamente:

n. 2 carte geologiche alla scala 1:50.000 e precisamente i fogli F. 24 "Bormio" e F.41 "Ponte di Legno" dei dieci (dieci) fogli proposti originariamente.

ARTICOLO 4

Il costo globale per la realizzazione di quanto precede è pari a lire 2.400 milioni a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico Nazionale. Le risorse finanziarie relative alla predetta intesa a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri saranno attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente. Il finanziamento avverrà mediante stipula di apposita convenzione tra Servizio Geologico Nazionale e Regione Lombardia ai sensi di quanto previsto dalla lettera b) punto 4.2 della Sezione 5 della Deliberazione CIPE del 3.8.90, modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991.

ARTICOLO 5

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, varranno i principi e le disposizioni contenuti nella legge 28 agosto 1989, n. 305 e nella deliberazione CIPE 3 agosto 1990, pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 58 dell'8 settembre 1990, modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991.

ARTICOLO 6

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

INTESE PROGRAMMATICHE
TRA
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E
REGIONE MARCHE

INTESA INTEGRATIVA DEL 16 DICEMBRE 1991

INTESA RELATIVA AL PROGRAMMA CARG DEL 29 OTTOBRE 1991

INTESA RELATIVA AL PROGRAMMA PRONAC DEL 16 DICEMBRE 1991

INTESA PROGRAMMATICA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/91 PER LA TUTELA AMBIENTALE

(Legge 8 agosto 1989 n. 305, articolo 4)

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 16 del mese di dicembre, in Roma presso la sede del Ministero dell'Ambiente,

sono presenti:

- per il Ministero dell'ambiente, l'On. Giorgio Ruffolo
- per la Regione Marche L'Assessore all'ambiente Dr. Fabio Benni giusta delega conferitagli con delibera della Giunta Regionale n 2797 del 18 dicembre 1990;

Premesso che la legge 28 agosto 1989, n.305, all'art.4, prevede che per l'attuazione del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale (nel seguito denominato P.T.T.A.) il Ministro dell'ambiente promuova apposite intese di programma, con le singole Regioni per l'impiego coordinato delle risorse e per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio;

Considerato che il P.T.T.A., approvato con la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 (pubblicata sul supp. ord. alla G.U. dell'8 settembre 1990 n. 210), modificata con la deliberazione CIPE 30 luglio 1991 (pubblicata sulla G.U. n.190 del 14 agosto 1991), prevede alla sezione 5, capitolo 1, lettera D), la possibilità di stipulare intese programmatiche parziali;

Vista l'intesa stipulata l'8 maggio 1991 tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Marche con la quale sono stati individuati gli interventi relativi ai programmi: Smaltimento rifiuti (SMAR), Depurazione acque (DEAC), e Sistema Informativo nazionale ambientale (SINA).

Considerato che occorre stipulare l'intesa per il programma Nuova occupazione (NOC), non incluso nella precedente intesa;

Visto che la Regione Marche con la citata delibera della Giunta Regionale n. 2797 del 18 dicembre 1990 integrata con il documento del 6 maggio 1991 ha definito ed approvato la proposta di intervento, limitatamente alle risorse del P.T.T.A. di cui al biennio 1989/90;

Ritenuto che l'intervento concordato con la Regione Marche presenta i requisiti di legittimità, di coerenza, di congruità e di fattibilità ed è conforme alle finalità del programma stesso per cui può essere ammesso al finanziamento mediante la conclusione della presente intesa, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sezione 5 del P.T.T.A.;

Tutto ciò premesso e ritenuto

le Amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della presente intesa integrativa, ai sensi della deliberazione CIPE 3/8/90.

ARTICOLO 1
(premessa)

La premessa che precede e gli allegati indicati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale, del presente atto.

ARTICOLO 2
(finalità dell'intesa)

Oggetto dell'intesa indicata in premessa è l'attuazione del programma triennale di salvaguardia dell'ambiente 1990/91 approvato con deliberazione CIPE 3/8/90 e in particolare l'attuazione del programma generale NOC limitatamente alle risorse di cui al biennio 1989/90 e relativamente all'intervento da realizzare nella Regione Marche.

ARTICOLO 3
(interventi da attuare)

L'intervento oggetto della presente intesa, è quello più specificatamente definito e descritto nella rispettiva scheda di fattibilità, sottoscritta per la Regione Marche dal soggetto titolare.

La scheda è depositata e conservata presso il Ministero dell'ambiente.

La descrizione dell'intervento, l'indicazione tecnica e la situazione del finanziamento sono riportati nell'Appendice.

ARTICOLO 4
(copertura finanziaria)

Dichiarano le parti contraenti che per quanto riguarda il programma generale NOC l'intervento individuato e definito con la presente intesa risulta conforme alle indicazioni previste dal P.T.T.A. ed è pertanto fattibile, in base a quanto rilevato dalla corrispondente scheda di fattibilità, depositata presso il Ministero.

Il Ministero dell'ambiente ammette quindi il predetto intervento alla procedura di finanziamento.

Il finanziamento per la somma di 1.500 milioni di lire per il programma NOC verrà disposto con successivo decreto, fermo restando il rispetto delle leggi vigenti in materia di finanziamento.

ARTICOLO 5
(rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, si fa riferimento all'intesa già stipulata con la Regione Marche in data 8 maggio 1991.

ARTICOLO 6

(validità dell'intesa)

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 16 dicembre 1991

L'Assessore all'Ambiente **Il Ministro dell'ambiente**

APPENDICE

NOC
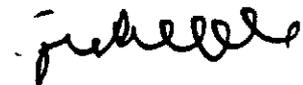
INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Intervento	Finanziamento P.T.T.A.
1	Provincia di Ascoli Piceno	istituzione dell'osservatorio ambientale provinciale	1.500
TOTALE			1.500

INDICAZIONI TECNICHE

N. ordine	NOTAZIONI
1	La scheda non è firmata da titolare (Provincia) ma dall'Assessore regionale.

FINANZIAMENTI

N. ordine	Origine fondi P.T.T.A.	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)	Altri Finanziamenti	Totale finanziamenti (in milioni di lire)
1	L.305/89 art 9	1.500		1.500

INTESA DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/91 TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E LA REGIONE MARCHE

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 29 del mese di ottobre, in Roma presso la sede del Ministro dell'Ambiente,

sono presenti:

- per il Ministro dell'Ambiente, l'On.le Giorgio Ruffolo;
- per la Regione Marche, il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Rodolfo Giampaoli, giusta delega conferitagli con delibera dalla Giunta Regionale n° 2797 del 18 dicembre 1990.

Premesso che la legge 28 agosto 1989, n. 305, all'articolo 4 prevede che per l'attuazione del Programma triennale 1989/91 per la tutela ambientale (nel seguito denominato PTTA) il Ministro dell'Ambiente promuove apposite intese di programma con le singole Regioni per l'impiego coordinato delle risorse e per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio.

Considerato che la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 alla sezione 5 capitolo 1 lettera D), modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991, per l'attuazione anche parziale del programma, prevede la possibilità di stipulare intese programmatiche non globali;

Rilevato che la Regione Marche nell'ambito delle iniziative previste dal programma Carta Geologica (CARG) 1989/91 ha predisposto un sub schema di programma relativo alla realizzazione di n. 8 (otto) fogli;

Considerato che il Servizio Geologico, nell'esprimere la sua valutazione tecnica ha fatto presente che tale progetto rientra nelle priorità contemplate nella Sezione 3^ capitolo 8 lettera c) punto 3 della succitata deliberazione CIPE;

Rilevato che il Servizio Geologico Nazionale, d'accordo con i dirigenti regionali responsabili del progetto, ha ritenuto opportuno introdurre una modifica al progetto originario presentato dalla Regione Marche e precisamente concordando di realizzare n. 5 (cinque) fogli geologici alla scala 1:50.000, a fronte degli 8 fogli proposti originariamente, e precisamente i fogli F. 279 "Urbino", F. 292 "Iesi",

F. 302 "Tolentino", F. 303 "Macerata" e F. 314 "Montegiorgio", per un costo di £ 4.550 milioni, con un finanziamento a carico del bilancio della Regione Marche di £ 1.740 milioni e a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico Nazionale - £ 2.250 milioni, nonchè, un corrispondente valore in materiale cartografico inedito in possesso del Servizio Geologico Nazionale pari a £ 560 milioni;

Visto che la Regione Marche con delibera della Giunta Regionale del 18.12.1990, n. 2797, ha definito ed approvato la suindicata proposta di intervento, limitatamente alle risorse del PTTA di cui al biennio 1989/90;

Ritenuto che la proposta di intervento concordata con la Regione Marche presenta i requisiti di legittimità, di coerenza, di congruità e di fattibilità richiesti dal PTTA ed è conforme alle finalità del programma stesso per cui può essere ammessa al finanziamento mediante la conclusione della presente intesa, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sezione 5 del programma triennale approvato con la deliberazione CIPE 3.8.90;

Le Amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della seguente intesa, ai sensi della deliberazione CIPE 3.8.90.

ARTICOLO 1

La premessa che precede e gli Allegati indicati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale, del presente atto.

ARTICOLO 2

Oggetto dell'intesa indicata in premessa è l'attuazione parziale del programma triennale di salvaguardia dell'ambiente 1989/91 approvato con deliberazione CIPE 3.8.90, ed in particolare l'attuazione del programma generale CARG, limitatamente alle risorse di cui al biennio 1989/90 e relativamente agli interventi da realizzare nella Regione Marche;

ARTICOLO 3

Il Ministro dell'Ambiente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, giusta nota del 23 maggio 1991, n. UCA/1841/1.3.1/2740/1 e sentito il Servizio Geologico Nazionale in merito al programma CARG 1989/90 presentato dalla Regione Marche, concorda con la Regione Marche di realizzare il programma come è descritto nella scheda n. 9 (scheda di

fattibilità) e nel sub schema, con le modifiche concordate tra il Servizio Geologico Nazionale e la Regione Marche e precisamente:
n. 5 fogli geologici alla scala 1:50.000 e precisamente i fogli F. 279 "Urbino", F. 292 "Iesi", F. 302 "Tolentino", F. 303 "Macerata" e F. 314 "Montegiorgio";

ARTICOLO 4

Il costo globale per la realizzazione del progetto di cui al precedente art. 3 è di lire 4.550 milioni di cui lire 1.740 milioni a carico della Regione Marche, e lire 2.250 milioni, oltre, un corrispondente valore in materiale cartografico inedito del Servizio Geologico Nazionale pari a lire 560 milioni, per un totale di lire 2.810 milioni a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico Nazionale. Le risorse finanziarie relative alla predetta intesa a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri saranno attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente. Il finanziamento avverrà mediante stipula di apposita convenzione tra Servizio Geologico Nazionale e Regione Marche ai sensi di quanto previsto dalla lettera b) punto 4.2 della Sezione 5 della Deliberazione CIPE del 3.8.90, modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991.

ARTICOLO 5

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, varranno i principi e le disposizioni contenuti nella legge 28 agosto 1989, n. 305 e nella deliberazione CIPE 3 agosto 1990, pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 58 dell'8 settembre 1990, modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991.

ARTICOLO 6

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

INTESA DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/1991 PER LA TUTELA AMBIENTALE (Legge 28 Agosto 1989 n. 305, art. 4)

TRA

il Ministero dell'Ambiente, nella persona del Sottosegretario on.le Piero Angelini, giusta delega ex decreto Ministro dell'Ambiente del 16.7.1991, registrato alla Corte dei Conti il 19.9.1991, registro 2 - foglio 345

E

la Regione Marche nella persona dell'Assessore all'ambiente della Giunta Regionale Fabio Benni,

PREMESSO

che l'art. 18, comma 1, lett. c), della legge 12 marzo 1988 n.67, prevede, in attesa dell'approvazione della legge quadro sulle aree protette, l'istituzione con le procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986 n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e d'intesa con la Regione Sardegna del parco marino del Golfo di Orosei;

che l'art. 10 della legge 28 agosto 1989 n. 305 prevede l'istituzione con le procedure di cui all'art 5 della legge 8 luglio 1986 n.349 del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, dell'Arcipelago Toscano e dell'Aspromonte

che il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, approvato con delibera CIPE 5 agosto 1988 (G.U. n. 215/88), ripartisce le risorse finanziarie disponibili per l'istituzione di nuovi parchi nazionali individuando i tre settori di intervento:

a) perimetrazione e definizione delle misure provvisorie di salvaguardia, istituzione dell'Ente per la gestione del parco, e redazione del piano di sviluppo socio-economico;
b) primi interventi di salvaguardia;
c) interventi urgenti per la valorizzazione e la fruibilità delle aree protette;

che il Programma Triennale 1989-1991, per la tutela ambientale (P.T.T.A.) approvato con delibera CIPE 3 agosto 1990 (G.U. n. 58/1990),è lo strumento fondamentale per la definizione del quadro di riferimento globale della politica ambientalista per l'impiego coordinato delle risorse finanziarie, per la scelta degli interventi prioritari e per la messa a punto delle procedure di attuazione della legge 28 agosto 1989 n.305;

che in tale quadro, prevede un programma generale fina_ lizzato alla protezione della natura (PRONAC) il quale definisce gli obiettivi generali e le caratteristiche degli interventi per attivare il funzionamento dei parchi nazionali in via di istituzione, e costituisce - per finalità, oggetto, modalità di attuazione - l'integrazione e la continuazione degli interventi per l'istituzione di nuovi parchi previsti dalla delibera CIPE del 5 agosto 1988;

che il citato Programma Triennale prevede per il programma generale PRONAC quattro settori prioritari di intervento:

a) conoscenza degli ecosistemi presenti nel parco, con particolare riferimento ai sistemi vegetazionali, ai popolamenti faunistici, alle emersioni geologiche ed a quelle marine presenti;
b) recupero, conservazione e tutela dell'ambiente, da realizzare mediante interventi connessi alle misure provvisorie di salvaguardia ed ai primi interventi di riqualificazione dell'ambiente degradato;
c) informazione, educazione e formazione, in particolare dei giovani, sugli aspetti ambientali, culturali, storici e tradizionali presenti nell'area del parco;
d) valorizzazione e promozione della fruibilità del parco e promozione dello sviluppo socio-economico delle popolazioni residenti.

che l'art. 4 della legge 28 agosto 1989 n. 305, prevede, per l'attuazione del Programma Triennale per la tutela ambientale, la promozione da parte del Ministro dell'ambiente di apposite intese programmatiche con le singole Regioni e Province autonome per l'impiego coordinato delle risorse ed in particolare per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio, con finanziamento a carico dello Stato, delle Regioni e degli altri soggetti partecipanti alle intese;

che l'integrazione della delibera CIPE 3 agosto 1990 approvata dal CIPE in data 30 luglio 1991 prevede che i progetti relativi ai parchi nazionali presentati dalle

Regioni per l'attuazione del Programma annuale 1988 e per l'attuazione delle intese del Programma Triennale sono ammissibili al finanziamento, con le procedure previste dal Programma Triennale 1989-91, utilizzando le risorse sia del Programma Triennale stesso che del Programma annuale 1988;

che sul capitolo n. 7406, categoria XII del bilancio 1991 del Ministero dell'ambiente, a seguito delle variazioni apportate con il decreto del Ministro del Tesoro del 29.10.1991 registrato presso la Corte dei Conti in data 29.11.1991, registro n. 39, foglio n. 331 elenco n. 631, risulta iscritta in conto residui la somma di Lire 31.000 milioni ;

che sul capitolo n. 7408, categoria XII del bilancio 1991 del Ministero dell'ambiente risulta iscritta in conto residui la somma di lire 10.000 milioni

che nell'ambito delle intese di programma precedentemente stipulate con la Regione Marche non sono stati inclusi gli interventi relativi al programma generale della protezione della natura (PRONAC);

che la Commissione Tecnico Scientifica del Ministero dell'Ambiente ha esaminato le istanze di finanziamento trasmesse al Ministero dell'Ambiente direttamente o tramite le Amministrazioni regionali dai soggetti indicati dal Programma Annuale 1988 e dal P.T.T.A. 1989/91 ha espresso il proprio parere, indicando il piano di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili e gli interventi da ammettere a finanziamento;

che tutte le proposte di intervento riportate nell'allegato A alla presente intesa presentano i requisiti di legittimità, coerenza e fattibilità richiesti dal P.T.T.A. e sono conformi alle finalità del programma stesso per cui possono essere ammesse al finanziamento mediante la conclusione di una intesa programmatica, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sez. 5 del citato P.T.T.A.;

che il comma 1 dell'art. 10 della legge 28 agosto 1989 n. 305, autorizza la spesa di Lire 500 milioni per le spese di primo funzionamento dei parchi nazionali per i quali si attuino le procedure di istituzione ai sensi dell'art. 5 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

che il comma 9 dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991 n.394 autorizza per l'anno 1991 la spesa di lire 14.000 milioni per i parchi nazionali previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988,

n. 67, e dall'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

che per consentire l'istituzione e il primo funzionamento dell'Ente di gestione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini è opportuno effettuare il trasferimento della somma di lire 2300 milioni nei confronti della Regione Marche ove è prevista la sede legale del suddetto Ente.

SI CONVIENE

Art. 1
(Premessa)

La premessa che precede e gli allegati costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2
(Oggetto dell'intesa)

L'oggetto dell'intesa è l'attuazione nella Regione Marche del programma generale Protezione della Natura (PRONAC), finanziato con le risorse del Programma Annuale 1988 e del Programma Triennale 1989/91 per la tutela ambientale, nonché l'avvio della gestione relativa al Parco Nazionale dei Monti Sibillini mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 35, comma 9, della legge 6.12.1991 n. 394 e all'art. 10, comma 1, della legge 28 agosto 1989, n. 305.

Art. 3
(Interventi e risorse finanziarie)

La definizione degli interventi ammessi a finanziamento avviene tenuto conto delle direttrici programmatiche, dei programmi strategici, delle finalità e modalità di attuazione del programma PRONAC e della programmazione di settore della Regione , tenuto conto della relazione prodotta dalla Commissione Tecnico-scientifica del Ministero dell'Ambiente.

Per l'attuazione degli interventi relativi al programma generale di protezione della natura (PRONAC) nella Regione Marche e descritti nell'allegato A alla presente intesa ed, eventualmente, per l'attuazione di quelli di cui al successivo comma, tutti dettagliatamente descritti secondo le schede di fattibilità presentate alla Commissione Tecnico-scientifica del Ministero dell'Ambiente, è assegnata la somma complessiva di Lire 8950 milioni.

Modifiche alla presente intesa potranno essere effettuate, su richiesta della Regione, prima dell'emanazione del decreto di trasferimento di cui al successivo art. 6 e con le stesse modalità previste per la conclusione del presente atto nonchè nel rispetto di quanto disposto dalla delibera CIPE del 3 agosto 1990 così come modificata dalla delibera CIPE del 30 luglio 1991.

Art. 4
(Copertura finanziaria)

Le parti convengono che tutti gli interventi finanziati ai sensi della presente intesa, eventualmente modificata ai sensi del precedente art.3, abbiano i requisiti di fattibilità e conformità alle indicazioni previste dal Programma Triennale 1989/91 per la tutela ambientale e sono pertanto ammessi a finanziamento, per la somma complessiva di Lire 8950 milioni a valere sul bilancio del Ministero dell'ambiente, fermo restando il rispetto delle leggi vigenti che regolano le rispettive fonti di finanziamento.

Art. 5
(Finanziamento dell'Ente di gestione)
(del Parco Nazionale dei Monti Sibillini)

In considerazione del fatto che nella Regione Marche è prevista la sede legale dell'Ente di gestione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, è assegnata alla medesima Regione la somma complessiva di Lire 2300 milioni, a valere sui fondi di cui all'art. 35, comma 9, legge 6.12.1991, n. 394, ed art. 10, comma 1, legge 28 agosto 1989, n. 305. Il trasferimento delle citate risorse finanziarie avverrà con successivo decreto.

La Regione destinerà, con apposito provvedimento, la somma di cui al comma precedente all'avvio della gestione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, vincolandone l'utilizzo in conformità a quanto previsto dalle due leggi sopra citate.

Art. 6
(Trasferimento dei fondi dell'intesa)

I fondi previsti dall'art. 4 della presente intesa verranno trasferiti alla Regione, tenuto conto di quanto stabilito dal precedente art.3 comma 3, con apposito decreto che definirà anche tempi e modalità per l'utilizzo degli stessi fondi in base a quanto previsto dalla sezione 5 della delibera CIPE 3 agosto 1990.

Il trasferimento dei fondi di cui alla presente intesa avviene con preavviso di almeno 30 giorni da parte del Ministero dell'Ambiente alla Regione Marche.

Art. 7
(Conformità degli interventi alla legislazione vigente)

La Regione si impegna a realizzare gli interventi di cui alla presente intesa nel rispetto della vigente normativa in materia di ambiente, di assetto del territorio, di beni storico-artistici e paesaggistici e di ogni altra eventuale materia ricompresa nel settore interessato dagli interventi stessi.

Art. 8
(Validità dell'intesa)

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione dell'intesa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma lì, 16.12.91

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Allegato A

Intesa tra MINISTERO AMBIENTE e Regione MARCHE - Programma PRONAC -

INTERVENTI PER IL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

Riferimento Prot. CTS	Titolo del Progetto	Costo globale (milioni di lire)	Finanziamento concesso (milioni di lire)
59	Recupero ambientale dell'area attraversata dalla strada provinciale Pintura di Bolognola - Forcella del Fargno I lotto funzionale.	1.900	1.900
66	Creazione di aree di rispetto per sorgenti ricadenti nel territorio del Parco nazionale dei Monti Sibillini.	2.000	2.000
67	Ricostituzione ecosistemi naturali alterati dall'attivita' estrattiva effettuata all'interno del parco nazionale dei Monti Sibillini nei comuni di Ussita, Bolognola, Acquacanina.	1.850	1.850
75	Programma per l'educazione e l'informazione nel parco dei Monti Sibillini.	1.000	1.000
76	Realizzazione di audiovisivi per la promozione del parco nazionale dei Monti Sibillini.	978	900
108	Realizzazione del museo antropogeografico di Amandola.	1.300	1.300
TOTALE FINANZIAMENTO CONCESSO SUL PROGRAMMA PRONAC (milioni di lire)			8.950
FONDI DA TRASFERIRE PER L'ISTITUZIONE E IL PRIMO FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PARCO (milioni di lire)			2.300
TOTALE DEI FINANZIAMENTI DA TRASFERIRE ALLA REGIONE (milioni di lire)			11.250

INTESE PROGRAMMATICHE
TRA
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E
REGIONE MOLISE

INTESA INTEGRATIVA DEL 16 DICEMBRE 1991

INTESA RELATIVA AL PROGRAMMA CARG DEL 29 OTTOBRE 1991

INTESA PROGRAMMATICA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/91 PER LA TUTELA AMBIENTALE

(Legge 8 agosto 1989 n. 305, articolo 4)

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 16 del mese di dicembre, in Roma presso la sede del Ministero dell'Ambiente,

sono presenti:

- per il Ministero dell'ambiente, l'On. Giorgio Ruffolo
- per la Regione Molise l'Assessore all'Ambiente Dr. Mario di Ianni giusta delega conferitagli con delibera della Giunta Regionale n. 1789 del 12 marzo 1991.

Premesso che la legge 28 agosto 1989, n.305, all'art.4, prevede che per l'attuazione del programma triennale 1989-91 ,per la tutela ambientale (nel seguito denominato P.T.T.A.) il Ministro dell'ambiente promuova apposite intese di programma con le singole Regioni per l'impiego coordinato delle risorse e per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio;

Considerato che il P.T.T.A., approvato con la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 (pubblicata sul supp. ord. alla G.U. dell'8 settembre 1990 n. 210), modificata con la deliberazione CIPE 30 luglio 1991 (pubblicata sulla G.U. n.190 del 14 agosto 1991), prevede alla sezione 5, capitolo 1, lettera D), la possibilità di stipulare intese programmatiche parziali;

Vista l'intesa stipulata il 18 luglio 1991 tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Molise con la quale sono stati individuati gli interventi relativi ai programmi: Smaltimento rifiuti (SMAR), Depurazione acque (DEAC);

Considerato che occorre stipulare l'intesa per i programmi: Sistema informativo nazionale ambientale (SINA) e Nuova occupazione (NOC), non inclusi nella precedente intesa;

Visto che la Regione Molise con la citata delibera della Giunta Regionale n. 1789 del 12 marzo 1991 ha definito ed approvato la proposta di intervento, limitatamente alle risorse del P.T.T.A. di cui al biennio 1989/90;

Ritenuto che l'intervento concordato con la Regione Molise presenta i requisiti di legittimità, di coerenza, di congruità e di fattibilità ed è conforme alle finalità del programma stesso per cui può essere ammesso al finanziamento mediante la conclusione della presente intesa, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sezione 5 del P.T.T.A.;

Tutto ciò premesso e ritenuto

le Amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della presente intesa integrativa, ai sensi della deliberazione CIPE 3/8/90.

ARTICOLO 1
(premessa)

La premessa che precede e gli allegati indicati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale, del presente atto.

ARTICOLO 2
(finalità dell'intesa)

Oggetto dell'intesa indicata in premessa è l'attuazione del programma triennale di salvaguardia dell'ambiente 1990/91 approvato con deliberazione CIPE 3/8/90 e in particolare l'attuazione dei programmi generali SINA e NOC limitatamente alle risorse di cui al biennio 1989/90 e relativamente agli interventi da realizzare nella Regione Molise;

ARTICOLO 3
(interventi da attuare)

Gli interventi oggetto della presente intesa, sono quelli più specificatamente definiti e descritti nelle rispettive schede di fattibilità, sottoscritte per la Regione Molise dai soggetti titolari.

Le schede sono depositate e conservate presso il Ministero dell'ambiente.

La descrizione dei singoli interventi, le indicazioni tecniche e la ripartizione dei finanziamenti sono riportati nell'Appendice.

ARTICOLO 4
(copertura finanziaria)

Dichiarano le parti contraenti che per quanto riguarda i programmi generali SINA e NOC tutti gli interventi individuati e definiti con la presente intesa risultano conformi alle indicazioni previste dal P.T.T.A. e sono pertanto fattibili, in base a quanto rilevato dalle corrispondenti schede di fattibilità, depositate presso il Ministero.

Il Ministero dell'ambiente ammette quindi i predetti interventi alla procedura di finanziamento.

Il finanziamento per la somma complessiva di 3.700 milioni di lire, di cui 2.000 milioni per il programma NOC e 1.700 milioni per il programma SINA, verrà disposto con successivi decreti, fermo restando il rispetto delle leggi vigenti che regolano le rispettive fonti di finanziamento.

ARTICOLO 5
(rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, si fa riferimento all'intesa già stipulata con la Regione Molise in data 18 luglio 1991.

ARTICOLO 6

(validità dell'intesa)

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 16 dicembre 1991

L'Assessore all'Ambiente

Il Ministro dell'Ambiente

APPENDICE

NOC
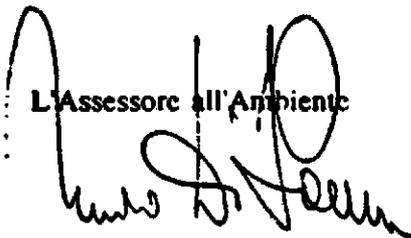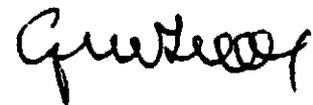
INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Intervento	Finanziamento P.T.T.A.
1	Regione Molise	gestione impianti di depurazione del Molise. Formazione quadri tecnici	2.000
TOTALE			2.000

INDICAZIONI TECNICHE

N. ordine	NOTAZIONI
1	Si rende necessario rispettare il vincolo del 70% relativo all'attivazione dei contratti di lavoro a termine per i giovani disoccupati, nonchè ridurre i costi di coordinamento. Vanno meglio definiti gli aspetti formativi (ore di docenza, qualifiche da conseguire e caratteristiche della struttura formativa). Deve essere riformulato il quadro economico di spesa.

FINANZIAMENTI

N. ordine	Origine fondi P.T.T.A.	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)	Altri Finanziamenti	Totale finanziamenti (in milioni di lire)
1	L. 305/89 art.9	2.000		2.000

PROGRAMMA GENERALE SINA

Nell'ambito delle attività generali previste dal programma stralcio 1989-90 la Regione Molise si impegna a:

- connettere il proprio polo regionale del SINA con il polo nazionale e attivare uno sportello elettronico presso il modulo centrale del Ministero dell'ambiente e garantirne l'avvio funzionale con proprio personale;

- operare per la creazione di un interfacciamento fra modulo nazionale e modulo regionale che consenta l'accesso delle basi informative di carattere ambientale esistenti presso tutte le strutture regionali e lo scambio delle informazioni necessarie allo svolgimento delle rispettive funzioni e dei comuni programmi di attività.

- fornire la carta dell'uso del suolo regionale prodotta secondo la metodologia e le specifiche che saranno fornite dal Ministero dell'ambiente in relazione al programma CORINE;

- richiedere gli standards al Ministero dell'ambiente prima di procedere alla realizzazione degli interventi previsti.

Nell'ambito di tali condizioni generali, l'entità e le caratteristiche dell'offerta che si intende rendere disponibile con il programma stralcio 1989-90 consistono nella creazione del polo regionale del SINA, la connessione in rete e l'interfacciamento delle strutture regionali e sub regionali con valenza ambientale, e il raccordo dei flussi informativi esistenti. A tal fine si provvederà a:

- Integrare con le finalità e l'operatività del progetto "Realizzazione del Sistema informativo per il monitoraggio ambientale della Regione Molise - S.I.R.A.", oggetto della presente intesa, tutti i progetti finanziati dal Ministero dell'ambiente nel quadro del programma annuale 1988 e del presente programma triennale, ed in particolare:
  - i censimenti degli scarichi pubblici e privati nei corpi idrici ed i catasti delle discariche finanziati nel piano annuale 88 e quelli previsti nel piano triennale sul programma generale NOC;
  - le attività conoscitive previste nel programma generale DEAC;
- Ottimizzare lo sviluppo del software di raccolta e gestione dei dati previsto dai finanziamenti sui vari programmi generali del piano Triennale, così da renderlo utilizzabile e disponibile per le strutture regionali e subregionali nell'ambito del SINA.

Al fine di assicurare la formazione ed il flusso informativo di dati ambientali, è fatto obbligo alla Regione - ai fini dell'utilizzo delle risorse - di pervenire, preliminarmente al progetto esecutivo, ad una convenzione con i soggetti pubblici operanti nel territorio regionale preposti istituzionalmente alla raccolta ed al rilevamento dei dati ambientali.
Gli oneri relativi, previa verifica del progetto esecutivo e fatte salve le finalità progettuali, faranno carico, in tutto o in parte, sulle disponibilità finanziarie previste per la realizzazione dell'intervento di cui alla presente intesa.

N° ORD.	SOGGETTO TITOLARE	O G G E T T O	FINANZ.TO P.T.T.A.
1	Regione Molise	Progetto relativo al "Sistema Informativo per il monitoraggio ambientale della Regione Molise - S.I.R.A."	1700

I valori sono in milioni di lire

PIANO FINANZIARIO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

N.Ordine	Costo Globale	Finanziamenti P.T.T.A.	Finanziamenti Regione	Origine fondi P.T.T.A.
1	1700	1700	-	Art. 13

I valori sono in milioni di lire

ASPETTI TECNICI E FINANZIARI DEI SINGOLI INTERVENTI

N.Ordine	Notazioni
1	Prima dell'attuazione del programma è necessaria la verifica da parte del Ministero dell'ambiente del progetto esecutivo al fine di puntualizzare la corrispondenza tra il finanziamento e gli interventi da realizzare. Sarà definita l'architettura tecnologica e informativa. Sarà verificata la disponibilità ed la possibilità di trasferimento di SW applicativo già sviluppato con fondi del Ministero dell'ambiente nell'ambito del SINA utile per il presente intervento. La Regione dovrà assicurare i flussi informativi verso il polo regionale secondo quanto previsto nelle premesse, con particolare riferimento ai flussi di dati provenienti dalle attività svolte dai Servizi Multizonali di Prevenzione e dell'Istituto di Zooprofilassi operanti sul territorio regionale. Di tali dati dovrà essere assicurato il trattamento informatico nel presente intervento. Verrà prevista l'attivazione di una utenza remota del S.I. regionale presso il Ministero dell'ambiente. La Regione dovrà richiedere gli standards al Ministero dell'ambiente prima di procedere alla realizzazione degli interventi previsti. Ai fini della verifica di conformità di cui all'art. 8 comma 2 della presente intesa, negli eventuali atti convenzionali stipulati dai soggetti ammessi a finanziamento con terzi, relativi alla realizzazione degli interventi approvati, deve essere inserita esplicita clausola che subordina all'assenso del Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente, l'attestazione di conformità degli interventi, per successivi stadi di avanzamento dei lavori, a quanto concordato nell'intesa nonchè nel progetto esecutivo.

INTESA DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/91 TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E LA REGIONE MOLISE

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 29 del mese di ottobre, in Roma presso la sede del Ministero dell'Ambiente,

sono presenti:

- per il Ministero dell'Ambiente, l'On.le Giorgio Ruffolo;
- per la Regione Molise, l'Assessore all'Ambiente, Mario di Ianni, giusta delega conferitagli dal Presidente della Giunta Regionale il 12 marzo 1991 n° 1789.

Premesso che la legge 28 agosto 1989, n. 305, all'articolo 4 prevede che per l'attuazione del Programma triennale 1989/91 per la tutela ambientale (nel seguito denominato PTTA) il Ministro dell'Ambiente promuove apposite intese di programma con le singole Regioni per l'impiego coordinato delle risorse e per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio.

Considerato che la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 alla sezione 5 capitolo 1 lettera D), modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991, per l'attuazione anche parziale del programma, prevede la possibilità di stipulare intese programmatiche non globali;

Rilevato che la Regione Molise nell'ambito delle iniziative previste dal programma Carta Geologica (CARG) 1989/91 ha predisposto un sub schema di programma relativo alla realizzazione di n. 3 (tre) fogli geologici;

Considerato che il Servizio Geologico, nell'esprimere la sua valutazione tecnica ha fatto presente che tale progetto rientra nelle priorità contemplate nella Sezione 3^ capitolo 8 lettera c) punto 3 della succitata deliberazione CIPE;

Rilevato che il Servizio Geologico Nazionale, d'accordo con i dirigenti regionali responsabili del progetto, ha ritenuto opportuno introdurre una modifica al progetto originario presentato dalla Regione Molise e precisamente concordando di realizzare n. 1 (uno) foglio e precisamente il foglio F. 393 "Trivento" per un costo globale di £ 1.050 milioni, con un finanziamento di £ 50 milioni a carico della Regione

Molise e con un finanziamento di £ 1.000 milioni a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico Nazionale;

Visto che la Regione Molise ha definito ed approvato la suindicata proposta di intervento, limitatamente alle risorse del PTTA di cui al biennio 1989/90;

Ritenuto che la proposta di intervento concordata con la Regione Molise presenta i requisiti di legittimità, di coerenza, di congruità e di fattibilità richiesti dal PTTA ed è conforme alle finalità del programma stesso per cui può essere ammessa al finanziamento mediante la conclusione della presente intesa, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sezione 5 del programma triennale approvato con la deliberazione CIPE 3.8.90;

Le Amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della seguente intesa, ai sensi della deliberazione CIPE 3.8.90.

ARTICOLO 1

La premessa che precede e gli Allegati indicati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2

Oggetto dell'intesa indicata in premessa è l'attuazione parziale del programma triennale di salvaguardia dell'ambiente 1989/91 approvato con deliberazione CIPE 3.8.90, ed in particolare l'attuazione del programma generale CARG, limitatamente alle risorse di cui al biennio 1989/90 e relativamente agli interventi da realizzare nella Regione Molise.

ARTICOLO 3

Il Ministro dell'Ambiente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri giusta nota del 23 maggio 1991, n. UCA/1841/1.3.1/2740/1 e sentito il Servizio Geologico Nazionale in merito al programma CARG 1989/90 presentato dalla Regione Molise concorda con la Regione Molise di realizzare il programma come è descritto nella scheda n. 9 (scheda di fattibilità) e nel sub schema, con le modifiche concordate tra il Servizio Geologico Nazionale e la Regione Molise e precisamente:

n. 1 carta geologica alla scala 1:50.000 e precisamente il foglio F. 393 "Trivento"

ARTICOLO 4

Il costo globale per la realizzazione di quanto precede è pari a lire 1.050 milioni di cui lire 50 milioni a carico della Regione Molise e lire 1.000 milioni a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico Nazionale. Le risorse finanziarie relative alla predetta intesa a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri saranno attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente. Il finanziamento avverrà mediante stipula di apposita convenzione tra Servizio Geologico Nazionale e Regione Molise ai sensi di quanto previsto dalla lettera b) punto 4.2 della Sezione 5 della Deliberazione CIPE del 3.8.90, modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991.

ARTICOLO 5

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, varranno i principi e le disposizioni contenuti nella legge 28 agosto 1989, n. 305 e nella deliberazione CIPE 3 agosto 1990, pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 58 dell'8 settembre 1990, modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991.

ARTICOLO 6

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

INTESE PROGRAMMATICHE
TRA
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E
REGIONE PIEMONTE

INTESA INTEGRATIVA DEL 16 DICEMBRE 1991

INTESA RELATIVA AL PROGRAMMA CARG DEL 29 OTTOBRE 1991

INTESA PROGRAMMATICA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/91 PER LA TUTELA AMBIENTALE

(Legge 8 agosto 1989 n. 305, articolo 4)

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 16 del mese di dicembre, in Roma presso la sede del Ministero dell'Ambiente,

sono presenti:

- per il Ministero dell'ambiente, l'On. Giorgio Ruffolo
- per la Regione Piemonte l'Assessore.all'Ambiente Prof. Marcello Garino, giusta delega conferitagli con delibera della Giunta Regionale del 3 dicembre 1990, n. 80-2108;

Premesso che la legge 28 agosto 1989, n.305, all'art.4, prevede che per l'attuazione del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale (nel seguito denominato P.T.T.A.) il Ministro dell'ambiente promuova apposite intese di programma con le singole Regioni per l'impiego coordinato delle risorse e per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio;

Considerato che il P.T.T.A., approvato con la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 (pubblicata sul supp. ord. alla G.U. dell'8 settembre 1990 n. 210), modificata con la deliberazione CIPE 30 luglio 1991 (pubblicata sulla G.U. n.190 del 14 agosto 1991), prevede alla sezione 5, capitolo 1, lettera D), la possibilità di stipulare intese programmatiche parziali;

Vista l'intesa stipulata il 16 febbraio 1991 tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Piemonte con la quale sono stati individuati gli interventi relativi ai programmi: Smaltimento rifiuti (SMAR), Depurazione acque (DEAC), Delocalizzazione e ristrutturazione processi produttivi. Rischio industriale (DERISP), Disinquinamento atmosferico ed acustico (DISIA), Sistema informativo nazionale ambientale (SINA).

Considerato che occorre stipulare l'intesa per il programma Informazione e educazione ambientale (INFEA) non incluso nella precedente intesa;

Visto che la Regione Piemonte con la citata delibera della Giunta Regionale del 3 dicembre 1990 n. 80-2108 ha definito ed approvato la proposta di intervento, limitatamente alle risorse del P.T.T.A. di cui al biennio 1989/90;

Ritenuto che gli interventi concordati con la Regione Piemonte presentano i requisiti di legittimità, di coerenza, di congruità e di fattibilità e sono conformi alle finalità del programma stesso per cui possono essere ammessi al finanziamento mediante la conclusione della presente intesa, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sezione 5 del P.T.T.A.;

Tutto ciò premesso e ritenuto

le Amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della presente intesa integrativa, ai sensi della deliberazione CIPE 3/8/90.

ARTICOLO 1
(premessa)

La premessa che precede e gli allegati indicati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale, del presente atto.

ARTICOLO 2
(finalità dell'intesa)

Oggetto dell'intesa indicata in premessa è l'attuazione del programma triennale di salvaguardia dell'ambiente 1990/91 approvato con deliberazione CIPE 3/8/90 e in particolare l'attuazione del programma generale INFEA, limitatamente alle risorse di cui al biennio 1989/90 e relativamente agli interventi da realizzare nella Regione Piemonte.

ARTICOLO 3
(interventi da attuare)

L'intervento, oggetto della presente intesa, è quello più specificatamente definito e descritto nella scheda di fattibilità, sottoscritta per la Regione Piemonte dal soggetto titolare.

La scheda è depositata e conservata presso il Ministero dell'ambiente.

La descrizione dell'intervento, le indicazioni tecniche e la ripartizione dei finanziamenti sono riportati nell'Appendice.

ARTICOLO 4
(copertura finanziaria)

Dichiarano le parti contraenti che per quanto riguarda il programma generale INFEA l'intervento individuato e definito con la presente intesa risulta conforme alle indicazioni previste dal P.T.T.A. ed è pertanto fattibile, in base a quanto rilevato dalla corrispondente scheda di fattibilità, depositata presso il Ministero.

Il Ministero dell'ambiente ammette quindi il predetto intervento alla procedura di finanziamento.

Il finanziamento per la somma di 718 milioni per il programma INFEA, verrà disposto con successivo decreto, fermo restando il rispetto delle leggi vigenti in materia di finanziamento.

Concorrono inoltre al finanziamento dell'intervento ulteriori risorse per l'ammontare di 840 milioni di lire da parte della Regione pertanto le risorse disponibili per l'attuazione della presente intesa ammontano a 1.558 milioni di lire.

ARTICOLO 5
(rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, si fa riferimento all'intesa già stipulata con la Regione Piemonte in data 16 febbraio 1991.

ARTICOLO 6

(validità dell'intesa)

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 16 dicembre 1991

L'Assessore all'ambiente **Il Ministro dell'Ambiente**

APPENDICE

PROGRAMMA GENERALE INFEA

Nell'ambito delle attività generali previste dal programma stralcio 1898-90 la Regione PIEMONTE si impegna a:

- attivare, con diffusione omogenea sul territorio regionale, un primo nucleo di centri-servizi per l'educazione ambientale collegati in rete. Tale rete avrà quale punto di riferimento il Laboratorio Didattico di Pra Catinat e poli territoriali aventi sede presso quattro Comuni capoluoghi di provincia e due parchi.

A tal fine si provvederà:

- ad individuare le sedi di Laboratorio Didattico territoriale.

- ad assumere a contratto a termine il personale con funzioni di riferimento presso i Laboratori Didattici Territoriali (6 persone) e Laboratorio Pracatinat (2 persone).

-a realizzare il corso di formazione per il suddetto personale.

-ad acquistare la strumentazione necessaria.

- ad approntare e diffondere il materiale informativo ed educativo.

- ad avviare la ricerca e la sperimentazione per lo sviluppo di metodologie per l'utilizzo delle risorse dei parchi e di integrazione del mondo della scuola con la collettività.

INFEA

INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Intervento	Finanziamento P.T.T.A. (in milioni di Lire)
1	Regione Piemonte	rete regionale dei servizi per l'educazione ambientale	718

FINANZIAMENTI

N. ordine	Origine fondi P.T.T.A.	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)	Altri Finanziamenti	Totale finanziamenti (in milioni di lire)
1	L. 305/89 ART. 12	718	840	1.558

INTESA DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/91 TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E LA REGIONE PIEMONTE

L'anno millenovecentonovatuno, il giorno 29 del mese di ottobre, in Roma presso la sede del Ministero dell'Ambiente,

sono presenti:

- per il Ministero dell'Ambiente, l'On.le Giorgio Ruffolo;
- per la Regione Piemonte, l'Assessore regionale all'Ambiente, Prof. Marcello Garino, giusta delega conferitagli con delibera G.R. del 3 dicembre 1990.

Premesso che la legge 28 agosto 1989, n. 305, all'articolo 4 prevede che per l'attuazione del Programma triennale 1989/91 per la tutela ambientale (nel seguito denominato PTTA) il Ministro dell'Ambiente promuove apposite intese di programma con le singole Regioni per l'impiego coordinato delle risorse e per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio.

Considerato che la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 alla sezione 5 capitolo 1 lettera D), modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991, per l'attuazione anche parziale del programma, prevede la possibilità di stipulare intese programmatiche non globali;

Rilevato che la Regione Piemonte nell'ambito delle iniziative previste dal programma Carta Geologica (CARG) 1989/91 ha predisposto un sub schema di programma relativo alla realizzazione di n. 7 (sette) fogli, di cui 5 riguardanti l'arco alpino, 1 l'arco di colline e 1 l'area di pianura, nonché n. 1 foglio tematico (rischio geologico);

Considerato che il Servizio Geologico, nell'esprimere la sua valutazione tecnica ha fatto presente che tale progetto rientra nelle priorità contemplate nella Sezione 3^ capitolo 8 lettera c) punto 3 della succitata deliberazione CIPE;

Rilevato che il Servizio Geologico Nazionale, d'accordo con i dirigenti regionali responsabili del progetto, ha ritenuto opportuno introdurre una modifica al progetto originario presentato dalla Regione Piemonte, e precisamente concordando di realizzare n. 2 fogli geologici riguardanti l'area alpina alla scala 1:50.000, a fronte dei 7 fogli

8 - Libreria - Suppl. ord. *G.U.* n. 72.

proposti originariamente, e precisamente i fogli 152 "Bardonecchia" e 154 "Susa" per un costo di £ 2.250 milioni, con un finanziamento a carico del bilancio della Regione Piemonte di £ 750 milioni e di £ 1.500 milioni a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico Nazionale;

Visto che la Regione Piemonte, con delibera della Giunta Regionale del 3.12.1990, n. 22 (che in copia conforme si allega sub C), ha definito ed approvato la suindicata proposta di intervento, limitatamente alle risorse del PTTA di cui al biennio 1989/90;

Ritenuto che la proposta di intervento concordata con la Regione Piemonte presenta i requisiti di legittimità, di coerenza, di congruità e di fattibilità richiesti dal PTTA ed è conforme alle finalità del programma stesso per cui può essere ammessa al finanziamento mediante la conclusione della presente intesa, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sezione 5 del programma triennale approvato con la deliberazione CIPE 3.8.90;

Le Amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della seguente intesa, ai sensi della deliberazione CIPE 3.8.90.

ARTICOLO 1

La premessa che precede e gli Allegati indicati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2

Oggetto dell'intesa indicata in premessa è l'attuazione parziale del programma triennale di salvaguardia dell'ambiente 1989/91 approvato con deliberazione CIPE 3 agosto 1990, ed in particolare l'attuazione del programma generale CARG, limitatamente alle risorse di cui al biennio 1989/90 e relativamente agli interventi da realizzare nella Regione Piemonte.

ARTICOLO 3

Il Ministro dell'Ambiente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri giusta nota del 23 maggio 1991, n. UCA/1841/1.3.1/2740/1 e sentito il Servizio Geologico Nazionale in merito al programma CARG 1989/90 presentato dalla Regione Piemonte, concorda con la Regione Piemonte di realizzare il programma come è descritto nella scheda n. 9 (scheda di fattibilità) e nel sub schema, con le modifiche concordate

tra il Servizio Geologico Nazionale e la Regione Piemonte e precisamente:

2 carte geologiche riguardanti l'area alpina alla scala 1:50.000 relativa ai fogli 152 "Bardonecchia" e 154 "Susa" a fronte dei 7 (sette) fogli proposti originariamente;

ARTICOLO 4

Il costo globale per la realizzazione di quanto precede è pari a lire 2.250 milioni di cui lire 750 milioni a carico della Regione Piemonte e lire 1.500 milioni a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico Nazionale. Le risorse finanziarie relative alla predetta intesa a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri saranno attribuite con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente. Il finanziamento avverrà mediante stipula di apposita convenzione tra Servizio Geologico Nazionale e Regione Piemonte, ai sensi di quanto previsto dalla lettera b) punto 4.2 della Sezione 5 della Deliberazione CIPE del 3 agosto 1990, modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991.

ARTICOLO 5

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, varranno i principi e le disposizioni contenuti nella legge 28 agosto 1989, n. 305 e nella deliberazione CIPE 3 agosto 1990, pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 58 dell'8 settembre 1990, modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991.

ARTICOLO 6

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

INTESE PROGRAMMATICHE
TRA
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E
REGIONE PUGLIA

INTESA DEL 29 OTTOBRE 1991

INTESA INTEGRATIVA DEL 16 DICEMBRE 1991

INTESA RELATIVA AL PROGRAMMA CARG DEL 29 OTTOBRE 1991

INTESA PROGRAMMATICA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/91 PER LA TUTELA AMBIENTALE

(Legge 28 agosto 1989 n. 305, articolo 4)

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 29 del mese di ottobre, in Roma presso la sede del Ministero dell'Ambiente,

sono presenti:

- per il Ministero dell'Ambiente, l'On.le Giorgio Ruffolo;
- per la Regione Puglia il Presidente della Giunta Regionale, l'On.le Michele Bellomo;

VISTA la legge 28 agosto 1989 n. 305, che all'art.4 prevede che per l'attuazione del Programma triennale per la tutela ambientale il Ministro dell'Ambiente promuova apposite intese programmatiche con le singole regioni e province autonome per l'impiego coordinato delle risorse ed in particolare per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio, con finanziamenti a carico dello Stato, delle regioni e degli altri soggetti partecipanti alle intese;

CONSIDERATO che il Programma Triennale 1989-91 per la tutela ambientale (P.T.T.A.), approvato con Delibera CIPE 3 agosto 1990 (G.U. n. 58/1990), è lo strumento fondamentale per la definizione del quadro di riferimento globale della politica ambientalista per l'impiego coordinato delle risorse finanziarie, per la scelta degli interventi prioritari e per la messa a punto delle procedure. A tal fine definisce le direttrici programmatiche, i programmi strategici, i programmi generali di intervento ed un programma speciale;

CONSIDERATO che il procedimento per la ripartizione delle risorse previste dall'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è tutt'ora in fase di definizione, e che è pertanto necessario stralciare le risorse in questione dalla presente intesa;

VISTA l'Intesa di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il Ministro dell'ambiente e il Ministro del bilancio e della programmazione economica, del 10 aprile 1990, avente ad oggetto la definizione degli indirizzi generali del progetto strategico di valorizzazione dell'ambiente nel Mezzogiorno individuato dal Programma triennale di attuazione dell'Intervento Straordinario 1988/90;

VISTO il P.T.T.A., sezione 7, che, nel dettare le procedure di attuazione del Progetto Strategico ha previsto l'istituzione di un comitato di coordinamento con il compito, tra gli altri, di definire il programma degli interventi;

VISTO il verbale della riunione del 27 marzo 1991 del Comitato di coordinamento costituito con il decreto interministeriale del 27.11.90

VISTO che la Regione Puglia, con delibera n. 14 del 20 dicembre 1990 e nota n. 768/RN del 28 ottobre 1991, che si allegano sub-A e sub-B, ha definito ed approvato le proposte di intervento relative alle risorse per il biennio 1989-90 previste dal P.T.T.A.;

RITENUTO che, sulla base della documentazione fatta pervenire dalla Regione Puglia, tutte le proposte di intervento concordate presentano i requisiti di legittimità, coerenza e fattibilità richiesti dal P.T.T.A. e sono conformi alle finalità del programma stesso per cui possono essere ammesse al finanziamento mediante la conclusione di una intesa programmatica, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sez. 5 del citato P.T.T.A.

Tutto ciò premesso e ritenuto

Le Amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della seguente intesa, ai sensi della delibera CIPE 3.8.1990

ART. 1
(premessa)

La premessa che precede, le Tabelle, l'Appendice e gli Allegati indicati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale, del presente atto.

ART. 2
(risorse assegnate)

Nel periodo 1982-1990 sono state assegnate alla Regione Puglia risorse per complessivi 310.896 milioni di lire.
La Tabella "A", contenente la situazione dell'utilizzo delle risorse, evidenzia una percentuale media di avviamento degli interventi del 64% ed uno stato d'avanzamento dei lavori nella misura del 52% del totalle;
Le parti si impegnano, per il futuro, a fornirsi reciprocamente, in relazione a ciascun intervento, tutti i dati disponibili in merito ai progetti finanziati, a quelli avviati, ai relativi importi erogati, ai lavori eseguiti ed ai risultati conseguiti.

ART. 3
(finalità dell'intesa)

Oggetto dell'intesa indicata in premessa è l'attuazione (parziale) del P.T.T.A., limitatamente alle risorse di cui al biennio 1989/90 e relativamente agli interventi da realizzare nella Regione Puglia. La definizione di tali interventi avviene tenuto conto delle direttrici programmatiche, dei programmi strategici e dei programmi generali definiti nel P.T.T.A. stesso, nonché della programmazione di settore della Regione Puglia.

TABELLA "A"

RISORSE ASSEGNATE NEL PERIODO 1982/90

PROGRAMMI GENERALI canali di finanziamento	Numero Progetti		% avviamento	Importi globali (milioni L.)	% lavori eseguiti
	Finanziati	Avviati			
SMAR					
FIO 86/88	1	1	100	20.109	40
L. 441/87 art. 1 bis	11 (*)	10	91	35.868	30
L. 475/88 art. 9 ter	1	0	0	634	0
L. 441/87 art.14/3 88	1	(**)	(**	300	(**)
Totale	14	11	78	57.611	32
DEAC					
FIO 83	1	1	100	107.240	85
FIO 86/88	1	1	100	54.075	90
FIO 89	2	2	100	49.229	10
L. 283/89 ART. 2 bis (I ann.)	1	1	100	13.604	0
L. 119/87 art. 5	6	(**)	(**)	3.676	(**)
L. 7/86 - eutrofizzazione 87	4	3	75	1.221	20
Totale	15	8	53	229.045	62
CARG					
L. 67/88 art. 18 (P. ann. 88)	1	1	100	240	15
NOC					
L. 67/88 art. 18 (Piano annuale '88)	1	0	0	24.000	0
RIEPILOGO STATO DI ATTUAZIONE					
SMAR	14	11	78	57.611	32
DEAC	15	8	53	229.045	62
ALTRI	2	1	50	24.240	0
TOTALE	31	20	64	310.896	52

(*) 3 interventi per un importo globale di 19.877,3 milioni di lire hanno ottenuto soltanto l'adesione di massima dalla Cassa DD.PP.

(**) Dati non disponibili.

ART. 4

(risorse finanziarie)

Il P.T.T.A. prevede per la Regione Puglia risorse pari a 138.700 milioni di lire, disaggregate nei vari programmi generali secondo quanto riportato nella Tabella "B".
Tenuto conto che di tali risorse la somma di 48.100 milioni di lire, destinata al programma generale DEAC a valere sui fondi della legge 119/87 art. 5, è stata già impegnata e che la somma di 6.000 milioni di lire è destinata al programma generale SINA, non incluso in questa intesa di programma, risultano in effetti disponibili sul P.T.T.A. (89/90) soltanto 84.600 milioni di lire.
Concorrono inoltre al finanziamento degli interventi risorse diverse dal P.T.T.A. per l'ammontare di 51.503,38 milioni di lire di soggetti pubblici e privati.
Pertanto le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi inclusi in questa intesa programmatica, relativa alla prima utilizzazione del P.T.T.A. 1989/90, ammontano a 136.103,38 milioni di lire.

ART. 5

(indicazione dei programmi e degli interventi)

I programmi generali, strategici e speciali oggetto di questa intesa di programma sono:

A) PROGRAMMI GENERALI

- Smaltimento rifiuti (SMAR)
- Depurazione acque (DEAC)
- Disinquinamento atmosferico ed acustico (DISIA)
- Delocalizzazione e Ristrutturazione Processi Produttivi. Rischio Industriale (DERISP)
- Nuova Occupazione (NOC)

B) PROGRAMMI STRATEGICI

- Il Mare Adriatico, ivi compresi i bacini interregionali
- Recupero e valorizzazione Dorsale Appenninica
- Finalizzazione risorse NOC nel Mezzogiorno ai comparti acque, rifiuti e valorizzazione aree naturalistiche ed urbane
- Recupero qualità urbane rispetto a inquinamento acustico, atmosferico, traffico e verde

TABELLA "B"

PRIMA UTILIZZAZIONE 1989/90 DEL P.T.T.A.

Programmi Generali	Leggi	Valori parziali (in miliardi)	Valori totali (in miliardi)
1) SMAR	L. 305/89 art. 6 (1) L. 441/87 art. 1 ter (1) L. 475/88 (*)	4,6 26,8	
	Totale		31,4
2) DEAC	L. 305/89 art. 6 (1) L. 119/87 art.5 (1) (***)	11,6 48,1	
	Totale		59,7
3) DISIA	L.305/89 art.7 (1)	10,0	10,0
4) SINA	L. 305/89 art 6 (1) L. 305/89 art 13 (1)	2,7 3,3	
	Totale		6,0
5) RICSA	L. 305/89 art 11 (**)		
6) PRONAC	L. 305/89 art. 10	0,0	0,0
7) DERISP	L. 305/89 art. 6 (1)	4,6	4,6
8) CARG	L. 305/89 art. 14 (*)		
9) NOC	L. 305/89 art 9 (1)	27,0	27,0
10) INFEA	L. 305/89 art. 12 (*)		
TOTALI			138,7

(*) risorse da ripartire
(**) intervento diretto del Ministero dell'Ambiente
(***) risorse non incluse in questa intesa, in quanto la Cassa DD. PP. ha già concesso i relativi mutui per l'intero importo.
(1) Delibera del CIPE del 30.7.1991 (G.U.n. 190 del 14.8.1991)

Il quadro riassuntivo degli interventi e delle risorse finanziarie è contenuto nella Tabella "C".
La descrizione dei singoli interventi relativi ai programmi generali e strategici è riportata nell'Appendice.

ART. 6
(sub-schemi)

In conformità a quanto previsto dal P.T.T.A. le parti dichiarano che gli interventi oggetto della presente intesa sono quelli identificati per ciascuno dei cinque programmi generali nei corrispondenti sub-schemi, tutti allegati a questo atto sub-C.

ART. 7
(interventi da attuare)

Gli interventi oggetto della presente intesa, con riferimento alla loro collocazione rispetto a programmi strategici e generali, sono quelli più specificamente definiti e descritti nelle rispettive schede di fattibilità, sottoscritte per la Regione Puglia dai soggetti titolari.
Le schede sono depositate e conservate presso il Ministero dell'Ambiente.

ART. 8
(attuazione delle intese)

Dichiarano espressamente le parti contraenti che, ai fini ed agli effetti dell'esecuzione della presente intesa programmatica e dei successivi provvedimenti di finanziamento, le stesse faranno costantemente ed integralmente riferimento agli interventi sinteticamente indicati nel precedente art. 5 e più dettagliatamente descritti nelle schede di fattibilità.
La validità e l'efficacia dell'intesa è subordinata alla conformità, in fase di realizzazione, dei singoli interventi a quelli concordati nell'intesa stessa.

TABELLA "C"

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI INTERVENTI

	SMAR	DEAC	DISIA	DERISP	NOC	TOTALE (in milioni di lire)
N. interventi	10	4	3	3	(*)	20
Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)	31.400	11.600 (**)	10.000	4.600	27.000	84.600
Fonti di finanziamento diverse dal P.T.T.A. (in milioni di lire)	3.557	34.660	6.450	6.836,38		51.503,38
Costo totale (in milioni di lire)	34.957	46.260	16.450	11.436,38	27.000	136.103,38

(*) I progetti relativi agli interventi sono in corso di valutazione da parte della Commissione Tecnico Scientifica del Ministero dell'Ambiente, integrata da due rappresentanti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e da due rappresentanti del Ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno.

(**) 48.100 milioni a valere sulla legge 119/87 art. 5 non inclusi in questa intesa in quanto la Cassa DD.PP. ha già concesso i relativi mutui per l'intero importo.

ART. 9
(copertura finanziaria)

Dichiarano le parti contraenti che per quanto riguarda i programmi generali SMAR, DEAC, DISIA e DERISP tutti gli interventi individuati e definiti con la presente intesa risultano conformi alle indicazioni previste dal P.T.T.A. e sono pertanto fattibili, in base a quanto rilevato dalle corrispondenti schede di fattibilità, depositate presso il Ministero.
Il Ministero dell'Ambiente ammette quindi i predetti interventi alla procedura di finanziamento.

Per quanto riguarda invece il programma generale NOC è in corso la valutazione dei progetti da parte dalla Commissione Tecnico-Scientifica del Ministero dell'Ambiente, integrata da due rappresentanti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e da due rappresentanti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (secondo quanto prescritto dalla L. 305/89 art.9).

Il finanziamento per la somma complessiva di 84.600 milioni di lire, articolato nei vari programmi secondo quanto indicato nella precedente Tabella C, verrà disposto con successivi decreti, fermo restando il rispetto delle leggi vigenti che regolano le rispettive fonti di finanziamento.

ART. 10

(integrazione dell'intesa)

La presente intesa ai sensi della lettera D del cap. 1 della Sez. 5 del P.T.T.A., sarà integrata, ai fini della completa attuazione del programma triennale, da successive intese programmatiche parziali, da stipularsi con le stesse modalità della presente, relative ai programmi non inclusi in questa intesa, e cioè SINA, INFEA e CARG.

ART. 11

(accordo di programma per il progetto strategico mezzogiorno ambiente)

Il Ministero dell'Ambiente e la Regione Puglia concordano che nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di programma per il progetto strategico Mezzogiorno - Ambiente il Ministro dell'Ambiente promuoverà le azioni necessarie alla predisposizione di una o più iniziative sovraregionale per la rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione e per il recupero delle perdite nelle reti dei sistemi di acquedotto e fognature che interessino anche la Regione Puglia.
Gli interventi finanziati per la realizzazione di tali iniziative saranno attuati per la parte di competenza, di intesa con la regione Puglia.

ART. 12
(conformità degli interventi alla legislazione vigente)

La Regione Puglia dichiara che gli interventi concordati con questo atto verranno comunque realizzati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela ambientale, secondo gli strumenti urbanistici esistenti, in conformità ai vincoli storico-paesistici, ed a tutte le altre norme in vigore per ciascuno dei settori interessati dagli interventi stessi.

ART. 13
(rappresentante nel Comitato di coordinamento)

Il Presidente della Giunta Regionale nominerà con successivo atto il proprio rappresentante e il suo eventuale sostituto presso il Comitato di coordinamento per le attività di verifica e controllo, previsto dal P.T.T.A. alla Sezione 5, Cap. 5 .

ART. 14
(rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, varranno i principi e le disposizione contenuti nella legge 28.8.89, n. 305 e nella delibera CIPE 3 agosto 1990.

ART. 15
(validità dell'intesa)

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 29 ottobre 1991

Il Presidente della Giunta
della Regione Puglia

Il Ministro dell'Ambiente

APPENDICE

A. PROGRAMMI GENERALI

B. PROGRAMMI STRATEGICI

C. PROGRAMMA SPECIALE ARIS

A. SMALTIMENTO RIFIUTI (SMAR)

Il quadro analitico degli interventi ed il piano finanziario, con l'identificazione delle diverse forme di finanziamento, sono riportati, rispettivamente, nelle tabelle A. 1 SMAR e A. 2 SMAR

A. 1 SMAR

INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Costo Globale (in milioni di lire)
1	Comune di Poggio Imperiale	Impianto di compostaggio e produzione di energia elettrica I° lotto.	5.000
2	Comune di Scorrano	Servizi per la raccolta differenziata per un comprensorio di 17 comuni.	800
3	Provincia di Taranto	Centro di nobilitazione dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata	2.000
4	Comune di Bisceglie	Impianto di compostaggio	7.057
5	Provincia di Brindisi	Raccolta differenziata, prima lavorazione e stoccaggio provvisorio materie recuperabili da R.S.U. - I° lotto.	2.000
6	Comune di Bari	Impianto di biostabilizzazione e compostaggio	9.200
7	Comune di Taurisano (LE)	Discarica R.S.U.	3.500
8	Comune di Aradeo (LE)	Servizi per la raccolta differenziata nel comprensorio di Aradeo	800
9	Provincia di Taranto (*)	Centro di raccolta e stoccaggio per lo smaltimento dei rifiuti industriali	2.300
10	Comune di Brindisi (*)	Bonifica discarica R.S.U. in località Conella	2.300
TOTALE			34.957

* Fondi ARIS

A. 2 SMAR

INDICAZIONI TECNICHE

IN N. ordine	Notazioni
1	In fase di attuazione e di controllo del programma verificare il quadro dei costi di investimento in relazione alle stime previste, tenuto conto che queste ultime risultano superiori alla media, e la funzionalità delle opere in sede di progettazione esecutiva.
2	Nessuna osservazione rilevante.
3	Il finanziamento è subordinato alla deliberazione di soggetti titolari legittimati. In fase di attuazione e di controllo del programma è necessario puntualizzare la corrispondenza tra il finanziamento e le opere da realizzare, tenuto conto che queste non risultano sufficientemente definite.
4	In fase di attuazione e di controllo del programma puntualizzare la corrispondenza tra il finanziamento e le opere da realizzare, tenuto conto che queste non risultano sufficientemente definite e che deve essere acquisito un ulteriore finanziamento.
5	Il finanziamento è subordinato alla deliberazione di soggetti titolari legittimati. In fase di attuazione e di controllo del programma verificare il quadro dei costi di investimento in relazione alle stime previste, tenuto conto che queste ultime risultano superiori alla media.
6	In fase di attuazione e di controllo del programma puntualizzare la corrispondenza tra il finanziamento e le opere da realizzare, tenuto conto che l'intervento è riferito ad un impianto esistente e che devono essere acquisiti ulteriori finanziamenti.
7	In fase di attuazione e di controllo del programma è necessario verificare la corrispondenza tra il finanziamento e le opere da realizzare.
8	Nessuna osservazione rilevante.
9	In fase di attuazione e di controllo dell'intervento, che richiede la valutazione di impatto ambientale, verificare la funzionalità e l'efficienza delle opere che si intendono realizzare.
10	In fase di attuazione e di controllo del programma puntualizzare la corrispondenza tra il finanziamento e le attività ed opere da realizzare, tenuto conto che queste non risultano sufficientemente descritte.

A. 3 SMAR

FINANZIAMENTI

N. ordine	Origine fondi P.T.T.A.	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)	Finanziamenti Regione (in milioni di lire)	Altri Finanziamenti (in milioni di lire)	Finanziamenti Totali (in milioni di lire)
1	L. 441/87 art.1 ter	5.000			5.000
2	L. 441/87 art.1 ter	800			800
3	L. 441/87 art.1 ter	2.000			2.000
4	L. 441/87 art.1 ter	3.500		3.557 (*)	7.057
5	L. 441/87 art.1 ter	2.000			2.000
6	L. 441/87 art.1 ter	9.200			9.200
7	L. 441/87 art.1 ter	3.500			3.500
8	L. 441/87 art.1 ter	800			800
9	L. 305/89 art.6	2.300			2.300
10	L. 305/89 art.6	2.300			2.300
TOTALE		31.400		3.557	34.957

(*) Finanziamenti privati.

A. DEPURAZIONE ACQUE (DEAC)

Il quadro analitico degli interventi ed il piano finanziario, con l'identificazione delle diverse forme di finanziamento, sono riportati, rispettivamente, nelle tabelle A. 1. DEAC e A. 2 DEAC

A. 1 DEAC

INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Costo Globale (in milioni di lire)
1	Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (*)	Impianto di depurazione di Brindisi Casale, costruzione condotta sottomarina e potenziamento sistema idrico a servizio della città di Brindisi.	5.800
2	Provincia di Taranto (*)	Recupero ed invaso delle acque di falda del fiume Tarsa e delle acque reflue dei depuratori di Massafra e Crispiano.	25.200
3	Provincia di Taranto (*)	Bonifica e salvaguardia del secondo seno del Mar Piccolo di Taranto	3.510
4	Provincia di Taranto (*)	Recupero ed invaso delle acque reflue dei depuratori di Taranto, Grottaglie, Monteiasi e Carosino	11.750
TOTALE			46.260

(*) Fondi ARIS

A. 2 DEAC

INDICAZIONI TECNICHE

IN N. ordine	Notazioni
1	In fase di attuazione e di controllo del programma puntualizzare la corrispondenza tra il finanziamento e le opere da realizzare, tenuto conto che l'intervento si riferisce ad un impianto esistente, e verificare l'efficienza delle soluzioni progettuali relativamente alla ossidazione biologica ed alla sedimentazione secondaria ed in particolare al dimensionamento della digestione anaerobica e della disidratazione meccanica.
2	Il finanziamento deve essere attivato solo successivamente ad una approfondita analisi di fattibilità relativa in particolare alle caratteristiche delle acque che si intendono captare, all'interconnessione con l'acquedotto del Sinni ed alle possibili interferenze con le altre utilizzazioni attuali.
3	In fase di attuazione e di controllo del programma verificare la corrispondenza fra il finanziamento e le attività od opere da realizzare che non risultano sufficientemente definite e che devono essere coerenti con gli obiettivi del programma DEAC.
4	In fase di attuazione e di controllo del programma verificare la corrispondenza fra il finanziamento e le opere da realizzare in relazione agli altri interventi in corso di attuazione ed ai finanziamenti ulteriori che devono essere acquisiti.

A. 3 DEAC

FINANZIAMENTI

N. ordine	Origine fondi P.T.T.A.	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)	Finanziamenti Regione (in milioni di lire)	Altri Finanziamenti (in milioni di lire)	Finanziamenti Totali (in milioni di lire)
1	L. 305/89 art.6	5.800			5.800
2	L. 305/89 art.6	1.750		23.450	25.200
3	L. 305/89 art.6	2.300		1.210	3.510
4	L. 305/89 art.6	1.750	10.000		11.750
TOTALE		11.600	10.000	24.660	46.260

A. DISINQUINAMENTO ATMOSFERICO ED ACUSTICO (DISIA)

Il quadro analitico degli interventi ed il piano finanziario, con l'identificazione delle diverse forme di finanziamento, sono riportati, rispettivamente, nelle tabelle A. 1 DISIA e A. 2 DISIA

A. 1 DISIA

INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Costo Globale (in milioni di lire)
1	Comune di Bari	Ripristino della linea filoviaria Carbonaro Staz. C.le di Bari	6.650
2	Comune di Bari	Centralizzazione mediante elaborazione della rete di impianti semaforici della città di Bari	5.000
3	Comune di Bari	Rilevazione dei dati di inquinamento acustico ed interventi di contenimento con batterie verdi fonoassorbenti nella città di Bari	4.800
TOTALE			16.450

A. 2 DISIA

FINANZIAMENTI

N. ordine	Origine fondi P.T.T.A.	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)	Altri Finanziamenti (in milioni di lire)	Finanziamenti Totali (in milioni di lire)
1	L. 305/89 art.7	3.800	(*) 2.850	6.650
2	L. 305/89 art.7	3.600	(*) 1.400	5.000
2	L. 305/89 art.7	2.600	(*) 2.200	4.800
TOTALE		10.000	6.450	16.450

(*) fondi comunali

A. DELOCALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PROCESSI PRODUTTIVI. RISCHIO INDUSTRIALE (DERISP)

Il quadro analitico degli interventi ed il piano finanziario, con l'identificazione delle diverse forme di finanziamento, sono riportati, rispettivamente, nelle tabelle A. 1 DERISP e A. 2 DERISP.

A. 1 DERISP

INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Costo Globale (in milioni di lire)
1	Regione Puglia (*)	Tecniche metodologiche ed operative per l'auditing ambientale e degli impianti in aree ad elevato rischio di crisi ambientale	1.020
2	CO.GE.BIT .(*)	Ristrutturazione processi produttivi a rischio industriale.	1.416,38
3	ILVA (*)	Impianto industriale di iniezione diretta di carbon fossile polverizzato negli altoforni (contributo)	9.000
TOTALE			11.436,38

(*) Parzialmente finanziati con fondi ARIS.

A. 2 DERISP

FINANZIAMENTI

N. ordine	Origine fondi P.T.T.A.	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)	Finanziamenti Regione (in milioni di lire)	Altri Finanziamenti (in milioni di lire)	Finanziamenti Totali (in milioni di lire)
1	L. 305/89 art6	1.020			1.020
2	L. 305/89 art6	1.380		(*) 36,38	1.416,38
3	L. 305/89 art6	2.200		(**) 6.800	9.000
TOTALE		4.600		6.836,38	11.436,38

(*) Finanziamento da parte CO.GE.BIT.
(**) Finanziamento da parte ILVA

B. PROGRAMMI STRATEGICI

1. I Programmi strategici sono azioni di dimensione sovraregionale e di natura intersettoriale che si realizzano tramite specifici interventi di vari programmi generali. I Programmi strategici perseguiti dalla Regione Puglia con gli interventi compresi in questa intesa programmatica sono:
   - Recupero e valorizzazione Dorsale Appenninica
   - Finalizzazione risorse NOC nel Mezzogiorno ai comparti acque, rifiuti e valorizzazione aree naturalistiche ed urbane
   - Recupero qualità urbane rispetto a inquinamento acustico, atmosferico, traffico e verde
   - Recupero e valorizzazione delle aree protette

C. PROGRAMMA SPECIALE ARIS

1. Il programma speciale ARIS è costituito da azioni organiche di risanamento ambientale di una specifica area altamente degradata e si realizza tramite interventi nell'ambito dei programmi generali SMAR, DEAC e DERISP.

2. Il quadro di dettaglio degli interventi del programma speciale ARIS per le aree a rischio di Brindisi e Taranto relative al finanziamento con fondi 1989/90 è il seguente:

a) nell'ambito del programma SMAR sono previsti 2 interventi identificati nella Tabella A. 2 SMAR con i n.d'ordine 9 e 10 per un investimento complessivo di 4.600 milioni di lire con i fondi della L.305/89 art 6.

b) per quanto riguarda il programma DEAC sono previsti 4 interventi identificati nella Tabella A. 2 DEAC con i numeri d'ordine 1, 2, 3 e 4 per un investimento di 11.600 milioni di lire con i fondi della L.305/89 art 6.

c) per quanto riguarda il programma DERISP sono previsti n. 3 interventi, identificati nella Tabella A.1 DERISP con i n. d'ordine 1 - 2 - 3 per un investimento globale di 11.436,38 milioni di lire, di cui 4.600 con i fondi della L. 305/89 art. 6.

3. Complessivamente gli interventi previsti per le aree a rischio di Brindisi e Taranto nel biennio 1989/90 ammontano a 27.636,38 milioni di lire di cui 20.800 milioni a valere sulle risorse del P.T.T.A.

INTESA PROGRAMMATICA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/91 PER LA TUTELA AMBIENTALE

(Legge 8 agosto 1989 n. 305, articolo 4)

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 16 del mese di dicembre, in Roma presso la sede del Ministero dell'Ambiente,

sono presenti:

- per il Ministero dell'ambiente, l'On. Giorgio Ruffolo
- per la Regione Puglia il Presidente della Giunta Regionale, On.le Michele Bellomo

Premesso che la legge 28 agosto 1989, n.305, all'art.4, prevede che per l'attuazione del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale (nel seguito denominato P.T.T.A.) il Ministro dell'ambiente promuova apposite intese di programma con le singole Regioni per l'impiego coordinato delle risorse e per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio;

Considerato che il P.T.T.A., approvato con la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 (pubblicata sul supp. ord. alla G.U. dell'8 settembre 1990 n. 210), modificata con la deliberazione CIPE 30 luglio 1991 (pubblicata sulla G.U. n.190 del 14 agosto 1991), prevede alla sezione 5, capitolo 1, lettera D), la possibilità di stipulare intese programmatiche parziali;

Vista l'intesa stipulata il 29 ottobre 1991 tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Puglia con la quale sono stati individuati gli interventi relativi ai programmi: Smaltimento rifiuti (SMAR), Depurazione acque (DEAC), Delocalizzazione e ristrutturazione processi produttivi, Rischio industriale (DERISP) e Disinquinamento atmosferico ed acustico (DISIA).

Considerato che occorre stipulare l'intesa per i programmi: Sistema informativo nazionale ambientale (SINA) e Nuova occupazione (NOC), non inclusi nella precedente intesa;

Visto che la Regione Puglia con delibera della Giunta Regionale n.14 del 20 dicembre 1990 e nota n. 768/RN del 28 ottobre 1991 ha definito ed approvato la proposta di intervento, limitatamente alle risorse del P.T.T.A. di cui al biennio 1989/90;

Ritenuto che gli interventi concordati con la Regione Puglia presentano i requisiti di legittimità, di coerenza, di congruità e di fattibilità e sono conformi alle finalità del programma stesso per cui possono essere ammessi al finanziamento mediante la conclusione della presente intesa, secondo la procedura di attuazione, prevista dalla Sezione 5 del P.T.T.A.;

Tutto ciò premesso e ritenuto

le Amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della presente intesa, integrativa ai sensi della deliberazione CIPE 3/8/90.

ARTICOLO 1
(premessa)

La premessa che precede e gli allegati indicati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2
(finalità dell'intesa)

Oggetto dell'intesa indicata in premessa è l'attuazione del programma triennale di salvaguardia dell'ambiente 1990/91 approvato con deliberazione CIPE 3/8/90 e in particolare l'attuazione dei programmi generali SINA e NOC limitatamente alle risorse di cui al biennio 1989/90 e relativamente agli interventi da realizzare nella Regione Puglia.

ARTICOLO 3
(interventi da attuare)

Gli interventi oggetto della presente intesa, sono quelli più specificatamente definiti e descritti nelle rispettive schede di fattibilità, sottoscritte per la Regione.Puglia dai soggetti titolari.

Le schede sono depositate e conservate presso il Ministero dell'ambiente.

La descrizione dei singoli interventi, e le indicazioni tecniche e la ripartizione dei finanziamenti sono riportati nell'Appendice.

ARTICOLO 4
(copertura finanziaria)

Dichiarano le parti contraenti che per quanto riguarda i programmi generali SINA e NOC tutti gli interventi individuati e definiti con la presente intesa risultano conformi alle indicazioni previste dal P.T.T.A. e sono pertanto fattibili, in base a quanto rilevato dalle corrispondenti schede di fattibilità, depositate presso il Ministero.

Il Ministero dell'ambiente ammette quindi i predetti interventi alla procedura di finanziamento.

Il finanziamento per la somma complessiva di 28.319 milioni di cui 22.319 milioni di lire per il programma NOC e 6.000 milioni per il programma SINA, verrà disposto con successivi decreti, fermo restando il rispetto delle leggi vigenti che regolano le rispettive fonti di finanziamento.

ARTICOLO 5
(rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, si fa riferimento all'intesa già stipulata con la Regione Puglia in data 29 ottobre 1991

ARTICOLO 6

(validità dell'intesa)

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 16 dicembre 1991

Il Presidente della Regione **Il Ministro**
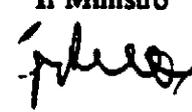
APPENDICE

NOC

INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Intervento	Finanziamento P.T.T.A.
1	Comune di Bari	interventi di riqualificazione del verde pubblico urbano nella città di Bari	3.229
2	Provincia di Foggia	risanamento ed ampliamento del verde urbano	3.172
3	Consorzio comuni di Capo Leuca	progetto per la salvaguardia e valorizzazione dell'area costiera di particolare rilevanza ambientale compresa tra Tricase e Salve	2.846
4	Provincia di Taranto	forestazione e riequilibrio del sovrassuolo della pineta regina in agro Ginosa e Castellaneta.	2.100
5	Regione Puglia	catasto degli scarichi pubblici e privati in corpi idrici nella Regione Puglia-I (Brindisi, Lecce, Taranto).	4.972
6	Regione Puglia	catasto degli scarichi pubblici e privati in corpi idrici nella Regione Puglia-II (Bari, Foggia)	6.000
TOTALE			22.319

NOC

INDICAZIONI TECNICHE

N. ordine	NOTAZIONI
1	Risulta necessario potenziare adeguatamente le attività di formazione professionale funzionali ad una corretta esecuzione dell'intervento; tali attività devono essere esplicitate nel dettaglio nei contenuti tecnici ed economici. Va riformulato il quadro economico di spesa. La firma del titolare è illegibile.
2	Il progetto presenta; nei suoi aspetti formativi, tecnici ed economici, carenze tali da renderne necessaria la riformulazione.
3	Il progetto presenta, nei suoi aspetti formativi, tecnici ed economici, carenze tali da renderne necessaria la riformulazione. La scheda non è firmata dal titolare.
4	Nulla da rilevare
5	I titolari dell'intervento devono essere le provincie; a queste, infatti, é attribuita in via esclusiva dalla legge 319/76 la competenza istituzionale della formazione del catasto degli scarichi. In ogni caso gli interventi devono essere coordinati con i precedenti già finanziati allo stesso titolo a valere sul Piano Annuale 1988. Il progetto va completamente riformulato. Il titolare non é indicato e la scheda non é firmata. (cfr. sopra).
6	I titolari dell'intervento devono essere le provincie; a queste, infatti, é attribuita in via esclusiva dalla legge 319/76 la competenza istituzionale della formazione del catasto degli scarichi. In ogni caso gli interventi devono essere coordinati con i precedenti già finanziati allo stesso titolo a valere sul Piano Annuale 1988. Il progetto va completamente riformulato. Il titolare non é indicato e la scheda non é firmata.

NOC

FINANZIAMENTI

N. ordine	Origine fondi P.T.T.A.	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)	Altri Finanziamenti	Totale finanziamenti (in milioni di lire)
1	L. 305/89 art. 9	3.229		3.229
2	L. 305/89 art. 9	3.172		3.172
3	L. 305/89 art. 9	2.846		2.846
4	L. 305/89 art. 9	2.100		2.100
5	L. 305/89 art. 9	4.972		4.972
6	L. 305/89 art. 9	6.000		6.000
Totale				22.319

PROGRAMMA GENERALE SINA

Nell'ambito delle attività generali previste dal programma stralcio 1989-90 la Regione Puglia si impegna a:

- connettere il proprio polo regionale del SINA con il polo nazionale e attivare uno sportello elettronico presso il modulo centrale del Ministero dell'ambiente e garantirne l'avvio funzionale con proprio personale;

- operare per la creazione di un interfacciamento fra modulo nazionale e modulo regionale che consenta l'accesso delle basi informative di carattere ambientale esistenti presso tutte le strutture regionali e lo scambio delle informazioni necessarie allo svolgimento delle rispettive funzioni e dei comuni programmi di attività.

- richiedere gli standards al Ministero dell'ambiente prima di procedere alla realizzazione degli interventi previsti.

Nell'ambito di tali condizioni generali, l'entità e le caratteristiche dell'offerta che si intende rendere disponibile con il programma stralcio 1989-90 consistono nella creazione del polo regionale del SINA e dei sottosistemi informativi delle aree a rischio di Brindisi e Taranto, la connessione in rete e l'interfacciamento delle strutture regionali e infraregionali con valenza ambientale, e il raccordo dei flussi informativi esistenti. A tal fine si provvederà a:

- Integrare con le finalità e l'operatività del progetto "Realizzazione del Sistema informativo ambientale della Regione Puglia", oggetto della presente intesa, tutti i progetti finanziati dal Ministero dell'ambiente nel quadro del programma annuale 1988 e del presente programma triennale, ed in particolare:
  - i sistemi di controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento atmosferico ed acustico da traffico veicolare e l'inventario delle emissioni previsti nel programma generale DISIA;
  - i censimenti degli scarichi pubblici e privati nei corpi idrici ed i catasti delle discariche finanziati nel piano annuale 88 e quelli previsti nel piano triennale sul programma generale NOC;
  - le attività conoscitive previste nel programma generale DEAC;
- Ottimizzare lo sviluppo del software di raccolta e gestione dei dati previsto dai finanziamenti sui vari programmi generali del piano Triennale, così da renderlo utilizzabile e disponibile per le strutture regionali e subregionali nell'ambito del SINA;

N° ORD.	SOGGETTO TITOLARE	O G G E T T O	FINANZ.TO P.T.T.A.
1	Regione Puglia	Progetto relativo al "Sistema Informativo ambientale della Regione Puglia"	3300
2	Regione Puglia	Progetto relativo al "Sistema informativo dell'area a rischio di Brindisi"	1400
3	Regione Puglia	Progetto relativo al "Sistema informativo dell'area a rischio di Taranto"	1300

I valori sono in milioni di lire

PIANO FINANZIARIO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

N.Ordine	Costo Globale	Finanziamenti P.T.T.A.	Finanziamenti Regione	Origine fondi P.T.T.A.
1	3300	3300	-	Art. 13
2	1400	1400	-	Art. 6
3	1300	1300	-	Art. 6

I valori sono in milioni di lire

ASPETTI TECNICI E FINANZIARI DEI SINGOLI INTERVENTI

N.Ordine	Notazioni
1 - 2 - 3	Prima dell'attuazione del programma è necessaria la verifica da parte del Ministero dell'ambiente del progetto esecutivo al fine di puntualizzare la corrispondenza tra il finanziamento e gli interventi da realizzare. Sarà definita l'architettura tecnologica e informativa. Sarà verificata la disponibilità ed il trasferimento di SW applicativo già sviluppato con fondi del Ministero dell'ambiente nell'ambito del SINA utile per il presente intervento. La Regione dovrà assicurare i flussi informativi verso ~~il~~ PRIMA polo regionale secondo quanto previsto ~~nell'art. 9 della presente intesa~~, con particolare riferimento ai flussi di dati provenienti dalle attività svolte dai Servizi Multizonali di Prevenzione operanti sul territorio regionale e nelle aree a rischio di Brindisi e Taranto. Di tali dati dovrà essere assicurato il trattamento informatico nel presente intervento. Dovranno altresì essere acquisite ed integrate le basi informative derivanti dalle attività conoscitive previste nella elaborazione dei piani di risanamento ambientale delle areee a rischio regionali. In fase di progettazione esecutiva verranno ridefiniti i sistemi di monitoraggio delle aree a rischio in accordo con le indicazioni che scaturiranno dai piani di risanamento ambientale di tali aree. Dovrà essere già operativo il progetto S.I.MO.R.A. in termini di piattaforme HW e SW e relativa gestione. Dovrà essere integrata la rete idrometrografica e la rete per il monitoraggio delle acque sotterranee destinate all'uso potabile. Verrà prevista l'attivazione di una utenza remota del S.I. regionale presso il Ministero dell'ambiente. La Regione dovrà richiedere gli standards al Minsitero dell'ambiente prima di procedere alla realizzazione degli interventi previsti. Ai fini della verifica di conformità degli interventi alla ~~di cui all'art. 9 comma 2 della~~ presente intesa, negli eventuali atti convenzionali stipulati dai soggetti ammessi a finanziamento con terzi, relativi alla realizzazione degli interventi approvati, deve essere inserita esplicita clausola che subordina all'assenso del Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente, l'attestazione di conformità degli interventi, per successivi stadi di avanzamento dei lavori, a quanto concordato nell'intesa nonchè nel progetto esecutivo.

INTESA DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/91 TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E LA REGIONE PUGLIA

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 29 del mese di ottobre, in Roma presso la sede del Ministero dell'Ambiente,

sono presenti:

- per il Ministero dell'Ambiente, l'On.le Giorgio Ruffolo;
- per la Regione Puglia, il Presidente della Giunta Regionale, Michele Bellomo;

Premesso che la legge 28 agosto 1989, n. 305, all'articolo 4 prevede che per l'attuazione del Programma triennale 1989/91 per la tutela ambientale (nel seguito denominato PTTA) il Ministro dell'Ambiente promuove apposite intese di programma con le singole Regioni per l'impiego coordinato delle risorse e per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio.

Considerato che la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 alla sezione 5 capitolo 1 lettera D), modificata dalla deliberazione CIPÈ 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991, per l'attuazione anche parziale del programma, prevede la possibilità di stipulare intese programmatiche non globali;

Rilevato che la Regione Puglia nell'ambito delle iniziative previste dal programma Carta Geologica (CARG) 1989/91 ha predisposto un sub schema di programma relativo alla realizzazione di n. 7 (sette) fogli e di n. 1 foglio geotematico;

Considerato che il Servizio Geologico, nell'esprimere la sua valutazione tecnica ha fatto presente che tale progetto rientra nelle priorità contemplate nella Sezione 3^ capitolo 8 lettera c) punto 3 della succitata deliberazione CIPE;

Rilevato che il Servizio Geologico Nazionale, d'accordo con i dirigenti regionali responsabili del progetto, ha ritenuto opportuno introdurre una modifica al progetto originario presentato dalla Regione Puglia e precisamente concordando di realizzare n. 4 (quattro) fogli geologici alla scala 1:50.000 e precisamente F. 407 "S. Bartolomeo in Galdo", F. 396 "S. Severo", F. 408 "Foggia" e F. 421 "Ascoli Satriano"; n. 1 foglio geotematico alla scala 1:50.000 e precisamente il foglio F. 407 "S. Bartolomeo in Galdo" - carta della pericolosità per franosità -

con il rilevamento delle relative aree marine ed integrazioni di tali dati con quelli del rilevamento a terra per un costo globale di £ 4.600 milioni, di cui £ 1.750 milioni a carico della Regione Puglia e £ 2.850 milioni a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico Nazionale;

Visto che la Regione Puglia ha definito ed approvato la suindicata proposta di intervento, limitatamente alle risorse del PTTA di cui al biennio 1989/90;

Ritenuto che la proposta di intervento concordata con la Regione Puglia presenta i requisiti di legittimità, di coerenza, di congruità e di fattibilità richiesti dal PTTA ed è conforme alle finalità del programma stesso per cui può essere ammessa al finanziamento mediante la conclusione della presente intesa, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sezione 5 del programma triennale approvato con la deliberazione CIPE 3.8.90;

Le Amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della seguente intesa, ai sensi della deliberazione CIPE 3.8.90.

ARTICOLO 1

La premessa che precede e gli Allegati indicati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2

Oggetto dell'intesa indicata in premessa è l'attuazione parziale del programma triennale di salvaguardia dell'ambiente 1989/91 approvato con deliberazione CIPE 3.8.90, ed in particolare l'attuazione del programma generale CARG, limitatamente alle risorse di cui al biennio 1989/90 e relativamente agli interventi da realizzare nella Regione Puglia.

ARTICOLO 3

Il Ministro dell'Ambiente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri giusta nota del 23 maggio 1991, n. UCA/1841/1.3.1/2740/1 e sentito il Servizio Geologico Nazionale in merito al programma CARG 1989/90 presentato dalla Regione Puglia concorda con la Regione Puglia di realizzare il programma come è descritto nella scheda n. 9 (scheda di fattibilità) e nel sub schema, con le modifiche concordate tra il Servizio Geologico Nazionale e la Regione Puglia e precisamente:
n. 4 carte geologiche alla scala 1:50.000 e precisamente i fogli F. 407 "S. Bartolomeo in Galdo", F. 396 "S. Severo", F. 408 "Foggia" e F. 421 "Ascoli Satriano"; n. 1 foglio geotematico alla scala 1:50.000 e

precisamente il foglio F. 407 "S. Bartolomeo in Galdo" - carta della pericolosità per franosità - con il rilevamento delle relative aree marine ed integrazioni di tali dati con quelli del rilevamento a terra;

ARTICOLO 4

Il costo globale per la realizzazione di quanto precede è pari a lire 4.600 milioni, di cui lire 1.750 milioni a carico della Regione Puglia, e lire 2.850 milioni a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico Nazionale. Le risorse finanziarie relative alla predetta intesa a carico della Presidenza del consiglio ,dei ministri saranno attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente. Il finanziamento avverrà mediante stipula di apposita convenzione tra Servizio Geologico Nazionale e Regione Puglia ai sensi di quanto previsto dalla lettera b) punto 4.2 della Sezione 5 della Deliberazione CIPE del 3.8.90, modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991.

ARTICOLO 5

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, varranno i principi e le disposizioni contenuti nella legge 28 agosto 1989, n. 305 e nella deliberazione CIPE 3 agosto 1990, pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 58 dell'8 settembre 1990, modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U.del 14 agosto 1991.

ARTICOLO 6

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

INTESE PROGRAMMATICHE
TRA
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E
REGIONE SARDEGNA

INTESA INTEGRATIVA DEL 16 DICEMBRE 1991

INTESA RELATIVA AL PROGRAMMA CARG DEL 29 OTTOBRE 1991

INTESA RELATIVA AL PROGRAMMA PRONAC DEL 16 DICEMBRE 1991

INTESA PROGRAMMATICA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/91 PER LA TUTELA AMBIENTALE

(Legge 8 agosto 1989 n. 305, articolo 4)

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 16 del mese di dicembre, in Roma presso la sede del Ministero dell'Ambiente,

sono presenti:

-per il Ministero dell'ambiente, l'On. Giorgio Ruffolo
-per la Regione Autonoma della Sardegna l'Assessore alla Difesa dell'ambiente Dr. Salvatorangelo Mereu giusta delega conferitagli con nota del Presidente della Giunta Regionale n. 06769 del 13.12.91.

Premesso che la legge 28 agosto 1989, n.305, all'art.4, prevede che per l'attuazione del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale (nel seguito denominato P.T.T.A.) il Ministro dell'ambiente promuova apposite intese di programma con le singole Regioni per l'impiego coordinato delle risorse e per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio;

Considerato che il P.T.T.A., approvato con la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 (pubblicata sul supp. ord. alla G.U. dell'8 settembre 1990 n. 210), modificata con la deliberazione CIPE 30 luglio 1991 (pubblicata sulla G.U. n.190 del 14 agosto 1991), prevede alla sezione 5, capitolo 1, lettera D), la possibilità di stipulare intese programmatiche parziali;

Vista l'intesa stipulata il 6 giugno 1991 tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Autonoma della Sardegna con la quale sono stati individuati gli interventi relativi ai programmi: Smaltimento rifiuti (SMAR), Depurazione acque (DEAC), Delocalizzazione e ristrutturazione processi produttivi. Rischio industriale (DERISP) e Disinquinamento atmosferico ed acustico (DISIA),

Considerato che occorre stipulare l'intesa per i programmi: Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), Nuova occupazione (NOC), e Informazione e educazione ambientale (INFEA) non inclusi nella precedente intesa;

Visto che la Regione Autonoma della Sardegna con la delibera della Giunta Regionale del 15 gennaio 1991 n.2/7 ha definito ed approvato la proposta di intervento, limitatamente alle risorse del P.T.T.A. di cui al biennio 1989/90;

Ritenuto che gli interventi concordati con la Regione Autonoma della Sardegna presentano i requisiti di legittimità, di coerenza, di congruità e di fattibilità e sono conformi alle finalità del programma stesso per cui possono essere ammessi al finanziamento mediante la conclusione della presente intesa, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sezione 5 del P.T.T.A.;

Tutto ciò premesso e ritenuto

le Amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della presente intesa integrativa, ai sensi della deliberazione CIPE 3/8/90.

ARTICOLO 1
(premessa)

La premessa che precede e gli allegati indicati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale, del presente atto.

ARTICOLO 2
(finalità dell'intesa)

Oggetto dell'intesa indicata in premessa è l'attuazione del programma triennale di salvaguardia dell'ambiente 1990/91 approvato con deliberazione CIPE 3/8/90 e in particolare l'attuazione dei programmi generali SINA, NOC e INFEA limitatamente alle risorse di cui al biennio 1989/90 e relativamente agli interventi da realizzare nella Regione Autonoma della Sardegna.

ARTICOLO 3
(interventi da attuare)

Gli interventi, oggetto della presente intesa, sono quelli più specificatamente definiti e descritti nelle rispettive schede di fattibilità, sottoscritte per la Regione Autonoma della sardegna dai soggetti titolari.

Le schede sono depositate e conservate presso il Ministero dell'ambiente.

La descrizione dei singoli interventi, le indicazioni tecniche e la ripartizione dei finanziamenti sono riportati nell'Appendice.

ARTICOLO 4
(copertura finanziaria)

Dichiarano le parti contraenti che per quanto riguarda i programmi generali SINA, NOC e INFEA tutti gli interventi individuati e definiti con la presente intesa risultano conformi alle indicazioni previste dal P.T.T.A. e sono pertanto fattibili, in base a quanto rilevato dalle corrispondenti schede di fattibilità, depositate presso il Ministero.

Il Ministero dell'ambiente ammette quindi i predetti interventi alla procedura di finanziamento.

Il finanziamento per la somma complessiva di 19.600 milioni di lire, di cui 14.000 milioni per il programma NOC, 4.700 milioni per il programma SINA e 900 milioni per il programma INFEA, verrà disposto con successivi decreti, fermo restando il rispetto delle leggi vigenti che regolano le rispettive fonti di finanziamento.

ARTICOLO 5
(rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, si fa riferimento all'intesa già stipulata con la Regione Autonoma della Sardegna in data 6 giugno 1991.

ARTICOLO 6

(validità dell'intesa)

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 16 dicembre 1991

L'Assessore all'ambiente
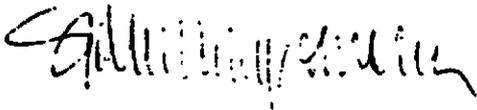
Il Ministero dell'ambiente
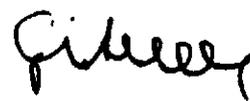
APPENDICE

PROGRAMMA GENERALE INFEA

Nell'ambito delle attività generali previste dal programma stralcio 1989-90 la Regione SARDEGNA si impegna a:

- realizzare in ciascuno dei tre nuovi parchi regionali e precisamente: Monte Arci, Giara di Gesturi e Linas-Marganai un centro atto a svolgere attività di educazione e documentazione ambientale per la popolazione residente e turistica. Tali Centri saranno realizzati presso le Case del Parco previste e finanziate dalla Regione negli stessi tre Parchi.

Ogni centro svolgerà funzioni di:
- educazione ambientale;
- di documentazione sulle principali risorse ambientali del parco e sul sistema regionale dei parchi e delle riserve della Sardegna;
- di attività promozionale finalizzata alla divulgazione della conoscenza delle risorse del parco;
- predisposizione e diffusione di materiale e stampati.

A tal fine si provvederà :

- alla Progettazione esecutiva e predisposizione degli elaborati tecnici necessari alle richieste delle concessioni ad edificare; perfezionamento della disponibilità del suolo;

- all'ottenimento della concessione edificatoria;

- alla predisposizione della gara d'appalto ed affidamento della realizzazione delle opere, oppure affidamento in concessione ai sensi della L.R. 24/87.

- impianto del cantiere e realizzazione dei Centri.

N°ORDINE	SOGGETTO TITOLARE	O G G E T T O	FINANZ.TO P.T.T.A.
1	REGIONE SARDEGNA Ass.to Difesa del- l'Ambiente	Costituzione di centri di edu- cazione e documentazione nei parchi naturali del Monte Arci Giara di Gesturi e Linas-Marga- nai	900

I valori sono espressi in milioni

PIANO FINANZIARIO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

N° ORDINE	COSTO GLOBALE	FINANZIAMENTI P.T.T.A.	FINANZIAMENTI REGIONE	ORIGINE FONDI P.T.T.A.
1	900	900	----	L. 305/89 art. 12

I valori sono espressi in milioni

PROGRAMMA GENERALE INFEA

INDICAZIONI TECNICHE

N°ORDINE	ANNOTAZIONI
1	Si subordina il trasferimento dei fondi relativi all'erogazione del relativo finanziamento alla presentazione del progetto esecutivo , alla presentazione della concessione edificatoria nonchè alle risultanze della gara d'appalto o relativo affidamento in concessione ai sensi della L.R. 24/87. Il progetto esecutivo di realizzazione di ciascun centro dovrà, inoltre essere integrato con un progetto definito di educazione ambientale rivolto prioritariamente ad attivare la partecipazione delle scuole che insistono sul relativo territorio.

NOC

INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Intervento	Finanziamento P.T.T.A.
1	Regione Autonoma Sardegna	Completamento del censimento discariche.	4.000
2	R.A.Sardegna Assessorato Difesa Ambiente	Attività connesse alla istituzione di tre nuovi parchi naturali della Sardegna	6.000
3	Regione Autonoma Sardegna	Catasto generale degli scarichi nei corpi idrici superficiali	4.000
TOTALE			14.000

NOC

INDICAZIONI TECNICHE

N. ordine	NOTAZIONI
1	Il progetto va riformulato nei suoi contenuti formativi, tecnici ed economici. E' in corso di acquisizione l'integrazione istruttoria delle altre amministrazioni centrali competenti.
2	I titolari dell'intervento devono essere le provincie; a queste, infatti, è attribuita in via esclusiva dalla legge 319/76 la competenza istituzionale della formazione del catasto degli scarichi. Il progetto va completamente riformulato. La scheda è firmata da cinque titolari (cf. sopra).
3	Il progetto presenta, nei suoi aspetti tecnici, economici e formativi, carenze tali da renderne necessaria la riformulazione.

NOC

FINANZIAMENTI

N. ordine	Origine fondi P.T.T.A.	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)	Altri Finanziamenti	Totale finanziamenti (in milioni di lire)
1	L.305/89 art. 9	4.000		4.000
2	L.305/89 art. 9	6.000		6.000
3	L.305/89 art. 9	4.000		4.000
Totale				14.000

PROGRAMMA GENERALE SINA

Nell'ambito delle attività generali previste dal programma stralcio 1989-90 la Regione Sardegna si impegna a:

- connettere il proprio polo regionale del SINA con il polo nazionale e attivare uno sportello elettronico presso il modulo centrale del Ministero dell'ambiente e garantirne l'avvio funzionale con proprio personale;

- operare per la creazione di un interfacciamento fra modulo nazionale e modulo regionale che consenta l'accesso delle basi informative di carattere ambientale esistenti presso tutte le strutture regionali e lo scambio delle informazioni necessarie allo svolgimento delle rispettive funzioni e dei comuni programmi di attività.

- fornire la carta dell'uso del suolo regionale prodotta secondo la metodologia e le specifiche che saranno fornite dal Ministero dell'ambiente in relazione al programma CORINE;

- richiedere gli standards al Ministero dell'ambiente prima di procedere alla realizzazione degli interventi previsti.

Nell'ambito di tali condizioni generali, l'entità e le caratteristiche dell'offerta che si intende rendere disponibile con il programma stralcio 1989-90 consistono nella creazione del polo regionale del SINA e del sottosistema informativo dell'area a rischio di Portoscuso, la connessione in rete e l'interfacciamento delle strutture regionali e subregionali con valenza ambientale, e il raccordo dei flussi informativi esistenti. A tal fine si provvederà a:

- Integrare con le finalità e l'operatività del progetto "Realizzazione del Sistema informativo regionale per la gestione dei dati ambientali e per il controllo della qualità delle acque", oggetto della presente intesa, tutti i progetti finanziati dal Ministero dell'ambiente nel quadro del programma annuale 1988 e del presente programma triennale, ed in particolare:
  - i sistemi di controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento atmosferico ed acustico da traffico veicolare e l'inventario delle emissioni previsti nel programma generale DISIA;
  - i censimenti degli scarichi pubblici e privati nei corpi idrici ed i catasti delle discariche finanziati nel piano annuale 88 e quelli previsti nel piano triennale sul programma generale NOC;
  - le attività conoscitive previste nel programma generale DEAC;
- Ottimizzare lo sviluppo del software di raccolta e gestione dei dati previsto dai finanziamenti sui vari programmi generali del piano Triennale, così da renderlo utilizzabile e disponibile per le strutture regionali e subregionali nell'ambito del SINA;

Al fine di assicurare la formazione ed il flusso informativo di dati ambientali, è fatto obbligo alla Regione - ai fini dell'utilizzo delle risorse - di pervenire, preliminarmente al progetto esecutivo, ad una convenzione con i soggetti pubblici operanti nel territorio regionale preposti istituzionalmente alla raccolta ed al rilevamento dei dati ambientali.
Gli oneri relativi, previa verifica del progetto esecutivo e fatte salve le finalità progettuali, faranno carico, in tutto o in parte, sulle disponibilità finanziarie previste per la realizzazione dell'intervento di cui alla presente intesa.

N° ORD.	SOGGETTO TITOLARE	O G G E T T O	FINANZ.TO P.T.T.A.
1	Regione Sardegna	Progetto relativo al "Sistema Informativo Regionale per la gestione dei dati ambientali e per il controllo della qualità delle acque".	4700

I valori sono in milioni di lire

PIANO FINANZIARIO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

N.Ordine	Costo Globale	Finanziamenti P.T.T.A.	Finanziamenti Regione	Origine fondi P.T.T.A.
1	4700	4700	-	vedere Tab.successiva

I valori sono in milioni di lire

INTERVENTO	L. 305/89 art.6 Area a rischio "Portoscuso"	L. 305/89 art. 13	TOTALE
1	1400	3300	4700

ASPETTI TECNICI E FINANZIARI DEI SINGOLI INTERVENTI

N.Ordine	Notazioni
1	Prima dell'attuazione del programma è necessaria la verifica da parte del Ministero dell'ambiente del progetto esecutivo al fine di puntualizzare la corrispondenza tra il finanziamento e gli interventi da realizzare. Sarà definita l'architettura tecnologica e informativa. Sarà verificata la disponibilità ed la possibilità di trasferimento di SW applicativo già sviluppato con fondi del Ministero dell'ambiente nell'ambito del SINA utile per il presente intervento. La Regione dovrà assicurare i flussi informativi verso il polo regionale secondo quanto previsto nelle premesse, con particolare riferimento all'area a richio di Portoscuso. Di tali dati dovrà essere assicurato il trattamento informatico nel presente intervento. Dovranno àltresì essere acquisite ed integrate le basi informative derivanti dalle attività conoscitive previste nella elaborazione dei piani di risanamento ambientale delle areee a rischio regionali. In fase di progettazione esecutiva verranno ridefiniti i sistemi di monitoraggio dell'area a rischio in accordo con le indicazioni che scaturiranno dai piani di risanamento ambientale di tale area. Sulle disponibilità finanziarie previste per la realizzazione del presente intervento gravano i costi di realizzazione della carta di uso del suolo regionale secondo la metodologia e le specifiche del progetto CORINE. Verrà prevista l'attivazione di una utenza remota del S.I. regionale presso il Ministero dell'ambiente. La Regione dovrà richiedere gli standards al Ministero dell'ambiente prima di procedere alla realizzazione degli interventi previsti. Ai fini della verifica di conformità di cui all'art. 8 comma 2 della presente intesa, negli eventuali atti convenzionali stipulati dai soggetti ammessi a finanziamento con terzi, relativi alla realizzazione degli interventi approvati, deve essere inserita esplicita clausola che subordina all'assenso del Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente, l'attestazione di conformità degli interventi, per successivi stadi di avanzamento dei lavori, a quanto concordato nell'intesa nonchè nel progetto esecutivo.

INTESA DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/91 TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E LA REGIONE SARDEGNA

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 29 del mese di ottobre, in Roma presso la sede del Ministero dell'Ambiente,

sono presenti:

- per il Ministero dell'Ambiente, l'On.le Giorgio Ruffolo;
- per la Regione Autonoma della Sardegna, l'Assessore alla Difesa dell'Ambiente, ing. Emidio Casula giusta delega conferitagli dal Presidente della giunta Regionale con lettera del 7 dicembre 1990;

Premesso che la legge 28 agosto 1989, n. 305, all'articolo 4 prevede che per l'attuazione del Programma triennale 1989/91 per la tutela ambientale (nel seguito denominato PTTA) il Ministro dell'Ambiente promuove apposite intese di programma con le singole Regioni per l'impiego coordinato delle risorse e per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio.

Considerato che la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 alla sezione 5 capitolo 1 lettera D), modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991, per l'attuazione anche parziale del programma, prevede la possibilità di stipulare intese programmatiche non globali;

Rilevato che la Regione Sardegna nell'ambito delle iniziative previste dal programma Carta Geologica (CARG) 1989/91 ha predisposto un sub schema di programma relativo alla realizzazione di n. 21 (ventuno) fogli geologici e di n. 6 fogli tematici.

Considerato che il Servizio Geologico, nell'esprimere la sua valutazione tecnica ha fatto presente che tale progetto rientra nelle priorità contemplate nella Sezione 3^ capitolo 8 lettera c) punto 3 della succitata deliberazione CIPE;

Rilevato che il Servizio Geologico Nazionale, d'accordo con i dirigenti regionali responsabili del progetto, ha ritenuto opportuno introdurre una modifica al progetto originario presentato dalla Regione Sardegna e precisamente concordando di realizzare n. 6 fogli geologici e precisamente F 411 "Bocche di Bonifacio", F 428 "Arzachena", F 556 "Assemini", F 557 "Cagliari", F 564 "Carbonia", F 565 "Capoterra", comprensivi delle parti a mare per quanto riguarda i fogli F 411, F 428,

F 557 e F 564 e il completamento della porzione a mare dei fogli F 541 "Jerzu" e F 549 "Muravera" con un finanziamento a carico della Regione Sardegna di £ 1.885 milioni e di £ 3.100 milioni a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico Nazionale;

Visto che la Regione Sardegna ha definito ed approvato la suindicata proposta di intervento, limitatamente alle risorse del PTTA di cui al biennio 1989/90;

Ritenuto che la proposta di intervento concordata con la Regione Sardegna presenta i requisiti di legittimità, di coerenza, di congruità e di fattibilità richiesti dal PTTA ed è conforme alle finalità del programma stesso per cui può essere ammessa al finanziamento mediante la conclusione della presente intesa, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sezione 5 del programma triennale approvato con la deliberazione CIPE 3.8.90;

Le Amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della seguente intesa, ai sensi della deliberazione CIPE 3.8.90.

ARTICOLO 1

La premessa che precede e gli Allegati indicati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2

Oggetto dell'intesa indicata in premessa è l'attuazione parziale del programma triennale di salvaguardia dell'ambiente 1989/91 approvato con deliberazione CIPE 3.8.90, ed in particolare l'attuazione del programma generale CARG, limitatamente alle risorse di cui al biennio 1989/90 e relativamente agli interventi da realizzare nella Regione Sardegna.

ARTICOLO 3

Il Ministro dell'Ambiente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri giusta nota del 23 maggio 1991, n. UCA/1841/1.3.1/2740/1 e sentito il Servizio Geologico Nazionale in merito al programma CARG 1989/90 presentato dalla Regione Sardegna concorda con la Regione Sardegna di realizzare il programma come è descritto nella scheda n. 9 (scheda di fattibilità) e nel sub schema, con le modifiche concordate tra il Servizio Geologico Nazionale e la Regione Sardegna e precisamente:

n. 6 carte geologiche alla scala 1:50.000 e precisamente i fogli F 411"Bocche di Bonifacio", F 428 "Arzachena", F 556 "Assemini", F 557 "Cagliari", F 564 "Carbonia", F 565 "Capoterra", comprensivi delle parti a mare per quanto riguarda i fogli F 411, F 428, F 557 e F 564 e il completamento delle porzioni a mare dei fogli F 541 "Jerzu" e F 549 "Muravera".

ARTICOLO 4

Il costo globale per la realizzazione di quanto precede è pari a lire 4.985 milioni, di cui lire 1.885 milioni a carico del bilancio della Regione Sardegna e lire 3.100 milioni a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico Nazionale. Le risorse finanziarie relative alla predetta intesa a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri saranno attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente. Il finanziamento avverrà mediante stipula di apposita convenzione tra Servizio Geologico Nazionale e Regione Sardegna ai sensi di quanto previsto dalla lettera b) punto 4.2 della Sezione 5 della Deliberazione CIPE del 3.8.90., modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991.

ARTICOLO 5

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, varranno i principi e le disposizioni contenuti nella legge 28 agosto 1989, n. 305 e nella deliberazione CIPE 3 agosto 1990, pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 58 dell'8 settembre 1990, modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991.

ARTICOLO 6

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
L'ASSESSORE
(On. Emidio Casula)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

INTESA DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/1991 PER LA TUTELA AMBIENTALE (Legge 28 Agosto 1989 n. 305, art. 4)

TRA

il Ministero dell'Ambiente, nella persona del Sottosegretario on.le Piero Angelini, giusta delega ex decreto Ministro dell'Ambiente del 16.7.1991, registrato alla Corte dei Conti il 19.9.1991, registro 2 - foglio 345

E

la Regione Sardegna nella persona dell'Assessore Regionale all'ambiente On. Salvatorangelo Nereu,

PREMESSO

che l'art. 18, comma 1, lett. c), della legge 12 marzo 1988 n.67, prevede, in attesa dell'approvazione della legge quadro sulle aree protette, l'istituzione con le procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986 n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e d'intesa con la Regione Sardegna del parco marino del Golfo di Orosei;

che l'art. 10 della legge 28 agosto 1989 n. 305 prevede l'istituzione con le procedure di cui all'art 5 della legge 8 luglio 1986 n.349 del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, dell'Arcipelago Toscano e dell'Aspromonte

che il Programma Annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, approvato con delibera CIPE 5 agosto 1988 (G.U. n. 215/88), ripartisce le risorse finanziarie disponibili per l'istituzione di nuovi parchi nazionali individuando i tre settori di intervento:

a) perimetrazione e definizione delle misure provvisorie di salvaguardia, istituzione dell'Ente per la gestione del parco, e redazione del piano di sviluppo socio-economico;
b) primi interventi di salvaguardia;
c) interventi urgenti per la valorizzazione e la fruibilità delle aree protette;

che il Programma Triennale 1989-1991, per la tutela ambientale (P.T.T.A.) approvato con delibera CIPE 3 agosto 1990 (G.U. n. 58/1990), è lo strumento fondamentale per la definizione del quadro di riferimento globale della politica ambientalista per l'impiego coordinato delle risorse finanziarie, per la scelta degli interventi prioritari e per la messa a punto delle procedure di attuazione della legge 28 agosto 1989 n.305;

che in tale quadro, prevede un programma generale finalizzato alla protezione della natura (PRONAC) il quale definisce gli obiettivi generali e le caratteristiche degli interventi per attivare il funzionamento dei parchi nazionali in via di istituzione, e costituisce - per finalità, oggetto, modalità di attuazione - l'integrazione e la continuazione degli interventi per l'istituzione di nuovi parchi previsti dalla delibera CIPE del 5 agosto 1988;

che il citato Programma Triennale prevede per il programma generale PRONAC quattro settori prioritari di intervento:

a) conoscenza degli ecosistemi presenti nel parco, con particolare riferimento ai sistemi vegetazionali, ai popolamenti faunistici, alle emersioni geologiche ed a quelle marine presenti;
b) recupero, conservazione e tutela dell'ambiente, da realizzare mediante interventi connessi alle misure provvisorie di salvaguardia ed ai primi interventi di riqualificazione dell'ambiente degradato;
c) informazione, educazione e formazione, in particolare dei giovani, sugli aspetti ambientali, culturali, storici e tradizionali presenti nell'area del parco;
d) valorizzazione e promozione della fruibilità del parco e promozione dello sviluppo socio-economico delle popolazioni residenti.

che l'art. 4 della legge 28 agosto 1989 n. 305, prevede, per l'attuazione del Programma Triennale per la tutela ambientale, la promozione da parte del Ministro dell'ambiente di apposite intese programmatiche con le singole Regioni e Province autonome per l'impiego coordinato delle risorse ed in particolare per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio, con finanziamento a carico dello Stato, delle Regioni e degli altri soggetti partecipanti alle intese;

che l'integrazione della delibera CIPE 3 agosto 1990 approvata dal CIPE in data 30 luglio 1991 prevede che i progetti relativi ai parchi nazionali presentati dalle

Regioni per l'attuazione del Programma annuale 1988 e per l'attuazione delle intese del Programma Triennale sono ammissibili al finanziamento, con le procedure previste dal Programma Triennale 1989-91, utilizzando le risorse sia del Programma Triennale stesso che del Programma annuale 1988;

che sul capitolo n. 7406, categoria XII del bilancio 1991 del Ministero dell'ambiente, a seguito delle variazioni apportate con il decreto del Ministro del Tesoro del 29.10.1991 registrato presso la Corte dei Conti in data 29.11.1991, registro n. 39, foglio n. 331 elenco n. 631, risulta iscritta in conto residui la somma di Lire 31.000 milioni;

che sul capitolo n. 7408, categoria XII del bilancio 1991 del Ministero dell'ambiente risulta iscritta in conto residui la somma di lire 10.000 milioni;

che nell'ambito delle intese di programma precedentemente stipulate con la Regione Sardegna non sono stati inclusi gli interventi relativi al programma generale della protezione della natura (PRONAC);

che la Commissione Tecnico Scientifica del Ministero dell'Ambiente ha esaminato le istanze di finanziamento trasmesse al Ministero dell'Ambiente direttamente o tramite le Amministrazioni regionali dai soggetti indicati dal Programma Annuale 1988 e dal P.T.T.A. 1989/91 ha espresso il proprio parere, indicando il piano di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili e gli interventi da ammettere a finanziamento;

che tutte le proposte di intervento riportate nell'allegato A alla presente intesa presentano i requisiti di legittimità, coerenza e fattibilità richiesti dal P.T.T.A. e sono conformi alle finalità del programma stesso per cui possono essere ammesse al inanziamento mediante la conclusione di una intesa programmatica, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sez. 5 del citato P.T.T.A.;

che il comma 1 dell'art. 10 della legge 28 agosto 1989 n. 305, autorizza la spesa di Lire 500 milioni per le spese di primo funzionamento dei parchi nazionali per i quali si attuino le procedure di istituzione ai sensi dell'art. 5 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

che il comma 9 dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991 n.394 autorizza per l'anno 1991 la spesa di lire 14.000 milioni per i parchi nazionali previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988,

n. 67, e dall'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

SI CONVIENE

Art. 1
(Premessa)

La premessa che precede e gli allegati costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2
(Oggetto dell'intesa)

L'oggetto dell'intesa è l'attuazione nella Regione Sardegna del programma generale Protezione della Natura (PRONAC), finanziato con le risorse del Programma Annuale 1988 e del Programma Triennale 1989/91 per la tutela ambientale.

Art. 3
(Interventi e risorse finanziarie)

La definizione degli interventi ammessi a finanziamento avviene tenuto conto delle direttrici programmatiche, dei programmi strategici, delle finalità e modalità di attuazione del programma PRONAC e della programmazione di settore della Regione Sardegna, tenuto conto della relazione prodotta dalla Commissione Tecnico-scientifica del Ministero dell'Ambiente.

Per l'attuazione degli interventi relativi al programma generale di protezione della natura (PRONAC) nella Regione Sardegna e descritti nell'allegato A alla presente intesa ed, eventualmente, per l'attuazione di quelli di cui al successivo comma, tutti dettagliatamente descritti secondo le schede di fattibilità presentate alla Commissione Tecnico-scientifica del Ministero dell'Ambiente, è assegnata la somma complessiva di Lire 1300 milioni.

Modifiche alla presente intesa potranno essere effettuate, su richiesta della Regione, prima dell'emanazione del decreto di trasferimento di cui al successivo art. 5 e con le stesse modalità previste per la conclusione del presente atto nonché nel rispetto di quanto disposto dalla delibera CIPE del 3 agosto 1990 così come modificata dalla delibera CIPE del 30 luglio 1991.

Art. 4
(Copertura finanziaria)

Le parti convengono che tutti gli interventi finanziati ai sensi della presente intesa, eventualmente modificata ai sensi del precedente art.3, abbiano i requisiti di fattibilità e conformità alle indicazioni previste dal Programma Triennale 1989/91 per la tutela ambientale e sono pertanto ammessi a finanziamento, per la somma complessiva di Lire 1300 milioni a valere sul bilancio del Ministero dell'ambiente, fermo restando il rispetto delle leggi vigenti che regolano le rispettive fonti di finanziamento.

Art. 5
(Trasferimento dei fondi dell'intesa)

I fondi previsti dall'art. 4 della presente intesa verranno trasferiti alla Regione Sardegna, tenuto conto di quanto stabilito dal precedente art.3 comma 3, con apposito decreto che definirà anche tempi e modalità per l'utilizzo degli stessi fondi in base a quanto previsto dalla sezione 5 della delibera CIPE 3 agosto 1990.

Il trasferimento deo fondi di cui alla presente intesa avviene con preavviso di almeno 30 giorni da parte del Ministero dell'Ambiente alla Regione Sardegna.

Art. 6
(Conformità degli interventi alla legislazione vigente)

La Regione si impegna a realizzare gli interventi di cui alla presente intesa nel rispetto della vigente normativa in materia di ambiente, di assetto del territorio, di beni storico-artistici e paesaggistici e di ogni altra eventuale materia ricompresa nel settore interessato dagli interventi stessi.

Art. 7
(Validità dell'intesa)

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione dell'intesa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma li,16.12.91

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
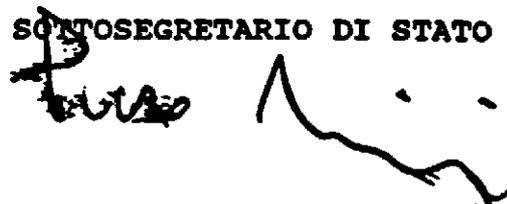
Allegato A

Intesa tra MINISTERO AMBIENTE e Regione SARDEGNA – Programma PRONAC –

INTERVENTI PER IL PARCO NAZIONALE DEL GOLFO DI OROSEI

Riferimento Prot. CTS	Titolo del Progetto	Costo globale (milioni di lire)	Finanziamento concesso (milioni di lire)
157	Attivazione del parco marino del Golfo di Orosei–Capo monte Santu (B3, C, c8, c7, d10) (formazione, creazione centro e informazione).	1.300	1.300
	TOTALE FINANZIAMENTO CONCESSO SUL PROGRAMMA PRONAC (milioni di lire)		1.300

INTESE PROGRAMMATICHE
TRA
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E
REGIONE SICILIA

INTESA DELL'8 AGOSTO 1991

INTESA INTEGRATIVA DEL 16 DICEMBRE 1991

INTESA RELATIVA AL PROGRAMMA CARG DEL 29 OTTOBRE 1991

INTESA PROGRAMMATICA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/91 PER LA TUTELA AMBIENTALE

(Legge 28 agosto 1989 n. 305, articolo 4)

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 8 del mese di agosto , in Roma presso la sede del Ministero dell'Ambiente,

sono presenti:

- per il Ministero dell'Ambiente, l'On.le Giorgio Ruffolo;
- per la Regione Siciliana, l'Assessore all'Ambiente, On.le Paolo Gorgone, giusta delega conferitagli con delibera della Giunta Regionale n. 479 del 18 dicembre 1990, che si allega sub A

VISTA la legge 28 agosto 1989 n. 305 che all'art.4, prevede che per l'attuazione del Programma triennale per la tutela ambientale il Ministro dell'Ambiente promuova apposite intese programmatiche con le singole regioni e province autonome per l'impiego coordinato delle risorse ed in particolare per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio, con finanziamenti a carico dello Stato, delle regioni e degli altri soggetti partecipanti alle intese;

CONSIDERATO che il Programma Triennale 1989-91 per la tutela ambientale (P.T.T.A.), approvato con Delibera CIPE 3 agosto 1990 (G.U. n. 58/1990), è lo strumento fondamentale per la definizione del quadro di riferimento globale della politica ambientalista per l'impiego coordinato delle risorse finanziarie, per la scelta degli interventi prioritari e per la messa a punto delle procedure. A tal fine definisce le direttrici programmatiche, i programmi strategici, i programmi generali di intervento ed un programma speciale;

CONSIDERATO che il procedimento per la ripartizione delle risorse previste dall'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è tutt'ora in fase di definizione, e che è pertanto necessario stralciare le risorse in questione dalla presente intesa;

VISTA l'Intesa di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il Ministro dell'ambiente e il Ministro del bilancio e della programmazione economica, del 10 aprile 1990, avente ad oggetto la definizione degli indirizzi generali del progetto strategico di valorizzazione dell'ambiente nel Mezzogiorno individuato dal Programma triennale di attuazione dell'Intervento Straordinario 1988/90;

VISTO il P.T.T.A., sezione 7, che, nel dettare le procedure di attuazione del Progetto Strategico ha previsto l'istituzione di un comitato di coordinamento con il compito, tra gli altri di definire il programma degli interventi;

VISTO il verbale della riunione del 27 marzo 1991 del Comitato di coordinamento costituito con il decreto interministeriale del 27.11.90

VISTO che la Regione Siciliana con la citata delibera n. 479, nonchè con le delibere n. 459 del 5.12.90 e n. 340 del 10.6.1991, e la comunicazione n. 411 del 16.7.1991-che si allegano sub B, C e D- ha definito ed approvato le proposte di intervento relative alle risorse previste dal P.T.T.A. per il biennio 1989-90;

RITENUTO che, sulla base della documentazione fatta pervenire dalla Regione Siciliana, le proposte di intervento concordate presentano i requisiti di legittimità, coerenza e fattibilità richiesti dal P.T.T.A. e sono conformi alle finalità del programma stesso per cui possono essere ammesse al finanziamento mediante la conclusione di una intesa programmatica, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sez. 5 del citato P.T.T.A.

Tutto ciò premesso e ritenuto

Le Amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della seguente intesa, ai sensi della delibera CIPE 3.8.1990

ART. 1

(premessa)

La premessa che precede, le Tabelle, l'Appendice e gli Allegati indicati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale, del presente atto.

ART. 2

(risorse assegnate)

Nel periodo 1982-1990 sono state assegnate alla Regione Siciliana risorse per complessivi 213.163 milioni di lire.
La Tabella "A", contenente la situazione dell'utilizzo delle risorse, evidenzia una percentuale media di avviamento degli interventi per il 44 % ed uno stato d'avanzamento dei lavori nella misura del 23 % del totale.
Le parti si impegnano, per il futuro, a fornirsi reciprocamente, in relazione a ciascun intervento, tutti i dati disponibili in merito ai progetti finanziati, a quelli avviati, ai relativi importi erogati, ai lavori eseguiti ed ai risultati conseguiti.

ART. 3

(finalità dell'intesa)

Oggetto dell'intesa indicata in premessa è l'attuazione (parziale) del P.T.T.A. limitatamente alle risorse di cui al biennio 1989/90 e relativamente agli interventi da realizzare nella Regione Siciliana. La definizione di tali interventi avviene tenuto conto delle direttrici programmatiche, dei programmi strategici e dei programmi generali definiti nel P.T.T.A. stesso, nonché della programmazione di settore della Regione Siciliana.

TABELLA "A"

RISORSE ASSEGNATE NEL PERIODO 1982/90

PROGRAMMI GENERALI	Numero Progetti		%	Importi	% lavori
canali di finanziamento	Finanziati	Avviati	avviamento	globali (milioni L.)	eseguiti
SMAR					
FIO 89	1	1	100	18.244	0
L. 441/87 art. 1 bis(*)	15	3	20	43.400	4
L. 441/87 art. 1 ter.	1	0	0	1.500	0
L. 475/88 art. 9 ter	1	0	0	718	0
Totale	18	4	22	63.862	1
DEAC					
FIO 85	1	1	100	26.550	90
FIO 89	8	8	100	86.629	25
L. 7/86 - eutrofiz. 87	2	2	100	1.857	100
L. 119/87 art. 5	1	0	0	381	0
Totale	12	11	91,5	115.417	42
CARG					
L. 67/88 art. 18 (Piano annuale '88)	1	0	0	705	0
NOC					
L. 67/88 art. 18 (Piano annuale '88)	1	0	0	33.000	0
INFEA					
L. 910/86	2	0	0	178	0
RIEPILOGO STATO DI ATTUAZIONE					
SMAR	18	4	22	63.862	1
DEAC	12	11	91,5	115.417	42
ALTRI	4	0	0	33.883	0
TOTALE	34	15	44	213.162	23

(*) per 5 interventi la Cassa DD.PP. ha concesso soltanto l'adesione di massima. L'importo globale dei 5 interventi è 9.115 milioni di lire

ART. 4

(risorse finanziarie)

Le risorse finanziarie previste dal P.T.T.A. per l'attuazione dell'intesa programmatica ammontano complessivamente a 122.000 milioni di lire, disaggregati nei vari programmi generali secondo quanto riportato nella Tabella "B".
Tenuto conto che il Programma Generale SINA, a cui sono assegnate risorse per un importo globale di 6.000 milioni di lire, non è inserito in questa intesa e che nell'ambito del Programma SMAR sono impegnate risorse del P.T.T.A. con un mutuo sulla Cassa DD.PP. per 1.500 milioni di lire, risultano in effetti ancora disponibili 114.500 milioni di lire.
Concorrono inoltre al finanziamento degli interventi risorse diverse dal P.T.T.A. (1989/90) per l'ammontare di 10.150 milioni di lire, per un totale complessivo di risorse incluse nella presente intesa, pari a 124.650 milioni di lire.
Le parti convengono di utilizzare le risorse così identificate, relative alla prima utilizzazione 1989/90 del P.T.T.A., per finanziare gli interventi compresi nella presente intesa.

ART.5

(indicazione dei programmi e degli interventi)

I programmi generali, strategici e speciali oggetto di questa intesa di programma sono:

A) PROGRAMMI GENERALI

- Smaltimento rifiuti (SMAR)
- Depurazione acque (DEAC)
- Disinquinamento atmosferico ed acustico (DISIA)
- Delocalizzazione e Ristrutturazione Processi Produttivi. Rischio Industriale (DERISP)
- Nuova Occupazione (NOC)

B) PROGRAMMI STRATEGICI

- Finalizzazione risorse NOC nel Mezzogiorno ai comparti acque, rifiuti e valorizzazione aree naturalistiche ed urbane
- Recupero qualità urbane rispetto a inquinamento acustico, atmosferico, traffico e verde

TABELLA "B"
PRIMA UTILIZZAZIONE 1989/90 DEL P.T.T.A.

Programmi Generali	Leggi	Valori parziali (in miliardi)	Valori totali (in miliardi)
1) SMAR	L. 305/89 art. 6	4,6	
	L. 441/87 art. 1 ter	34,7	
	L. 475/88 (*)		
	Totale		39,3
2) DEAC	L. 119/87 art.5	14,0	
	L. 305/89 art. 6	11,6	
	Totale		25,6
3) DISIA	L.305/89 art.7	10,0	10,0
4) SINA	L. 305/89 art 13	3,3	
	L. 305/89 art. 6	2,7	
	Totale		6,0
5) RICSA	L. 305/89 art 11 (**)		
6) PRONAC	L. 305/89 art. 10	0,0	0,0
7) DERISP	L. 305/89 art. 6	4,6	4,6
8) CARG	L. 305/89 art. 14 (*)		
9) NOC	L. 305/89 art 9	36,5	36,5
10) INFEA	L. 305/89 art. 12 (*)		
TOTALI			122,0

(*) risorse da ripartire
(**) intervento diretto del Ministero dell'Ambiente

Il quadro riassuntivo degli interventi e delle risorse finanziarie è contenuto nella Tabella "C".
La descrizione dei singoli interventi relativi ai programmi generali e strategici è riportata nell'Appendice.

ART.6
(sub-schemi)

In conformità a quanto previsto dal P.T.T.A. le parti dichiarano che gli interventi oggetto della presente intesa sono quelli identificati per ciascuno dei cinque programmi generali nei corrispondenti sub-schemi, tutti allegati a questo atto sub E.

ART.7
(interventi da attuare)

Gli interventi oggetto della presente intesa, con riferimento alla loro collocazione rispetto a programmi strategici e generali, sono quelli più specificamente definiti e descritti nelle rispettive schede di fattibilità, sottoscritte per la Regione Siciliana dai soggetti titolari.
Le schede sono depositate e conservate presso il Ministero dell'Ambiente.

ART:8
(attuazione delle intese)

Dichiarano espressamente le parti contraenti che, ai fini ed agli effetti dell'esecuzione della presente intesa programmatica e dei successivi provvedimenti di finanziamento, le stesse faranno costantemente ed integralmente riferimento agli interventi sinteticamente indicati nel precedente art. 5 e più dettagliatamente descritti nelle schede di fattibilità.
La validità e l'efficacia dell'intesa è subordinata alla conformità, in fase di realizzazione, dei singoli interventi a quelli concordati nell'intesa stessa.

TABELLA "C"

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI INTERVENTI

Programmi Generali	SMAR	DEAC	DISIA	DERISP	NOC	TOTALE
N. interventi	7	5	3	2	(*)	17
Finanziamenti P.T.T.A (in milioni di lire) di cui:	(**) 33.200	(***) 30.200	10.000	4.600	36.500	114.500
Fonti di finanziamento diverse dal P.T.T.A. (in milioni di lire)	2.850	0	1.500	5.800	0	10.150
Costo totale (in milioni di lire)	36.050	(***) 30.200	11.500	10.400	36.500	124.650

(*) I progetti relativi agli interventi sono in corso di valutazione da parte della Commissione Tecnico Scientifica del Ministero dell'Ambiente, integrata da due rappresentanti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e da due rappresentanti del Ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno.

(**) Al netto dell'importo di lire 1.500 milioni relativo ad un mutuo già assegnato dalla Cassa Depositi e Prestiti di cui all'intervento n. 7 della tabella A.1 SMAR.

(***) Comprende la somma di lire 4.600 milioni inizialmente attribuiti al programma SMAR, ed ora, d'intesa con la Regione, assegnati al programma DEAC.

ART.9

(copertura finanziaria)

Dichiarano le parti contraenti che per quanto riguarda i programmi generali SMAR, DEAC, DISIA e DERISP tutti gli interventi individuati e definiti con la presente intesa risultano conformi alle indicazioni previste dal P.T.T.A. e sono pertanto fattibili, in base a quanto rilevato dalle corrispondenti schede di fattibilità, depositate presso il Ministero. Per quanto riguarda il Programma Generale NOC è in corso la valutazione dei progetti da

parte dalla Commissione Tecnico-Scientifica del Ministero dell'Ambiente, integrata da due rappresentanti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e da due rappresentanti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (secondo quanto prescritto dalla L. 305/89 art.9).
Il finanziamento per la somma complessiva di 114.500 milioni di lire, articolato nei vari programmi secondo quanto indicato nella precedente Tabella C, verrà disposto con successivi decreti, nel rispetto delle leggi vigenti che regolano le rispettive fonti di finanziamento.

ART. 10
(integrazione dell'intesa)

La presente intesa, ai sensi della lettera D del cap. 1 della Sez. 5 del P.T.T.A., sarà integrata, ai fini della completa attuazione del programma triennale, da successive intese programmatiche parziali, da stipularsi con le stesse modalità della presente, relative ai programmi non inclusi in questa intesa, e cioè SINA, INFEA e CARG.
Per quanto riguarda i programmi INFEA e CARG è in corso di definizione il quadro finanziario di coerenza nazionale.

ART. 11
(accordo di programma per il progetto strategico Mezzogiorno ambiente)

Il Ministero dell'Ambiente e la Regione Siciliana concordano che nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di programma per il progetto strategico Mezzogiorno - ambiente il Ministro dell'Ambiente promuoverà le azioni necessarie alla predisposizione di una o più iniziative sovraregionali per la rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione e per il recupero delle perdite nelle reti dei sistemi di acquedotto e fognature che interessino anche la Regione Siciliana.
Gli interventi finanziati per la realizzazione di tali iniziative saranno attuati, per la parte di competenza, d'intesa con la Regione Siciliana.

ART. 12

(conformità degli interventi alla legislazione vigente)

La Regione Siciliana dichiara che gli interventi concordati con questo atto verranno comunque realizzati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela ambientale, in conformità alla normativa urbanistica, ai vincoli storico-paesistici, ed a tutte le altre norme in vigore per ciascuno dei settori interessati dagli interventi stessi.

ART.13

(rappresentante nel Comitato di coordinamento)

Il Presidente della Giunta Regionale nominerà con successivo atto il proprio rappresentante e il suo eventuale sostituto presso il Comitato di coordinamento per le attività di verifica e controllo, previsto dal P.T.T.A. alla Sezione 5, Cap. 5 .

ART. 14

(rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, varranno i principi e le disposizione contenuti nella legge 28 agosto 1989, n. 305 e nella delibera CIPE 3 agosto 1990.

ART. 15

(validità dell'intesa)

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, li 8 agosto 1991

L'Assessore all'Ambiente della Regione Siciliana
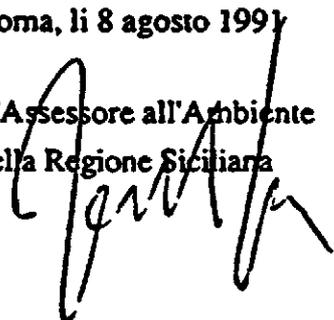
Il Ministro dell'Ambiente

APPENDICE

A. PROGRAMMI GENERALI

B. PROGRAMMI STRATEGICI

C. PROGRAMMA SPECIALE ARIS

A. SMALTIMENTO RIFIUTI (SMAR)

Il quadro analitico degli interventi, le indicazioni tecniche e il piano finanziario, con l'identificazione delle diverse forme di finanziamento sono riportati, rispettivamente nelle Tabelle A.1 SMAR, A. 2 SMAR e A 3 SMAR.

A. 1 SMAR

INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Costo Globale P.T.T.A. (in milioni di lire)
1	A.M.I.A. Palermo	Discarica R.S.U. - R.S.A. e F.D.U. per il comprensorio di Palermo Ovest.	20.000
2	Comune di Paternò (CT)	Discarica di prima categoria C. da Petulenti a servizio dei Comuni di Paternò, Adrano, Biancavilla, S. Maria di Licodia e Ragalna	2.500
3	Comune di Enna	Risanamento e ampliamento discarica comunale di Cozzo Vuturo - I° stralcio	3.000
4	Comune di Centuripe	Discarica rifiuti RSU zona compresa Monte Serra Campana e Monte Pulicara	1.500
5	Comune di Bivona	Discarica per R.S.U. - Stralcio funzionale	3.000
6	Comune di Giarre	Discarica consortile per R.S.U. - Stralcio funzionale	3.200
7	Comune di Regalbuto	Discarica per R.S.U.	1.500
Totale			34.700

A. 2 SMAR

INDICAZIONI TECNICHE

N. ordine	NOTAZIONI
1	E' necessario acquisire la configurazione progettuale, riferita al finanziamento richiesto, che non risulta defintia. La fattibilità e l'efficacia tecnico-economica non sono, al momento, valutate.
2	Nessuna osservazione rilevante.
3	Nessuna osservazione rilevante.
4	Nessuna osservazione rilevante.
5	In fase di attuazione e di controllo del programma verificare la configurazione progettuale che non risulta sufficientemente definita per una valutazione di conformità e di efficienza e puntualizzare la corrispondenza tra il finanziamento e le opere da realizzare, tenuto conto che risultano acquisiti altri finanziamenti.
6	E' necessario acquisire la configurazione progettuale che non risulta definita.
7	Nessuna osservazione rilevante.

A. 3 SMAR

FINANZIAMENTI

N. ordine	Origine fondi P.T.T.A.	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)	Altri Finanziamenti	Totale finanziamenti (in milioni di lire)
1	L. 441/87 art. 1 ter	20.000		20.000
2	L. 441/87 art. 1 ter	2.500		2.500
3	L. 441/87 art. 1 ter	3.000	1.000	4.000
4	L. 441/87 art. 1 ter	1.500		1.500
5	L. 441/87 art. 1 ter	3.000	1.400 **	4.400
6	L. 441/87 art. 1 ter	3.200	450	3.650
7	L. 441/87 art. 1 ter	1.500		1.500
Totale		34.700	2.850	37.550

* di cui 100 milioni di lire sui fondi comunali e 900 milioni assegnati con D.A. n. 1723/88

** con D.A. n. 1692/87

A. DEPURAZIONE ACQUE (DEAC)

Il quadro analitico degli interventi, le indicazioni tecniche e il piano finanziario, con l'identificazione delle diverse forme di finanziamento sono riportati, rispettivamente nelle Tabelle A.1 DEAC, A. 2 DEAC e A 3 DEAC.

A. 1 DEAC

INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Costo globale (in milioni di lire)
1	ASI di Siracusa	Completamento depuratore Priolo	11.500
2	Consorzio M.I. di Gela	Lavori di completamento sistema di approvvigionamento idrico dell'agglomerato industriale di Gela	4.700
3	Comune di Cerda	Depurazione acque vegetazione dei frantoi oleari	5.200
4	Consorzio bonifica del Mela	Depurazione acque vegetazione dei frantoi oleari	4.400
5	Comune di Partanna	Depurazione acque vegetazione dei frantoi oleari della Valle del Belice	4.400
TOTALE			30.200

A. 2 DEAC

INDICAZIONI TECNICHE

N. ordine	NOTAZIONI
1	In fase di attuazione e di controllo del programma puntualizzare la corrispondenza tra il finanziamento e le opere da realizzare tenuto conto delle opere già esistenti o finanziate.
2	Nessuna osservazione rilevante.
3	E' necessario acquisire la configurazione progettuale che non risulta definita. La fattibilità e l'efficacia tecnico-economica non sono, al momento, valutate.
4	In fase di attuazione e di controllo del programma verificare l'attendibilità dell'ipotesi di gestione anche in relazione all'esistente impianto di depurazione dei reflui urbani, e l'utilizzo dell'accantonamento per revisione prezzi.
5	In fase di attuazione e di controllo del programma verificare l'attendibilità dell'ipotesi di gestione che non risulta definita, con particolare riguardo alla copertura dei relativi costi.

A. 3 DEAC

FINANZIAMENTI

N. ordine	Origine fondi P.T.T.A.	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)	Altri Finanziamenti (in milioni di lire)	Totale finanziamenti (in milioni di lire)
1 *	L. 305/89 art.6	11.500	-	11.500
2 *	L. 305/89 art. 6	4.700	-	4.700
3	L. 119/87 art. 5	5.200	-	5.200
4	L. 119/87 art. 5	4.400	-	4.400
5	L. 119/87 art. 5	4.400	-	4.400
TOTALE		30.200		30.200

* Fondi ARIS

A. DISINQUINAMENTO ATMOSFERICO ED ACUSTICO (DISIA)

Il quadro analitico degli interventi e il piano finanziario, con l'identificazione delle diverse forme di finanziamento sono riportati, rispettivamente nelle Tabelle A. 1 DISIA e A. 2 DISIA.

A. 1 DISIA

INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Costo globale (in milioni di lire)
1	Comune di Catania	Sistema interventi diagnostici e tecnici ai fini del risparmio e del miglioramento delle emissioni inquinanti in atmosfera degli impianti di riscaldamento del patrimonio pubblico	1.603
2	Comune di Palermo	Piano per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico ed acustico nell'area urbana di Palermo mediante rete di stazioni fisse e centro di raccolta, elaborazione e restituzione dati	4.147
3	Provincia di Palermo	Censimento fonti inquinamento atmosferico	4.250
TOTALE			10.000

A. 2 DISIA

FINANZIAMENTI

N. ordine	Origine fondi P.T.T.A.	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)	Altri Finanziamenti (in milioni di lire)	Totale finanziamenti (in milioni di lire)
1	L. 305/89 art. 7	1.603		1.603
2	L. 305/89 art. 7	4.147		4.147
3	L. 305/89 art. 7	4.250		4.250
TOTALE		10.000		10.000

A. DELOCALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PROCESSI PRODUTTIVI. RISCHIO INDUSTRIALE (DERISP)

Il quadro analitico degli interventi e il piano finanziario, con l'identificazione delle diverse forme di finanziamento sono riportati, rispettivamente nelle Tabelle A. 1 DERISP e A. 2 DERISP

A. 1 DERISP

INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Costo Globale (in milioni di lire)
1	Montedipe - Poliuretani - Priolo	Impianto trattamento reflui poliuretani	6.887
2	Enichem - ANIC - Gela	Bonifica aree inquinate e smaltimento rifiuti pregressi (Gela)	4.700
Totale			11.587

A. 2 DERISP

FINANZIAMENTI

N. ordine	Origine fondi P.T.T.A.	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)	Altri Finanziamenti (in milioni di lire)	Finanziamenti Totali (in milioni di lire)
1 *	L. 305/89 art. 6	2.300	(1) 4.586	6.887
2 *	L. 305/89 art. 6	2.300	(2) 2.400	4.700
Totali		4.600	6.987	11.587

* Fondi ARIS

(1) dalla Montedipe - Poliuretani - Priolo

(2) dal soggetto titolare Enichem - Anic - Gela

B. PROGRAMMI STRATEGICI

1. I Programmi strategici sono azioni di dimensione sovraregionale e di natura intersettoriale che si realizzano tramite specifici interventi di vari programmi generali. I Programmi strategici relativi alla Regione Siciliana previsti dal P.T.T.A. sono:

   a) Finalizzazione risorse NOC nel Mezzogiorno ai comparti acque, rifiuti e valorizzazione aree naturalistiche ed urbane

   b) Recupero qualità urbane rispetto a inquinamento acustico, atmosferico, traffico e verde

2. Nella Tabella "D" è riportato il quadro sintetico degli interventi.

TABELLA "D"

QUADRO SINTETICO DEGLI INTERVENTI

Programmi generali	Programma strategico per la finalizzazione delle risorse NOC	Programma strategico per il recupero qualità urbana
DISIA		10.000
NOC	36.500	
TOTALI	36.500	10.000

C. PROGRAMMA SPECIALE ARIS

1. Il programma speciale ARIS è costituito da azioni organiche di risanamento ambientale di una specifica area altamente degradata e si realizza tramite interventi nell'ambito dei programmi generali .DEAC e DERISP.

2. Il quadro di dettaglio degli interventi del programma speciale ARIS per l'area a rischio di Priolo e Augusta relativo al finanziamento con fondi 1989/90 è il seguente:

a) nell'ambito del programma DEAC sono previsti 2 interventi identificati nella Tabella A. 1 DEAC con i n. d'ordine 1 e 2 per un investimento complessivo di 16.200 milioni di lire con i fondi della L.305/89 art.6.

b) per quanto riguarda il programma DERISP sono previsti 2 interventi identificati nella Tabella A. 1 DERISP con il n. d'ordine 1 e 2, per un investimento di 4.600 milioni di lire con i fondi della L.305/89 art 6 e di 6.987 milioni di lire con fondi privati.

3. Complessivamente gli interventi previsti per l'area a rischio di Priolo, Augusta e Gela nel biennio 1989/90 ammontano a 27.787 milioni di lire di cui 20.800 a valere sulle risorse del P.T.T.A.

INTESA PROGRAMMATICA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/91 PER LA TUTELA AMBIENTALE

(Legge 8 agosto 1989 n. 305, articolo 4)

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 16 del mese di dicembre, in Roma presso la sede del Ministero dell'Ambiente,

sono presenti:

- per il Ministero dell'ambiente, l'On. Giorgio Ruffolo
- per la Regione Siciliana l'Assessore On. Paolo Gorgone giusta delega conferitagli con delibera della Giunta Regionale n. 479 del 18.12.90.

Premesso che la legge 28 agosto 1989, n.305, all'art.4, prevede che per l'attuazione del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale (nel seguito denominato P.T.T.A.) il Ministro dell'ambiente promuova apposite intese di programma con le singole Regioni per l'impiego coordinato delle risorse e per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio;

Considerato che il P.T.T.A., approvato con la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 (pubblicata sul supp. ord. alla G.U. dell'8 settembre 1990 n. 210), modificata con la deliberazione CIPE 30 luglio 1991 (pubblicata sulla G.U. n.190 del 14 agosto 1991), prevede alla sezione 5, capitolo 1, lettera D), la possibilità di stipulare intese programmatiche parziali;

Vista l'intesa stipulata il 8 agosto 1991 tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Siciliana , con la quale sono stati individuati gli interventi relativi ai programmi: Smaltimento rifiuti (SMAR), Depurazione acque (DEAC), Delocalizzazione e ristrutturazione processi produttivi. Rischio industriale (DERISP), Disinquinamento atmosferico ed acustico (DISIA)

Considerato che occorre stipulare l'intesa per i programmi: Sistema informativo nazionale ambientale (SINA) e Nuova occupazione (NOC), non inclusi nella precedente intesa;

Visto che la Regione Siciliana con la citata delibera della Giunta Regionale n. 479 nonchè con le delibere n. 459 del 5.12.90 e n. 340 del 10.6.91 e la comunicazione n. 411 del 16.7.91 ha definito ed approvato la proposta di intervento, limitatamente alle risorse del P.T.T.A. di cui al biennio 1989/90;

Ritenuto che gli interventi concordati con la Regione Siciliana presentano i requisiti di legittimità, di coerenza, di congruità e di fattibilità e sono conformi alle finalità del programma stesso per cui possono essere ammessi al finanziamento mediante la conclusione della presente intesa, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sezione 5 del P.T.T.A.;

Tutto ciò premesso e ritenuto

le Amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della presente intesa integrativa, ai sensi della deliberazione CIPE 3/8/90.

ARTICOLO 1
(premessa)

La premessa che precede e gli allegati indicati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2
(finalità dell'intesa)

Oggetto dell'intesa indicata in premessa è l'attuazione del programma triennale di salvaguardia dell'ambiente 1990/91 approvato con deliberazione CIPE 3/8/90 e in particolare l'attuazione dei programmi generali SINA e NOC limitatamente alle risorse di cui al biennio 1989/90 e relativamente agli interventi da realizzare nella Regione Siciliana.

ARTICOLO 3
(interventi da attuare)

Gli interventi oggetto della presente intesa, sono quelli più specificatamente definiti e descritti nelle rispettive schede di fattibilità, sottoscritte per la Regione Siciliana dai soggetti titolari.

Le schede sono depositate e conservate presso il Ministero dell'ambiente.

La descrizione dei singoli interventi, le indicazioni tecniche e la ripartizione dei finanziamenti sono riportati nell'Appendice.

ARTICOLO 4
(copertura finanziaria)

Dichiarano le parti contraenti, che per quanto riguarda i programmi generali SINA e NOC tutti gli interventi individuati e definiti con la presente intesa risultano conformi alle indicazioni previste dal P.T.T.A. e sono pertanto

fattibili, in base a quanto rilevato dalle corrispondenti schede di fattibilità, depositate presso il Ministero.

Il Ministero dell'ambiente ammette quindi i predetti interventi alla procedura di finanziamento.

Il finanziamento per la somma complessiva di 42.959 milioni di lire, di cui 36.959 milioni per il programma NOC e 6.000 milioni per il programma SINA, verrà disposto con successivi decreti, fermo restando il rispetto delle leggi vigenti che regolano le rispettive fonti di finanziamento.

ARTICOLO 5
(rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, si fa riferimento all'intesa già stipulata con la Regione Siciliana in data 8 agosto 1991.

ARTICOLO 6
(validità dell'intesa)

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, il 16 dicembre 1991

L'Assessore all'ambiente
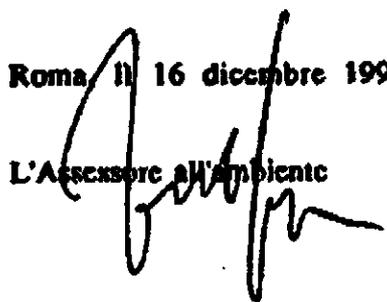
Il Ministro dell'ambiente

APPENDICE

NOC

INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Intervento	Finanziamento P.T.T.A.
1	Istituto superiore meridionale per la ricerca e formazione	corso di formazione personale tecnico per la valorizzazione ambientale e per la gestione delle strutture ricettive del Parco dell'Etna	2.615
2	Ente Parco delle Madonie	gestione del turismo culturale e naturalistico del Parco delle Madonie	4.000
3	Ente Parco delle Madonie	laboratorio biologico del Parco delle Madonie	5.805
4	Regione Sicilia Assessorato territorio ambiente	studio per la valorizzazione ambientale, salvaguardia e sviluppo dell'area riserva naturale orientata "bosco Favara e Granza".	4.361
5	Regione Sicilia Assessorato territorio ambiente	studio sulle aree di foce dei maggiori fiumi siciliani finalizzato alla loro salvaguardia e recupero.	5.970
6	Provincia di Ragusa	programma di interventi volti al recupero ed alla riqualificazione delle cave dismesse in provincia di Ragusa	4.698
7	Regione Sicilia	corso di formazione personale tecnico per la valorizzazione ambientale, per la gestione delle riserve naturali affidate all'azienda foreste demaniali della Regione Sicilia	3.510
8	Regione Sicilia Assessorato territorio ambiente	formazione di personale qualificato alla conduzione gestione di impianti di depurazione della Regione Sicilia	6.000
TOTALE			36.959

NOC

INDICAZIONI TECNICHE

N. ordine	NOTAZIONI
1	Il progetto presenta, nei suoi aspetti tecnici, economici e formativi, carenze tali da renderne necessaria la riformulazione. In ogni caso, gli interventi devono essere coordinati con i precedenti già finanziati allo stesso titolo a valere sul Piano Annuale 1988. Il soggetto titolare non è ammissibile.
2	Devono essere più puntualmente definiti l'area oggetto di intervento e gli aspetti metodologici di esecuzione dell'intervento, nonchè gli aspetti formativi (ore e durata del corso, professionalità delle docenze e caratteristiche delle strutture formative). Deve essere inoltre specificata l'ulteriore fonte di finanziamento. In ogni caso, gli interventi devono essere coordinati con i precedenti già finanziati allo stesso titolo a valere sul Piano Annuale 1988.
3	E' necessario rispettare il vincolo del 70% relativo all'attivazione dei contratti di lavoro a termine per giovani disoccupati. Vanno meglio definiti gli aspetti formativi (costo docenza da rideterminare in relazione ai parametri regionali, sede del corso e caratteristiche della struttura formativa). Occorre definire puntualmente i settori e le modalità di intervento. In ogni caso gli interventi devono essere coordinati con i precedenti già finanziati allo stesso titolo a valere sul Piano Annuale 1988. Devono essere riformulati il piano finanziario, specificando le ulteriori fonti di finanziamento, e il quadro economico di spesa.
4	Occorre contenere i costi relativi al coordinamento e meglio dettagliare i costi di investimento. Deve essere riformulato il quadro economico di spesa. La scheda non è firmata.
5	La scheda non è firmata.
6	Il progetto presenta, nei suoi aspetti formativi, tecnici ed economici, carenze tali da renderne necessaria la riformulazione.
7	Il progetto presenta, nei suoi aspetti formativi, tecnici ed economici, carenze tali da renderne necessaria la riformulazione. Il titolare non è indicato e la scheda non è firmata.
8	Risulta necessario potenziare adeguatamente le attività di formazione professionale funzionali ad una corretta esecuzione dell'intervento e meglio dettagliare i costi di investimento. Deve essere riformulato il quadro economico di spesa. La scheda non è firmata.

NOC

FINANZIAMENTI

N. ordine	Origine fondi P.T.T.A.	Totale finanziamenti (in milioni di lire)
1	L. 305/89 art. 9	2.615
2	L. 305/89 art. 9	4.000
3	L. 305/89 art. 9	5.805
4	L. 305/89 art. 9	4.361
5	L. 305/89 art. 9	5.970
6	L. 305/89 art. 9	4.698
7	L. 305/89 art. 9	3.510
8	L. 305/89 art. 9	6.000
TOTALE		36.959

PROGRAMMA GENERALE SINA

Nell'ambito delle attività generali previste dal programma stralcio 1989-90 la Regione Sicilia si impegna a:

- connettere il proprio polo regionale del SINA con il polo nazionale e attivare uno sportello elettronico presso il modulo centrale del Ministero dell'ambiente e garantirne l'avvio funzionale con proprio personale;

- operare per la creazione di un interfacciamento fra modulo nazionale e modulo regionale che consenta l'accesso delle basi informative di carattere ambientale esistenti presso tutte le strutture regionali e lo scambio delle informazioni necessarie allo svolgimento delle rispettive funzioni e dei comuni programmi di attività.

- fornire la carta dell'uso del suolo regionale prodotta secondo la metodologia e le specifiche che saranno fornite dal Ministero dell'ambiente in relazione al programma CORINE;

- richiedere gli standards al Ministero dell'ambiente prima di procedere alla realizzazione degli interventi previsti.

Nell'ambito di tali condizioni generali, l'entità e le caratteristiche dell'offerta che si intende rendere disponibile con il programma stralcio 1989-90 consistono nella creazione del polo regionale del SINA e dei sottosistemi informativi delle aree a rischio di Gela e Priolo, la connessione in rete e l'interfacciamento delle strutture regionali e subregionali con valenza ambientale, e il raccordo dei flussi informativi esistenti. A tal fine si provvederà a:

- Integrare con le finalità e l'operatività del progetto "Realizzazione del Sistema informativo regionale ambientale siciliano", oggetto della presente intesa, tutti i progetti finanziati dal Ministero dell'ambiente nel quadro del programma annuale 1988 e del presente programma triennale, ed in particolare:
  - i sistemi di controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento atmosferico ed acustico da traffico veicolare e l'inventario delle emissioni previsti nel programma generale DISIA;
  - i censimenti degli scarichi pubblici e privati nei corpi idrici ed i catasti delle discariche finanziati nel piano annuale 88 e quelli previsti nel piano triennale sul programma generale NOC;
  - le attività conoscitive previste nel programma generale DEAC;
- Ottimizzare lo sviluppo del software di raccolta e gestione dei dati previsto dai finanziamenti sui vari programmi generali del piano Triennale, così da renderlo utilizzabile e disponibile per le strutture regionali e subregionali nell'ambito del SINA.

Al fine di assicurare la formazione ed il flusso informativo di dati ambientali, è fatto obbligo alla Regione - ai fini dell'utilizzo delle risorse - di pervenire, preliminarmente al progetto esecutivo, ad una convenzione con i soggetti pubblici operanti nel territorio regionale preposti istituzionalmente alla raccolta ed al rilevamento dei dati ambientali.

Gli oneri relativi, previa verifica del progetto esecutivo e fatte salve le finalità progettuali, faranno carico, in tutto o in parte, sulle disponibilità finanziarie previste per la realizzazione dell'intervento di cui alla presente intesa.

N° ORD.	SOGGETTO TITOLARE	OGGETTO	FINANZ.TO P.T.T.A.
1	Regione Sicilia	Progetto relativo alla "Realizzazione del Sistema Informativo Regionale Ambientale Siciliano" (SIRA).	6000

I valori sono in milioni di lire

PIANO FINANZIARIO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

N.Ordine	Costo Globale	Finanziamenti P.T.T.A.	Finanziamenti Regione	Origine fondi P.T.T.A.
1	6000	6000	-	vedere Tab.successiva

I valori sono in milioni di lire

INTERVENTO	L. 305/89 art.6 Area a rischio "Gela"	L. 305/89 art. 6 Area a rischio "Priolo"	L. 305/89 art. 13	TOTALE
1	1300	1400	3300	6000

ASPETTI TECNICI E FINANZIARI DEI SINGOLI INTERVENTI

N.Ordine	Notazioni
1	Prima dell'attuazione del programma è necessaria la verifica da parte del Ministero dell'ambiente del progetto esecutivo al fine di puntualizzare la corrispondenza tra il finanziamento e gli interventi da realizzare. Sarà definita l'architettura tecnologica e informativa. Sarà verificata la disponibilità ed il trasferimento di SW applicativo già sviluppato con fondi del Ministero dell'ambiente nell'ambito del SINA utile per il presente intervento. La Regione dovrà assicurare i flussi informativi verso il polo regionale secondo quanto previsto nelle premesse, con particolare riferimento ai flussi di dati provenienti dalle attività svolte dai Servizi Multizonali di Prevenzione operanti sul territorio regionale e nelle aree a rischio di Priolo e Gela. Di tali dati dovrà essere assicurato il trattamento informatico nel presente intervento. Dovranno altresì essere acquisite ed integrate le basi informative derivanti dalle attività conoscitive previste nella elaborazione dei piani di risanamento ambientale delle areee a rischio regionali. In fase di progettazione esecutiva verranno ridefiniti i sistemi di monitoraggio delle aree a rischio in accordo con le indicazioni che scaturiranno dai piani di risanamento ambientale di tali aree. Sulle disponibilità finanziarie previste per la realizzazione del presente intervento gravano i costi di realizzazione della carta di uso del suolo regionale secondo la metodologia e le specifiche del progetto CORINE. Verrà prevista l'attivazione di una utenza remota del S.I. regionale presso il Ministero dell'ambiente. La Regione dovrà richiedere gli standards al Ministero dell'ambiente prima di procedere alla realizzazione degli interventi previsti. Ai fini della verifica di conformità di cui all'art. 8 comma 2 della presente intesa, negli eventuali atti convenzionali stipulati dai soggetti ammessi a finanziamento con terzi, relativi alla realizzazione degli interventi approvati, deve essere inserita esplicita clausola che subordina all'assenso del Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente, l'attestazione di conformità degli interventi, per successivi stadi di avanzamento dei lavori, a quanto concordato nell'intesa nonchè nel progetto esecutivo.

INTESA DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/91 TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E LA REGIONE SICILIA

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 29 del mese di ottobre, in Roma presso la sede del Ministero dell'Ambiente,

sono presenti:

- per il Ministero dell'Ambiente, l'On.le Giorgio Ruffolo;
- per la Regione Sicilia l'Assessore all'Ambiente, On.le Paolo Gorgone, giusta delega conferita con delibera dalla Giunta Regionale n° 479 del 18 dicembre 1990;

Premesso che la legge 28 agosto 1989, n. 305, all'articolo 4 prevede che per l'attuazione del Programma triennale 1989/91 per la tutela ambientale (nel seguito denominato PTTA) il Ministro dell'Ambiente promuove apposite intese di programma con le singole Regioni per l'impiego coordinato delle risorse e per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio.

Considerato che la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 alla sezione 5 capitolo 1 lettera D), modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991, per l'attuazione anche parziale del programma, prevede la possibilità di stipulare intese programmatiche non globali;

Rilevato che la Regione Sicilia nell'ambito delle iniziative previste dal programma Carta geologica (CARG) 1989/91 ha predisposto un sub schema di programma relativo alla realizzazione di n. 19 (diciannove) fogli geologici e n. 14 tematici;

Considerato che il Servizio Geologico, nell'esprimere la sua valutazione tecnica ha fatto presente che tale progetto rientra nelle priorità contemplate nella Sezione 3^ capitolo 8 lettera c) punto 3 della succitata deliberazione CIPE;

Rilevato che il Servizio Geologico Nazionale, d'accordo con i dirigenti regionali responsabili del progetto, ha ritenuto opportuno introdurre una modifica al progetto originario presentato dalla Regione Sicilia e precisamente concordando di realizzare n. 6 (sei) fogli proposti originariamente, e precisamente i fogli F. 594 "Partinico", F. 595 "Palermo", F. 599 "Patti", F. 610 "Castelbuono, F. 624 "M.te Etna" e

F. 633 "Paternò", n. 1 foglio geomorfologico F. 624 "M.te Etna" e il completamento della porzione a mare del F. 609 "Termini Imerese", integrando i dati di quest'ultimo con quelli del rilevamento a terra per un costo di £ 5.176 milioni, con un finanziamento di £ 1.976 milioni a carico della Regione Sicilia e £ 3.200 milioni a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico Nazionale;

Visto che la Regione Sicilia ha definito ed approvato la suindicata proposta di intervento, limitatamente alle risorse del PTTA di cui al biennio 1989/90;

Ritenuto che la proposta di intervento concordata con la Regione Sicilia presenta i requisiti di legittimità, di coerenza, di congruità e di fattibilità richiesti dal PTTA ed è conforme alle finalità del programma stesso per cui può essere ammessa al finanziamento mediante la conclusione della presente intesa, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sezione 5 del programma triennale approvato con la deliberazione CIPE 3.8.90;

Le Amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della seguente intesa, ai sensi della deliberazione CIPE 3.8.90.

ARTICOLO 1

La premessa che precede e gli Allegati indicati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2

Oggetto dell'intesa indicata in premessa è l'attuazione parziale del programma triennale di salvaguardia dell'ambiente 1989/91 approvato con deliberazione CIPE 3.8.90, ed in particolare l'attuazione del programma generale CARG, limitatamente alle risorse di cui al biennio 1989/90 e relativamente agli interventi da realizzare nella Regione Sicilia.

ARTICOLO 3

Il Ministro dell'Ambiente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri giusta nota del 23 maggio 1991, n. UCA/1841/1.3.1/2740/1 e sentito il Servizio Geologico Nazionale in merito al programma CARG 1989/90 presentato dalla Regione Sicilia concorda con la Regione Sicilia di realizzare il programma come è descritto nella scheda n. 9 (scheda di

fattibilità) e nel sub schema, con le modifiche concordate tra il Servizio Geologico Nazionale e la Regione Sicilia e precisamente:

n. 6 carte geologiche alla scala 1:5.000 e precisamente i fogli F. 594 "Partinico", F. 595 "Palermo", F. 599 "Patti", F. 610 "Castelbuono, F. 624 "M.te Etna" e F. 633 "Paternò", n. 1 foglio geomorfologico F. 624 "M.te Etna" e il completamento della porzione a mare del F. 609 "Termini Imerese", integrando i dati di quest'ultimo con quelli del rilevamento a terra.

ARTICOLO 4

Il costo globale per la realizzazione di quanto precede è pari a lire 5.176 milioni, di cui lire 1.976 milioni a carico del bilancio della Regione Sicilia e lire 3.200 milioni a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico Nazionale. Le risorse finanziarie relative alla predetta intesa a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri saranno attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente. Il finanziamento avverrà mediante stipula di apposita convenzione tra Servizio Geologico Nazionale e Regione Sicilia ai sensi di quanto previsto dalla lettera b) punto 4.2 della Sezione 5 della Deliberazione CIPE del 3.8.90, modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991.

ARTICOLO 5

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, varranno i principi e le disposizioni contenuti nella legge 28 agosto 1989, n. 305 e nella deliberazione CIPE 3 agosto 1990, pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 58 dell'8 settembre 1990, modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991.

ARTICOLO 6

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

INTESE PROGRAMMATICHE
TRA
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E
REGIONE TOSCANA

INTESA INTEGRATIVA DEL 16 DICEMBRE 1991

INTESA RELATIVA AL PROGRAMMA CARG DEL 29 OTTOBRE 1991

INTESA RELATIVA AL PROGRAMMA PRONAC DEL 16 DICEMBRE 1991

INTESA PROGRAMMATICA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/91 PER LA TUTELA AMBIENTALE

(Legge 8 agosto 1989 n. 305, articolo 4)

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 16 del mese di dicembre, in Roma presso la sede del Ministero dell'Ambiente,

sono presenti:

- per il Ministero dell'ambiente, l'On. Giorgio Ruffolo;
- per la Regione Toscana l'Assessore all'ambiente Dr. Fabrizio Franceschini giusta delega conferitagli con delibera della Giunta Regionale n. 11194 del 17.12.1990.

Premesso che la legge 28 agosto 1989, n.305, all'art.4, prevede che per l'attuazione del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale (nel seguito denominato P.T.T.A.) il Ministro dell'ambiente promuova apposite intese di programma con le singole Regioni per l'impiego coordinato delle risorse e per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio;

Considerato che il P.T.T.A., approvato con la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 (pubblicata sul supp. ord. alla G.U. dell'8 settembre 1990 n. 210), modificata con la deliberazione CIPE 30 luglio 1991 (pubblicata sulla G.U. n.190 del 14 agosto 1991), prevede alla sezione 5, capitolo 1, lettera D), la possibilità di stipulare intese programmatiche parziali;

Vista l'intesa stipulata il 12 aprile 1991 tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Toscana, con la quale sono stati individuati gli interventi relativi ai programmi: Smaltimento rifiuti (SMAR), Depurazione acque (DEAC), Disinquinamento atmosferico ed acustico (DISIA), Sistema informativo nazionale ambientale (SINA).

Considerato che occorre stipulare l'intesa per i programmi Informazione e educazione ambientale (INFEA) non incluso nella precedente intesa e per il completamento del programma Depurazione acque (DEAC) ;

Visto che la Regione Toscana con la citata delibera della Giunta Regionale n. 11194 del 17 dicembre 1990 ha definito ed approvato la proposta di intervento, limitatamente alle risorse del P.T.T.A. di cui al biennio 1989/90;

Ritenuto che gli interventi concordati con la Regione Toscana presentano i requisiti di legittimità, di coerenza, di congruità e di fattibilità e sono conformi alle finalità del programma stesso per cui possono essere ammessi al finanziamento mediante la conclusione della presente intesa, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sezione 5 del P.T.T.A.;

Tutto ciò premesso e ritenuto

le Amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della presente intesa integrativa, ai sensi della deliberazione CIPE 3/8/90.

ARTICOLO 1
(premessa)

La premessa che precede e gli allegati indicati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale, del presente atto.

ARTICOLO 2
(finalità dell'intesa)

Oggetto dell'intesa indicata in premessa è l'attuazione del programma triennale di salvaguardia dell'ambiente 1990/91 approvato con deliberazione CIPE 3/8/90 e in particolare l'attuazione dei programmi generali DEAC e INFEA limitatamente alle risorse di cui al biennio 1989/90 e relativamente agli interventi da realizzare nella Regione Toscana.

ARTICOLO 3
(interventi da attuare)

Gli interventi, oggetto della presente intesa, sono quelli più specificatamente definiti e descritti nelle rispettive schede di fattibilità, sottoscritte per la Regione Toscana dai soggetti titolari.

Le schede sono depositate e conservate presso il Ministero dell'ambiente.

La descrizione dei singoli interventi, le indicazioni tecniche e la ripartizione dei finanziamenti sono riportati nell'Appendice.

ARTICOLO 4
(copertura finanziaria)

Dichiarano le parti contraenti che per quanto riguarda i programmi generali DEAC e INFEA tutti gli interventi individuati e definiti con la presente intesa risultano conformi alle indicazioni previste dal P.T.T.A. e sono pertanto fattibili, in base a quanto rilevato dalle corrispondenti schede di fattibilità, depositate presso il Ministero.

Il Ministero dell'ambiente ammette quindi i predetti interventi alla procedura di finanziamento.

Il finanziamento per la somma complessiva di 4.624 milioni di lire di cui 3.924 milioni per il programma DEAC e 700 milioni per il programma INFEA, verrà disposto con successivi decreti, fermo restando il rispetto delle leggi vigenti che regolano le rispettive fonti di finanziamento.

Concorrono inoltre al finanziamento degli interventi ulteriori risorse per l'ammontare di 135 milioni di lire da parte della Regione pertanto le risorse disponibili per l'attuazione della presente intesa ammontano a lire 4.835 milioni

ARTICOLO 5
(rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, si fa riferimento all'intesa già stipulata con la Regione Toscana in data 12 aprile 1991.

ARTICOLO 6
(validità dell'intesa)

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 16 dicembre 1991

L'Assessore all'ambiente
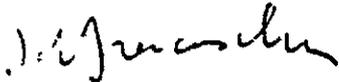
Il Ministro dell'Ambiente

APPENDICE

DEAC

INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Intervento	Finanziamento P.T.T.A. (in milioni di Lire)
18	Officine Galileo S.p.a., Nier s.c. r.l.	Intervento finalizzato alla formazione di un quadro conoscitivo completo e propedeutico alla stesura del piano di bacino del fiume Serchio.	3.924

DEAC

INDICAZIONI TECNICHE

N. ordine	NOTAZIONI
18	In considerazione della particolarità dell'intervento è necessario che la sua attuazione sia sottoposta alla vigilanza ed al controllo congiunto del Ministero dell'Ambiente e della Regione Toscana.

DEAC

FINANZIAMENTI

N. ordine	Origine fondi P.T.T.A.	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)	Altri Finanziamenti	Totale finanziamenti (in milioni di lire)
18	L. 305/89 art. 8	3.924		3.924
Totale		3.924		3.924

PROGRAMMA GENERALE INFEA

Nell'ambito delle attività generali previste dal programma stralcio 1989-90 la Regione TOSCANA si impegna a:

- avviare la raccolta e la sistematizzazione dei dati relativi alla qualità dell'ambiente in Toscana;
- elaborare la Relazione sulla qualità dell'ambiente in Toscana;
- costituire un Centro di documentazione sulla qualità dell'ambiente in Toscana;
- avviare una iniziativa sperimentale di rilevamento dati ed educazione ambientale con le scuole della Val di Pesa per la redazione di una "Relazione sullo stato dell'ambiente dal basso". Tale Relazione verrà messa a confronto con la Relazione sullo stato dell'ambiente elaborata attraverso la raccolta e la sistematizzazione dei dati.

A tal fine si provvederà a:

Fase A1: reperire i dati di base disponibili nell'ambito del Sistema Informativo Ambientale Regionale e presso altre sorgenti informative pubbliche e private disponibili in ambito regionale. Sistematizzare i dati e predisporre la Prima Relazione sulla Qualità dell'Ambiente della Toscana. Tale fase comporterà un impegno di spesa di lire 150milioni.

Fase A2: costituire il Centro di documentazione permanente (INFOQUAT) sulla qualità ambientale in Toscana attraverso l'informatizzazione dei dati raccolti e l'avvio delle procedure di interrogazione sugli archivi regionali del SINA informatizzando gli indicatori definiti. Tale fase avrà un costo complessivo di lire 165milioni.

Fase B1: avviare una iniziativa sperimentale di rilevamento dati ed educazione ambientale rivolta alle scuole elementari, medie inferiori e superiori della Val di Pesa. Tale iniziativa porterà alla realizzazione di una "Relazione sullo stato dell'ambiente "dal basso"".

Fase B2: confrontare la Relazione sullo stato dell'ambiente di cui alla fase A1 con il rilevamento "dal basso" svolto dalle scuole e provvedere alla realizzazione di materiali informativi principali. Si progetterà anche la diffusione e la generalizzazione delle esperienze a livello regionale. Complessivamente la Fase B comporterà un onere di spesa di lire 520milioni.

N°ORDINE	SOGGETTO TITOLARE	O G G E T T O	FINANZ.TO P.T.T.A.
1	REGIONE TOSCANA	Progetto INFOQUAT	700

I valori sono espressi in milioni

PIANO FINANZIARIO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

N° ORDINE	COSTO GLOBALE	FINANZIAMENTI P.T.T.A.	FINANZIAMENTI REGIONE	ORIGINE FONDI P.T.T.A.
1	835	700	135	L. 305/89 art. 12

I valori sono espressi in milioni

PROGRAMMA GENERALE INFEA

INDICAZIONI TECNICHE

N° ORDINE	ANNOTAZIONI
1	Si subordina il trasferimento dei fondi relativi al finanziamento richiesto alla presentazione del progetto esecutivo al fine di verificare eventuali interconnessioni e sovrapposizioni con quanto sarà realizzato nell'ambito delle attività afferenti al SINA, sia relativamente ai programmi finanziati con il Piano annuale 1988 sia a quanto previsto con il Programma triennale 1989-91.

INTESA DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/91 TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E LA REGIONE TOSCANA

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 29 del mese di ottobre, presso la sede del Ministero dell'Ambiente,

sono presenti:

- per il Ministero dell'Ambiente, l'On.le Giorgio Ruffolo;
- per la Regione Toscana, l'Assessore all'Ambiente, Energia e Protezione civile, Dott. Fabrizio Franceschini, giusta delega conferitagli con delibera della Giunta Regionale del 17 dicembre 1990 n° 11194.

Premesso che la legge 28 agosto 1989, n. 305, all'articolo 4 prevede che per l'attuazione del Programma triennale 1989/91 per la tutela ambientale (nel seguito denominato PTTA) il Ministro dell'Ambiente promuove apposite intese di programma con le singole Regioni per l'impiego coordinato delle risorse e per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio.

Considerato che la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 alla sezione 5 capitolo 1 lettera D), modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991, per l'attuazione anche parziale del programma, prevede la possibilità di stipulare intese programmatiche non globali;

Rilevato che la Regione Toscana nell'ambito delle iniziative previste dal programma Carta Geologica (CARG) 1989/91 ha predisposto un sub schema di programma relativo alla realizzazione di n. 10 (dieci) fogli geologici e di n. 1 foglio geotematico (della franosità) alla scala 1:50.000;

Considerato che il Servizio Geologico, nell'esprimere la sua valutazione tecnica ha fatto presente che tale progetto rientra nelle priorità contemplate nella Sezione 3^ capitolo 8 lettera c) punto 3 della succitata deliberazione CIPE;

Rilevato che il Servizio Geologico Nazionale, d'accordo con i dirigenti regionali responsabili del progetto, ha ritenuto opportuno introdurre una modifica al progetto originario presentato dalla Regione Toscana e precisamente concordando di realizzare n. 5 (cinque) fogli proposti originariamente, e precisamente i fogli F. 249 "Massa Carrara"

(parte a mare), F. 261 "Lucca", F. 273 "Pisa", F. 276 "Figline Valdarno", F. 250 "Castelnuovo Garfagnana" (pericolosità geologica connessa all'instabilità dei versanti) per un costo di £ 2.500 milioni, con un finanziamento di £ 2.500 milioni a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico Nazionale;

Visto che la Regione Toscana ha definito ed approvato la suindicata proposta di intervento, limitatamente alle risorse del PTTA di cui al biennio 1989/90;

Ritenuto che la proposta di intervento concordata con la Regione Toscana presenta i requisiti di legittimità, di coerenza, di congruità e di fattibilità richiesti dal PTTA ed è conforme alle finalità del programma stesso per cui può essere ammessa al finanziamento mediante la conclusione della presente intesa, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sezione 5 del programma triennale approvato con la deliberazione CIPE 3.8.90;

Le Amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della seguente intesa, ai sensi della deliberazione CIPE 3.8.90.

ARTICOLO 1

La premessa che precede e gli Allegati indicati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2

Oggetto dell'intesa indicata in premessa è l'attuazione parziale del programma triennale di salvaguardia dell'ambiente 1989/91 approvato con deliberazione CIPE 3.8.90, ed in particolare l'attuazione del programma generale CARG, limitatamente alle risorse di cui al biennio 1989/90 e relativamente agli interventi da realizzare nella Regione Toscana.

ARTICOLO 3

Il Ministro dell'Ambiente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri giusta nota del 23 maggio 1991, n. UCA/1841/1.3.1/2740/1 e sentito il Servizio Geologico Nazionale in merito al programma CARG 1989/90 presentato dalla Regione Toscana concorda con la Regione Toscana di realizzare il programma come è descritto nella scheda n. 9 (scheda di

fattibilità) e nel sub schema, con le modifiche concordate tra il Servizio Geologico Nazionale e la Regione Toscana e precisamente:

n. 5 carte geologiche alla scala 1:50.000 e precisamente i fogli F. 249 "Massa Carrara" (parte a mare), F. 261 "Lucca", F. 273 "Pisa", F. 276 "Figline Valdarno", F. 250 "Castelnuovo Garfagnana" (pericolosità geologica connessa all'instabilità dei versanti).

ARTICOLO 4

Il costo globale per la realizzazione di quanto precede è pari a lire 2.500 milioni a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico Nazionale. Le risorse finanziarie relative alla predetta intesa a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri saranno attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente Il finanziamento avverrà mediante stipula di apposita convenzione tra Servizio Geologico Nazionale e Regione Toscana ai sensi di quanto previsto dalla lettera b) punto 4.2 della Sezione 5 della Deliberazione CIPE del 3.8.90, modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991.

ARTICOLO 5

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, varranno i principi e le disposizioni contenuti nella legge 28 agosto 1989, n. 305 e nella deliberazione CIPE 3 agosto 1990, pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 58 dell'8 settembre 1990, modificata dalla deliberazione CIPE del 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991.

ARTICOLO 6

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

INTESA DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/1991 PER LA TUTELA AMBIENTALE (Legge 28 Agosto 1989 n. 305, art. 4)

TRA

il Ministero dell'Ambiente, nella persona del Sottosegretario on.le Piero Angelini, giusta delega ex decreto Ministro dell'Ambiente del 16.7.1991, registrato alla Corte dei Conti il 19.9.1991, registro 2 - foglio 345

E

la Regione Toscana nella persona dell'Assessore Regionale all'ambiente On. F. Franceschini,

PREMESSO

che l'art. 18, comma 1, lett. c), della legge 12 marzo 1988 n.67, prevede, in attesa dell'approvazione della legge quadro sulle aree protette, l'istituzione con le procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986 n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e d'intesa con la Regione Sardegna del parco marino del Golfo di Orosei;

che l'art. 10 della legge 28 agosto 1989 n. 305 prevede l'istituzione con le procedure di cui all'art 5 della legge 8 luglio 1986 n.349 del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, dell'Arcipelago Toscano e dell'Aspromonte

che il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, approvato con delibera CIPE 5 agosto 1988 (G.U. n. 215/88), ripartisce le risorse finanziarie disponibili per l'istituzione di nuovi parchi nazionali individuando i tre settori di intervento:

a) perimetrazione e definizione delle misure provvisorie di salvaguardia, istituzione dell'Ente per la gestione del parco, e redazione del piano di sviluppo socio-economico;
b) primi interventi di salvaguardia;
c) interventi urgenti per la valorizzazione e la fruibilità delle aree protette;

che il Programma Triennale 1989-1991, per la tutela ambientale (P.T.T.A.) approvato con delibera CIPE 3 agosto 1990 (G.U. n. 58/1990),è lo strumento fondamentale per la definizione del quadro di riferimento globale della politica ambientalista per l'impiego coordinato delle risorse finanziarie, per la scelta degli interventi prioritari e per la messa a punto delle procedure di attuazione della legge 28 agosto 1989 n.305;

che in tale quadro, prevede un programma generale finalizzato alla protezione della natura (PRONAC) il quale definisce gli obiettivi generali e le caratteristiche degli interventi per attivare il funzionamento dei parchi nazionali in via di istituzione, e costituisce - per finalità, oggetto, modalità di attuazione - l'integrazione e la continuazione degli interventi per l'istituzione di nuovi parchi previsti dalla delibera CIPE del 5 agosto 1988;

che il citato Programma Triennale prevede per il programma generale PRONAC quattro settori prioritari di intervento:

a) conoscenza degli ecosistemi presenti nel parco, con particolare riferimento ai sistemi vegetazionali, ai popolamenti faunistici, alle emersioni geologiche ed a quelle marine presenti;
b) recupero, conservazione e tutela dell'ambiente, da realizzare mediante interventi connessi alle misure provvisorie di salvaguardia ed ai primi interventi di riqualificazione dell'ambiente degradato;
c) informazione, educazione e formazione, in particolare dei giovani, sugli aspetti ambientali, culturali, storici e tradizionali presenti nell'area del parco;
d) valorizzazione e promozione della fruibilità del parco e promozione dello sviluppo socio-economico delle popolazioni residenti.

che l'art. 4 della legge 28 agosto 1989 n. 305, prevede, per l'attuazione del Programma Triennale per la tutela ambientale, la promozione da parte del Ministro dell'ambiente di apposite intese programmatiche con le singole Regioni e Province autonome per l'impiego coordinato delle risorse ed in particolare per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio, con finanziamento a carico dello Stato, delle Regioni e degli altri soggetti partecipanti alle intese;

che l'integrazione della delibera CIPE 3 agosto 1990 approvata dal CIPE in data 30 luglio 1991 prevede che i progetti relativi ai parchi nazionali presentati dalle Regioni per l'attuazione del Programma annuale 1988 e

per l'attuazione delle intese del Programma Triennale sono ammissibili al finanziamento, con le procedure previste dal Programma Triennale 1989-91, utilizzando le risorse sia del Programma Triennale stesso che del Programma annuale 1988;

che sul capitolo n. 7406, categoria XII del bilancio 1991 del Ministero dell'ambiente, a seguito delle variazioni apportate con il decreto del Ministro del Tesoro del 29.10.1991 registrato presso la Corte dei Conti in data 29.11.1991, registro n. 39, foglio n. 331 elenco n. 631, risulta iscritta in conto residui la somma di Lire 31.000 milioni;

che sul capitolo n. 7408, categoria XII del bilancio 1991 del Ministero dell'ambiente risulta iscritta in conto residui la somma di lire 10.000 milioni;

che nell'ambito delle intese di programma precedentemente stipulate con la Regione Toscana non sono stati inclusi gli interventi relativi al programma generale della protezione della natura (PRONAC);

che la Commissione Tecnico Scientifica del Ministero dell'Ambiente ha esaminato le istanze di finanziamento trasmesse al Ministero dell'Ambiente direttamente o tramite le Amministrazioni regionali dai soggetti indicati dal Programma Annuale 1988 e dal P.T.T.A. 1989/91 ha espresso il proprio parere, indicando il piano di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili e gli interventi da ammettere a finanziamento;

che tutte le proposte di intervento riportate nell'allegato A alla presente intesa presentano i requisiti di legittimità, coerenza e fattibilità richiesti dal P.T.T.A. e sono conformi alle finalità del programma stesso per cui possono essere ammesse al finanziamento mediante la conclusione di una intesa programmatica, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sez. 5 del citato P.T.T.A.;

che il comma 1 dell'art. 10 della legge 28 agosto 1989 n. 305, autorizza la spesa di Lire 500 milioni per le spese di primo funzionamento dei parchi nazionali per i quali si attuino le procedure di istituzione ai sensi dell'art. 5 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

che il comma 9 dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991 n.394 autorizza per l'anno 1991 la spesa di lire 14.000 milioni per i parchi nazionali previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

che per consentire l'istituzione e il primo funzionamento dell'Ente di gestione del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi è opportuno effettuare il trasferimento della somma di lire 1600 milioni nei confronti della Regione Toscana ove è prevista la sede legale del suddetto Ente;

che per consentire l'istituzione e il primo funzionamento dell'Ente di gestione del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano è opportuno effettuare il trasferimento della somma di lire 2300 milioni nei confronti della Regione Toscana ove è prevista la sede legale del suddetto Ente;

SI CONVIENE

Art. 1
(Premessa)

La premessa che precede e gli allegati costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2
(Oggetto dell'intesa)

L'oggetto dell'intesa è l'attuazione nella Regione Toscana del programma generale Protezione della Natura (PRONAC), finanziato con le risorse del Programma Annuale 1988 e del Programma Triennale 1989/91 per la tutela ambientale, nonché l'avvio della gestione relativa al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi nonchè quella relativa al Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 35, comma 9, della legge 6.12.1991 n. 394 e all'art. 10, comma 1, della legge 28 agosto 1989, n. 305.

Art. 3
(Interventi e risorse finanziarie)

La definizione degli interventi ammessi a finanziamento avviene tenuto conto delle direttrici programmatiche, dei programmi strategici, delle finalità e modalità di attuazione del programma PRONAC e della programmazione di settore della Regione, tenuto conto della relazione prodotta dalla Commissione Tecnico-scientifica del Ministero dell'Ambiente.

Per l'attuazione degli interventi relativi al programma generale di protezione della natura (PRONAC) nella Regione Toscana e descritti nell'allegato A alla presente intesa ed, eventualmente, per l'attuazione di quelli di cui al successivo comma, tutti dettagliatamente descritti secondo le schede di fattibilità presentate alla Commissione Tecnico-scientifica del

Ministero dell'Ambiente, è assegnata la somma complessiva di Lire 12.226 milioni.

Modifiche alla presente intesa potranno essere effettuate, su richiesta della Regione, prima dell'emanazione del decreto di trasferimento di cui al successivo art. 7 e con le stesse modalità previste per la conclusione del presente atto nonchè nel rispetto di quanto disposto dalla delibera CIPE del 3 agosto 1990 così come modificata dalla delibera CIPE del 30 luglio 1991.

Art. 4
(Copertura finanziaria)

Le parti convengono che tutti gli interventi finanziati ai sensi della presente intesa, eventualmente modificata ai sensi del precedente art.3, abbiano i requisiti di fattibilità e conformità alle indicazioni previste dal Programma Triennale 1989/91 per la tutela ambientale e sono pertanto ammessi a finanziamento, per la somma complessiva di Lire 12.226 milioni a valere sul bilancio del Ministero dell'ambiente, fermo restando il rispetto delle leggi vigenti che regolano le rispettive fonti di finanziamento.

Art. 5
(Finanziamento dell'Ente di gestione)
(del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi)

In considerazione del fatto che nella Regione Toscana è prevista la sede legale dell'Ente di gestione del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, è assegnata alla medesima Regione la somma complessiva di Lire 1600 milioni, a valere sui fondi di cui all'art. 35, comma 9, legge 6.12.1991, n. 394, ed art. 10, comma 1, legge 28 agosto 1989, n. 305. Il trasferimento delle citate risorse finanziarie avverrà con successivo decreto.

La Regione destinerà, con apposito provvedimento, la somma di cui al comma precedente all'avvio della gestione del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, vincolandone l'utilizzo in conformità a quanto previsto dalle due leggi sopra citate e riservando la somma di Lire 700 milioni al finanziamento pro-quota dell'intervento prot. CTS 177+/205 di cui all'allegato A relativo alla sede dell'Ente Parco.

Art. 6
(Finanziamento dell'Ente di gestione)
(del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano)

In considerazione del fatto che nella Regione Toscana è prevista la sede legale dell'Ente di gestione del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, è assegnata alla medesima

Regione la somma complessiva di Lire 2300 milioni, a valere sui fondi di cui all'art. 35, comma 9, legge 6.12.1991, n. 394, ed art. 10, comma 1, legge 28 agosto 1989, n. 305. Il trasferimento delle citate risorse finanziarie avverrà con successivo decreto.

La Regione destinerà, con apposito provvedimento, la somma di cui al comma precedente all'avvio della gestione del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, vincolandone l'utilizzo in conformità a quanto previsto dalle due leggi sopra citate.

Art. 7
(Trasferimento dei fondi dell intesa)

I fondi previsti dall'art. 4 della presente intesa verranno trasferiti alla Regione, tenuto conto di quanto stabilito dal precedente art.3 comma 3, con apposito decreto che definirà anche tempi e modalità per l'utilizzo degli stessi fondi in base a quanto previsto dalla sezione 5 della delibera CIPE 3 agosto 1990.

Il trasferimento dei fondi di cui alla presente intesa avviene con preavviso di almeno 30 giorni da parte del Ministero dell'Ambiente alla Regione Toscana.

Art. 8
(Conformità degli interventi alla legislazione vigente)

La Regione si impegna a realizzare gli interventi di cui alla presente intesa nel rispetto della vigente normativa in materia di ambiente, di assetto del territorio, di beni storico-artistici e paesaggistici e di ogni altra eventuale materia ricompresa nel settore interessato dagli interventi stessi.

Art. 9
(Validità dell'intesa)

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione dell'intesa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma li, 16.12.91
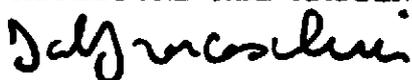
l'ASSESSORE ALL'AMBIENTE — IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
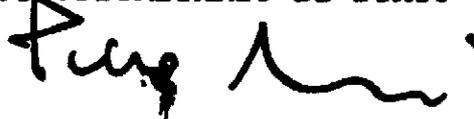
Allegato A foglio 1 di 2 Intesa tra MINISTERO AMBIENTE e Regione TOSCANA – Programma PRONAC –

INTERVENTI PER IL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Riferimento Prot. CTS	Titolo del Progetto	Costo globale (milioni di lire)	Finanziamento concesso (milioni di lire)
175 +	Salvaguardia mediante interventi conservativi di tipo forestale in aree di rilevanza storico–naturalistiche–paesaggistiche (vedi prog. 142).	1.000	1.000
176 +	Informazione, educazione e formazione su aspetti ambientali, culturali, storici e tradizionali (vedi prog. 143).	1.000	1.000
177 + /205	Realizzazione di strutture organizzative del parco nazionale del Falterona, Campigna e Foreste Casentinesi – Comune di Pratovecchio.	886	886 (1)
177 + /206	Realizzazione di strutture e servizi destinati alla fruibilita' del parco nazionale del Falterona, Campigna e Foreste Casentinesi – Comune di Stia.	520	520
177 + /207	Realizzazione di strutture di accesso al parco nazionale del Falterona, Campigna e Foreste Casentinesi – Comune di Poppi.	520	520
	TOTALE FINANZIAMENTO CONCESSO SUL PROGRAMMA PRONAC (milioni di lire)		3.926
	FONDI DA TRASFERIRE PER L'ISTITUZIONE E IL PRIMO FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PARCO (milioni di lire)		2.300 (2)
	TOTALE DEI FINANZIAMENTI DA TRASFERIRE ALLA REGIONE PER LE FORESTE CASENTINESI (milioni di lire)		6.226 (2)

1) Lire 700 milioni a valere sui fondi per l'istituzione dell'Ente Parco
2) Compresa la quota di lire 700 milioni di cui alla nota 1)

Allegato A foglio 2 di 2 Intesa tra MINISTERO AMBIENTE e Regione TOSCANA - Programma PRONAC -

INTERVENTI PER IL PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO

Riferimento Prot. CTS	Titolo del Progetto	Costo globale (milioni di lire)	Finanziamento concesso (milioni di lire)
178	Valorizzazione e promozione della fruibilita' del parco e promozione dello sviluppo socio-economico della popolazione residene, infrastrutture del parco a Capraia.	3.200	2.500
179	Valorizzazione e promozione della fruibilita' del parco e promozione dello sviluppo socio-economico delle popolazioni residenti, infrastrutture del parco sull'arcipelago.	2.800	1.900
TOTALE FINANZIAMENTO CONCESSO SUL PROGRAMMA PRONAC (milioni di lire)			4.400
FONDI DA TRASFERIRE PER L'ISTITUZIONE E IL PRIMO FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PARCO (milioni di lire)			2.300
TOTALE DEI FINANZIAMENTI DA TRASFERIRE ALLA REGIONE PER L'ARCIPELAGO TOSCANO (milioni di lire)			6.700

RIEPILOGO DEI FINANZIAMENTI DA TRASFERIRE ALLA REGIONE TOSCANA (milioni di lire)

Finanziamenti da trasferire al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi:	6.226 (1)
Finanziamenti da trasferire al Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano:	6.700
TOTALE FINANZIAMENTI DA TRASFERIRE ALLA REGIONE TOSCANA	12.926 (1)

1) Compresa la somma di lire 700 milioni a valere sui fondi dell'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

INTESA PROGRAMMATICA
TRA
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

INTESA RELATIVA AL PROGRAMMA CARG DEL 29 OTTOBRE 1991

INTESA DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/91 TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 29 del mese di ottobre, in Roma presso la sede del Ministero dell'Ambiente,

sono presenti:

- per il Ministero dell'Ambiente, l'On.le Giorgio Ruffolo;
- per la provincia Autonoma di Trento, il Presidente della Giunta Provinciale, Mario Malossini;

Premesso che la legge 28 agosto 1989, n. 305, all'articolo 4 prevede che per l'attuazione del Programma triennale 1989/91 per la tutela ambientale (nel seguito denominato PTTA) il Ministro dell'Ambiente promuove apposite intese di programma con le singole Regioni per l'impiego coordinato delle risorse e per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio.

Considerato che la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 alla sezione 5 capitolo 1 lettera D), modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991, per l'attuazione anche parziale del programma, prevede la possibilità di stipulare intese programmatiche non globali;

Rilevato che la Provincia Autonoma di Trento nell'ambito delle iniziative previste dal programma Carta Geologica (CARG) 1989/91 ha predisposto un sub schema di programma relativo alla realizzazione di n. 5 (cinque) fogli, di cui n. 2 in collaborazione con la Provincia Autonoma di Bolzano e di n. 1 foglio geotematico della pericolosità geologica in collaborazione con la Provincia Autonoma di Bolzano e la Regione Veneto;

Considerato che il Servizio Geologico, nell'esprimere la sua valutazione tecnica ha fatto presente che tale progetto rientra nelle priorità contemplate nella Sezione 3^ capitolo 8 lettera c) punto 3 della succitata deliberazione CIPE;

Rilevato che il Servizio Geologico Nazionale, d'accordo con i dirigenti regionali responsabili del progetto, ha ritenuto opportuno introdurre una modifica al progetto originario presentato dalla Provincia Autonoma di Trento e precisamente concordando di realizzare n. 4 fogli geologici di cui n. 1 in collaborazione con la Provincia Autonoma di Bolzano e n. 1 foglio geotematico in collaborazione con la Provincia Autonoma' di Bolzano e la Regione Veneto per un costo di £ 5.276 milioni, con un finanziamento a carico del bilancio della Provincia Autonoma di Trento di £ 2.126 milioni e di £ 3.150 milioni a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico Nazionale;

Visto che la Provincia Autonoma di Trento ha definito ed approvato la suindicata proposta di intervento, limitatamente alle risorse del PTTA di cui al biennio 1989/90;

Ritenuto che la proposta di intervento concordata con la Provincia Autonoma di Trento presenta i requisiti di legittimità, di coerenza, di congruità e di fattibilità richiesti dal PTTA ed è conforme alle finalità del programma stesso per cui può essere ammessa al finanziamento mediante la conclusione della presente intesa, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sezione 5 del programma triennale approvato con la delibérazione CIPE 3.8.90;

Le Amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della seguente intesa, ai sensi della deliberazione CIPE 3.8.90.

ARTICOLO 1

La premessa che precede e gli Allegati indicati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale, del presente atto.

ARTICOLO 2

Oggetto dell'intesa indicata in premessa è l'attuazione parziale del programma triennale di salvaguardia dell'ambiente 1989/91 approvato con

deliberazione CIPE 3.8.90, ed in particolare l'attuazione del programma generale CARG, limitatamente alle risorse di cui al biennio 1989/90 e relativamente agli interventi da realizzare nella Provincia Autonoma di Trento

ARTICOLO 3

Il Ministro dell'Ambiente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri giusta nota del 23 maggio 1991, n. UCA/1841/1.3.1/2740/1 e sentito il Servizio Geologico Nazionale in merito al programma CARG 1989/90 presentato dalla Provincia Autonoma di Trento concorda con la Provincia Autonoma di Trento di realizzare il programma come è descritto nella scheda n. 9 (scheda di fattibilità) e nel sub schema, con le modifiche concordate tra il Servizio Geologico Nazionale e la Provincia Autonoma di Trento e precisamente:

n. 4 carte geologiche di cui n. 1 in collaborazione con la Provincia Autonoma di Bolzano e n. 1 foglio geotematico in collaborazione con la Provincia Autonoma di Bolzano e la Regione Veneto.

ARTICOLO 4

Il costo globale per la realizzazione di quanto precede è pari a lire 5.276 milioni di cui lire 2.126 milioni a carico della Provincia Autonoma di Trento e lire 3.150 milioni a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico Nazionale. Le risorse finanziarie relative alla predetta intesa a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri saranno attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente. Il finanziamento avverrà mediante stipula di apposita convenzione tra Servizio Geologico Nazionale e la Provincia Autonoma di Trento ai sensi di quanto previsto dalla lettera b) punto 4.2 della Sezione 5 della Deliberazione CIPE del 3.8.90, modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991.
Con effetto dalla data di stipulazione di cui al comma precedente, la Provincia Autonoma di Trento è autorizzata a dare inizio ai lavori anche prima del trasferimento dei relativi fondi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dandone tempestiva informazione alla Presidenza stessa.

ARTICOLO 5

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, varranno i principi e le disposizioni contenuti nella legge 28 agosto 1989, n. 305 e nella deliberazione CIPE 3 agosto 1990, pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 58 dell'8 settembre 1990, modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991.

ARTICOLO 6

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL PRESIDENTE
- Mario Malossini -

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
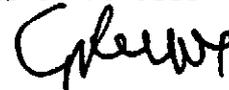
INTESE PROGRAMMATICHE
TRA
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E
REGIONE UMBRIA

INTESA RELATIVA AL PROGRAMMA CARG DEL 29 OTTOBRE 1991

INTESA RELATIVA AL PROGRAMMA PRONAC DEL 16 DICEMBRE 1991

INTESA DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/91 TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E LA REGIONE UMBRIA

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 29 del mese di ottobre, in Roma presso la sede del Ministero dell'Ambiente,

sono presenti:

- per il Ministero dell'Ambiente, l'On.le giorgio Ruffolo;
- per la Regione Umbria, l'Assessore all'Area Ambiente e Infrastrutture, Dott. Giampaolo Fatale giusta delega conferita dal Presidente della giunta Regionale il 14 dicembre 1990.

Premesso che la legge 28 agosto 1989, n. 305, all'articolo 4 prevede che per l'attuazione del Programma triennale 1989/91 per la tutela ambientale (nel seguito denominato PTTA) il Ministro dell'Ambiente promuove apposite intese di programma con le singole Regioni per l'impiego coordinato delle risorse e per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio.

Considerato che la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 alla sezione 5 capitolo 1 lettera D), modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991, per l'attuazione anche parziale del programma, prevede la possibilità di stipulare intese programmatiche non globali;

Rilevato che la Regione Umbria nell'ambito delle iniziative previste dal programma Carta Geologica (CARG) 1989/91 ha predisposto un sub schema di programma relativo alla realizzazione di n. 7 (sette) fogli geologici e n. 21 fogli geotematici;

Considerato che il Servizio Geologico, nell'esprimere la sua valutazione tecnica ha fatto presente che tale progetto rientra nelle priorità contemplate nella Sezione 3^ capitolo 8 lettera c) punto 3 della succitata deliberazione CIPE;

Rilevato che il Servizio Geologico Nazionale, d'accordo con i dirigenti regionali responsabili del progetto, ha ritenuto opportuno introdurre una modifica al progetto originario presentato dalla Regione Umbria e precisamente concordando di realizzare n. 1 (uno) foglio geologico e geotematico (geomorfologico) e precisamente il foglio F. 289 "Città di Castello", per un costo complessivo di £ 1.220 milioni, di cui £ 220 milioni a carico del bilancio della Regione Umbria e £ 1.000

milioni a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico Nazionale;

Visto che la Regione Umbria ha definito ed approvato la suindicata proposta di intervento, limitatamente alle risorse del PTTA di cui al biennio 1989/90;

Ritenuto che la proposta di intervento concordata con la Regione Umbria presenta i requisiti di legittimità, di coerenza, di congruità e di fattibilità richiesti dal PTTA ed è conforme alle finalità del programma stesso per cui può essere ammessa al finanziamento mediante la conclusione della presente intesa, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sezione 5 del programma triennale approvato con la deliberazione CIPE 3.8.90;

Le Amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della seguente intesa, ai sensi della deliberazione CIPE 3.8.90.

ARTICOLO 1

La premessa che precede e gli Allegati indicati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2

Oggetto dell'intesa indicata in premessa è l'attuazione parziale del programma triennale di salvaguardia dell'ambiente 1989/91 approvato con deliberazione CIPE 3.8.90, ed in particolare l'attuazione del programma generale CARG, limitatamente alle risorse di cui al biennio 1989/90 e relativamente agli interventi da realizzare nella Regione Umbria.

ARTICOLO 3

Il Ministro dell'Ambiente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri giusta nota del 23 maggio 1991, n. UCA/1841/1.3.1/2740/1 e sentito il Servizio Geologico Nazionale in merito al programma CARG 1989/90 presentato dalla Regione Umbria concorda con la Regione Umbria di realizzare il programma come è descritto nella scheda n. 9 (scheda di fattibilità) e nel sub schema, con le modifiche concordate tra il Servizio Geologico Nazionale e la Regione Umbria e precisamente:

n. 1 carta geologica e geotematica (geomorfologica) alla scala 1:50.000 e precisamente il foglio F. 289 "Città di Castello".

ARTICOLO 4

Il costo globale per la realizzazione di quanto precede è pari a lire 1.220 milioni, di cui lire 220 milioni a carico del bilancio della Regione Umbria e lire 1.000 milioni a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico Nazionale. Le risorse finanziarie relative alla predetta intesa a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri saranno attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente. Il finanziamento avverrà mediante stipula di apposita convenzione tra Servizio Geologico Nazionale e Regione Umbria ai sensi di quanto previsto dalla lettera b) punto 4.2 della Sezione 5 della Deliberazione CIPE del 3.8.90, modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991.

ARTICOLO 5

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, varranno i principi e le disposizioni contenuti nella legge 28 agosto 1989, n. 305 e nella deliberazione CIPE 3 agosto 1990, pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 58 dell'8 settembre 1990, modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991.

ARTICOLO 6

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

INTESA DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/1991 PER LA TUTELA AMBIENTALE (Legge 28 Agosto 1989 n. 305, art. 4)

TRA

il Ministero dell'Ambiente, nella persona del Sottosegretario on.le Piero Angelini, giusta delega ex decreto Ministro dell'Ambiente del 16.7.1991, registrato alla Corte dei Conti il 19.9.1991, registro 2 - foglio 345

E

la Regione Umbria nella persona dell'Assessore all'Ambiente Roberto Piermatti,

PREMESSO

che l'art. 18, comma 1, lett. c), della legge 12 marzo 1988 n.67, prevede, in attesa dell'approvazione della legge quadro sulle aree protette, l'istituzione con le procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986 n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e d'intesa con la Regione Sardegna del parco marino del Golfo di Orosei;

che l'art. 10 della legge 28 agosto 1989 n. 305 prevede l'istituzione con le procedure di cui all'art 5 della legge 8 luglio 1986 n.349 del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, dell'Arcipelago Toscano e dell'Aspromonte

che il Programma Annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, approvato con delibera CIPE 5 agosto 1988 (G.U. n. 215/88), ripartisce le risorse finanziarie disponibili per l'istituzione di nuovi parchi nazionali individuando i tre settori di intervento:

a) perimetrazione e definizione delle misure provvisorie di salvaguardia, istituzione dell'Ente per la gestione del parco, e redazione del piano di sviluppo socio-economico;
b) primi interventi di salvaguardia;
c) interventi urgenti per la valorizzazione e la fruibilità delle aree protette;

che il Programma Triennale 1989-1991, per la tutela ambientale (P.T.T.A.) approvato con delibera CIPE 3 agosto 1990 (G.U. n. 58/1990),è lo strumento fondamentale per la definizione del quadro di riferimento globale della politica ambientalista per l'impiego coordinato delle risorse finanziarie, per la scelta degli interventi prioritari e per la messa a punto delle procedure di attuazione della legge 28 agosto 1989 n.305;

che in tale quadro, prevede un programma generale finalizzato alla protezione della natura (PRONAC) il quale definisce gli obiettivi generali e le caratteristiche degli interventi per attivare il funzionamento dei parchi nazionali in via di istituzione, e costituisce - per finalità, oggetto, modalità di attuazione - l'integrazione e la continuazione degli interventi per l'istituzione di nuovi parchi previsti dalla delibera CIPE del 5 agosto 1988;

che il citato Programma Triennale prevede per il programma generale PRONAC quattro settori prioritari di intervento:

a) conoscenza degli ecosistemi presenti nel parco, con particolare riferimento ai sistemi vegetazionali, ai popolamenti faunistici, alle emersioni geologiche ed a quelle marine presenti;
b) recupero, conservazione e tutela dell'ambiente, da realizzare mediante interventi connessi alle misure provvisorie di salvaguardia ed ai primi interventi di riqualificazione dell'ambiente degradato;
c) informazione, educazione e formazione, in particolare dei giovani, sugli aspetti ambientali, culturali, storici e tradizionali presenti nell'area del parco;
d) valorizzazione e promozione della fruibilità del parco e promozione dello sviluppo socio-economico delle popolazioni residenti.

che l'art. 4 della legge 28 agosto 1989 n. 305, prevede, per l'attuazione del Programma Triennale per la tutela ambientale, la promozione da parte del Ministro dell'ambiente di apposite intese programmatiche con le singole Regioni e Province autonome per l'impiego coordinato delle risorse ed in particolare per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio, con finanziamento a carico dello Stato, delle Regioni e degli altri soggetti partecipanti alle intese;

che l'integrazione della delibera CIPE 3 agosto 1990 approvata dal CIPE in data 30 luglio 1991 prevede che i progetti relativi ai parchi nazionali presentati dalle Regioni per l'attuazione del Programma annuale 1988 e

per l'attuazione delle intese del Programma Triennale sono ammissibili al finanziamento, con le procedure previste dal Programma Triennale 1989-91, utilizzando le risorse sia del Programma Triennale stesso che del Programma annuale 1988;

che sul capitolo n. 7406, categoria XII del bilancio 1991 del Ministero dell'ambiente, a seguito delle variazioni apportate con il decreto del Ministro del Tesoro del 29.10.1991 registrato presso la Corte dei Conti in data 29.11.1991, registro n. 39, foglio n. 331 elenco n. 631, risulta iscritta in conto residui la somma di Lire 31.000 milioni;

che sul capitolo n. 7408, categoria XII del bilancio 1991 del Ministero dell'ambiente risulta iscritta in conto residui la somma di lire 10.000 milioni;

che nell'ambito delle intese di programma precedentemente stipulate con la Regione Umbria non sono stati inclusi gli interventi relativi al programma generale della protezione della natura (PRONAC);

che la Commissione Tecnico Scientifica del Ministero dell'Ambiente ha esaminato le istanze di finanziamento trasmesse al Ministero dell'Ambiente direttamente o tramite le Amministrazioni regionali dai soggetti indicati dal Programma Annuale 1988 e dal P.T.T.A. 1989/91 ha espresso il proprio parere, indicando il piano di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili e gli interventi da ammettere a finanziamento;

che tutte le proposte di intervento riportate nell'allegato A alla presente intesa presentano i requisiti di legittimità, coerenza e fattibilità richiesti dal P.T.T.A. e sono conformi alle finalità del programma stesso per cui possono essere ammesse al inanziamento mediante la conclusione di una intesa programmatica, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sez. 5 del citato P.T.T.A.;

che il comma 1 dell'art. 10 della legge 28 agosto 1989 n. 305, autorizza la spesa di Lire 500 milioni per le spese di primo funzionamento dei parchi nazionali per i quali si attuino le procedure di istituzione ai sensi dell'art. 5 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

che il comma 9 dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991 n.394 autorizza per l'anno 1991 la spesa di lire 14.000 milioni per i parchi nazionali previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

SI CONVIENE

Art. 1
(Premessa)

La premessa che precede e gli allegati costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2
(Oggetto dell'intesa)

L'oggetto dell'intesa è l'attuazione nella Regione Umbria del programma generale Protezione della Natura (PRONAC), finanziato con le risorse del Programma Annuale 1988 e del Programma Triennale 1989/91 per la tutela ambientale.

Art. 3
(Interventi e risorse finanziarie)

La definizione degli interventi ammessi a finanziamento avviene tenuto conto delle direttrici programmatiche, dei programmi strategici, delle finalità e modalità di attuazione del programma PRONAC e della programmazione di settore della Regione Umbria, tenuto conto della relazione prodotta dalla Commissione Tecnico-scientifica del Ministero dell'Ambiente.

Per l'attuazione degli interventi relativi al programma generale di protezione della natura (PRONAC) nella Regione Umbria e descritti nell'allegato A alla presente intesa ed, eventualmente, per l'attuazione di quelli di cui al successivo comma, tutti dettagliatamente descritti secondo le schede di fattibilità presentate alla Commissione Tecnico-scientifica del Ministero dell'Ambiente, è assegnata la somma complessiva di Lire 4230 milioni.

Modifiche alla presente intesa potranno essere effettuate, su richiesta della Regione, prima dell'emanazione del decreto di trasferimento di cui al successivo art. 5 e con le stesse modalità previste per la conclusione del presente atto nonché nel rispetto di quanto disposto dalla delibera CIPE del 3 agosto 1990 così come modificata dalla delibera CIPE del 30 luglio 1991.

Art. 4
(Copertura finanziaria)

Le parti convengono che tutti gli interventi finanziati ai sensi della presente intesa, eventualmente modificata ai sensi del precedente art.3, abbiano i requisiti di fattibilità e conformità alle indicazioni previste dal Programma Triennale

1989/91 per la tutela ambientale e sono pertanto ammessi a finanziamento, per la somma complessiva di Lire 4230 milioni a valere sul bilancio del Ministero dell'ambiente, fermo restando il rispetto delle leggi vigenti che regolano le rispettive fonti di finanziamento.

Art. 5
(Trasferimento dei fondi dell'intesa)

I fondi previsti dall'art. 4 della presente intesa verranno trasferiti alla Regione Umbria, tenuto conto di quanto stabilito dal precedente art.3 comma 3, con àpposito decreto che definirà anche tempi e modalità per l'utilizzo degli stessi fondi in base a quanto previsto dalla sezione 5 della delibera CIPE 3 agosto 1990.

Il trasferimento dei fondi di cui alla presente intesa avviene con preavviso di almeno 30 giorni da parte del Ministero dell'Ambiente alla Regione Umbria.

Art. 6
(Conformità degli interventi alla legislazione vigente)

La Regione si impegna a realizzare gli interventi di cui alla presente intesa nel rispetto della vigente normativa in materia di ambiente, di assetto del territorio, di beni storico-artistici e paesaggistici e di ogni altra eventuale materia ricompresa nel settore interessato dagli interventi stessi.

Art. 7
(Validità dell'intesa)

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione dell'intesa sulla Gazzetta Ufficiale della Rebupplica Italiana.

Roma lì, 16.12.91

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
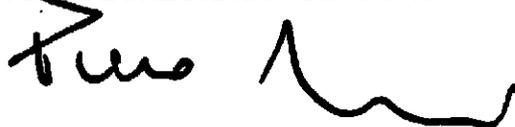
Allegato A

Intesa tra MINISTERO AMBIENTE e Regione UMBRIA - Programma PRONAC -

INTERVENTI PER IL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

Riferimento Prot. CTS	Titolo del Progetto	Costo globale (milioni di lire)	Finanziamento concesso (milioni di lire)
126	Centro servizi turistici in localita' Forca Canapine.	2.800	2.280
166	Informazione, educazione, formazione ambientale nel parco nazionale dei Monti Sibillini.	881	800
170	Primi interventi per la vigilanza del parco dei Monti Sibillini.	1.150	1.150
	TOTALE FINANZIAMENTO CONCESSO SUL PROGRAMMA PRONAC (milioni di lire)		4.230

INTESA PROGRAMMATICA
TRA
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E
PROVINCIA AUTONOMA VALLE D'AOSTA

INTESA RELATIVA AL PROGRAMMA CARG DEL 29 OTTOBRE 1991

INTESA DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/91 TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E LA REGIONE VALLE D'AOSTA

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 29 del mese di ottobre, in Roma presso la sede del Ministero dell'Ambiente,

sono presenti:

- per il Ministero dell'Ambiente, l'On.le Giorgio Ruffolo;
- per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta; il Presidente della giunta Regionale, Avv. Gianni Bondaz.

Premesso che la legge 28 agosto 1989, n. 305, all'articolo 4 prevede che per l'attuazione del Programma triennale 1989/91 per la tutela ambientale (nel seguito denominato PTTA) il Ministro dell'Ambiente promuove apposite intese di programma con le singole Regioni per l'impiego coordinato delle risorse e per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio.

Considerato che la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 alla sezione 5 capitolo 1 lettera D), modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991, per l'attuazione anche parziale del programma, prevede la possibilità di stipulare intese programmatiche non globali;

Rilevato che la Regione Valle d'Aosta delle iniziative previste dal programma Carta Geologica (CARG) 1989/91 ha predisposto un sub schema di programma relativo alla realizzazione di n. 5 (cinque) fogli riguardanti l'arco alpino;

Considerato che il Servizio Geologico, nell'esprimere la sua valutazione tecnica ha fatto presente che tale progetto rientra nelle priorità contemplate nella Sezione 3^ capitolo 8 lettera c) punto 3 della succitata deliberazione CIPE;

Rilevato che il Servizio Geologico Nazionale, d'accordo con i dirigenti regionali responsabili del progetto, ha ritenuto opportuno introdurre una modifica al progetto originario presentato dalla Regione Valle d'Aosta, e precisamente concordando di realizzare n. 3 fogli geologici riguardanti l'area alpina alla scala 1:50.000, a fronte dei 3 fogli e precisamente i fogli F.89 "Courmayeur", F. 90 "Aosta" e F.91 "Chatillon", per un costo di £ 3.214 milioni, con un finanziamento a carico del bilancio della Regione V.D'Aostadi £ 814 milioni e di £ 2.400

milioni a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico Nazionale;

Visto che la Regione Valle d'Aosta con delibera della Giunta Regionale del 3.12.1990, n. 22 , ha definito ed approvato la suindicata proposta di intervento, limitatamente alle risorse del PTTA di cui al biennio 1989/90;

Ritenuto che la proposta di intervento concordata con la Regione Valle d'Aosta presenta i requisiti di legittimità, di coerenza, di congruità e di fattibilità richiesti dal PTTA ed è conforme alle finalità del programma stesso per cui può essere ammessa al finanziamento mediante la conclusione della presente intesa, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sezione 5 del programma triennale approvato con la deliberazione CIPE 3.8.90;

Le Amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della seguente intesa, ai sensi della deliberazione CIPE 3.8.90.

ARTICOLO 1

La premessa che precede e gli Allegati indicati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2

Oggetto dell'intesa indicata in premessa è l'attuazione parziale del programma triennale di salvaguardia dell'ambiente 1989/91 approvato con deliberazione CIPE 3.8.90, ed in particolare l'attuazione del programma generale CARG, limitatamente alle risorse di cui al biennio 1989/90 e relativamente agli interventi da realizzare nella Regione Valle d'Aosta.

ARTICOLO 3

Il Ministro dell'Ambiente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri giusta nota del 23 maggio 1991, n. UCA/1841/1.3.1/2740/1 e sentito il Servizio Geologico Nazionale in merito al programma CARG 1989/90 presentato dalla Regione Valle d'Aosta concorda con la Regione Valle d'Aosta di realizzare il programma come è descritto nella scheda n. 9 (scheda di fattibilità) e nel sub schema, con le modifiche concordate tra il Servizio Geologico Nazionale e la Regione Valle d'Aosta e precisamente:
n. 3 carte geologiche riguardanti l'area alpina alla scala 1:50.000 relativa ai fogli F.89 "Courmayeur", F.90 "Aosta" e F. 91 "Chatillon".

ARTICOLO 4

Il costo globale per la realizzazione di quanto precede è pari a lire 3.214,05 milioni di cui lire 814,05 milioni a carico della Regione Valle d'Aosta e lire 2.400 milioni a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico Nazionale. Le risorse finanziarie relativi alla presente intesa a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri saranno attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente. Il finanziamento avverrà mediante stipula di apposita convenzione tra Servizio Geologico Nazionale e Regione Valle d'Aosta ai sensi di quanto previsto dalla lettera b) punto 4.2 della Sezione 5 della Deliberazione CIPE del 3.8.90, modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991.

ARTICOLO 5

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, varranno i principi e le disposizioni contenuti nella legge 28 agosto 1989, n. 305 e nella deliberazione CIPE 3 agosto 1990, pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 58 dell'8 settembre 1990, modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991.

ARTICOLO 6

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

INTESE PROGRAMMATICHE
TRA
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E
REGIONE VENETO

INTESA INTEGRATIVA DEL 16 DICEMBRE 1991

INTESA RELATIVA AL PROGRAMMA CARG DEL 29 OTTOBRE 1991

INTESA RELATIVA AL PROGRAMMA PRONAC DEL 16 DICEMBRE 1991

INTESA PROGRAMMATICA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/91 PER LA TUTELA AMBIENTALE

(Legge 8 agosto 1989 n. 305, articolo 4)

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 16 del mese di dicembre, in Roma presso la sede del Ministero dell'Ambiente,

sono presenti:

- per il Ministero dell'ambiente, l'On. Giorgio Ruffolo
- per la Regione Veneto l'Assessore ai Lavori pubblici, ecologia e tutela ambiente, Avv. Camillo Cimenti, giusta delega conferitagli con delibera della Giunta Regionale n. 3590 RAI del 14 dicembre 1990.

Premesso che la legge 28 agosto 1989, n.305, all'art.4, prevede che per l'attuazione del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale (nel seguito denominato P.T.T.A.) il Ministro dell'ambiente promuova apposite intese di programma con le singole Regioni per l'impiego coordinato delle risorse e per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio;

Considerato che il P.T.T.A., approvato con la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 (pubblicata sul supp. ord. alla G.U. dell'8 settembre 1990, n. 210), modificata con la deliberazione CIPE 30 luglio 1991 (pubblicata sulla G.U. n.190 del 14 agosto 1991), prevede alla sezione 5, capitolo 1, lettera D), la possibilità di stipulare intese programmatiche parziali;

Vista l'intesa stipulata il 9 maggio 1991 tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Veneto, con la quale sono stati individuati tutti gli interventi richiesti per i programmi Smaltimento rifiuti (SMAR), Delocalizzazione e ristrutturazione processi produttivi e Rischio industriale (DERISP), Disinquinamento atmosferico ed acustico (DISIA), Sistema informativo nazionale ambientale (SINA); nonchè parte degli interventi relativi al programma Depurazione acque (DEAC).

Considerato che occorre stipulare un'intesa integrativa per il programma Depurazione acque (DEAC) per quegli interventi non inclusi nella precedente intesa;

Visto che la Regione Veneto, con la citata delibera della Giunta Regionale ha definito ed approvato anche gli interventi necessari per il completamento del programma DEAC;

Ritenuto che gli interventi concordati con la Regione Veneto presentano i requisiti di legittimità, di coerenza, di congruità e di fattibilità e sono conformi alle finalità del programma stesso per cui possono essere ammessi al finanziamento mediante la conclusione della presente intesa, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sezione 5 del P.T.T.A.;

Tutto ciò premesso e ritenuto

le Amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della presente intesa, integrativa ai sensi della deliberazione CIPE 3/8/90.

ARTICOLO 1
(premessa)

La premessa che precede, l'Appendice e gli allegati indicati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale, del presente atto.

ARTICOLO 2
(finalità dell'intesa)

Oggetto dell'intesa indicata in premessa è l'attuazione del programma triennale di salvaguardia dell'ambiente 1990/91 approvato con deliberazione CIPE 3/8/90 e in particolare il completamento del programma generale Depurazione acque (DEAC), limitatamente alle risorse di cui al biennio 1989/90 e relativamente agli interventi da realizzare nella Regione Veneto.

ARTICOLO 3
(interventi da attuare)

Gli interventi oggetto della presente intesa, sono quelli più specificatamente definiti e descritti nelle rispettive schede di fattibilità, sottoscritte per la Regione Veneto dai soggetti titolari.

Le schede sono depositate e conservate presso il Ministero dell'ambiente.

La descrizione dei singoli interventi, le indicazioni tecniche e la ripartizione dei finanziamenti sono riportati nell'Appendice.

ARTICOLO 4
(copertura finanziaria)

Dichiarano le parti contraenti che tutti gli interventi individuati e definiti con la presente intesa risultano conformi alle indicazioni previste dal P.T.T.A. e sono pertanto fattibili, in base a quanto rilevato dalle corrispondenti schede di fattibilità, depositate presso il Ministero.

Il Ministero dell'ambiente ammette quindi i predetti interventi alla procedura di finanziamento.

Il finanziamento per la somma complessiva di 38.550 milioni di lire verrà disposto con successivo decreto, fermo restando il rispetto delle leggi vigenti in materia di finanziamento.

La somma di 50 milioni di lire che risulta eccedente le quote assegnate dal P.T.T.A. alla Regione Veneto saranno corrisposte dal Ministero dell'Ambiente compatibilmente con le disponibilità derivanti dalle variazioni compensative di cui alla Delibera del CIPE del 3.8.1990, Sez. I punto 13.

Concorrono inoltre al finanziamento degli interventi ulteriori risorse per l'ammontare di 7.790 milioni di lire da parte di Enti dello Stato e di Enti locali pertanto le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi inseriti in questa intesa parziale ammontano a 46.340 milioni di lire.

ARTICOLO 5
(rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, si fa riferimento all'intesa- già stipulata con la Regione Veneto in data 9 maggio 1991

ARTICOLO 6
(validità dell'intesa)

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 16 dicembre 1991

L'Assessore ai Lavori pubblici,
ecologia e tutela ambiente
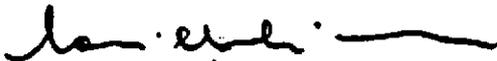
Il Ministro dell'ambiente
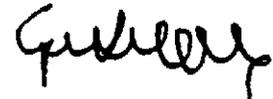
APPENDICE

DEAC

INTERVENTI

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Costo globale (in milioni di Lire)
1	Comune di S. Michele al Tagliamento (*)	Risanamento della rete fognaria di Bibbione, nel Comune di S. Michele al Tagliamento	100
2	Regione Veneto (**)	Progetto per l'ampliamento dell'impianto di depurazione di Conegliano.	2.000
3	Regione Veneto (**)	Progetto per la costruzione della fognatura e dell'impianto di depurazione del Consorzio di Gaiarine.	4.000
4	Regione Veneto (**)	Progetto per la realizzazione degli allacciamenti alla rete fognaria acque usate.	1.350
5	Regione Veneto (***)	Costruzione della fognatura della Valle del Boito. Intervento in Comune di Cortina d'Ampezzo. 1° lotto.	4.000
6	Regione Veneto (***)	Costruzione dell'impianto di depurazione della fognatura comunale in località Marsega, Comune di Belluno.	6.550
7	Regione Veneto (***)	Progetto per l'ampliamento dell'impianto di depurazione di San Donà del Piave.	3.750
8	Regione Veneto (***)	Progetto per il risanamento dell'asta dell'Alto Cordevole e del lago di Alleghe.	1.000
9	Comunità Montana Agordina (***)	Progetto generale degli itnerventi di risanamento igienico-sanitari nel terriotorio della Comunità Montana Agordina.	1.000
10	Regione Veneto (***)	Completamento impianto di depurazione centrale.	1.500
11	Regione Veneto (****)	Progetto per l'adeguamento degli impianti di depurazione di Campo San Piero e Cadoneghe.	1.440
12	Regione Veneto (****)	Progetto speciale impianto di depurazione Ca' Nordio.	9.600
13	Regione Veneto (****)	Progetto per la salvaguardia del fiume Brenta mediante razionalizzazione ed adeguamento delle reti fognarie esistenti e degli impianti di depurazione.	1.300
14	Regione Veneto (****)	Progetto per la ristrutturazione dell'impianto di depurazione consortile di Thiene.	3.750
15	Regione Veneto (****)	Progetto per la realizzazione del collettore fognario orientale in destra del T. Tribolo	5.000
TOTALE			46.340

(*) Bacino idrografico Tagliamento
(**) Bacino idrografico Livenza
(***) Bacino idrografico Piave
(****) Bacino idrografico Brenta-Bacchiglione

DEAC

INDICAZIONI TECNICHE

N. ordine	NOTAZIONI
1	Nessuna osservazione rilevante
2	Nessuna osservazione rilevante
3	In fase di attuazione e di controllo del programma è necessario acquisire la configurazione progettuale, che non risulta sufficientemente definita ai fini della valutazione di fattibilità e di congruità.
4	In fase di attuazione e di controllo del programma è necessario acquisire la configurazione progettuale, che non risulta sufficientemente definita ai fini della valutazione di fattibilità e di congruità.
5	In fase di attuazione e di controllo del programma è necessario acquisire la configurazione progettuale, che non risulta sufficientemente definita ai fini della valutazione di fattibilità e di congruità.
6	In fase di attuazione e di controllo del programma è necessario acquisire la configurazione progettuale, che non risulta sufficientemente definita ai fini della valutazione di fattibilità e di congruità.
7	In fase di attuazione e di controllo del programma è necessario acquisire la configurazione progettuale, che non risulta sufficientemente definita ai fini della valutazione di fattibilità e di congruità.
8	Nessuna osservazione rilevante
9	In fase di attuazione e di controllo del programma verificare la funzionalità delle opere da realizzare e la loro efficienza rispetto alle caratteristiche chimico-fisiche dell'effluente.
10	In fase di attuazione e di controllo del programma puntualizzare la corrispondenza fra il finanziamento e le opere da realizzare, tenuto conto dell'impianto esistente, e verificarne l'efficacia.
11	In fase di attuazione e di controllo del programma è necessario acquisire la confugurazione progettuale, che non risulta sufficientemente definita ai fini della valutazione di fattibilità e di congruità.
12	E' necessario acquisire la configurazione progettuale che non risulta definita.
13	In fase di attuazione e di controllo del programma è necessario acquisire la configurazione progettuale, che non risulta sufficientemente definita ai fini della valutazione di fattibilità e di congruità.
14	In fase di attuazione e di controllo del programma è necessario acquisire la configurazione progettuale, che non risulta sufficientemente definita ai fini della valutazione di fattibilità e di congruità.
15	In fase di attuazione e di controllo del programma è necessario acquisire la configurazione progettuale, che non risulta sufficientemente definita ai fini della valutazione di fattibilità e di congruità.

DEAC

FINANZIAMENTI

N. ordine	Origine fondi P.T.T.A.	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)	Altri Finanziamenti	Totale finanziamenti (in milioni di lire)
1	L. 283/89 art. 2 bis	100	-	100
2	L. 283/89 art. 2 bis	2.000	-	2.000
3	L. 283/89 art. 2 bis	4.000	-	4.000
4	L. 283/89 art. 2 bis	1.350	-	1.350
5	L. 283/89 art. 2 bis	4.000	-	4.000
6	L. 283/89 art. 2 bis	5.500	1.050 (1)	6.550
7	L. 283/89 art. 2 bis	3.400	350 (2)	3.750
8	L. 283/89 art. 2 bis	1.000	-	1.000
9	L. 283/89 art. 2 bis	1.000	-	1.000
10	L. 283/89 art. 2 bis	1.500	-	1.500
11	L. 283/89 art. 2 bis	1.400	40 (3)	1.440
12	L. 283/89 art. 2 bis	5.000	4.600 (4)	9.600
13	L. 283/89 art. 2 bis	1.300	-	1.300
14	L. 283/89 art. 2 bis	2.000	1.750 (5)	3.750
15	L. 283/89 art. 2 bis	5.000	-	5.000
	TOTALE	38.550	7.790	46.340

(1) Fondi della legge 650 del 24/12/79 - art.4 cap. 91200/32 del bilancio 1983 relativo a "costruzione impianti di depurazione".
(2) Mezzi propri del Consorzio dei Comuni San Donà del Piave e Noventa del Piave.
(3) Mezzi propri del Consorzio per l'acquedotto e le fognature del Tergola.
(4) Fondi comunali di Padova
(5) Residuo FIO '85

INTESA DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/91 TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E LA REGIONE VENETO

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 29 del mese di ottobre, in Roma presso la sede del Ministero dell'Ambiente,

sono presenti:

- per il Ministero dell'Ambiente, l'On.le Giorgio Ruffolo;
- per la Regione Veneto il Presidente della Giunta regionale, avv. Gianfranco Cremonese.

Premesso che la legge 28 agosto 1989, n. 305, all'articolo 4 prevede che per l'attuazione del Programma triennale 1989/91 per la tutela ambientale (nel seguito denominato PTTA) il Ministro dell'Ambiente promuove apposite intese di programma con le singole Regioni per l'impiego coordinato delle risorse e per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio.

Considerato che la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 alla sezione 5 capitolo 1 lettera D), modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991, per l'attuazione anche parziale del programma, prevede la possibilità di stipulare intese programmatiche non globali;

Rilevato che la Regione Veneto nell'ambito delle iniziative previste dal programma Carta Geologica (CARG) 1989/91 ha predisposto un sub schema di programma relativo alla realizzazione di n. 6 (sei) fogli geologici e di n. 1 foglio geotematico della pericolosità geologica in collaborazione con le provincie autonome di Trento e Bolzano, di cui 2 riguardanti l'arco alpino;

Considerato che il Servizio Geologico, nell'esprimere la sua valutazione tecnica ha fatto presente che tale progetto rientra nelle priorità contemplate nella Sezione 3 capitolo 8 lettera c) punto 3 della succitata deliberazione CIPE;

Rilevato che il Servizio Geologico Nazionale, d'accordo con i dirigenti regionali responsabili del progetto, ha ritenuto opportuno introdurre una modifica al progetto originario presentato dalla Regione Veneto e precisamente concordando di realizzare n. 2 fogli geologici 029

(G) "Cortina" e 082 (G) "Asiago" e n. 1 foglio geotematico 028 (T) "Marmolada" in collaborazione con le provincie autonome di Bolzano e Trento, quest'ultima sarà il soggetto responsabile nei confronti del Servizio Geologico Nazionale, per un costo globale di £ 2.650 milioni, con un finanziamento di £ 1.050 milioni a carico della Regione Veneto e £ 1.600 milioni a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico Nazionale;

Visto che la Regione Veneto ha definito ed approvato la suindicata proposta di intervento, limitatamente alle risorse del PTTA di cui al biennio 1989/90;

Ritenuto che la proposta di intervento concordata con la Regione Veneto presenta i requisiti di legittimità, di coerenza, di congruità e di fattibilità richiesti dal PTTA ed è conforme alle finalità del programma stesso per cui può essere ammessa al finanziamento mediante la conclusione della presente intesa, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sezione 5 del programma triennale approvato con la deliberazione CIPE 3.8.90;

Le Amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della seguente intesa, ai sensi della deliberazione CIPE 3.8.90.

ARTICOLO 1

La premessa che precede e gli Allegati indicati costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2

Oggetto dell'intesa indicata in premessa è l'attuazione parziale del programma triennale di salvaguardia dell'ambiente 1989/91 approvato con deliberazione CIPE 3.8.90, ed in particolare l'attuazione del programma generale CARG, limitatamente alle risorse di cui al biennio 1989/90 e relativamente agli interventi da realizzare nella Regione Veneto.

ARTICOLO 3

Il Ministro dell'Ambiente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri giusta nota del 23 maggio 1991, n. UCA/1841/1.3.1/2740/1 e sentito il Servizio Geologico Nazionale in merito al programma CARG 1989/90 presentato dalla Regione Veneto concorda con la Regione Veneto di realizzare il programma come è descritto nella scheda n. 9 (scheda di

fattibilità) e nel sub schema, con le modifiche concordate tra il Servizio Geologico Nazionale e la Regione Veneto e precisamente:

n. 2 carte geologiche alla scala 1:50.000 e precisamente i fogli 029 (G) "Cortina" e 082 (G) "Asiago" e n. 1 foglio geotematico 028 (T) "Marmolada" in collaborazione con le provincie autonome di Bolzano e Trento, quest'ultima sarà il soggetto responsabile nei confronti del Servizio Geologico Nazionale.

ARTICOLO 4

Il costo globale per la realizzazione di quanto precede è pari a lire 2.650 milioni, di cui lire 1.050 milioni a carico del bilancio della Regione Veneto e lire 1.600 milioni a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico Nazionale. Le risorse finanziarie relative alla predetta intesa a carico della Presidente del Consiglio dei Ministri saranno attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente. Il finanziamento avverrà mediante stipula di apposita convenzione tra Servizio Geologico Nazionale e Regione Veneto ai sensi di quanto previsto dalla lettera b) punto 4.2 della Sezione 5 della Deliberazione CIPE del 3.8.90, modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U.n° 190 del 14 agosto 1991.

ARTICOLO 5

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, varranno i principi e le disposizioni contenuti nella legge 28 agosto 1989, n. 305 e nella deliberazione CIPE 3 agosto 1990, pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 58 dell'8 settembre 1990, modificata dalla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla G.U. n° 190 del 14 agosto 1991.

ARTICOLO 6

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

INTESA DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989/1991
PER LA TUTELA AMBIENTALE
(Legge 28 Agosto 1989 n. 305, art. 4)

TRA

il Ministero dell'Ambiente, nella persona del Sottosegretario on.le Piero Angelini, giusta delega ex decreto Ministro dell'Ambiente del 16.7.1991, registrato alla Corte dei Conti il 19.9.1991, registro 2 - foglio 345

E

la Regione Veneto nella persona dell'Assessore Regionale On. Camillo Cimenti,

PREMESSO

che l'art. 18, comma 1, lett. c), della legge 12 marzo 1988 n.67, prevede, in attesa dell'approvazione della legge quadro sulle aree protette, l'istituzione con le procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986 n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e d'intesa con la Regione Sardegna del parco marino del Golfo di Orosei;

che l'art. 10 della legge 28 agosto 1989 n. 305 prevede l'istituzione con le procedure di cui all'art 5 della legge 8 luglio 1986 n.349 del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, dell'Arcipelago Toscano e dell'Aspromonte

che il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, approvato con delibera CIPE 5 agosto 1988 (G.U. n. 215/88), ripartisce le risorse finanziarie disponibili per l'istituzione di nuovi parchi nazionali individuando i tre settori di intervento:

a) perimetrazione e definizione delle misure provvisorie di salvaguardia, istituzione dell'Ente per la gestione del parco, e redazione del piano di sviluppo socio-economico;
b) primi interventi di salvaguardia;
c) interventi urgenti per la valorizzazione e la fruibilità delle aree protette;

che il Programma Triennale 1989-1991, per la tutela ambientale (P.T.T.A.) approvato con delibera CIPE 3 agosto 1990 (G.U. n. 58/1990),è lo strumento fondamentale per la definizione del quadro di riferimento globale della politica ambientalista per l'impiego coordinato delle risorse finanziarie, per la scelta degli interventi prioritari e per la messa a punto delle procedure di attuazione della legge 28 agosto 1989 n.305;

che in tale quadro, prevede un programma generale finalizzato alla protezione della natura (PRONAC) il quale definisce gli obiettivi generali e le caratteristiche degli interventi per attivare il funzionamento dei parchi nazionali in via di istituzione, e costituisce - per finalità, oggetto, modalità di attuazione - l'integrazione e la continuazione degli interventi per l'istituzione di nuovi parchi previsti dalla delibera CIPE del 5 agosto 1988;

che il citato Programma Triennale prevede per il programma generale PRONAC quattro settori prioritari di intervento:

a) conoscenza degli ecosistemi presenti nel parco, con particolare riferimento ai sistemi vegetazionali, ai popolamenti faunistici, alle emersioni geologiche ed a quelle marine presenti;
b) recupero, conservazione e tutela dell'ambiente, da realizzare mediante interventi connessi alle misure provvisorie di salvaguardia ed ai primi interventi di riqualificazione dell'ambiente degradato;
c) informazione, educazione e formazione, in particolare dei giovani, sugli aspetti ambientali, culturali, storici e tradizionali presenti nell'area del parco;
d) valorizzazione e promozione della fruibilità del parco e promozione dello sviluppo socio-economico delle popolazioni residenti.

che l'art. 4 della legge 28 agosto 1989 n. 305, prevede, per l'attuazione del Programma Triennale per la tutela ambientale, la promozione da parte del Ministro dell'ambiente di apposite intese programmatiche con le singole Regioni e Province autonome per l'impiego coordinato delle risorse ed in particolare per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio, con finanziamento a carico dello Stato, delle Regioni e degli altri soggetti partecipanti alle intese;

che l'integrazione della delibera CIPE 3 agosto 1990 approvata dal CIPE in data 30 luglio 1991 prevede che i progetti relativi ai parchi nazionali presentati dalle Regioni per l'attuazione del Programma annuale 1988 e

per l'attuazione delle intese del Programma Triennale sono ammissibili al finanziamento, con le procedure previste dal Programma Triennale 1989-91, utilizzando le risorse sia del Programma Triennale stesso che del Programma annuale 1988;

che sul capitolo n. 7406, categoria XII del bilancio 1991 del Ministero dell'ambiente, a seguito delle variazioni apportate con il decreto del Ministro del Tesoro del 29.10.1991 registrato presso la Corte dei Conti in data 29.11.1991, registro n. 39, foglio n. 331 elenco n. 631, risulta iscritta in conto residui la somma di Lire 31.000 milioni;

che sul capitolo n. 7408, categoria XII del bilancio 1991 del Ministero dell'ambiente risulta iscritta in conto residui la somma di lire 10.000 milioni;

che nell'ambito delle intese di programma precedentemente stipulate con la Regione Veneto non sono stati inclusi gli interventi relativi al programma generale della protezione della natura (PRONAC);

che la Commissione Tecnico Scientifica del Ministero dell'Ambiente ha esaminato le istanze di finanziamento trasmesse al Ministero dell'Ambiente direttamente o tramite le Amministrazioni regionali dai soggetti indicati dal Programma Annuale 1988 e dal P.T.T.A. 1989/91 ha espresso il proprio parere, indicando il piano di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili e gli interventi da ammettere a finanziamento;

che tutte le proposte di intervento riportate nell'allegato A alla presente intesa presentano i requisiti di legittimità, coerenza e fattibilità richiesti dal P.T.T.A. e sono conformi alle finalità del programma stesso per cui possono essere ammesse al finanziamento mediante la conclusione di una intesa programmatica, secondo la procedura di attuazione prevista dalla Sez. 5 del citato P.T.T.A.;

che il comma 1 dell'art. 10 della legge 28 agosto 1989 n. 305, autorizza la spesa di Lire 500 milioni per le spese di primo funzionamento dei parchi nazionali per i quali si attuino le procedure di istituzione ai sensi dell'art. 5 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

che il comma 9 dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991 n.394 autorizza per l'anno 1991 la spesa di lire 14.000 milioni per i parchi nazionali previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

che per consentire l'istituzione e il primo funzionamento dell'Ente di gestione del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi è opportuno effettuare il trasferimento della somma di lire 2300 milioni nei confronti della Regione Veneto ove è prevista la sede legale del suddetto Ente.

SI CONVIENE

Art. 1
(Premessa)

La premessa che precede e gli allegati costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2
(Oggetto dell'intesa)

L'oggetto dell'intesa è l'attuazione nella Regione Veneto del programma generale Protezione della Natura (PRONAC), finanziato con le risorse del Programma Annuale 1988 e del Programma Triennale 1989/91 per la tutela ambientale, nonché l'avvio della gestione relativa al Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 35, comma 9, della legge 6.12.1991 n. 394 e all'art. 10, comma 1, della legge 28 agosto 1989, n. 305.

Art. 3
(Interventi e risorse finanziarie)

La definizione degli interventi ammessi a finanziamento avviene tenuto conto delle direttrici programmatiche, dei programmi strategici, delle finalità e modalità di attuazione del programma PRONAC e della programmazione di settore della Regione , tenuto conto della relazione prodotta dalla Commissione Tecnico-scientifica del Ministero dell'Ambiente.

Per l'attuazione degli interventi relativi al programma generale di protezione della natura (PRONAC) nella Regione Veneto e descritti nell'allegato A alla presente intesa ed, eventualmente, per l'attuazione di quelli di cui al successivo comma, tutti dettagliatamente descritti secondo le schede di fattibilità presentate alla Commissione Tecnico-scientifica del Ministero dell'Ambiente, è assegnata la somma complessiva di Lire 2775 milioni.

Modifiche alla presente intesa potranno essere effettuate, su richiesta della Regione, prima dell'emanazione del decreto di trasferimento di cui al successivo art. 6 e con

le stesse modalità previste per la conclusione del presente atto nonchè nel rispetto di quanto disposto dalla delibera CIPE del 3 agosto 1990 così come modificata dalla delibera CIPE del 30 luglio 1991.

Art. 4
(Copertura finanziaria)

Le parti convengono che tutti gli interventi finanziati ai sensi della presente intesa, eventualmente modificata ai sensi del precedente art.3, abbiano i requisiti di fattibilità e conformità alle indicazioni previste dal Programma Triennale 1989/91 per la tutela ambientale e sono pertanto ammessi a finanziamento, per la somma complessiva di Lire 2775 milioni a valere sul bilancio del Ministero dell'ambiente, fermo restando il rispetto delle leggi vigenti che regolano le rispettive fonti di finanziamento.

Art. 5
(Finanziamento dell'Ente di gestione)
(del Parco Nazionale delle Dolomti Bellunesi)

In considerazione del fatto che nella Regione Veneto è prevista la sede legale dell'Ente di gestione del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, è assegnata alla medesima Regione la somma complessiva di Lire 3000 milioni, a valere sui fondi di cui all'art. 35, comma 9, legge 6.12.1991, n. 394, ed art. 10, comma 1, legge 28 agosto 1989, n. 305. Il trasferimento delle citate risorse finanziarie avverrà con successivo decreto.

La Regione destinerà, con apposito provvedimento, la somma di cui al comma precedente all'avvio della gestione del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, vincolandone l'utilizzo in conformità a quanto previsto dalle due leggi sopra citate.

Art. 6
(Trasferimento dei fondi dell'intesa)

I fondi previsti dall'art. 4 della presente intesa verranno trasferiti alla Regione, tenuto conto di quanto stabilito dal precedente art.3 comma 3, con apposito decreto che definirà anche tempi e modalità per l'utilizzo degli stessi fondi in base a quanto previsto dalla sezione 5 della delibera CIPE 3 agosto 1990.

Il trasferimento dei fondi di cui alla presente intesa avviene con preavviso di almeno 30 giorni da parte del Ministero dell'Ambiente alla Regione Veneto.

Art. 7
(Conformità degli interventi alla legislazione vigente)

La Regione si impegna a realizzare gli interventi di cui alla presente intesa nel rispetto della vigente normativa in materia di ambiente, di assetto del territorio, di beni storico-artistici e paesaggistici e di ogni altra eventuale materia ricompresa nel settore interessato dagli interventi stessi.

Art. 8
(Validità dell'intesa)

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione dell'ntesa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma lì, 16.12.91

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE
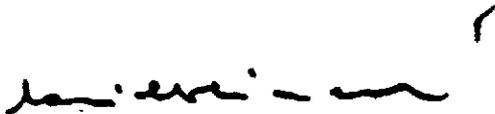
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Allegato A

Intesa tra MINISTERO AMBIENTE e Regione VENETO – Programma PRONAC –

INTERVENTI PER IL PARCO NAZIONALE DELLE DOLOMITI BELLUNESI

Riferimento Prot. CTS	Titolo del Progetto	Costo globale (milioni di lire)	Finanziamento concesso (milioni di lire)
186	Interventi selvicolturali di miglioramento delle caratteristiche strutturali e composizione delle formazioni boschive del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e organizzazione del servizio di vigilanza.	1.000	1.000
191	Intervento finalizzato alla realizzazione di attivita' formative e informative nei parchi e aree protette della regione Veneto.	476	475
187	Infrastrutture e servizi destinati alla fruibilita' del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.	2.000	1.500 (1)
	Rilevazioni cartografiche di base per il piano ambientale del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.		500 (2)
	TOTALE FINANZIAMENTO CONCESSO SUL PROGRAMMA PRONAC (milioni di lire)		3.475 (3)
	FONDI DA TRASFERIRE PER L'ISTITUZIONE E IL PRIMO FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PARCO (milioni di lire)		2.300
	TOTALE DEI FINANZIAMENTI DA TRASFERIRE ALLA REGIONE (milioni di lire)		5.775

1) Di cui lire 200 milioni a valere sui fondi relativi al comma 9, art. 35 L. 394/91.

2) A valere sui fondi relativi al comma 2, art. 10 L. 305/89.

3) Di cui lire 2.775 milioni a valere sui fondi relativi al comma 1 lett. c, art. 18 L. 67/88

92A1163

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- — presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- — presso le Concessionarie speciali di:
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- — presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 330.000
- semestrale . . . . L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 635.000
- semestrale . . . . L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 80.000, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione . . . . L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. 295.000
Abbonamento semestrale . . . . L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189